



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Pepoli, Gioacchino
Il bilancio dell'Emilia : relazione al Ministro delle finanze
Torino : Tip. G. Favale e comp., 1860
Collocazione: 6-SC.SOC. ECON.POLIT. Cd, 010
<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UB02141034T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

6
*Scienze Sociali
econ. polit.
part. Cid. 10*

BILANCIO DELL' EMILIA

RELAZIONE

AL

MINISTRO DELLE FINANZE

DI

GIOACHINO PEPOLI



TORINO
TIP. G. FAVALE E COMP.
1860.

IL
BILANCIO DELL' EMILIA

RELAZIONE

AL
MINISTRO DELLE FINANZE

DI
GIOACHINO PEPOLI



105 Oct. 1860

TORINO
TIP. G. FAVALE E COMP.
1860.

Ill.^{mo} Signor Ministro ,

Cenni preliminari.

Compiuta l'invocata annessione, sciolto il parzial Governo dell'Emilia, sento in me debito di coscienza, nel rimettere a lei l'amministrazione di queste nuove provincie, di presentare al Governo del Re una veridica relazione sullo stato delle nostre finanze unitamente al bilancio preventivo del 1860 e ad alcuni cenni sui diversi sistemi finanziari che reggono questi paesi.

I tempi gravi eccezionali che corrono, la necessità di creare subitamente in queste provincie un nuovo esercito, di apparecchiare poderose difese contro l'Austria e i Principi spodestati, hanno impedito al Ministero della guerra di compilare regolarmente in tempo debito un conto preventivo. Non posso quindi dissimulare a me stesso che manca un elemento principale a stabilire esattamente il bilancio generale. Stimai non ostante essere obbligo mio di formare assieme a' miei colleghi tutti gli altri parziali preventivi, e messili a confronto col bi-

lancio attivo, assegnare l'avanzo di attività che sarebbesi verificato, al Ministero della guerra. A sopperire però agli urgenti bisogni di difesa questo avanzo essendo di gran lunga insufficiente, conveniva trovar mezzi per far fronte alle spese straordinarie. A questo provvidero i prestiti e provvederà poscia la decretata vendita di parte dei beni demaniali. Se cotai mezzi straordinari ascendenti circa a L. 28,685,246 non fossero bastevoli, le nuove come le antiche provincie sosterranno qualunque sacrificio, purchè l'opera stabilmente si compia, e si rassodi la libertà italiana.

La prima domanda però che corre al pensiero di tutti è questa. Le finanze dell'Emilia presentano esse un attivo od un passivo? Riescono ora di aggravio o di ristoro all'erario del nuovo regno italiano?

È indubitato che le rendite ordinarie vinceranno le spese ordinarie, che l'attivo supererà, passati i perturbamenti politici, il passivo.

Il bilancio attivo ordinario somma a L. 47,361,983

Il bilancio passivo, escluso il Ministero della guerra, a » 31,088,190

Rimangono dunque sulle rendite ordinarie . . . L. 16,273,793
per coprire le spese della guerra.

Questa somma, a mio avviso, è sufficiente ne'tempi normali.

Prendiamo per base il bilancio del 1859 dell'antico regno sardo.

Le spese del Ministero della guerra ascendono a L. 33,041,653.

La popolazione essendo di 5,041,115, la spesa ragguagliatamente è di L. 6,55 per abitante.

Il bilancio della guerra per le provincie dell'Emilia in questa proporzione dovrebbe ascendere a L. 13,941,046. Non errai quindi nell'affermare che in tempi normali il bilancio si chiuderebbe con un avanzo che può per ora calcolarsi in L. 2,333,747.

Dissi per ora, poichè alcune ragioni possono concorrere ad aumentarlo, altre a diminuirlo.

In primo luogo torna acconcio notare che fra le spese del debito pubblico sono calcolate L. 1,609,700 assegnate alle diverse Casse di ammortizzazione delle provincie dell'Emilia, e L. 52,200 occorrenti per il servizio degli interessi dei debiti creati dal duca Carlo Lodovico di Borbone per sanare le proprie passività, e che ragion vuole vadano

a carico del patrimonio allodiale. È pure opportuno togliere dalle spese i frutti delle cartelle di consolidato assegnate ai vescovi di Carpi e di Reggio, che come vedremo a suo luogo, indebitamente sono poste a carico dello Stato e che sommano a L. 9,595, 24.

In ultimo debbono sottrarsi L. 18,166, corrispondenti ai frutti di diciotto cartelle di consolidato, riacquistate dalla Cassa di Amministrazione del ducato Estense, e che sono gelosamente custodite nella tesoreria di Modena per un valore di L. 363,320. Eliminate queste diverse partite, il reale avanzo è di L. 4,023,408, avanzo che deve aumentarsi per l'economia che frutterà l'unificazione di molti pubblici servigi, e per le nuove fonti di pubblica ricchezza che schiuderà un più ragionevol sistema d'imposta.

Quell'avanzo, all'incontro, sarà poi considerevolmente diminuito dalla quota che a noi spetterà della lista civile del Re.

Principal ragione della attività del nostro bilancio è la cifra ristretta del debito pubblico specialmente romagnolo. Il nuovo Governo non poteva togliere a suo carico senza un preventivo e reciproco accordo, come vedremo a suo tempo, che L. 16,577,170 di consolidato romano, i di cui frutti, per antica consuetudine, e per maggiori comodità erano regolarmente soddisfatti dalle Casse provinciali. S'ingannerebbe però a partito colui che stimasse che a queste provincie dovesse ragguagliatamente alla popolazione gravare in istretto diritto quasi la terza parte del debito pontificio, perchè in primo luogo gran parte di quel debito trae origine da cause puramente religiose e cattoliche, e perchè in secondo luogo, se si dovesse ripartire il passivo, dovrebbe pure ripartirsi l'attivo, e le Romagne non hanno ereditato dal cessato Governo che alcuni beni demaniali che sono loro non di lucro, ma di aggravio.

Amministrazione generale.

Gettato un rapido sguardo sul risultamento finale del nostro bilancio, dirò alcune brevi parole sullo spirito generale che informò l'amministrazione che regolai prima nelle sole Romagne, poscia per pochi ed interrotti mesi nelle provincie dell'Emilia. Stimai non do-

versi aggravare con imposte nuove i contribuenti, cercai di far fronte alle spese ricorrendo al credito pubblico, e praticando per quanto fosse possibile una onesta economia; non credei opportuno mutare i sistemi economici dei vecchi governi, poichè nella speranza della annessione, e nella speranza della riunione del Parlamento, sarebbe stata opera inutile o almeno precoce. Aggiungere non si dovevano tributi nuovi senza scemare in parte gli antichi, e l'equiparazione delle imposte fra le varie provincie del Regno non potrà essere compiuta che dal senno e dall'esperienza dei rappresentanti del popolo.

Un nuovo sistema economico reca, non giova dissimularlo, gravi turbamenti nella fortuna privata, e nei tempi eccezionali in cui è durato il Governo dell'Emilia, il porvi mano avrebbe aumentate le difficoltà che lo circondavano. Il Ministro delle finanze respinse pure i partiti violenti che scrollano inevitabilmente il credito pubblico, e si studiò invece di rialzarlo coll'ordine e colla pubblicità dei suoi atti.

Differì tutte le spese che non avevano il carattere urgente della difesa e della salvezza del paese; non promulgò che alcune poche riforme indispensabili e che non pregiudicavano l'avvenire, preparò infine gli studi e radunò gli elementi che dovranno servire di base alle deliberazioni del Parlamento.

Un esercito di oltre trenta mila uomini è stato organizzato, vestito, fornito di armi, di cavalli e di artiglieria. Le rendite ordinarie del paese non potevano far fronte a queste spese straordinarie che importarono a tutto il 24 marzo, cioè nel periodo di nove mesi, lire 22,318,248, somma stata effettivamente pagata sopra mandati dei diversi Ministeri della guerra dalle seguenti Casse.

Cassa di Bologna a tutto dicembre 1859 . . .	L. 6,306,149
Casse di Modena e Parma a tutta la stessa epoca »	8,943,324
Casse di Bologna dal 1° gennaio 1860 al 24 marzo »	4,328,000
Casse di Modena ed altre, medesima epoca. . .	2,740,775

L. 22,318,248

A tutta la medesima epoca i Governi delle Romagne, di Parma, di Modena, fusi poscia nel Governo dell'Emilia, avevano contratti i seguenti prestiti:

Prestito Parmense	L. 5,000,000
Prestito Modenese	» 5,000,000
Boni Comunali Modenesi	» 380,000
Prestito Nazionale Bolognese	3,000,000
Prestito dell'Emilia	» 10,000,000

	L. 23,380,000

Di questi prestiti non fu alienata che la somma complessiva di L. 18,308,400 e non fu poscia riscossa, come risulta dallo specchio unito a questa relazione, fino a questa epoca medesima, fatta ragione della differenza dal valore nominale al valore d'emissione e della provvigione accordata ai banchieri, che la somma complessiva di L. 7,985,783.

La differenza in ispecial modo nasce da questo che del debito dell'Emilia non era scaduta che la prima rata di due milioni.

A questa cifra conviene aggiungere alcuni anticipi fatti dalla Cassa dei Depositi di Parma, e dal Governo Piemontese in vista ai Governi di Modena, di Parma e dell'Emilia, delle convenzioni doganali stabilite in Firenze cioè:

Anticipo avuto dal Governo di Parma	L. 1,433,039
Id. id. di Modena	» 1,000,000
Id. id. dell'Emilia	» 2,300,000

	L. 4,733,039

Da questa somma però va detratta la somma giacente al 24 marzo nelle pubbliche casse, e cioè

L. 1,226,612

L. 3,506,427

Sommate assieme le due cifre risultanti dalle alienazioni dei prestiti e dagli anticipi depurati dalle giacenze di cassa al 24 marzo, si ottiene la somma di L. 11,492,210, che contrapposta alla somma totale delle spese del Ministero della guerra, dimostrano che le rendite ordinarie hanno concorso a sostenerle per L. 10,826,038.

Gli anticipi poi, specialmente quelli al governo dell'Emilia, non sarebbero stati necessari se si fossero posti in circolazione i boni del Tesoro a norma del decreto 20 gennaio 1860, come si pratica anche

da altri Governi per provvedere al manco momentaneo che proviene dal sistema di esigere molte tasse posticipate.

La fondiaria nelle Romagne si riscuote posticipata di bimestre in bimestre, parte dei fitti dei beni demaniali di Parma si riscuote per fin nell'esercizio successivo; tutte le rendite dei beni di Modena non si incominciano a riscuotere che dopo giugno, e così pure molte tasse sono semestrali e sempre posticipate.

In questo proposito rammenterò soltanto che sulle rendite demaniali di Modena degli ultimi esercizi mancavano a riscuotersi L. 438,543, non calcolando le somme cospicue la di cui riscossione non era neppure stata affidata agli esattori.

Aggiungerò pure altro argomento per giustificare la necessità degli anticipi, ed è che il Duca Francesco fuggendo l'ira dei suoi popoli e le armi vittoriose degli alleati involò dalle pubbliche Casse L. 700,000.

Da tutte queste considerazioni e da tutti questi calcoli debbe riescire evidente a chiunque che ad esercizio chiuso le somme anticipate saranno in gran parte rimborsate colle rendite, e che le rendite ordinarie avranno in realtà concorso in maggior cifra alle spese della guerra di quella da me indicata.

Questi calcoli varranno poi, spero, a dissipare ogni sospetto, ogni ingiusta accusa e a porre in luce la regolarità dell'amministrazione finanziaria dei nuovi Governi.

E perchè questo fatto risulti anche dalle cifre svariaticissime del bilancio, le sottoporro a minuto esame, incominciando dalle categorie passive.

Passivo.

Il primo confronto necessario sarebbe quello fra le spese ordinarie del 1859 previste dai Governi caduti, e quelle previste dal Governo dell'Emilia per il corrente esercizio. Ma se per Modena e Parma questo confronto generale sarebbe possibile, non è possibile per le Romagne, provincie distaccate dal centro. E per verità come possono confrontarsi le spese dell'esercito, le spese del Ministero delle finanze, le spese dei Ministeri centrali conosciute al solo Governo centrale pontificio?

Nelle Tabelle di previsione pubblicate a Roma le spese di tutte le provincie sono fra loro naturalmente intrecciate e confuse. Mi limiterò a parziali confronti e a parziali induzioni.

Per il Ministero dei lavori pubblici il chiarissimo professor Torrigiani ha egli medesimo del proprio bilancio stesa una relazione: ciò toglie a me il debito di esporre e di chiarire le cifre del suo Ministero.

In quanto al Ministero dell'istruzione pubblica le spese degli antichi Stati erano le seguenti, poichè anche nelle Tabelle pontificie questa categoria è tenuta distinta provincia per provincia.

Parma	L. 370,201
Modena	» 327,422
Romagne	» 243,883

Totale L. 941,506

La spesa ordinaria prevista per il 1860 somma a . L. 1,456,912
L'aumento dunque sale a » 515,406

Esso trae origine principalmente dalla fondazione di parecchi Ginnasi e Licei nel Modenese, dall'ampliamento delle Accademie di Belle Arti, dalle nuove cattedre stabilite nelle diverse Università, dall'aumento del soldo dei professori, dall'istituzione di provveditori ed ispettori degli studi affine di dilatare e raddrizzare il pubblico insegnamento quasi affatto negletto dai passati Governi.

Parte di esso è poi apparente: deriva dall'aver posto a carico dell'Erario lo stipendio dei dottori collegiati dell'Università di Bologna, incamerando in corresponsività le tasse pagate dagli studenti, che prima andavano a profitto degli esaminatori e che sommano a L. 46,000.

Sono pure alloggiate straordinariamente L. 191,288 al ristauo di alcuni locali, all'incremento dei Musei e dei Gabinetti e ad altre molte spese, tra le quali mi giova notare l'assegno ai Comuni per venire in loro soccorso nella istituzione di scuole tecniche.

Crederci offendere il di lei alto sapere se mi facessi a giustificare tali aumenti, poichè se v'ha cosa di cui dolersi, è questa, che le strettezze dell'Erario non abbiano acconsentito che si allarghino anche di più i beneficii dell'istruzione a tutte le classi.

Lavori pubblici.

Istruzione pubblica.

Grazia Giustizia e Interni.

In quanto ai Ministeri di grazia-justizia e dell' interno riesce arduo fare un giusto confronto. Noterò intanto alcuni incrementi.

Nel periodo che durò il parziale governo delle Romagne fu necessario per regolare l'andamento della giustizia creare un Tribunale supremo di cassazione; e fu pure indispensabile dividere nei piccoli paesi il potere giudiziario dal potere amministrativo e politico, tenuti confusi dai legislatori pontificii. Le Intendenze provinciali furono pure organizzate a norma delle nuove leggi piemontesi; furono assegnate le spese di rappresentanza; fu ampliato il numero dei Consiglieri; fu stabilito un nuovo ordinamento di pubblica sicurezza; dovunque fu migliorato, perfezionato il servizio.

Furono da un altro canto praticate molte economie, fra cui la diminuzione degli stipendi degli Intendenti. Al cardinale Milesi, che governava la Provincia di Bologna, per tacere di altri esempi, erano assegnate 32,000 lire di stipendio, oltre molti altri incerti, fra i quali lire tremila per le sue elemosine; ora all' Intendente, il Governatore assegnò lire 23,000, comprese le spese di rappresentanza, ciò che ne diminuisce di molto la importanza. Nel complesso però queste modificazioni non hanno alterato le cifre del bilancio. Le spese dei Ministeri di grazia e giustizia e dell' interno ascendevano in Parma a L. 1,651,519, in Modena a L. 2,178,062, in Romagna proporzionando alla popolazione la spesa notata nelle tabelle pontificie a L. 2,648,718, e quindi unitamente a L. 6,478,299. I due stessi Ministeri importano nel bilancio dell' Emilia L. 6,855,490. L'aumento è quindi di L. 377,200.

Nel Ministero dell' interno in tempi tranquilli proporrei una riforma: cancellerei i sussidi accordati ai teatri di Modena e di Parma, che non mi paiono giustificati che dalle antiche consuetudini di fasto di quelle piccole Corti per sempre scomparse.

Infine noterò che fra le spese straordinarie di questo Ministero sono calcolate L. 1,395,000 per armare la Guardia Nazionale.

Guerra.

Le spese del Ministero della guerra aumentarono considerevolmente. Le somme alloggiate nei bilanci modenesi e parmensi erano per l'esercizio 1859 le seguenti:

Parma	L. 1,983,990
Modena	» 1,938,536

In quanto alle Romagne la spesa era confusa, come abbiamo notato, assieme a quella di tutto lo Stato Pontificio. Proporzionando quella somma però alla popolazione, risulta che essa avrebbe dovuto esser di L. 3,673,000. Il bilancio della guerra adunque per tutta l'Emilia può dirsi fosse stato previsto in L. 7,595,526.

Ho notato che fra le spese e le rendite ordinarie eravi la differenza in attivo di L. 16,273,793 che potevasi assegnare all'ordinamento e al mantenimento del nostro esercito. Confrontando assieme queste due ultime cifre risulta, che fra le spese della guerra previste per il 1859 e l'avanzo di attività previsto per il 1860 che può essere assegnato alle armi, corre la differenza di L. 8,678,267.

Siccome dagli antichi bilanci non risulta che lieve avanzo, la differenza nasce dalla nuova condizione di queste provincie.

Il bilancio attivo modenese ascendeva per l'esercizio 1859 a	L. 10,840,196
Il bilancio passivo approvato compresi i fondi di riserva a	» 10,935,277

Esso dunque dovevasi chiudere con un disavanzo di L. 95,081

Il bilancio di Parma attivo ascendeva a	L. 11,566,648
Il bilancio passivo a	» 11,273,883

Il Governo borbonico prevedeva un avanzo quindi di » 292,765

Contrapponendo il bilancio passivo di un Ducato all'attivo dell'altro, il risultato finale è una attività di L. 197,684. Nelle tabelle di previsione pontificie per l'anno 1859 era previsto un avanzo di L. 444,258 per tutto lo Stato: proporzionandolo esso pure alla popolazione, per le Romagne la cifra può limitarsi a L. 148,083.

Gli avanzi dunque presunti dei tre Stati dovevano sommare complessivamente a L. 345,767. Ora la differenza che corre fra questa cifra e le lire 8,678,267 che potranno essere alloggiate nel 1860 alle armi, in più delle somme previste nei bilanci dei caduti Governi, proviene dall'essere scemato per il distacco dal Governo Papale il

debito pubblico delle Romagne di L. 5,000,000; dall'essere dimi-
nuite le spese di amministrazione delle finanze, e dall'essere cessate
le liste civili dei Principi spodestati. Queste ascendevano a Parma,
escluso però il frutto dei debiti di Carlo Lodovico di Borbone, che fi-
gurano nel 1860 fra le categorie del Debito pubblico, a L. 4,170,000;
a Modena a L. 600,000. Conviene però sottrarre da queste somme
L. 56,087 per Modena, e L. 321,864 per Parma che furono lasciate
provvisoriamente a carico dello Stato e che servono a pagare i salari
e gli stipendi dei servitori delle case ducali.

Non è per trarre argomento a lodare l'economia del nuovo ordine
di cose che le ho esposte queste cifre, signor Ministro, ma soltanto
perchè ho stimato che la conoscenza di esse forse potrebbe tornarle
in avvenire opportuna.

Mi è forza pure notare che se diminuirono i frutti del Debito pontificio,
dall'altro canto aumentarono i frutti dei debiti creati dal nuovo Governo,
e i relativi fondi d'ammortamento. Furono stanziati nel
preventivo al primo scopo, cioè al pagamento dei frutti L. 4,184,800
la secondo, cioè all'ammortamento » 772,400

Finanze.

Nei diversi servizi del Ministero delle finanze praticai molte riforme
che ebbero per risultato aumento di spese in alcuni, diminuzione in
altri, ma stimo però più acconcio parlarne distesamente quando esa-
minerò il bilancio attivo ed i diversi rami di rendita dello Stato. Non
ho che a dire brevi parole sulle duecento mila lire alloggiate per le
spese generali di governo. Sono in essa comprese le spese di rappre-
sentanza del governatore Farini, le spese del governatore generale
Bon-Compagni, le missioni all'estero che furono continue, le spese se-
grete di polizia, del gabinetto particolare, le stampe dei documenti
pontificii, e molte altre spese imprevedute. La cifra non è soverchia
e la spesa in realtà poi fu anche minore della prevista.

Entrerò ora a parlare subito del Debito pubblico.

Il Debito pubblico dell'Emilia ascende complessivamente a lire
61,722,033: ogni abitante a testa è gravato di L. 29 02.

Giova però osservare che prima della rivoluzione del 12 giugno 1859
pesava sui Romagnoli, proporzionalmente colle altre provincie dello

Debito pubblico dell'Emilia
vedasi l'allegato 1° fasc. 5.

Stato Romano, l'intero Debito pubblico pontificio che ascendeva a
L. 117 per abitante.

Il Governo delle Romagne finchè fu separato aumentò il debito per
testa d'ogni romagnuolo di L. 2 96.

I Governi parziali di Modena e di Parma per testa di L. 9 33.

Il Governo dell'Emilia, poscia che ne ebbi assunta la direzione, di
L. 4 70 proporzionalmente alla popolazione dei tre Stati riuniti. Io
però del prestito dell'Emilia lasciai quattro rate a riscuotere a lei,
cioè otto milioni di lire, e dei prestiti emessi ne lasciai invenduti per
L. 4,471,600. Quindi sarebbe tratto in errore chi stimasse che du-
rante il periodo dei nove mesi che precedettero l'annessione si aumen-
tasse di L. 23,380,000 (Allegato 4, fascicolo 5) il Debito pubblico,
mentre in realtà non si aumentò che di L. 10,669,770, cioè di 5 01
complessivamente per ogni abitante dell'Emilia.

I nuovi debiti di Modena e Parma ascendono a L. 10,000,000,
furono decretati dalle due Assemblee: sono fruttiferi al cinque; sono
redimibili e vennero assegnate al loro ammortamento L. 100,000 annue:
furono emessi all'83 per cento. Ne furono alienati per L. 6,288,400.

Il dittatore Farini autorizzò i Municipi ad emettere dei boni co-
munali per offerirne il prodotto al Governo. Le offerte produssero
L. 380,000, furono emessi all'85 per cento. Sono fruttiferi al sei, am-
mortizzabili in quattro anni. Con decreto posteriore furono posti a
carico dello Stato.

Il debito nazionale delle Romagne di L. 3,000,000 fu emesso al-
l'85 per cento. È fruttifero al 5 40 per 0/0. È ammortizzabile in
anni sei mediante estrazione. Ne furono alienati L. 1,640,000. Ha
una cassa di ammortizzazione indipendente e particolare.

Il prestito dell'Emilia di dieci milioni, garantito dal Piemonte, fu
emesso all'80 per 0/0, fruttifero al cinque; è redimibile e gli fu asse-
gnato un capitale d'ammortamento di L. 100,000.

L'origine poi di essi fu unicamente nazionale: lo prova la dimo-
strazione da me fatta come s'impiegassero in ispeie militari L. 22,318,248.

I nostri nemici censureranno amaramente questo aumento di passi-
vità. Io mi applaudo che essi si dolgano dei nuovi prestiti e li biasi-
mino, poichè essi hanno servito ad armare i nostri soldati, a fortifi-

care le nostre città, a rendere impossibile il ritorno degli antichi Principi: confido che il Governo di S. M. e la Nazione assolveranno il Ministero, di cui ebbi l'onore di far parte, da questo peccato. Non credo invece che il popolo romano assolverà così facilmente il Pontefice che per tenerlo in ischiavitù ha nel medesimo periodo di tempo contrattato un prestito di L. 50,000,000, che colpisce i suoi sudditi di L. 23 64 a testa, oltre il consolidato alienato tacitamente.

Alla mitezza poi degli antichi debiti parmensi e modenesi trovo opportuno contrapporre l'illegalità e l'immoralità della loro origine.

Il Debito pubblico parmense antico ascende a L. 40,558,218, cioè ragguagliatamente a testa L. 22 02.

Il primo prestito parmense fu contratto al 75 per cento da Maria Luigia d' Austria con due decreti delli 15 e 16 giugno 1827 colle case Rothschild di Vienna, e Mirabaud di Milano, per l'annua rendita di L. 284,000. Fu stipulato un premio ai sovventori per ispese di viaggio di L. 240,000 e fu loro accordato che la rendita decorresse dal 22 settembre 1826 sulla intera somma, benchè il primo versamento non dovesse aver luogo che il primo dicembre 1827 e l'ultimo fosse fissato al primo novembre 1828. Impertanto sopra un capitale di L. 5,680,000 il Governo, calcolando la differenza fra il valore d'emissione e il valore nominale, e gli altri benefici accordati ai sovventori, incontrò una perdita di L. 2,427,810. In realtà emise il prestito al 63 per cento. Il capitale d'ammortamento assegnato a questo prestito è di L. 240,000 annue: fedelmente erogato lo ha ridotto a L. 2,748,349.

Non debbo occultare però che Maria Luigia spese, colle economie ottenute, l'antico debito assegnato al Ducato dal trattato di Vienna: cadde ella però in grave errore formandone un nuovo con sì grave scapito, soprattutto impiegando L. 1,300,000 ad ampliare e ad abbellire il teatro di Parma, che calcolando le perdite incontrate nella contrattazione del prestito costò in realtà al paese L. 4,781,000. A questo rimprovero può almeno, dinanzi alla storia, la defunta Arciduchessa rispondere in parte mostrando il solido e maestoso ponte sul Taro.

Nel 1836 Carlo Lodovico di Borbone duca di Lucca per regolare

le proprie private passività contrasse colla casa Rotschild di Francoforte sul Meno un prestito di L. 2,283,750 fruttifero al quattro per cento, ed altro per egual titolo ne contrasse nel 1843 colla medesima casa e colla casa Escheles di Vienna alle stesse condizioni per la somma di L. 2,923,200. Questi due prestiti sono ora ridotti, per le ammortizzazioni avvenute, alla somma complessiva di L. 3,200,077. Venuto il figlio Carlo III al governo di Parma, con atto del 27 luglio 1849 dichiarò che lo poneva a carico del suo appannaggio, ma ciò non fu che vana promessa, e l'erario non ne ebbe frutto. L'appannaggio, o lista civile, che il duca aveva assegnato a se medesimo fu nei quattro anni di regno sorpassato di L. 1,381,044; quindi rimase effettivamente a carico dello Stato un debito formato da Carlo Lodovico per provvedere a privati debiti. Aggiungerò ch'egli lo contrasse mentre era duca di Lucca, e che quindi non avendo neppur preso possesso delle provincie Parmensi, egli le gravava anticipatamente di nuovi debiti, con singolare violazione di quelle leggi che servono di base ai rapporti fra principe e popolo anche nei governi retti dispoticamente.

Maria Luisa reggente lo dichiarò debito dello Stato, limitando però a questo riguardo la lista anche del figlio. Il governatore Farini ordinò si sospendesse temporaneamente il pagamento dei frutti, come riguardante un debito che non poteva in nessun caso percuotere la fortuna pubblica, imperocchè cessando colla sovranità il diritto nella Casa Borbonica ad una lista civile, cessava pure nello Stato qualunque obbligo posto a suo carico.

Io però ho stimato essere necessario notare questi debiti, e nel bilancio passivo e nello specchio del Debito pubblico; poichè le questioni di credito sono per se stesse così gravi che la decisione adottata in proposito avrà forse bisogno della sanzione solenne del Parlamento. I frutti ed il capitale d'ammortamento del primo prestito sono compenetrati assieme nella cifra complessiva di L. 104,000; i frutti del secondo sono tenuti distinti. L'erario possiede tante cartelle di essi per la rendita complessiva di L. 43,415. Vennero acquistate dalla Cassa di ammortizzazione, e formano oggi un credito dello Stato.

Prestito obbligatorio 1849.

Ma in Parma non solo si aggravava il Bilancio per prepotenza dei Principi, ma si aggravava altresì per arbitrio di generali austriaci. Il tenente maresciallo barone Sturmer, governatore civile e militare di Parma e Piacenza, ordinò con suo atto del 9 luglio 1849 un prestito obbligatorio a cui fu giocoforza concorressero la proprietà, il commercio, l'industria.

Questo prestito oggi ascende a L. 3,499,791, poichè se vestì in sul principio la forma di obbligatorio, poscia si ragguagliò ad un consolidato irredimibile, e se ne alienarono tacitamente delle cartelle quando lo Stato aveva urgenza di denaro. In simil guisa dal 1854 al 1858 furono iscritte nuove cartelle per un capitale di L. 1,034,327.

Ma la stabilità dei propositi e l'osservanza dei patti non essendo regola di governo in Parma, benchè fosse dichiarato irredimibile, Maria Luisa reggente con due decreti, l'uno del due dicembre 1856, l'altro del 14 febbraio 1859, autorizzò l'ammortizzazione delle rendite inferiori a lire dieci, e dispose che i canoni ed i livelli dovuti al patrimonio dello Stato, si potessero saldare con cartelle di questo prestito. Ciò spiega perchè appaia nello specchio del Debito pubblico scemato il capitale originario di esso.

Prestito volontario 1851.

Nel 1854 Luisa di Borbone per riparare alle finanze dello Stato, dilapidate dal reale consorte, chiamato a sè da Iddio Onnipotente, come ella medesima proclamava, aprì un prestito volontario che fruttò all'Erario L. 2,418,500, prestito oggi ridotto dai successivi ammortamenti a L. 1,110,000.

L'origine dei debiti parmensi disonora quindi i Principi che li contrassero.

Passività proprie incontrate per soddisfare privati piaceri; ampliamenti inutili di teatri, occupazione straniera, pazze dilapidazioni per sceniche festività, per improduttivi edifici, per illegittimi aumenti della lista civile! —

Debito Pubblico Modenese
Consolidato nominativo
5 % irredimibile.

Sotto il nome di consolidato nominativo irredimibile fruttante al cinque per cento vennero iscritte L. 466,469 di rendita a carico del bilancio modenese.

I titoli principali furono:

1. La quota di L. 104,951 di rendita assegnata al Ducato di Modena dalla Convenzione 28 marzo 1817 e relativa alle passività del Monte Napoleone.

2. Alcuni debiti dello stesso Monte Napoleone riconosciuti dopo la detta Convenzione, fra i quali quelli provenienti dal mantenimento di truppe e quelli provenienti dai compensi accordati e ai serventi di Ercole II ed alla Società dei fermieri che nel 1796 aveva in appalto la cassa della finanza. Queste passività furono indebitamente poste a carico dello Stato nella loro integrità dal serenissimo duca padrone, poichè era stato deciso nella Convenzione di sopra citata, che il Ducato di Modena non doveva concorrere che per quattro 3600 a sopportare il peso dei debiti spettanti al Monte Napoleone che venissero accertati posteriormente al trattato.

3. I compensi accordati colla notificazione 15 settembre 1827 per crediti arretrati. In questa categoria merita special riguardo la disposizione che pone a carico dello Stato le passività gravanti i beni delle corporazioni soppresse, mentre poi vennero resi a quelle corporazioni ristabilite i beni medesimi liberi da ogni peso.

4. Alcuni debiti per l'annua rendita di L. 23,838 venuti a carico del Ducato di Modena dopo l'aggregazione dei Ducati di Massa e Carrara.

5. Le spese per le fortificazioni di Brescello per l'annua rendita di L. 9,082.

6. L'assegno annuo all'Opera pia annonaria di Modena di L. 5,352 per l'acquisto di ragguardevole deposito di grano ceduto poscia ad un fornitore a saldo di un credito che aveva verso lo Stato per somministrazioni militari austriache.

7. L'assegno al vescovo di Carpi di L. 9,000 che coll'articolo quarto della citata Convenzione 28 marzo 1817 il Governo austriaco si era obbligato di corrispondere in perpetuo alla Mensa vescovile. Il 2 giugno 1858 il Duca Francesco V, con rara cura dell'interesse dei suoi popoli, decretò che d'allora innanzi fosse soddisfatto dall'Erario modenese. Invano il signor Gollini, direttore del debito pubblico, fece osservare coraggiosamente l'illegalità dell'atto. Il ministro Tarabini rescrisse che quantunque quella cartella fosse in origine direttamente

a carico del Governo austriaco, era piaciuto a S. A. R. che fosse assunta dallo Stato Estense.

Il pagamento dei frutti di questa cartella durante il governo dell'Emilia fu sospeso, opportuno parendomi per decretare stabilmente in proposito, di aspettare le determinazioni del Governo di S. M.

8. L'assegno al vescovo di Reggio di L. 921, accordato per rescritto del Principe a monsignor Rafaelli perchè fu suo precettore. Il direttore delle finanze di Modena, avvocato Terni, lo sospese.

9. Altro assegno a favor di altro Vescovo, monsignor Reggianini vescovo di Modena, di L. 4,328, che non fu sospeso, ma che giustizia vorrebbe lo fosse. Francesco IV ottenne, mediante un Breve Pontificio in data 23 gennaio 1821, di ripristinare l'Abbazia di Nonantola, assegnandola in commenda perpetua al Vescovo *pro tempore* di Modena, al fine di esonerare lo Stato di quell'annua prestazione che il Regno Italiano aveva assegnato alla Mensa vescovile. Infatti monsignor Cortese andò nel 28 gennaio 1822 in possesso dei beni di quell'Abbazia assai più produttivi della prestazione annua, il godimento della quale aveva perduto col finir dell'anno 1821. Ma nel 1839 monsignor Reggianini succeduto a monsignor Cortese riebbe dal Duca la cartella di quell'annua rendita di L. 4,328, non però come vescovo *pro tempore* di Modena, ma in capo proprio.

10. Assegnamenti ecclesiastici per la somma di L. 113,858 e L. 5000 all'Istituto dei Sordo-Muti.

In quanto alle assegnazioni ecclesiastiche devesi notare che Francesco IV ebbe dal Monte Napoleone L. 6,351,065 di beni di provenienza ecclesiastica, cioè indemaniati al tempo della Repubblica, compreso anche il valore attribuito ai fabbricati d'origine della Chiesa e non restituibili.

Non comportando la sua coscienza di godere del possesso di questi beni, li rese in parte a Corporazioni ecclesiastiche e in parte stinò redimerli assegnando alle medesime cartelle di consolidato.

Nel 17 maggio 1855 il Duca ordinò una liquidazione fra il Patrimonio ecclesiastico e lo Stato, dalla quale risultò che questo aveva pagato in più del valore dei beni e delle relative rendite l'esorbitante somma di L. 13,994,442. Questo conto ordinato dal Duca, collaudato

dai suoi ministri e da lui medesimo, esiste nell'archivio della amministrazione del Patrimonio dello Stato. E come tutte queste donazioni non bastassero, negli ultimi tempi del suo regno, sempre per calmare l'agitata coscienza, ordinò fosse iscritta a favore dei Padri Cappuccini l'annua rendita di L. 1,200, acciò celebrassero una messa mensile ad ottenere da Dio misericordia dei peccati commessi dalla Ducale famiglia! —

11. Assegnamenti a favore delle due Arciduchesse figliuole di Francesco IV, che investiva non ben so se gli avanzi del proprio patrimonio o quelli dello Stato a beneficio della propria famiglia.

12. Conversione del consolidato al portatore in consolidato nominativo.

13. Assegnamenti a favore della Comunità di Reggio per un tentato da servire alla processione del *Corpus Domini* nell'occasione che il Duca l'avrebbe onorata di sua presenza. Fu iscritta a questo scopo una cartella di L. 11,000.

Questo debito composto degli accennati titoli, e rilevante in capitale a L. 9,329,386 non è, come si è detto, redimibile, però la Cassa d'ammortizzazione ha acquistato delle cartelle del medesimo per un valore di L. 380,018. Ne furono annullate undici per la somma di L. 16,620 quando fu emesso il Consolidato al portatore: le altre sono gelosamente custodite nella Tesoreria generale di Modena.

Il secondo titolo del debito Modenese è iscritto sotto il nome di Consolidato al portatore. È fruttifero al cinque per cento. La rendita di esso ascende oggi a L. 28,349. In origine essa era di L. 35,924, ma i creditori valendosi abusivamente dell'articolo sette della Notificazione 14 luglio 1850, sebbene relativa ad altri crediti, ottennero di mutare, come ho di sopra notato, alcune cartelle di questo titolo per una complessiva rendita di L. 8,575 in altre cartelle di rendita del Consolidato nominativo.

Ne furono emesse in origine L. 113,480 per compensi accordati agli uomini che nel 1849 erano rimasti devoti e fedeli al Principe austriaco. L. 600,000 furono alienate alla Ditta Guastalla dalla Cassa di ammortizzazione per decreto del 13 novembre 1854 all'ottantatré

Consolidato al Portatore.

per cento onde provvedere allo sbilancio di quell'esercizio. Dalla relazione della Commissione incaricata di questa emissione risulta il seguente fatto. In quel medesimo tempo che la Cassa di ammortizzazione emetteva queste nuove cartelle le era ordinato dal Governo di annullare undici cartelle di Consolidato e 114 certificati dei prestiti 1848 e 1849 da lei riacquistati alla pari, poichè alla pari erano negoziati anche alle Borse estere.

Inesplicabile misura finanziaria, poichè ad ogni Ministro prudente sarebbe parso più utile il mettere in circolazione quei titoli piuttosto che emetterne altri colla perdita del diecisette per cento, molto più ch'egli non era vincolato da nessun obbligo perentorio di regolare ammortamento! —

Fu pure iscritta per ordine del Duca il di 26 maggio 1859 una cartella a favore della Cassa di ammortizzazione per l'annua rendita di L. 12,500 affine di poterla alienare a suo profitto prima di fuggirsene vergognosamente dai suoi Stati. Ma per la strettezza del tempo, ma per la diffidenza pubblica, non riesci al ministro Tarabini di alienare che 2,250 franchi di rendita. La cartella emessa fu dal Governo dell'Emilia annullata, e venne iscritta soltanto la rendita realmente venduta. In quei medesimi giorni lo stesso Ministro offerse fin al settanta per cento i titoli riacquistati dalla Cassa d'ammortizzazione. Furono salvati dall'onestà dei banchieri che li rifiutarono.

Prestito obbligatorio 1849.

Nel 1849 al 9 marzo fu imposto un prestito obbligatorio di due milioni di lire che non fruttò che L. 1,662,250, e che oggi è residuo a L. 698,750. Con singolare giustizia gli israeliti in numero di 2,821 furono tassati di L. 650,000, cioè L. 230 a testa: i cattolici in numero di 607,167 furono tassati di L. 1,350,000, cioè L. 2 22 a testa.

Prestito volontario 1851.

Nel 1851 fu aperto un prestito volontario che fruttò un capitale di lire 300,000 estinguibile nel 1863. Per stimolare la volontà che non si manifestava, il Ministro chiamò a sè i cittadini più facoltosi: ad onta dei suoi non lodevoli artifizi non ottenne che quella meschinissima somma.

Il debito costituito per i redditi feudali racchiude in se stesso una questione gravissima che merita di essere da lei attentamente studiata.

Francesco IV con decreto del tre ottobre 1823 prese ad esame i diritti delle famiglie nobili investite di feudi, e spogliati dalla Rivoluzione di quelle onorificenze e di quei diritti ad essi accordati dalla munificenza dei suoi predecessori; e stabili che fossero ad essi restituiti i beni feudali che trovavansi tuttora invenduti; a quelli poi cui non poteva restituirli perchè venduti, accordò il possesso di altri beni quanti corrispondevano al capitale del rispettivo loro credito fruttifero al quattro per cento. I beni resi o i beni accordati dovevano però rimaner soggetti ai vincoli feudali, e dovevano ritornare allo Stato in mancanza della linea maschile. Non potendosi però nel momento mandare ad effetto l'assegnazione dei beni, ordinò fossero agli antichi feudatari rilasciate cartelle provvisorie fruttifere al tre per cento. In origine queste cartelle ascsero a L. 2,107,559 di capitale: furono per le assegnazioni fatte ridotte a L. 467,514. Alcune famiglie chiesero di conservare le cartelle assoggettando al vincolo feudale i beni proprii per poterli in questo modo sciogliere dalle ipoteche che le gravavano. In una special categoria, cioè fra gli assegni diversi, ma per identico titolo, è iscritta una rendita di L. 2,407 a favore della famiglia Rangoni che ottenne questo special favore dal Duca per compenso a servigi prestati. Pretendono oggi alcuni feudatari che i vincoli feudali sieno sciolti perchè non consentanei a libere leggi. Io però non credo che lo Stato che ha sofferto indebitamente quelle restituzioni debba oggi perdere i propri diritti su quelle terre, e che un Governo liberale debba aggravare il danno patito dall'Erario confermando e peggiorando gli abusi di un cieco dispotismo.

Oltre il credito Rangoni, sotto il titolo *Assegni diversi*, sono iscritti i depositi per garanzia di esercenti uscieri, notai, ecc. ecc., e gli assegni alle Comunità di Reggio e di Modena. Il totale di questa categoria è diminuito di L. 207,332 dal capitale originario per molte restituzioni avvenute.

Il vecchio debito modenese ascendeva dunque a L. 11,081,497 avuto a calcolo le cartelle riacquistate dalla Cassa d'ammortizzazione. Gravava a testa ogni abitante per L. 18 15.

Debito per redditi feudali.

Se il minor debito pubblico è indizio di una buona amministrazione, per verità che i Modenesi sono stati i popoli meglio amministrati dell'Europa. Ma questa economia ha essa giovato alla prosperità pubblica, e allo sviluppo della ricchezza industriale ed agricola? Quei popoli avrebbero amato essere colpiti di qualche lira di più a testa per il debito pubblico, ma avere le comunicazioni pronte e facili, ma vedere diffusa l'istruzione, sviluppato il commercio, protetta l'agricoltura!

Per tacere d'altri esempi, i proprietari di quella porzione di suolo che è resa improduttiva per mancanza dei canali necessari a raccogliere le acque soverchie, avrebbero sopportato con animo grato una quota maggiore di debito pubblico, se avessero in compenso veduto praticati quei miglioramenti idraulici necessari ad accrescere smisuratamente le loro rendite. Ma se lieve è la misura del debito pubblico, è però gravissima se si considera l'origine di esso.

In primo luogo, se agli ecclesiastici non si fossero pagate indebitamente e soverchiamente L. 13,944,442, le passività pubbliche si convertirebbero in una attività di L. 2,862,945.

Questo calcolo è stabilito dagli agenti stessi del duca nella liquidazione 1854 da me citata.

L'origine dunque del debito pubblico modenese non deve cercarsi nell'utilità del paese, nella gloria della nazione, ma esclusivamente negli arbitrii, nei favori del principe, nell'occupazione e nel dominio forestiero. Se il duca di Parma dilapidatore poneva a carico dello Stato i proprii debiti, l'avaro e fanatico duca di Modena aumentava il debito del paese per aumentare il patrimonio dei figli, e sovra tutto quello dei preti fedeli sostenitori del suo trono.

Con decreto del 16 settembre 1859 il governatore Cipriani sopra mia proposta ordinava che fosse riconosciuto come debito delle Romagne quel consolidato, i di cui frutti risultassero dai relativi registri pagati per l'addietro in queste provincie. In pari tempo per non rimanere sopraffatti da titoli non competenti ed illegittimi, si stabilì una Commissione coll'ufficio di esaminarli con imparzialità ed oculatezza, e di constatarne poscia la legittimità dell'origine e del possesso. Si volle

Debito pubblico
delle Romagne.

però riserbare intatto al Governo del Re e al Parlamento il diritto di sceverare il debito dello Stato dal debito puramente ecclesiastico.

Questa Commissione ad onta del molto zelo e del molto senno spiegato, non ha neppure raggiunto il proprio compito. Essa però ha stabilito le origini del consolidato sottoposto al suo esame, e che corrisponde ad un capitale di L. 16,577,120.

Credo tornerà opportuno specificare queste diverse origini.

1° Compensi accordati da Pio VII agli Ordini religiosi.

2° Compensi accordati parimenti ai conventi e alle chiese per la restituzione degli ori e degli argenti requisiti dai Francesi nel 1796.

3° Assegnazioni ecclesiastiche.

4° Capitali corrispondenti a censi affrancati in favore di conventi.

5° Debiti provenienti dal Monte Napoleone.

6° Acquisti fatti da Ordini religiosi e da particolari di cartelle del consolidato romano.

Non credo possa nascer dubbio sulla legittimità delle origini segnate col numero quattro, numero cinque e numero sei.

In quanto alle altre io credo che possano essere argomento di molte e gravi discussioni.

Al Governo pontificio fu assegnato dal Congresso di Vienna una parte del debito pubblico del Monte Napoleone, e una parte delle attività del medesimo.

Dall'allegato N° 2 (fascicolo terzo) risulta che queste ultime ascendevano a L. 490,997 di rendite derivanti da beni stabili e da censi, e a L. 4,094,420 di crediti appartenenti alle diverse amministrazioni. Ad onta che questi beni e questi crediti fossero stati ceduti in corresponsività dei pesi assegnati allo Stato Romano, il pontefice Pio VII stipulato che ebbe in Milano il riparto finale cogli altri Governi interessati del Monte Napoleone, si affrettò di pubblicare una notificazione in data del 18 agosto 1817, colla quale ordinò che essendo essi di provenienza ecclesiastica, fossero restituiti agli ordini religiosi. Per porre poi in atto questo arduo riparto istituì una Commissione composta di varii cardinali che doveva con saggio arbitrio provvedere al sostentamento dei monaci e frati ritornati in possesso dei loro relativi conventi.

La Commissione stabilì per base di un tale riparto una congrua per ogni testa di L. 352 annue, dovendo l'assegnamento dei beni essere proporzionato a questa cifra. Essa però lasciò libero campo agli Ordini religiosi di rinunciare entro tre mesi al fatto assegnamento, qualora essi lo stimassero contrario ai loro interessi.

Molti rifiutarono i beni offerti e Pio VII accordò loro in compenso delle cartelle di consolidato.

Io non mi studierò di provare l'illegittimità di questa origine: questo giudizio spetta al Parlamento: aggiungerò soltanto che quelle terre rifiutate non rimasero allo Stato: vennero di mano in mano assegnate ad altre Corporazioni, o a Mense vescovili.

Risulta dall'Allegato N. 3 del fascicolo terzo che nel 1854 queste assegnazioni continuavano poichè vennero assegnate a diversi vescovi, L. 282,513. Pertanto le attività scomparvero senza utile dello Stato, e allo Stato non rimase che il peso di debiti, la di cui legittimità è per lo meno dubbia ed incerta.

Non parlo dei compensi accordati per gli ori requisiti dai Francesi: se lo Stato non è tenuto a riparare i danni della guerra, non è nemmeno tenuto a rimborsare ai Conventi le perdite patite. In quanto alle assegnazioni ecclesiastiche sono legittime a mio avviso, quelle che derivano dal Monte Napoleone: non credo però che a suo talento possa un Principe, come praticò da noi il Pontefice, aumentare il debito pubblico per dotare conventi di monache e di frati, o per impinguare le rendite di qualche vescovo, e fargli esercitare con più larga misura la carità cristiana.

Ho finora parlato del debito pubblico iscritto, mi rimane a parlare di alcune altre passività a carico delle Provincie dell'Emilia.

In primo luogo stanno a carico dei Governi parziali di Modena e di Parma L. 2,433,039 per anticipi avuti.

Per determinare la quota che non potendo essere rimborsata colle rendite ordinarie costituiva una reale passività, è forza aspettare che sieno compilati i consuntivi di quelle Amministrazioni.

A questa passività Modena contrappone i residui attivi dell'Amministrazione demaniale, che ascendono a più di un milione.

Gli anticipi avuti dal Governo dell'Emilia non vanno calcolati, poichè essi, come ho accennato, non sono che un anticipo di quelle rendite che si riscuotono posticipatamente.

Il Ministero delle finanze di Toscana ha notato a carico dell'Emilia una somma ragguardevole per somministrazioni d'armi: a questo credito io debbo contrapporre il debito formato verso di noi dalle truppe toscane per le spese di casermaggio.

Taccio delle somme anticipate alla divisione Mezzacapo dal Governo Toscano, poichè questa divisione non era destinata ad occupare le Romagne, ma ad accrescere bensì le fila dell'esercito piemontese. Infatti i suoi capi avevano già avuto ordine dal Governo piemontese di muovere verso Alessandria, e si apparecchiavano ad obbedire, quando la presa di Perugia, gli eccidii ivi commessi dall'esercito pontificio che minacciava di progredire verso le altre provincie obbligarono quelle schiere di volontari a rompere le strette leggi della disciplina per accorrere in aiuto dei loro fratelli.

La Commissione istituita per il consolidato, ebbe pur incarico di esaminare i titoli di credito che potevansi affacciare contro il Governo Romano per spese lasciate da esso insolute e relative alle provincie delle Romagne. X

Furono denunziati crediti per la somma di L. 1,069,320, dei quali furono già ammessi L. 164,920, pagati in parte con cartelle del prestito nazionale romagnolo al novantacinque per cento, e cioè L. 137,000.

Esaminando questi titoli muove a sdegno il vedere che il Governo Pontificio rifiutava le mercedi dovute agli operai, e procrastinava ai mercanti il pagamento delle somministrazioni fatte. Sono dovute delle somme ai verniciatori, agl'indoratori, ai fabbri, ai muratori, ecc. che si riferiscono all'esercizio 1853. I lavori fatti alla Villa di San Michele in Bosco per allestirla quando venne il Pontefice, non furono pagati che in parte. Le somme dovute per questo titolo già liquidate, ascendono a L. 8,000; il qual fatto si aggiunge a tanti altri a svelare il disordine e l'arbitrio delle Amministrazioni pontificie. Parte poi di tali crediti si riferisce al Ministero dei Lavori pubblici, per una somma di L. 465,399. Dalla nota che ne diedi

all'Allegato fascicolo 6° appare esservi crediti arretrati che risalgono fin al 1844. Il consuntivo pontificio 1856, testè pubblicato, nota come soddisfatte compiutamente le spese dell'Azienda Bonificazioni ed Arginature, ed invece rimangono insoluti lavori per L. 425,157.

A fronte però di queste passività stanno i fondi idraulici depositati presso gli esattori. Le provincie imponevano alcuni centesimi addizionali per sostenere le spese occorrenti alla difesa delle sponde dei fiumi. Nel 1859 asciesero a L. 627,682. I quattro amministratori delle quattro Provincie tenevano un conto a parte di questi fondi ed il Governo non poteva valersene che per i lavori idraulici. Le spese essendo minori assai delle somme imposte si accumulavano nelle casse provinciali. Questo cumulo era aumentato eziandio dal sistema adottato di dilazionare i pagamenti. Gli amministratori erano tacitamente facoltizzati a valersi in parte di questi fondi per dare la cauzione al Governo ed in parte a porli in commercio a proprio beneficio. Indarno i Consigli Provinciali chiedevano al Governo di esaminare questi conti: il Governo non dava ascolto alle loro giuste domande. Citerò i verbali fra gli altri del Consiglio Provinciale Bolognese, in data del 1° dicembre 1857 e del 14 luglio 1858, in cui si muovevano amare lagnanze su tale proposito (1).

In ispecial guisa l'Amministratore di Ferrara ha accumulato vistosissime somme. Ad onta che io ottenessi ch'egli versasse nelle pubbliche casse L. 266,095, gli rimangono pur tuttavia nelle mani L. 320,690 senza calcolare le rate scadute nel 1860. L'Amministratore di Ravenna risulta debitore di L. 213,526

quello di Forlì di L. 9,892

e quello di Bologna di L. 58,745

Se questi due ultimi Amministratori appaiono debitori di così scarse somme a fronte degli altri, egli è che furono nominati dal nuovo Governo e che il deposito accumulato nel volgere degli anni trascorsi, fu trattenuto in parte dagli antichi amministratori sotto il pretesto di

(1) I lamentati abusi spariranno però ora in conseguenza della nuova legge provinciale, ed è a sperare che il Governo non metterà indugio a far stabilire le volute liquidazioni, e versare gli avanzi esistenti in deposito presso gli amministratori.

rimborsarsi della cauzione depositata a Roma. Il conte Cesare Mattei pagò però in conto sospeso L. 79,700, nulla l'amministratore di Forlì sul patrimonio del quale il Ministero prese iscrizione ipotecaria a cautela delle ragioni delle finanze.

E poichè il discorso è venuto sulle cauzioni, cade acconcio far cenno della questione che esse sollevano.

Nelle Romagne le cauzioni erano prestate o mediante ipoteca sopra stabili, o mediante deposito di cedole del debito pubblico, o mediante versamento di denaro effettivo. Le cedole e le somme così depositate vennero ritirate dalla Depositeria generale di Roma, ove tuttora si trovano.

Cauzioni.

Il Governo delle Romagne, dietro replicate istanze degli interessati, stimò opportuno di ordinare il pagamento dei relativi frutti, senza però riconoscere il debito, parendogli che si dovesse esaminare poscia dal Governo del Re, se incombeva allo Stato o ai singoli creditori il chiederne il reintegro al Governo Pontificio.

Vi sono pure da accertare i compensi accordati a coloro che soffrirono danni per fatti politici sotto i cessati Governi.

Il Ministero degli Interni iniziò la liquidazione dei crediti dei Comuni per spese militari.

Un ultimo titolo di debito sta a carico delle Romagne, cioè il debito relativo alle Amministrazioni dei sali e tabacchi. Sciolto il contratto d'appalto il 31 dicembre 1855 col principe Torlonia, il Governo pontificio, invece di amministrare direttamente questo ramo importantissimo della ricchezza pubblica, stimò tornasse più utile il formare un'Amministrazione cointeressata. Ecco le norme ed i principali patti stabiliti in proposito.

L'Amministrazione era limitata ad anni 12, doveva essere condotta per conto del Governo da un gestore responsabile, dipendente soltanto dal Ministro delle Finanze, godente uno stipendio di L. 15,960 oltre la compartecipazione di 15 cent. sugli utili netti della Regia. Bramando poi Sua Santità di diffondere fra i suoi sudditi i vantaggi di questo ubertoso ramo della pubblica rendita, stabilì che venisse costituito un fondo di 5,320,000 lire, diviso in cinquemila azioni, di L. 1064 caduna da rilasciarsi (e qui sta il segreto dell'apparente generosità) presso lo sborso

della stessa somma (Art. 8 della Notificazione Ministeriale 3 ottobre 1854).

Tale fondo doveva servire, essendo le casse dell'erario vuote, a rimborsare al principe Torlonia la cauzione ad acquistare gli stigli e gli effetti di fabbrica, a provvedere i tabacchi necessari, ad innalzare infine un nuovo edificio a Roma ad uso della fabbricazione dei tabacchi.

Il frutto delle azioni era fissato al cinque per cento, oltre la compartecipazione sugli utili netti di 20 centesimi.

Compiuto il dodicennio, dovevano essere rimborsate al valore di emissione.

Dalla massa degli introiti doveva essere diffalato:

1. La somma fissa a favore dello Stato di L. 8,512,000.
2. L. 266,000 per pagare i frutti delle azioni.
3. Lo stipendio dell'amministratore.
4. Le spese tutte di fabbricazione e di amministrazione.

La somma che rimaneva depurata dai menzionati diffalchi avrebbe costituito gli utili netti da dividersi nel modo seguente:

20 cent. agli azionisti
15 al gestore
65 al Governo

—
100

La parte di questo debito che spetterebbe alle Romagne proporzionatamente alla popolazione è di L. 1,733,347.

Il nuovo Governo avrebbe bramato trovar modo di assumere a proprio carico questa somma, corrispondendo agli azionisti il relativo frutto e i relativi utili.

Ma come riescire a questo intento? Le cartelle essendo al portatore non poteva discernere quali spettassero alle Romagne, e non poteva pagare gli interessi e gli utili indistintamente senza correre il pericolo che gli si chiedesse il pagamento e gli interessi di tutte cinquemila le azioni.

Col marchese Ferraioli eletto dal Papa, sotto la immediata dipendenza del tesoriere generale, non poteva aprire pratiche in proposito, quindi non fu sua colpa se non fu riconosciuto questo debito come fu riconosciuto il Consolidato.

Il Governo del Re potrà diplomaticamente sciogliere la questione. Io doveva notarlo, poichè in realtà credo che sia dovuta da noi agli azionisti una quota proporzionata di questo debito pontificio, come pure stimo sia loro dovuto un reintegro per gli utili perduti. A fronte di questa passività stanno poi i capitali e le provviste che erano giacenti il 12 giugno 1859 nella fabbrica, ascendenti circa alla medesima somma.

Ad alcuno è parso che il valore di essi formi un nuovo titolo di debito. Lo nego recisamente. Se pesano sopra di noi L. 1,733,347 per la quota del debito contratto a Roma, debbe rimanere parimenti a noi una quota di attivo, e questa quota di attivo è appunto rappresentata dai capitali vivi e morti della fabbrica di Bologna. Ed infatti a che servi in parte la somma ottenuta dal Governo pontificio dalla vendita delle azioni, se non appunto a comperare gli stigli, i sali, i tabacchi?

Anzi in istretto diritto la quota del debito a carico delle Romagne dovrebbe essere minore anche proporzionatamente alla popolazione, poichè parte di quel denaro servi ad innalzare un edificio in Roma.

Accennerò ora brevemente alcuni titoli di attività a favore dell'erario delle Romagne.

Il consuntivo dell'anno 1859 si chiude con un avanzo che non oso precisare sino a tanto che non sieno accertate alcune partite relative al Ministero della Guerra. Ho ferma fiducia che in breve potrà egli essere divulgato colla stampa.

Dai conti conservati negli archivi della Amministrazione demaniale in Bologna risulta (All. 3, fascicolo 3) che esistono a favore dell'erario crediti ascendenti a lire 3,069,686.

So che la maggior parte di questi crediti sono divenuti di dubbia ed incerta esigenza, per la trascuratezza del passato Governo, per la dubbia fede di alcuni suoi agenti, per il favoritismo di altri che si sono studiati di far iscomprire le tracce di molti fra essi, ma so altresì che forse con molto zelo e con molta operosità si potrebbe raggranellare non poche migliaia di lire. Il pro-ministro Galli confessava ingenuamente che di molti beni venduti o ceduti, il Governo continuava a pagare le imposte; e che vi erano a questo proposito da reclamare somme rilevanti.

Il Governo pontificio non volle mai occuparsi di queste pendenze, e per verità era più utile allo Stato che egli non se ne occupasse.

Se talvolta gli accadde di liquidare qualche credito antico, non versò la somma nel pubblico erario, ma l'assegnò a qualche chiesa. Citerò l'esempio della contessa Milzetti. Fu liquidato un debito cospicuo che ella aveva fin col Governo italiano ed il Pontefice destinò la somma ottenuta ad abbellire la cattedrale di una piccola terra.

E perchè non cada in dimenticanza, noterò pure il credito che ha il Governo col signor Bergami ferrarese. Implicato costui nel processo Alpi, fu condannato a pagare enormissima somma. Il Governo Pontificio ridusse la multa circa a L. 180,000 che egli doveva sborsare appunto quando scoppiò la rivoluzione. Non credo che meriti riguardi chi faceva contrabbando di grano a danno del paese violando le leggi dello Stato. Chiese che gli si togliesse l'ipoteca posta dal fisco sul suo patrimonio: udito il parere del consultore legale respinsi la ingiusta domanda, ed ordinai si procedesse giudizialmente contro di lui.

Le pensioni ascendono complessivamente a L. 2,716,646.

Stanno a carico di Parma L. 1,027,784, di Modena L. 545,565, di Romagna L. 1,143,297.

Il numero dei pensionati è in Parma di 2102, in Modena di 1839, in Romagna di 2783.

Le pensioni allo scoppiare della rivoluzione importavano a Parma lire 956,087, senza calcolare la pensione a Carlo Lodovico di Borbone, in Modena lire 428,800, in Romagna lire 1,085,007.

L'aumento fu dunque di lire 53,196, in Parma, di lire 116,763 in Modena, di lire 37,117 in Romagna.

Questo aumento avrà avuto nuovo incremento dalle ultime deliberazioni delle diverse Commissioni istituite per compensare dei danni patiti gli impiegati dimessi per fatti politici dai Governi caduti. Negli ultimi giorni del Governo dell'Emilia furono sanzionati dal Consiglio dei Ministri le proposte della Commissione di Bologna.

Non rifuggendo mai di assumere la responsabilità dei miei atti, ho obbligo di dichiarare che fu sopra mia proposta che il governatore Farini decise di pensionare gli impiegati che erano stati dimessi dai

nuovi Governi per conosciuta devozione ai fuggiti Principi, prendomi atto di stretta giustizia di non spogliarli dei diritti acquisiti alla pensione, mediante il rilascio dei decimi sul proprio soldo.

Operare in diversa maniera sarebbe stato imitare gli arbitrii e le violenze dei Governi assoluti. Io non so scompagnare la libertà dalla giustizia. Mosso da eguale principio sospesi quelle pensioni che apparivano accordate unicamente per favore, ed ordinai sulle altre una inchiesta. Risultò dalla medesima che in Parma sono in corso 78 pensioni di favore per la somma di L. 83,850, alcune fra queste sono accordate a vedove d'impiegati che sono passate a seconde nozze, alcune sono accordate per servigi prestati in Lucca, non allo Stato, ma ai Borboni; alcune infine, e sono le più considerevoli, furono assegnate nell'aprile 1859, al conte Pallavicini e al conte Eileri arbitrariamente per i servigi prestati in questi ultimi anni alla reggente Luisa. Le pensioni graziose in Modena ascendevano a lire 23,026.

Il duca di Modena non seppe mai capacitarsi che le rendite dello Stato non si possono distrarre per arbitrio, e che è forza anche ai Principi rispettare la legge.

Citerò alcuni suoi rescritti:

A Cipollini Antonio accorda la pensione perchè concorse ad abbattere l'albero della libertà, e perchè odia i liberali.

A Besini Maddalena l'accorda pel noto attaccamento del defunto marito al reale suo genitore.

A Salomoni Silvia l'accorda perchè il marito scrisse nel foglio di Modena contro i liberali.

A monsignor Raffaelli per particolari circostanze, a Manini Giovanni perchè fu nominato podestà, al conte Riccini per devozione alla famiglia Estense, alla Barbara contessa Salis, come scriveva scherzando, per memoria del marito.

Assegnava poi lire 2,800 al Collegio dei nobili perchè imparassero a cavalcare, poneva a carico dello Stato il mantenimento nello stesso Collegio dei figli del conte Bartolomasi e del conte Ferrari. Il Governo dell'Emilia scancellò dal bilancio cotesti abusi.

In quanto alle norme per la giubilazione degli impiegati, e che variano nei tre Stati, compilai due specchi comparativi (*Allegati 2 e 3, fasc. 5*)

destinati però unicamente a far conoscere quando incominci la pensione, con quale misura, come si aumenti e giunga all'intero soldo, sì nelle singole provincie dell'Emilia, come nelle antiche del Regno. Nel medesimo fascicolo trovansi due altri specchi comparativi dei diversi sistemi di ritenuta sugli stipendi degli impiegati in attività di servizio e in riposo, oltre allo stato numerico di quelli civili attualmente in servizio, e dei civili e militari pensionati.

Impiegati in aspettativa.

Gli assegnamenti degli impiegati in aspettativa ascendono a 642,144 lire. Il Ministero delle Finanze concorre a formare questa somma per L. 447,269. La principal ragione che fa salire così alta questa cifra è la soppressione delle linee doganali intermedie decretata prima della formazione del Governo centrale dell'Emilia. Moltissimi sono i Preposti, moltissimi gli Agenti doganali in disponibilità. A Parma questa sola categoria importa la spesa necessaria di L. 195,000.

I disciolti Ministeri centrali di Parma e di Modena contribuirono essi pure ad aumentare la somma, e per verità il Governo non poteva conservare in attività di servizio tutto il numeroso personale che ne faceva parte, senza generare nel servizio pubblico una inevitabile confusione. Nelle Romagne non esistendo un Governo centrale ed essendo molti posti vacanti nelle Amministrazioni parziali, scarsissimo è il numero degli impiegati in aspettativa, e quei pochi trovarono quasi tutti collocamento nella nuova soprintendenza.

La colpa di questa spesa soverchia debbe ricadere non sui nuovi, ma bensì sugli antichi Governi. La burocrazia che in ogni Stato tende a consumare e ad assottigliare l'erario moltiplicando gli impiegati aveva nelle provincie dell'Emilia poste saldissime radici.

Dall'unito specchio (Fascicolo 5, Alleg. 7), ella rileverà, signor Ministro, che il numero degli impiegati, tanto in attività quanto in aspettativa, ascende, compresi i Preposti di finanze,

Per Modena	a 3,198	cioè a $5 \frac{2}{10}$	per mille abitanti.
Per Parma	a 2,457	cioè a $4 \frac{8}{10}$	id.
Per le Romagne	a 4,209	cioè a $4 \frac{1}{10}$	id.

La somma complessiva degli stipendi di questo numero strabocchevole d'impiegati è di gran lunga inferiore a quella che ragionevolmente si potrebbe supporre.

In ogni Governo ben ordinato è elementare regola di amministrazione l'aver pochi impiegati, ma retribuiti in ragione del loro merito e della opera che prestano.

I piccoli Governi assoluti vollero invece molti impiegati, acciò si moltiplicasse il numero delle famiglie strette alla loro fortuna, ma li compensavano scarsamente perchè smarrissero ogni sentimento di dignità, non curandosi poscia se essi costretti a lottar col bisogno correvan pericolo sovente di mancare al proprio dovere. Io non accuso chi subiva la legge di una triste necessità, condanno chi ricorse a così stolte arti di governo. La colpa della demoralizzazione che scendendo dall'alto ha lasciato passando così funeste tracce nelle diverse classi degli impiegati, ricader debbe sul capo di chi ne fu autore. Molti hanno accusato il Ministero dell'Emilia di aver mantenuto in ufficio gli antichi impiegati e di non aver licenziato tutti quelli che la fama notava di poco liberali. Il Governo non esitò a rimuoverne i principali, di fede dubbia, e che occupavano posti di fiducia, ma in quanto a quelli che non avevano importanza politica, guai se egli avesse aperto l'orecchio alle esigenze dei partiti, avrebbe corso pericolo sovente di commettere dolorosi errori, poichè in molti casi i rancori, le invidie, gli interessi personali s'ammantano delle sembianze del pubblico bene.

Sarebbe stato mestieri formare una Commissione d'inchiesta che avrebbe assai rassomigliato alla Commissione di Censura Pontificia. E chi avrebbe osato sottoscrivere i decreti che avrebber posto alla miseria innumerevoli famiglie e sparso il malcontento nel paese? Chi avrebbe osato disorganizzare i pubblici servizi sostituendo agli antichi, nuovi ed inesperti impiegati? Chi avrebbe osato porre mano al riordinamento dei Dicasteri, prima che l'attual stato di cose non si fosse rassodato, prima che l'annessione non avesse unificato le singole amministrazioni delle Provincie? Infine, chi avrebbe osato togliere agli impiegati il diritto alle pensioni acquistate non solo per lunghi anni di servizio, ma bensì col rilascio dei relativi decimi dello stipendio? Questo è un peso che il nuovo Stato ha obbligo di accettare in quella stessa guisa ch'egli assume il debito pubblico.

Io per me credo che il sistema attuale per gli impiegati non può durare, che il numero di essi debbe essere ridotto al numero stretta-

mente necessario, ma credo bensì che si debba accordare a norma degli anni di servizio prestato, la pensione a quelli che rimarranno esclusi, se però non ne abbiano con prevaricazioni perduto il diritto.

Nessun Governo oserebbe imitare il Governo Pontificio. È noto come egli usasse ammonire soltanto e sospendere provvisoriamente gli impiegati che si erano appropriati il pubblico denaro affidato alla loro amministrazione, e spingesse la tolleranza fino a riporre subito in posto i dimessi, accordando loro perfino un compenso per le spese di viaggio incontrate per recarsi a Roma ad implorare la clemenza sovrana. In questa guisa quel delitto conosciuto fra noi generalmente sotto il nome di spunto di cassa (malversazione), erasi moltiplicato in modo sorprendente e mi è occorso sovente di trovarlo registrato fra gli stati di servizio di alcuni impiegati senza che avesse portato nocumento alla loro promozione. Alla corrompitrice clemenza d'un Governo clericale procurai per quanto stava in me di far sostituire la severa inflessibilità d'un Governo liberale, e mi accadde pur troppo sovente di dover punire impiegati che perduravano nell'antica via.

Ma prima di lasciare questo argomento debbo rispondere ad una ultima accusa che contrasta a quella precedentemente combattuta. Ci si fa debito di aver nominato molti nuovi impiegati. Non nego che siensi collocati in impiego uomini nuovi, non negherò neppure che siasi incorso in qualche errore intorno la scelta di quelli; ma nego formalmente che il loro numero sia grande, mentre fu limitatissimo. Affermo poi con franchezza che fu principalissimo e costante intendimento del Governo di chiamare nei primi posti di fiducia nomini liberali e quei cittadini illustri che per causa di libertà avevano sofferto persecuzioni ed esiglio. Ed infra i dolori che tormentano il cuore di chi in tempi nuovi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica, rammenterò sempre fra' più acerbi quello di non potere per le strettezze dell'erario esaudire il più delle volte tanti uomini sventurati che in nome delle loro famiglie, che in nome della loro fede politica, che in nome delle passate vicende invocano un collocamento a cui credono avere lor dato diritto le sventure patite.

Attivo.

Dal bilancio passivo passando al bilancio attivo è mestieri esaminare se le nuove provincie sieno meno gravate dall'imposte delle antiche e sieno capaci di maggior rendita. È difficile impresa lo stabilire un confronto esatto, poichè il sistema delle tasse è svariatissimo. Nelle provincie antiche poggia specialmente sulla imposta indiretta, nelle nuove provincie dell'Emilia ha per base principale la imposta diretta fondiaria. È cotesta natural conseguenza dei piccoli e pessimi Governi che le amministravano, poichè mi accosto ad onta della contraria sentenza di alcuni economisti all'opinione manifestata da Thiers, il quale nel suo libro *La Proprietà* dichiara che mentre nei grandi e ricchi paesi l'imposta indiretta ampiamente si sviluppa, nei piccoli Stati invece l'imposta diretta si accresce senza misura, senza giustizia per i contribuenti, e diventa sovente intollerabile per arbitrio sovrano.

La proporzione per cento lire col totale dei proventi ordinari del Bilancio attivo è per le imposte dirette sui beni urbani e rustici nelle Romagne del 22. 43 per cento, in Parma del 25. 48, in Modena del 22. 16. Nel Piemonte invece è del 12. 89.

Se alle imposte governative si aggiungessero le imposte comunali, questa proporzione sarebbe nelle Romagne del 45. 42 per cento, proporzione che è la più solenne condanna del sistema pontificio. Questa radicale differenza di sistema è la principale difficoltà che s'incontra nello stabilire un confronto generale fra le nuove e le antiche provincie per giudicare quali sieno più aggravate. Per farlo poi con sicura coscienza converrebbe conoscere la cifra di tutte le imposte locali, e in Piemonte il Governo medesimo ignora esattamente la somma del dazio consumo comunale.

Ho però creduto opportuno il compilare alcuni quadri statistici indicativi delle rendite delle singole provincie, ed uno specchio di confronto delle imposte ragguagliato alla popolazione (Fascicolo 4°, Allegati 4, 5, 6, 7).

Appare da questo ultimo che i Romagnoli sono gravati a testa di L. 20. 80, i Modenesi di L. 15. 14, i Parmensi di L. 18. 91, mentre i Piemontesi sono aggravati di L. 22. 70.

Le imposte dirette, provinciali e locali, sono però di gran lunga maggiori nelle Romagne, e sommandole assieme si giunge a questo finale risultamento, che i Romagnoli pagano a testa L. 28. 87, i Piemontesi L. 26. 54. Nè questa proporzione può notevolmente variare aggiungendo le imposte sul Dazio consumo, poichè la tariffa del Dazio consumo comunale è grave nelle Romagne quanto in Piemonte. Ma anche prescindendo dalle considerazioni delle imposte locali, non credo si possa affermare in modo assoluto che i Piemontesi sieno più aggravati degli abitanti delle Regie provincie dell'Emilia.

La gravezza della imposta fondiaria non può desumersi dalla popolazione: essa sta in relazione colla ricchezza e colla feracità del suolo, come la imposta indiretta sta in relazione colla prosperità dell'industria e colla floridezza del commercio. Dovrò, signor Ministro, richiamare la sua attenzione sopra le tasse una per una, ed in questo esame mi studierò di stabilire qualche confronto. In complesso però credo che le Romagne sieno più aggravate dell'antico Regno Sardo, come porto sentenza, che nelle Provincie Modenesi e Parmensi le imposte sieno più miti. Accordando a quelle provincie i benefici di un libero governo, il Parlamento potrà, senza timore di nuocere alle private transazioni, aumentarle, coordinandole con un sistema più razionale.

Alcuni mossero gravi lagnanze contro il Governo dell'Emilia perchè non introdusse nelle provincie nuove alcune tasse che sono in vigore nelle antiche. Per verità quelle riforme avrebbero arricchito l'erario, specialmente se si fossero introdotte in tutte le provincie dell'Emilia le leggi sul bollo, sui diritti di successione, sull'insinuazione, sull'emolumento e sulle ipoteche in vigore nelle antiche provincie del Regno. Dal confronto da me unito a questo rapporto, e che ho citato, appare che quelle imposte sono appunto fra quelle che riforniscono le finanze piemontesi, gravando ogni abitante per testa complessivamente di L. 4. 86. I Romagnoli al contrario non sono tassati a testa da

quelle imposte che di L. 1. 57, i Parmigiani di L. 1. 82, i Modenesi di L. 1. 23. Ma oltrecchè le sovraccitate leggi d'imposta hanno così intima relazione colla legislazione civile e ne dipendono per modo che non sarebbesi potute applicare senza che la medesima si fosse pure in tutte le provincie uniformata ed assimilata alla legislazione sarda, io non avrei creduto giusto, nè tanto meno prudente consiglio l'aumentare una parte delle tasse senza mitigare contemporaneamente quelle riconosciute più gravose. Bisognava insomma riformare tutto il sistema legislativo e finanziario, ma questa opera lunga e difficile, incombe, lo ripeto, al senno del Parlamento non a governi provvisorii che avrebbero anzi meritata severa censura, se avessero avuto la temerità di porvi mano in tempi anormali.

Un'altra considerazione poi doveva pesare nei consigli del Governo dell'Emilia. Pendono tuttavia incerti gli animi per conoscere a qual concetto principale saranno subordinati gli ordini amministrativi dello Stato, se a quello dell'antica centralità, o a quello di un largo discentramento. Ognun vede che se questo ultimo sistema prevalessse nel Parlamento, l'unificazione di tutte le imposte non sarebbe forse più nè urgente, nè necessaria in modo assoluto.

I pochi mutamenti introdotti nel sistema finanziario dell'Emilia non contrastano a questo concetto, e furono consigliati dalle urgenze dell'erario o da alte ragioni politiche.

Il Ministro delle finanze unificò le tariffe doganali, diminuì il prezzo del sale, aumentò del decimo di guerra le imposte fondiarie in Romagna e nel Modenese, abolì la tassa diretta sui Comuni, pubblicò la tassa sulle mani morte, uniformò le imposte sui passaporti, annullò quelle che colpivano in Modena gli Ebrei, in Carrara la libera circolazione dei marmi: sciolse da ingiusto debito la provincia ed il comune di Bologna; alla legge che ordinava la condotta della breccia in Modena sostituì una tassa d'inghiaramento, soppresse la tassa sulla mutua assicurazione degli incendi, frenò il gioco del lotto stabilendo la ritenuta dei due decimi, parificò le tariffe postali e telegrafiche, e la legge sul bollo delle carte da gioco. Queste modificazioni aumentarono alcuni rami di rendita, ne diminuirono altri.

Il risultato complessivo fu il seguente:

Bilanci ultimi preventivi 1859 (fascicolo 2° alleg. 3)	46,820 199
Bilancio attivo 1860 (fascicolo 1° alleg. 1)	47,361 983

Aumento previsto di rendita nel 1860 L. 541 784

Dopo averle brevemente accennate le principali riforme che sonosi nell' Emilia introdotte per iniziare l'unificazione finanziaria colle antiche provincie del Regno, le terrò ora parola delle singole tasse colà attualmente in vigore e dei sistemi che le reggono.

Dogane

Le entrate delle dogane nell' Emilia sono previste il L. 6,634,000: le tariffe furono unificate alle tariffe piemontesi il dieci ottobre 1859. L'unione doganale non scemò le rendite nel primo trimestre del corrente anno, anzi le accrebbe di L. 288,266 ad onta che colla legge piemontese provvidamente rimanessero aboliti i dazi di esportazione che colpivano i prodotti agricoli. Questo beneficio fu altamente applaudito dai nostri agricoltori e riesci indirettamente ad una diminuzione della imposta fondiaria.

L'esperienza del primo bimestre parvemi sufficiente argomento per mantenere la cifra del bilancio 1859 che era stata adottata come base di riparto nel concordato stipulato a Firenze fra la Toscana, l' Emilia ed il Regno Sardo. Le dogane che concorsero specialmente a formare l'accrescimento furono quelle di Rimini e di Ravenna. Questa ultima avendo acquistato una maggiore importanza, sarebbe forse opportuno dichiararla dogana di primo ordine. Per le interrotte relazioni col Veneto la dogana di Ponte-Lagoscuro non ha ripigliato l'antico movimento.

Non calcolai aumento di prodotto per il decimo di guerra, ad onta che nel bilancio piemontese sia stato calcolato, e ad onta che nella mia assenza il conte Albicini che assunse temporaneamente l'ufficio di ministro delle finanze, per conformarsi ai patti di Firenze, abbia dovuto attivarlo anche fra noi.

Io temo ch' egli avrà per effetto non di aumentare, ma bensì di scemare le rendite, imperocchè egli sta in opposizione colla celebrata e savia norma di economia politica, che in fatto di dogane le tariffe miti aumentando il consumo fruttano maggior copia di denaro all'e-

rario. E per verità questo era l'argomento da noi adoperato per combattere il sistema pontificio che non voleva far scendere le tariffe doganali ad un limite anche più basso di quello adottato dal tesoriere generale monsignor Ferrari.

Ora che vale che la nuova legge le abbia diminuite, se col decimo di guerra furono quasi ricondotte all'antico limite?

Gli audaci contrabbandieri che colle nuove tariffe non trovando più sufficiente utile, avevano cessato in parte le loro operazioni, spinti da questa modificazione torneranno a ripigliarle con maggior attività ed il decimo di guerra andrà forse disperso nelle loro mani.

Il pericolo del contrabbando è poi specialmente a temersi nelle provincie delle Romagne che hanno ampie frontiere da guardare, essendo da un lato circondate dal mare e confinando nelle estreme parti col Veneto e colle Marche.

Questo pericolo non sarebbe forse tolto compiutamente colla diminuzione del decimo di guerra, poichè le tariffe piemontesi hanno in alcune loro parti necessità di riforme. Ciò non debbe recar meraviglia ad alcuno, poichè esse furono adottate per un regno meno esteso, e furono conciliate cogli interessi commerciali delle antiche provincie. Ampliate le frontiere, aggiunti nuovi interessi da tutelare, sarebbe disconoscere il senno di chi presiede al governo il dubitare che pur questa legge finanziaria non sarà sottoposta ad accurato esame.

Noterò nell' interesse dell' Emilia le principali riforme desiderate dal commercio, raccomandando soprattutto alla giustizia del Parlamento le condizioni della nostra industria repentinamente passata dal regime della protezione a quello della libera concorrenza.

La principal riforma invocata dal nostro popolo è la riduzione della tariffa degli olii. Le Marche prima della rivoluzione ne fornivano le provincie dell' Emilia, e nelle Romagne quindi gli olii non eran soggetti che a lieve dazio di consumo. La città soltanto di Bologna ne consuma un milione di libbre.

Il maggior dazio ha necessitato il rialzo di un genere di prima necessità, e questo aumento è ricaduto sulla classe più povera dei contribuenti.

Nè compensa tal danno aver tolte le barriere agli antichi confini

toscani e piemontesi, che nè la Toscana, nè il Genovesato abbondano così fattamente di olii da soddisfare i nostri bisogni. La separazione del contado di Nizza renderà anche più urgente cotesta riforma.

L'antico dazio pontificio era di lire 7 90 per ogni cento chilogrammi, il nuovo piemontese è di lire 10 per le navi con bandiera nazionale, di lire 15 per quelle che hanno bandiera estera.

Il contrabbando in questo ramo è attivissimo sulle frontiere delle Marche.

Il dazio del caffè è pure soverchiamente alto. Il Governo delle Romagne con molto profitto dell'erario aveva adottato un dazio di lire 25 50 per ogni cento chilogrammi : ora invece è stabilito in lire trenta. La Camera di commercio di Bologna, alla quale sono debitore di molte notizie in questo proposito, fece pure istanza perchè da lire venticinque il dazio sullo zucchero raffinato fosse limitato a lire diciotto.

Negli estremi lidi dell'Adriatico esiste l'industria delle reti, unica fonte di commercio di quelle popolazioni. Protetta dal Governo pontificio, per le nuove tariffe ha sofferto grande detrimento : questo onesto richiamo che interessa molte povere famiglie, non debb'esser respinto se non con maturo consiglio.

Il dazio sui filati di canape tinte non è in proporzione col valore aumentato dalla tintura. Servendo esse a molte fabbriche del paese, ed essendo nell'interesse generale che quelle fabbriche prosperino, la Camera di Commercio inoltrò pure in questo proposito al Ministero dell'Emilia la domanda di una diminuzione.

Osservò pure la stessa Camera essere falso raziocinio quello che tassa 75 centesimi indistintamente per chilogrammi le tele crude, sieno esse grossolane o fine. Moltissimi sono gli operai impiegati a tessere i filati di cotone non raccolti in grandi stabilimenti speciali, ma sparsi nelle nostre città. Mancando noi dell'arte di filare e d'imbiancare il cotone, essi si dolgono della tariffa sarda che non lascia che un margine di venti centesimi per chilogramma dal cotone filato bianco ai tessuti.

Il cotone consumandosi principalmente dalle ultime classi, sarebbe illuminato consiglio il favorirne l'introduzione abbassando il dazio.

La deficienza dell'avena nelle provincie dell'Emilia consiglia di chiedere l'esenzione di ogni dazio per questo cereale.

Piccola industria in apparenza, ma che interessa molte famiglie è fra noi quella dei zolfanelli. I fuscellini di legno che servono ad essi erano gravati di 30 centesimi ogni cento chilogrammi, oggi sono gravati di otto lire. Replicate istanze giunsero al cessato Ministero per chiedere che il dazio fosse ricondotto all'antico limite. In Bologna esistono otto fabbriche, e la sola fabbrica Ghetti di Rimini ne produce 200,000 scatole.

Parimenti mi giunsero incalzanti rimostranze per gli aghi di acciaio che servono alla fabbricazione delle spille di vetro, antica e rinomata industria bolognese. Una diminuzione per verità generale sull'acciaio e sul ferro sarebbe accolta con molta riconoscenza nelle nostre provincie, come pure una diminuzione sui dazi del pepe, degli aranci, della colla forte di pesce, dei velluti di cotone, dell'antimonio, ecc. ecc. Potrei annoverare molti altri desiderii del nostro commercio : stimo, per non dilungarmi soverchiamente, aver raggiunto il mio scopo, indicando le principali e le più urgenti riforme.

Se le tariffe furono unificate, non furono unificati i sistemi di amministrazione ed il soldo degli impiegati. Questa modificazione avrebbe sollevato molte obiezioni, e nell'aspettativa di una generale riforma, creando dei nuovi diritti avrebbe forse recato danno ed inceppamento ad una organizzazione stabile. Le dogane nelle Romagne sono amministrate da quattro intendenze, una per provincia, che corrispondono direttamente al Ministero, e regolano anche il dazio consumo. Nel Modenese invece esse sono regolate da tre Intendenti, uno a Modena, uno a Reggio e uno a Massa che amministrano tutte le imposte della provincia. Nel Ducato Parmense l'amministrazione delle dogane è compenetrata nell'amministrazione delle imposte indirette che ha un ufficio centrale a Parma.

Il corpo dei preposti fu organizzato colle norme del regolamento sardo: percepì il soldo, indossò l'uniforme piemontese. L'aumento del soldo portò nel bilancio romagnolo un aumento di lire 105,000 annue. Ad onta della paga cresciuta, in Modena ed in Parma si verificò invece una diminuzione di spesa perchè il numero dei preposti fu scemato. E qui mi compiaccio soggiungere che questo corpo riconoscente ai beneficii ottenuti dal Governo spiegò uno zelo indefesso.

e mostrò che debbono attribuirsi esclusivamente alla falsa economia dei Governi assoluti, la vergogna degli abusi passati.

Io però non posso dissimulare a lei signor Ministro che un organamento militare sarebbe preferibile all'organamento civile piemontese, e che tutti i preposti dei nostri paesi desiderano di essere sottoposti alle leggi ed alle discipline militari. Le spese di amministrazione delle Dogane salirono in media nelle Romagne a L. 20 40 per ogni cento lire, nel Parmense a L. 24, nel Modenese a L. 32.

La spesa minore nell'Amministrazione Romagnola sta in questo che molti impiegati servono egualmente alla Amministrazione del Dazio-Consumo, e sono notati fra le spese di quella categoria.

Una riforma generale sulla percezione delle imposte è indispensabile, e debbe esser argomento di gravi studi, per distruggere radicalmente pratiche viziose passate in consuetudine.

Privativa del Sale.

Le rendite della privativa del sale sono previste in L. 4,470,000. somma minore di quella stabilita nel concordato di Firenze che non prese a calcolo la diminuzione del prezzo già stabilita dai nuovi Governi.

Le tariffe non sono compiutamente identiche, ma si accostano alle Piemontesi.

Il prezzo del sale comune a Parma e nelle provincie di Modena e di Reggio è fissato a centesimi trenta per chilogramma come nelle antiche Provincie; nelle provincie oltreappennine e nelle Romagne a centesimi 24.

Ragioni politiche, estranee al Ministero delle finanze, consigliarono di mantenere questa differenza e di non adottare in nessuna delle provincie dell'Emilia l'aumento del decimo di guerra.

Le spese di amministrazione ascendono nel Modenese al 25 per cento, nel Parmense al 28, (1) nelle Romagne al 28 57.

(1) Mi giova qui notare che negli Allegati N. 7 e 4 del Fascicolo 1° ove è pur indicata la proporzione delle spese d'amministrazione del sale colla rendita nelle provincie parmensi, occorre un errore materiale di cifra, dovendosi leggere 28 in luogo di 66.

In questo ultimo paese il servizio del tabacco intrecciandosi con quello del sale, alcune spese comuni ai due servizi sono notate a carico del primo.

I Romagnoli consumano quintali metrici di sale 63,000, cioè a testa kil. 6 1/4.

I Modenesi 49,800, cioè a testa kil. 8 1/3.

I Parmigiani 40,000, cioè a testa kil. 8.

Il consumo complessivo per le provincie dell'Emilia è di quintali metrici 154,000.

Il sale è fornito in parte dalle saline di Trapani e in parte dalle saline dell'Emilia, cioè da quelle di Cervia, e di Comacchio nelle Romagne, e da quella di Salso Maggiore nel Parmense, che danno in media li seguenti prodotti:

Cervia	quintali	72,425.
Comacchio	»	61,033.
Salso Maggiore	»	9,754.

Quintali 143,212.

Esse dunque possono provvedere quasi compiutamente al consumo di queste Provincie, oggi che, rotto il vincolo che univa le Romagne a Roma, non è più necessario inviare i sali di Cervia e di Comacchio nelle Marche e nell'Umbria.

Anzi, le saline di Comacchio essendo capaci di produrre oltre il doppio del sale che fin qui han prodotto ed avviandosi esse ad una nuova prosperità per le riforme introdotte, potranno procurare il sale in parte anche alle provincie Lombarde se il Governo lo stimerà opportuno. Nei magazzini di Comacchio giacciono 67,814 quintali metrici di ottimo sale. Parimenti nelle saline di Cervia si potrebbe raccogliere oltre 100,000 quintali di sale! io non calcolai che la quantità che, come vedremo, il Governo è obbligato ad acquistare.

Benchè le rendite delle saline sieno state notate fra le rendite dei beni demaniali, parendomi che esse sieno collegate intimamente colla categoria della privativa del sale, credo opportuno il tenerne qui parola.

Le saline di Cervia si compongono di 200 fondi salini dei quali 152 1/2 di privata proprietà, e 47 1/2 di spettanza del Governo che ne venne in possesso durante il Regno Italiano, per la soppressione delle Corporazioni religiose.

Modificate in diversi tempi le concessioni il Governo Pontificio, con decreto in data 4 maggio 1824, si obbligò di acquistare quintali metrici 72,425 di sale bianco al prezzo complessivo di L. 170,452, prezzo che doveva essere ripartito per due terzi al cultore, cioè al fabbricatore del sale, e per un terzo al proprietario del fondo.

Nel rapporto di Monsignor Cristaldi tesoriere generale a S. S. in data del 16 giugno 1824 si legge, che la Camera Apostolica, allo scopo di mantenere attiva la lavorazione delle saline di Cervia e lo smercio del prodotto delle medesime, si obbliga a non prevalersi per il consumo ordinario delle Legazioni, del ducato di Urbino, delle Marche, dell'Umbria, nè di sali esteri, nè di quelli graniti del valone di Comacchio, e neppure (e ciò è più strano) di quello in rimanenza nei magazzini di Cervia.

Ecco le norme principali fissate per la fabbricazione del sale.

I cultori sono iscritti in un ruolo generale; debbono essere di Cervia, e del suo territorio, o domiciliati ivi legalmente da dieci anni e debbono avere eziandio i requisiti di una buona condotta morale e politica. Iscritti nel ruolo essi e le loro famiglie sono mantenuti in possesso dell'arte loro anche se abitano fuori del territorio cervese. Cessando talun cultore o salinario di far parte del ruolo generale durante la campagna (cioè durante la raccolta dei sali) o per morte o per demissione, viene sostituito immediatamente altro individuo, ben inteso che il supplente appartenga alla classe salinaresca, rimanendo però la metà dell'utile alla vedova ed ai pupilli che sono considerati aspiranti nati all'impiego di capi-salinari.

Il Governo fornisce ai cultori gratuitamente l'abitazione e possiede a questo scopo moltissime case in Cervia la di cui manutenzione costa annualmente L. 3,500.

In questo stabilimento si può affermare avere il Governo posto in pratica il famoso sistema dei socialisti francesi del diritto al lavoro. Gioverà dunque indagare quali frutti ne abbia colto relativamente al-

l'erario, all'industria, al ben essere morale e materiale di quelle popolazioni.

In Europa, scrive Michele Chevalier, citato anche da Parieu nei suoi studi sul Dazio consumo, il sale raccolto sulle rive del mare non costa altra fatica che quella di raccogliarlo, e nelle saline bene amministrate egli non costa che centesimi trenta ogni quintale metrico.

Il sale di Cervia per lo stipulato contratto costa all'erario lire 3 68 al quintale metrico, perchè conviene aggiungere alle spese di fabbricazione rimborsato ai proprietari ed ai cultori, lire 1 32 ogni quintale per spese di amministrazione e di sorveglianza come risulta da relazioni dell'amministratore signor Luigi Giorgi.

Fatta ragione della differenza del prezzo il beneficio largito ai Cervesi costa dunque all'erario lire 244,293, beneficio che in ultima analisi si converte in un aggravio a tutti i contribuenti delle altre provincie.

Venendo poscia a dati precisi è facile il constatare il danno che ne venne allo Stato dalla preferenza accordata ai sali di Cervia, sugli esteri e su quelli di Comacchio. Il sale di Trapani posto a Bologna costerebbe L. 3 85 al quintal metrico, cioè per quintali 72,425 metrici lire 278,836: il sale di Cervia posto a Bologna costa lire 5 48. Acquistando quindi il sale a Trapani il Governo risparmierebbe lire 118,053. Se invece poi del sale di Trapani si valesse del sale di Comacchio prodotto in saline di sua esclusiva proprietà, questo costando (posto a Bologna) lire 2 80, il lucro emergente per il danno cessante giungerebbe a lire 194,099.

Ho notato il prezzo che oggi costa al Governo il sale di Comacchio, ma ampliato e migliorato lo stabilimento ho ragione di credere, come vedremo a suo luogo, ch'egli quasi diminuirà della metà. Come avviene egli adunque che nei bilanci le saline di Cervia figurano attive per lire 146,316?

Il Governo pontificio volendo dissimulare nei suoi bilanci gli abusi del sistema in vigore, immaginò di imporre l'obbligo all'amministrazione cointeressata di comperare il sale di Cervia ad esclusione d'ogni altro e di pagarlo lire 4 23 per quintale. È facile immaginare la conseguenza di questo artificio computistico. Le spese di percezione

e di amministrazione della privativa dei sali accrebbero in ragione del prezzo alterato del sale, e il prodotto netto diminuì di quella somma posta in attivo alla categoria Saline di Cervia. Per non turbare i parziali bilanci delle amministrazioni, ignorando qual prezzo realmente debba attribuirsi al sale prodotto, in questo stabilimento, ho creduto di mantenere nel bilancio l'antico sistema, commentando però il fatto e rettificando in questa relazione le cifre.

Nè a ciò si limita la perdita che il Governo incontra in queste saline. Egli per antico patto e trattato colla Casa Estense si obbligò di fornire al Ducato di Modena il sale di Cervia a centesimi 90 per quintale. Il sale costando al Governo L. 3 68, egli scapitava L. 2 78 ogni quintale. Nel 1858 la finanza di Modena ne vendè quintali 4,308, e lucrò quindi a danno dello Stato Romano L. 11,976.

Da questo abuso altro più grave ne germinò. Il duca di Modena vendeva il sale ad un prezzo più mite del governo pontificio, di guisa che i contadini romagnoli oltrepassavano furtivamente il confine per fornirsi di sale nei magazzini modenesi. Oggi economicamente questa è grave questione per lo Stato. Può egli rimanere gravato il bilancio di così cospicua somma a beneficio dei Cervesi, e a danno dei contribuenti delle altre provincie?

Da un altro canto si potrà distruggere ad un tratto un'industria sol perchè protetta da un falso sistema? Si potrà togliere il diritto ai Cervesi di produrre sale, e produrlo anche ad un prezzo alterato mentre il dritto venne loro garantito da concessione sovrana?

Io temo che se egli sciogliesse ad un tratto gli antichi patti, una intera popolazione si troverebbe esposta alla più dura miseria, e l'ordine sociale colà correrebbe grave rischio. Sicuri i Cervesi del diritto di produrre una determinata quantità di sale, sicuri del prezzo di vendita, sicuri che nessuna concorrenza avevano a temere, non solo non curarono di applicarsi a nessun'altra industria, ma non migliorarono neppure la fabbricazione del sale: e respingendo le migliori introdotte in questo ramo di produzione negli altri paesi, produssero il sale peggiore d'Italia.

Non lavorarono, non batterono, non cilindrarono nei rispettivi bacini il terreno: non seppero dare alle acque la necessaria salsedine

che soltanto si acquista colle macchine a vapore: raccogliendo il sale ogni quattro o cinque giorni tolsero al prodotto la consistenza e la granitura necessaria, poichè in simil guisa il sale si mescola a molta terra, perde il candore e si distempra in brevissimo tempo.

Nessun'altra industria è poi fra essi in onore! la terra è affidata agli abitanti dei vicini paesi! la nuova coltivazione delle risaie fu attivata dai Ravennati. Le case sono cadenti, la città intera presenta aspetto di povertà e di squallore, ed infatti la miseria vi è più incalzante che altrove! Diresti quasi che la vita industriale del popolo è sospesa. Il cittadino acquistando il diritto al lavoro ha smarrita quell'operosità che feconda, vivifica l'industria ed il commercio, ed è fonte della prosperità e della ricchezza pubblica.

Le saline di Comacchio furono il 22 maggio 1858 date in conduzione cointeressata al cavaliere Baldassarre Dol per anni 24, conduzione che doveva aver effetto retroattivamente al primo gennaio di detto anno.

Prima di addentrarmi nell'esame dei patti del contratto, è bene che io noti come fossero nel bilancio pontificio del 1857 allocate L. 62,927 68 alle spese di quello stabilimento, e come ne fossero previste le rendite in L. 479,810. Fra le spese stanno L. 5320 prelevate come assegno particolare del Pontefice.

Del sale prodotto erano somministrate alle Marche quintali 20,344 al prezzo di 2 82 per ogni quintale, al Ducato di Modena quintali 19,530 al prezzo di L. 1 22 parimente per ogni quintale. Appare da ciò che Roma vendeva al principe alleato il sale a patti migliori che al proprio popolo.

Queste saline al tempo del Governo Italiano furono migliorate poichè furono ad esse applicati i nuovi metodi ed i nuovi processi atti ad aumentare e a perfezionare la produzione. Però i nuovi bacini apparecchiati a raccogliere le acque salate non furono compiuti, e il Governo Pontificio non curò di continuare l'utile impresa.

Il contratto stipulato con Dol segnò un reale progresso, ed avviò le saline verso quella prosperità apparecchiata dal Regno Italiano; imperocchè ripigliando i lavori interrotti, il gestore si riprometteva di rendere capace lo stabilimento in perequato di un annuo raccolto di quintali 135,000.

Assunse pertanto le spese necessarie a raggiungere quello scopo e che erano previste circa in L. 260,000 da ripartirsi in cinque esercizi, e tolse a suo carico qualunque altra spesa fosse necessaria alla fabbricazione, custodia, copritura del sale, promettendo di fornire ogni anno al Governo quintali 50,860 di sale.

In corresponsività di questi obblighi la reverenda Camera gli assegnò L. 58,520 annue da ripartirsi in rate bimestrali, e gli accordò una cointeressenza sul sale che avrebbe raccolto oltre i quintali 56,860 stipulati.

Tale cointeressenza fu regolata nel modo seguente:

	al Governo		al concessionario	
Dai 15 ai 18 milioni di sale $\frac{5}{6}$	ossia milioni 2 $\frac{1}{6}$	cioè	milione uno	
Dai 18 ai 24 $\frac{2}{3}$	idem	4 $\frac{2}{6}$	due	
Dai 24 ai 36 $\frac{3}{6}$	idem	6 $\frac{3}{6}$	sei	
Dai 36 ai 40 $\frac{1}{4}$	idem	1 $\frac{3}{4}$	tre	
Dai 40 in su $\frac{1}{5}$	idem	1 $\frac{4}{5}$	quattro	

Fu inoltre stabilito che alla fine della conduzione i miglioramenti di qualunque specie fatti nello stabilimento rimarrebbero in proprietà del Governo, compresi anche le nuove macchine ed i nuovi manufatti, che il gestore avrebbe fornito una cauzione di L. 53,000 (cauzione effettivamente sborsata a Roma, ma arbitrariamente ridotta poscia nel luglio 1859 dal ministro monsignor tesoriere generale a L. 26,600), e che infine il cavaliere Dol sarebbe stato tenuto a prestare l'opera propria come gestore cointeressato.

Nel primo anno non fu raggiunta la cifra dei quintali pattuiti, poichè mancò il tempo opportuno per eseguire le necessarie opere di miglioramento: nel decorso anno invece la parte spettante al Governo toccò i quintali 71,204, che depurati dal calo di giacenza rimangono quintali 61,032.

Ora, posta a confronto la quantità del sale raccolto colla corrisposta pagata al gestore, aggiuntevi le spese di sorveglianza riservate al Governo, risulta il costo del sale a L. 1 04 il quintale metrico, costo che verrà diminuito della metà appena si saranno riattivati i lavori del Regno Italiano, e saranno resi alla produzione i bacini rimasti durante la restaurazione sterili ed infecondi.

Il contratto del Dol non fu però formalmente ratificato dal Governo delle Romagne, perchè egli mancò all'adempimento di uno dei principali patti stipulati.

A maggior chiarezza di questo fatto è indispensabile conoscere alcuni particolari che brevemente mi farò a narrare.

Non avendo il Dol il capitale necessario per adempiere all'obbligo assunto di spendere in cinque esercizi L. 260,000, dovette chiamare a parte del contratto quale socio capitalista il sig. Pietro Francia. Questi assunse di far fronte alle spese coi proprii capitali a patto di partecipare all'utile dell'impresa, e a patto che il Dol qual socio d'industria si obbligasse a sorvegliare il regolare andamento delle saline.

A tutelare il proprio interesse pretese il Francia di esser autorizzato nella sua qualità di socio capitalista, mediante special mandato di procura a riscuotere dalla reverenda Camera le rate bimestrali dell'assegno stabilito. Rifiutò questa di riconoscere in lui tale qualità, affermando che per la natura della stipulata convenzione il Dol, non solo non poteva ad altri attribuirgli, ma che mancava in lui medesimo, non essendo egli che un agente, un impiegato che il Governo poteva licenziare a suo piacimento.

Nulladimeno prescindendo da questa questione di diritto, accondiscese ad emettere i mandati in favore del Francia, e questi a tutto il 31 maggio 1859 impiegò un capitale di L. 174,448 in nuove fabbriche e in grandi lavori di miglioramento. Queste spese furono tutte approvate dal Dol e dall'ispettore governativo.

Caduto il Governo Pontificio tentò il Dol eliminare il Francia, e chiese alla Gerenza provvisoria delle finanze che a lui solo fossero sborsate le rate bimestrali dello stabilito compenso. Fallì nell'intento, poichè quella rifiutando di pronunziarsi sulla questione di diritto, continuò a versare nelle mani del preteso socio capitalista i mandati bimestrali sotto alcune discipline e sotto alcune riserve che le parvero necessarie a tutelare l'interesse dell'erario.

Perduta la speranza, il Dol se ne partì, e più non comparve a sorvegliare i lavori ad onta che a ciò lo stringessero i patti da lui con monsignor tesoriere convenuti. Anzi, quasi protestasse contro il nuovo

ordine di cose, si recò a Roma ed ottenne di alterare la garanzia del contratto, facendosi restituire la metà della già sborsata cauzione.

Commentando questi fatti da un lato, e dall'altro rammentando i capitali sborsati, lo zelo spiegato, la fiducia mostrata al Governo nuovo il Francia, chiese al Ministero dell'Emilia di esser riconosciuto come unico conduttore di questa impresa.

La domanda rimase finora inevasa: ed io, non ostante replicate istanze, opinerei che il contratto fosse dichiarato sciolto. Sciolto perchè il Dol non prestò l'opera propria, sciolto perchè egli ottenne da monsignor tesoriere generale posteriormente al distacco delle Romagne, la restituzione di parte della cauzione, sciolto perchè a tenore della interpretazione data dal medesimo Ministero di Roma al contratto per mezzo del suo rappresentante Pagnoncelli, il gestore debbe essere considerato come un impiegato che può essere licenziato qualora piaccia all'autorità superiore. E se il contratto col Dol è sciolto, come potrebbe affacciare pretese il Francia che non vanta altri diritti che quelli che gli pervengono da esso?

Il nuovo Governo ha però obbligo di restituirgli i capitali spesi nell'impresa, e poichè l'amministrare direttamente le saline di Comacchio non gli tornerebbe nè utile, nè economico, stimo egli compirebbe un atto di equità preferendolo a patti eguali a chiunque chiedesse in amministrazione od in appalto lo stabilimento salino di Comacchio.

Saline di Salso Maggiore.

Mi resta a parlare delle saline di Salso Maggiore. Le memorie conservate nei pubblici archivii mostrano che esse furono aggiudicate alla real Camera sotto la dominazione dei Principi Farnesi, e che continuarono ad essere da essa amministrate anche sotto il governo dei primi Borboni.

Sotto il dominio francese fecero parte della regia dei sali e tabacchi, e sotto Maria Luigia arciduchessa, furono amministrate in via economica dalla Direzione delle imposte indirette.

Nel gennaio 1850 furono date in appalto al conte d'Adhémar che si obbligò a fornire il sale occorrente a tutto il Ducato al prezzo di lire 2 50 il quintale metrico, prezzo che fu poscia portato a lire 3 50. L'impresa fallì, il contratto fu sciolto, e le saline tornarono ad essere

amministrate in via economica sotto la sorveglianza di una Commissione che ebbe ufficio di migliorare le condizioni di quello stabilimento.

I risultati ottenuti da questa amministrazione furono i seguenti:

In un quinquennio, cioè dal 1854 al 1858, le saline produssero complessivamente quintali 48,774. La fabbricazione costò lire 366,379 comprese le spese di riparazioni e l'acquisto di stigli, cioè in media lire 7 63 per quintale.

Questo costo è per verità esorbitante: debbo però osservare che il sale prodotto è di una qualità così perfetta che il Governo al minuto lo vende tre franchi al quintale metrico di più d'ogni altro sale.

Alcune altre considerazioni hanno consigliato di mantenere queste saline, fra le quali la speranza tradizionale che esse chiudano nel seno loro una miniera di Sal Gemma, e il desiderio di conservare lo stabilimento balneario di acque saline iodate, dalle quali si ottengono ottime e meravigliose cure.

Questo stabilimento produce in media al Governo una rendita annua di lire tremila, dipendendo essa dal numero più o meno ragguardevole delle bagnature fissate in ragione di un franco e venti centesimi l'una.

Nel rapporto del dottor Valentini appare che l'acqua che serve alle bagnature è la così detta Acqua Madre, cioè quella che cola dalle masse del sale già lavorato, e che misurato coll'areometro di Beaumé segna fino gradi 45 di saturità.

Il signor marchese Rosa, uno dei componenti la Commissione nominata quando fu sciolto il contratto Adhémar, presentò al Governo dell'Emilia un progetto tendente in ispecial guisa ad organizzare le ricerche del sal gemma. Queste ricerche hanno finora inutilmente stancato quanti si posero all'opera spinti dall'induzione che le acque salse, le gessaie, il petrolio e le acque zolfose del vicino Tabiano potrebbero avere una origine comune in un deposito di sal gemma, del quale le acque salse non sarebbero che una continua lisciviazione. Il Governatore accordò al Ministero la facoltà di stabilire i patti, ma la invocata annessione ebbe luogo prima che le pratiche fossero condotte a termine. Io non oserei pronunziare un giudizio sulla utilità della conservazione di questo antico stabilimento, poichè se finanziariamente dovrebbe essere subito abbandonato, la salute pubblica, e la

speranza di rintracciare il sal gemma possono forse autorizzare il Governo a mantenerlo.

Tabacchi.

Le rendite dei tabacchi sono notate come ascendenti a L. 8,228,000. La cifra fissata dal Concordato di Firenze è minore, ma gli aumenti che si sono verificati nel primo bimestre autorizzano ad adottare la cifra proposta dalle tre Amministrazioni locali.

La parificazione delle tariffe dell'Emilia con quella del Piemonte è indispensabile al regolare andamento di questa Azienda, ma è mestieri in prima parificare le qualità fabbricate. A porre in atto subito questa riforma si oppongono due difficoltà, le rimanenze degli esercizi passati, ed il pericolo di diminuire il consumo, sopprimendo alcune qualità in uso fra noi, cioè quella dei sigari a L. 5 40 il chilogramma nelle Romagne, e quella nel Modenese a L. 3 50. Nel Piemonte i sigari a miglior prezzo si vendono a L. 9 il chilogramma.

A Bologna nel 1859 della qualità accennata ne furono venduti chilogrammi 103,338, a Modena chil. 163,447.

Dallo specchio (Allegato G, fascicolo 2) da me fatto compilare appare la differenza di consumo, di prezzo, di qualità.

Il consumo sta nelle seguenti proporzioni:

Modena	K. 444,794	a testa	0722
Parma	» 241,712	id.	0481
Romagne	» 827,787	id.	0816

La differenza di consumo fra Parma e le Romagne si verifica appunto nei sigari comuni e nei tabacchi da fiuto detti scaglietta.

Di questi a Bologna nel 1859 furono venduti K. 111,810 a L. 2 60: a Parma K. 19,061 a L. 3 05.

La fabbrica di Bologna è salita ad un alto grado di prosperità. Furono aggiunte N. 69 nuove lavoratrici e fu necessario che si ampliassero i locali.

Le spese di amministrazione e di fabbricazione furono nel 1859:

In Parma	L. 40	» ogni cento
In Modena	» 54	» id.
Nelle Romagne	» 39 44	id.

Il sistema pontificio aveva pure in questo pubblico servizio moltiplicato il numero degli impiegati in misura strabocchevole.

Licenziai alcuni impiegati di dubbia fede e palesamente ostili al nuovo ordine di cose; scemai lo stipendio del direttore di L. 3,182 avendone nominato un nuovo; ma in quanto agli altri non sarebbe stato giusto il toglierli d'impiego improvvisamente.

Le donne che fabbricano i sigari sono retribuite più largamente in Romagna che non lo sieno nelle antiche Provincie; non so condannare questo sistema, poichè la grave fatica, i pericoli di salute a cui vanno incontro richiegono un largo salario. Alcune riforme introdotte hanno portato un aumento nelle mercedi degli uomini impiegati a soldo fisso e che non avevano modo di campare la vita! questa riforma costò all'erario L. 6,990.

Se il salario accordato agli operai è più alto in Romagna, lo sconto fissato ai Postari è all'incontro molto minore che non lo sia in Piemonte.

Scancellai dal bilancio il premio accordato ai contrabbandieri toscani e modenesi. Strana moralità di un Governo che con una mano punisce il contrabbando e coll'altra lo premia!

A Modena la fabbrica era diretta da un amministratore cointeresato, ma egli non poteva, a norma del decreto del Principe, affacciare nessuna pretesa di continuare nell'antico privilegio.

Liberato l'erario da un patto gravoso, riservai però al conte Cervelli amministratore i diritti che a lui potessero competere.

Due sono le fabbriche poste nel Modenese, una a Massa, l'altra a Modena.

Erano amministrate senza controllo; le chiavi delle fabbriche, e quindi dei capitali dello Stato, erano lasciate senza cauzione ad impiegati subalterni; i generi che entravano nello stabilimento erano visitati dal solo magazzinoere; la visita non era comune a tutti gli operai addetti allo stabilimento.

Mentre il regolamento provvedeva che fossero sottoposti all'Azienda Generale i Dispensieri ed i Postari all'ingrosso, gli Intendenti di finanze se ne riserbavano la nomina e li moltiplicavano a loro piacimento per cui il loro numero non stava in relazione col consumo.

Ad alcuni Postari all'ingrosso furono assegnate larghissime provvigioni, perchè esercitavano il contrabbando a danno della Toscana e della Romagna, mentre altri toccavano vilissimi assegnamenti.

Il dispensiere di Castel Nuovo di Garfagnana lucrava L. 20,000 annue, e ne lucrava quasi altrettante la Posteria di Badia, ora per nuova disposizione abolita.

Sulla fabbrica di Parma non ho speciali osservazioni da porle sotto occhio: benchè in essa pure convenga introdurre alcune riforme.

La questione grave che corre alla mente di tutti è questa, e cioè se si debbano con danno dell'Erario mantenere tutte quattro le fabbriche dell'Emilia o mantenere soltanto le principali.

L'interesse delle finanze consiglierebbe certamente a limitarle, ma ragioni di equità e di politica si oppongono a che questo provvedimento sia adottato.

La limitazione delle fabbriche non può venire che gradatamente evitando qualunque violenta determinazione. Numerose famiglie vivono di questa industria, e il benessere del popolo debbe stare in cima d'ogni nostro pensiero.

Il prodotto dell'appalto delle gabelle, dei tabacchi e dei sali è scarso nell'Emilia, perchè nelle Romagne gli spacciatori al minuto dei generi regali sono in numero determinato e non sono soggetti a nessuna tassa. Pagano unicamente una somma determinata quando è loro accordata la patente.

Dazio-Consumo.

Il sistema che regola la percezione del dazio-consumo nell'Emilia è compiutamente diverso dal sistema piemontese.

Esso nel Ducato di Modena e nelle Romagne si accosta a quello in vigore in Lombardia e, tolte poche variazioni, è lo stesso che era in uso sotto il Regno Italiano.

È distinto in due categorie: dazio delle città murate e dazio forese.

Il dazio delle città murate è regolato da apposite tariffe che variano a norma del grado e della popolazione delle città ed è amministrato da uno speciale ufficio.

Ho unito a questa relazione una tabella (Alleg. N. 10 Fascicolo 2) che confronta le diverse tariffe, avvertendo però che essi non comprendono che i diritti governativi.

Ai Comuni accorda la legge di aggiungere alcuni centesimi a loro profitto, ma questi sono però in loro nome percetti dagli Agenti del

Governo senza che abbiano veruna spesa, tranne l'un per cento accordato ai Ricevitori sugli incassi lordi.

Il dazio forese è imposto nei Comuni aperti. Esso sottopone alla tassa di consumo gli esercenti, ossia quelli che tengono commercio di generi colpiti dalla tassa.

Il Governo apre un appalto in ogni Comune. Riesce appaltatore il miglior offerente. Della corrisposta stabilita il sesto nelle Romagne è assegnato ai rispettivi Comuni, i quali debbono farne risentire il vantaggio ai contribuenti più poveri, portandolo a deduzione della tassa comunale conosciuta sotto il nome di focatico e della quale farò parola quando esamineremo l'imposta personale.

Tutti gli esercenti convengono coll'appaltatore in un canone annuo proporzionato all'entità dell'esercizio: se qualcuno non vuole convenire è costretto a pagare la tassa dei generi che vende a norma della tabella.

Nel Ducato di Parma cravi un'unica tariffa: il Governo amministrava direttamente questo ramo d'imposta: prelevava a suo utile L. 200,000 e l'otto per cento per le spese di percezione, ed il rimanente versava nelle casse comunali.

Questo metodo rassomigliava al metodo del canone gabellario piemontese, poichè in realtà le L. 200,000 erano un assegnamento invariabile a beneficio dello Stato; soltanto l'amministrazione che in Piemonte è lasciata al Comune, in Parma e Piacenza era riservata al Governo.

Per decreto del Governatore Pallieri lo Stato non preleva ora sugli introiti del dazio-consumo altra somma in fuori di quella dell'otto per cento che appena lo compensa delle spese di percezione. Cotale sistema è identico al sistema oggi in vigore in Francia. Io mi acconcerei di buon grado a siffatto concetto, purchè in compenso si limitassero i centesimi addizionali sulle altre imposte.

Il dazio-consumo nell'Emilia produce L. 3,100,000, cioè aggrava ogni abitante a testa di centesimi 87 in Modena, di L. 2 29 in Romagna, mentre in Piemonte li aggrava di L. 1 22.

Per completare questo confronto sarebbe necessario conoscere a quale somma ammonti il dazio comunale sì nelle nuove che nelle

antiche Provincie. Ma se risulta che in Romagna esso ascende a L. 719,417, in Modena a L. 429,536, in Piemonte la cifra complessiva non è stata mai finora accertata.

Nelle Romagne nel primo trimestre 1860 si è verificato un considerevole aumento di rendita di L. 84,299.

Nelle provincie Modenesi e Romagnole il dazio sul pane, sui cereali, abolito in ogni civil paese, non solo fu mantenuto, ma fu spesso volte accresciuto. Ogni quintale metrico di farina paga in Modena e Reggio L. 4 95, a Bologna L. 4 90, nelle città minori Romagnole L. 4 70.

I Governi delle provincie dell'Emilia avrebbero desiderato di abolire immediatamente questo ingiusto balzello che versa nelle pubbliche casse L. 739,000; se non che nelle gravi ed eccezionali circostanze in cui si trovava la patria parve a tutti improvvido consiglio spogliare l'Erario di così cospicua somma, molto più che a quella cifra non si sarebbe limitato il danno ch'esso avrebbe risentito. Egli è evidente che, abolendo il dazio sulle farine, l'equità avrebbe voluto che si accordassero proporzionati compensi agli speculatori che lo avevano tolto in appalto dai Governi e dai Comuni.

Io non voglio menomare la ripugnanza che prova ogni animo onesto per una tassa che rialza artificialmente il prezzo del pane ed indirettamente abbassa il salario dell'operajo, ma espongo soltanto le ragioni che ci obbligarono nostro malgrado a mantenerla.

E mentre tutti gli ordini dei cittadini sostenevano con serenità di animo nuovi sacrifici per la patria, sarebbe stato recare offesa alla generosità del nostro popolo il supporre che genererebbe in lui malcontento, il partito di prorogare per alcuni mesi a beneficio della causa nazionale un dazio tollerato con rassegnazione da oltre mezzo secolo.

La tariffa del dazio-consumo è erroneamente compilata: mentre colpisce i generi di prima qualità, lascia liberamente circolare gli oggetti di lusso: mentre aggrava improvvidamente la mano sulle carni di manzo, di vitello, sugli olii, sulle legna da ardere, lascia introdurre senza ostacolo nelle città murate i polli, le ova, i tartuffi, le caccagioni e molti altri articoli che in Francia pagano in ragione del loro prezzo elevato e del lusso a cui servono.

In generale il dazio è alto e provoca il contrabbando. Questo male peggiora per i centesimi addizionali che la legge facoltizza i Comuni ad aggiungere per rifornire le loro casse.

Le carni di vitello, soprattutto in alcune città delle Romagne che contano diecimila abitanti, sono tassate così sproporzionatamente col loro valore che alle loro porte non si daziano che dieci o quindici vitelli al mese; prova evidente che i contrabbandieri fanno lor pro di una tariffa che in ultima analisi, come fu da me notato in un rapporto al Governatore Cipriani in data del 15 agosto 1859, incoraggia lo spirito di frode e stimola il genio della falsificazione.

Molti stimano che per distruggere quella illecita speculazione praticata dal nostro popolo da lungo volger di anni e parificata ingenuamente dal Governo Pontificio in pubblici atti ad un mestiere, basti il raddoppiare le guardie di finanza! Io credo che il miglior mezzo invece per raggiungere questo scopo sia di moderare il dazio. Nè di questa riforma avrebbe danno lo Stato: anzi aggiungerò che il dazio mite farà aumentare il consumo e farà entrare nelle casse pubbliche il lucro che oggi va disperso nelle avide mani dei contrabbandieri.

Il cardinale Antonelli pubblicò una tassa sulle bevande; ma non trovando utile di applicarla in quegli anni in cui la malattia dell'uva rovinava fra noi le viti, la convertì in una imposta diretta sui Comuni, come se fossero in colpa di una calamità inflitta dalla natura.

I Municipii per soddisfarla imposero principalmente la proprietà fondiaria, in guisa che i proprietari, non solo vider scemate le loro rendite, ma dovettero in causa di questa diminuzione sottostare ad una nuova imposta, dal governo dell'Emilia con molto plauso poscia abolita. Furono però dal Governo ordinati alcuni studii: e fu opinione generale che questa tassa produrrebbe parecchi milioni! Essa va però attentamente studiata per sfuggire alle giuste rampogne che moveva Bastiat con tanta eloquenza contro di essa all'Assemblea Nazionale di Francia.

In Parma esiste una tassa sulle bevande. Essa è mitissima.

La percezione del dazio-consumo costò a Modena nel 1859 lire sette per ogni cento.

In Parma la spesa va confusa nell'Amministrazione delle imposte indirette.

Nelle Romagne costa invece L. 41 59. Ivi la cifra è più alta, perchè, come ho notato, alcuni impiegati servono eziandio alle dogane.

Aumentai il soldo degli impiegati che stanno alle porte.

Condannati a sopportare il freddo, a vegliare le intere notti in locali angusti e mal riparati, quegli impiegati erano così meschinamente retribuiti che amare lagnanze giungevano ogni giorno al Ministero. La riforma proposta da me al Governatore Farini e da lui adottata colmò di gioia numerose ed oneste famiglie e importò la somma annua di L. 51,000. Questo è il solo aumento considerevole di soldi praticato nell'Emilia. Ne accetto con calma la responsabilità, poichè fu un atto morale che riparò ad una lunga ingiustizia e che produrrà ottimi frutti anche per l'Erario. Al soldo più largo corrisponderà servizio più attivo. Un atto di giustizia non va mai perduto per il Governo che risolutamente lo compie.

Contribuzione prediale.

La contribuzione prediale è parte principalissima del bilancio e sopra di essa in ispecial guisa richiamo, signor Ministro, la sua attenzione. Essa rende complessivamente per le tre Provincie L. 10,927,057. Concorrono a formare questa somma per l'esercizio 1860 :

Le Romagne, compreso il decimo di guerra, per L.	5,482,037
Modena, compreso parimente il decimo di guerra »	2,640,000
Parma id. id. id. »	2,850,000

L. 10,927,057

Nelle Provincie Modenesi, i Comuni riscuotono, unitamente alle imposte locali, la prediale mediante ricevitori particolari, i quali hanno particolari contratti triennali a scosso e non scosso, stipulati in seguito di asta pubblica. Le rate di esigenza sono varie secondo le località. Nel Modenese, nel Reggiano, nel Guastallese, le rate sono sei, scadibili per bimestre, nell'Oltreappennino, talvolta sono tre, talvolta sono quattro, scadibili di quattro in quattro mesi, o di tre in tre. La legge trasfonde nei ricevitori il privilegio del Tesoro. L'esazione non porta al Governo veruna spesa, poichè questa sta integralmente a carico dei Comuni che accordano ai ricevitori un premio che varia dall'uno al tre per cento. Nelle Provincie Parmensi il Governo nomina degli esattori in quella stessa guisa che nomina gli altri impiegati: li

sottopone soltanto ad una cauzione corrispondente al sesto delle somme che debbono annualmente riscuotere. Hanno pure ufficio di riscuotere le sovraimposte locali. L'imposta è divisa in dodici rate scadibili il giorno 15 d'ogni mese. La spesa di percezione in media ascende al due e mezzo per cento, poichè il premio assegnato agli esattori varia a norma delle cifre segnate nei ruoli. Quanto è più forte la somma registrata in essi, tanto è minore la proporzione della relativa provvigione.

Nelle Romagne riscuotono la prediale bimestralmente in rate uguali e posticipate, quattro amministratori, uno per Provincia, cioè uno per Bologna, uno per Ferrara, uno per Forlì e uno per Ravenna, che hanno col Governo un contratto sessennale a scosso e non scosso, e che hanno facoltà di usare il privilegio della mano regia.

Il premio normale, corrispondente ai centesimi addizionali, imposto ai contribuenti per le spese di percezione, ascenderebbe al quattro e mezzo per cento; ma gli amministratori, con apparente utile dell'erario, lo menomano; dico apparentemente, poichè, come le ho fatto osservare quando tenni parola del Debito pubblico, accordando ad essi il libero uso del deposito dei fondi idraulici, il Governo, oltre il premio stipulato, accorda ad essi un premio occulto. Essi sono pure tenuti a prestare una cauzione che, come a Parma, corrisponde ad una rata bimestrale; ma questa cauzione è illusoria, poichè quasi sempre minore del deposito dei fondi idraulici giacente nelle loro casse. Il Governo pubblicò sovente un'asta per deliberare al miglior offerente l'ufficio di amministratore, ma poscia lo accordò sempre a chi tornava a lui più gradito per motivi politici. È recente la memoria della nomina del conte Mattei, scelto unicamente per favore sovrano, ad onta che altri avessero offerto patti più utili al pubblico tesoro. Nella Provincia di Bologna, il nuovo Governo sostituì all'Amministratore la Banca delle quattro Legazioni.

Dopo averle esposti i varii sistemi di percezione della contribuzione prediale nelle singole provincie dell'Emilia, darò un cenno sui varii catasti che le servono di base.

Nelle Provincie Modenesi nove sono i catasti. Sono regolari, cioè

Catasti delle Provincie Modenesi.

muniti di mappe, di registri parcellari, di tavole indicative, quelli di Massa e Carrara, quelli dei territorii che già appartennero al Ducato di Parma, e quelli che formarono parte dei Ducati di Toscana e di Lucca; sono irregolari invece quelli di Rolo vicino alle Provincie Mantovane perchè non parcellario, quelli di Modena e di Reggio poichè privi di mappe. Sono poi irregolarissimi quelli delle Montagne Modenesi, Reggiane e della Garfagnana.

Il valore censito dei catasti di Modena e di Reggio fu determinato da stime fatte da periti sommariamente per ciascun corpo di terra. Nelle Montagne e nella Garfagnana mancano compiutamente le stime ed il catasto è regolato da due registri che contengono l'uno il valore censito e i confini di ciascun corpo di terreno quale venne denunziato dai proprietari; l'altro in cui stanno scritti i nomi dei proprietari e serve a registrare le volture o passaggi di proprietà. Questi catasti furono formati nelle Provincie di Massa e Carrara nel 1831, nei territorii già Parmensi nel 1825, in quelli già Toscani nel 1830, in quelli già Lucchesi nel 1837, nella Lunigiana nel 1836. Quello di Rolo ebbe origine nel 1760. Gli estimi del piano e del colle di Modena e Reggio furono stabiliti nel 1791. Gli estimi della montagna furono regolati nel 1817, in Garfagnana il catasto dura da oltre un secolo.

Essendo varia la forma dei catasti, furono pur varie le basi che concorsero a determinarli. Nei territorii Parmensi, Toscani, e Lucchesi, e in quello di Rolo e di Massa, servì di base la rendita media delle epoche in cui furono formati, operata la sottrazione delle spese di coltivazione delle terre e di manutenzione dei fabbricati. Pel piano e colle di Modena e di Reggio, si stabilì l'estimo capitalizzando al cinque per cento la rendita dei fondi valutata sommariamente dai periti; per le Montagne il Governo si attenne alla rendita denunciata dai proprietari. Mancano esatte notizie per la Garfagnana e per la Lunigiana.

Il catasto parmense è regolarissimo ed è formato a norma della legge francese. Soltanto due Comuni, Mulazzo e Villafranca, e due sezioni dei Comuni Scurano e Buzzano ne sono privi. L'imposta in questi parziali territorii è regolata da un registro che indica i pro-

Catasto Parmense.

prietari, le loro proprietà descritte in corpo, e l'estimo che fu dichiarato dai proprietari medesimi. Le operazioni del catasto ebber principio nel 1807; fu attivato nel 1811 in alcuni Comuni; negli altri fu attivato mano a mano che era compiuto. La base principale che servì a formarlo fu la rendita media reale, calcolando i prodotti d'ogni sorta sui prezzi delle mercuriali dei rispettivi Comuni, e dei mercati più prossimi e sottraendo le spese di lavorazione, ed il frutto dei capitali vivi e morti necessari alla coltivazione.

Nelle Romagne vi ha un catasto per i fondi rustici con mappe, registri parcellari formati a norma del sistema corografico ed analitico con molto senno e molta regolarità sotto il Regno Italiano. Le stime furono incominciate nel 1821 dal Governo Pontificio, e riuscirono svariatissime e difettose. La norma che doveva servire a formare il valor catastale era la rendita media capitalizzata al quattro per cento, poichè nelle Romagne l'imposta è prelevata sul capitale e non sulla rendita. I periti per misurare questa rendita ad una medesima stregua, che risulter doveva dai prodotti del suolo e dai relativi loro prezzi, avrebber dovuto informare le proprie operazioni ad un solo identico criterio, acciò non mancasse quella proporzionalità senza la quale non può esistere alcuna giustizia distributiva nella formazione delle imposte. Ma per il soverchio loro numero, ma per la inesperienza di molti fra essi, ma per il nessun accordo preventivo preso, ma per l'azione isolata di tutti (per tacere di altre occulte ragioni) essi non seppero stabilire un'equa proporzione fra le stime catastali ed il valor venale de' beni nei diversi Comuni.

Attivato il nuovo catasto, per le sproporzioni che alterarono in modo sensibile le cifre dell'antico contributo nelle diverse Provincie non solo, ma ne' vari territorii, sorsero amare e dolorose rimostranze di molti contribuenti.

Il Governo fu quindi costretto di rinunciare alla norma stabilita nel Moto Proprio di Pio VII che fissava l'imposta per ogni cento scudi di estimo invariabilmente a L. 7 77. Adottò poscia in via provvisoria per ristabilire almeno approssimativamente l'equilibrio turbato dalle recenti stime, e la proporzione fra le stime dei diversi Comuni il consiglio di applicare la tassa in misura diversa non solo ad ogni

Catasto delle Romagne.

Comune, ma bensì a minori frazioni di territori, servendosi quale scorta delle cifre dell'antico contributo. Oltre 153 sono le proporzioni, ossia i saggi del contributo in Romagna, e variano da L. 1 37 a L. 8 77 per ogni cento scudi di estimo. Non è difficile giudicare che non ostante queste arbitrarie rettificazioni le quali sconvolsero tutta l'economia della legge e resero quasi inutile il catasto, l'imposta in un Comune è mite, in un altro enormissima. Lo riconobbe eziandio il Governo medesimo coll'aver stabilito che, compiuta una stabile riforma, si sarebbero compensate quelle Provincie che avessero pagato di più delle altre. Le Romagne per questo titolo sarebbero creditrici di molti milioni dal rimanente dello Stato.

Pertanto a torto si loda il Governo Pontificio di aver formato un regolare catasto. La parte regolare fu opera del Governo Italiano! Esso non seppe che arbitrariamente irregolarmente attivarlo, ad onta delle ingentissime somme spese a questo scopo. Promise però che questo stato provvisorio non durerebbe che diciotto mesi! Nelle Romagne il Governo nuovo lo trovò in attività dopo ventidue anni.

Più gravi e funesti ai contribuenti sono gli errori commessi nella formazione del censimento urbano. Questo fu incominciato nel 1830 sulle norme stabilite dalla Presidenza del Censo in un decreto che porta la data del 16 maggio 1821, nuovo argomento per provare con quanta sollecitudine si eseguivano fra noi le leggi!...

Il Decreto citato stabiliva come unico fondamento per desumere il valore degli stabili la pigione in corso, non la reperibile, senza curare se circostanze straordinarie avessero portato il reddito di quello stabile a quella cifra, senza considerare se esso fosse in rapporto colla sua solidità e colla sua ubicazione.

Questa disposizione di legge ebbe per risultato che le case abitate dai poveri fossero esorbitantemente gravate, e poco gravati riescissero invece i sontuosi palazzi. Ed infatti nel primo caso i periti costretti dalla legge a prendere per base alle stime le pigioni in corso, non calcolarono che, trattandosi di piccole case poco solide, divise in minute frazioni, affittate a povere famigliuole che spesso volte incalzate dalla miseria non potevano tenere strettamente i propri obblighi, i proprietari per l'incertezza della rendita, per l'estesa e minuta am-

ministrazione, per le forti spese di manutenzione, trovavansi necessitati d'imporre ad esse una grave, sproporzionata e spesso volte nominale pigione. All'incontro nello stimare i palazzi anzichè considerare tutti gli ambienti e vani che li componevano, a norma della legge, non consideravano che la parte abitata, oppure considerando il complesso, non assegnavano ad esso che un estimo sempre scarso, spesso volte ingiustamente minimo.

Notai i risultati di questi errori in un opuscolo da me stampato sul Bilancio comunale di Bologna dell'esercizio 1859, e mostrai come un ricco palazzo pagasse, sovente comprese le sovraimposte locali, appena il sette per cento sulla rendita reale, mentre le case abitate dai poveri pagano talvolta per fino il quaranta per cento.

Risulta pure a non lieve danno per l'Erario il non avere mai rettificato il censimento urbano dopo la sua attivazione, in guisa che i miglioramenti avvenuti nel volger di venticinque anni in molti stabili, l'ampliamento di molti di essi, le nuove costruzioni non vennero in nessun modo contemplate.

Rimane ora ad indagare se la imposta prediale nelle provincie dell'Emilia sia grave in complesso relativamente alle rendite, e grave riesca pure relativamente all'imposta prediale delle antiche Provincie. Essa percuote ogni ettare in Romagna di L. 5 42; nelle provincie Parmensi di L. 5 23; in quelle Modenesi di L. 4 02. Ogni abitante è gravato nelle prime Provincie di L. 5 14; nelle seconde di L. 5 86; nelle ultime di L. 3 94.

In ultimo per ogni lira di rendita imponibile i contribuenti romagnoli pagano ragguagliatamente cent. 28, i modenesi cent. 15 40, i parmensi cent. 28.

Nelle antiche provincie Piemontesi la proporzione per ogni abitante è di L. 3 54 di imposta e per ogni ettare di L. 2 41.

Ma per formarsi un giusto criterio è necessario aggiungere alla imposta diretta tutte le sovraimposte locali e provinciali, che in complesso danno le seguenti proporzioni come risultano dagli allegati che ho unito a questa relazione (N. 4, 5, 6 e 7 del fascicolo 1°).

	Piemonte	Romagne	Parma	Modena
Per ettare	L. 4. 70	L. 12. 83	L. 5. 23	L. 6. 52
Per abitante	» 6. 90	» 12. 16	» 5. 80	» 6. 39
Per ogni lira imponibile » » » »	» » » »	» 66	» 40	» 23

Benchè io stesso abbia più sopra osservato che non si debbe tener strettamente conto del rapporto dell'imposta colla popolazione, coll'estensione e pur anco colla rendita catastale, quando però i dati statistici che se ne ricavano riescono tutti ad un identico risultato, che è quello di dimostrare una provincia più gravata dalle altre, è presumibile che si accostino al vero.

E l'esperienza dei fatti addimostra che questo giudizio ha fondamento di verità.

Le Province Parmensi e le Romagnole, che appaiono maggiormente gravate, lo sono in realtà, poichè nelle prime in alcuni Comuni alpestri l'imposta assorbe quasi per intero la rendita; nelle seconde essa giunge fino a trenta franchi per ettare in qualche Comune. E specialmente lo sono dopo la notificazione del Cardinal Antonelli che aumentò, ad onta del contrario parere della Consulta, l'imposta prediale di una settima rata, ripartita fra le altre sei. Imposta ingiustissima, e che ragion vuole scompaja dal primo bilancio che sarà votato dal Parlamento Italiano.

Le Province Modenesi sono quelle che si accostano maggiormente alle antiche Province, ma è giustizia osservare che la rendita reale in molte porzioni di esse è proporzionatamente minore di quella delle altre Province dell'Emilia, poichè il Governo Estense non procurò mai ad essa quei miglioramenti di strade e di canali che sono indispensabili a far prosperare l'agricoltura e che influiscono soprattutto sul valore dei prodotti del suolo.

Ma ciò che è particolare alle Romagne, e costituisce realmente il loro maggior gravame è l'enorme sproporzione fra l'imposta governativa e la imposta locale.

Ed infatti, mentre in Piemonte le imposte locali e provinciali sommano a L. 16,608,085, cioè a L. 4,272,486 meno che le imposte

dirette, nelle nostre Province le imposte locali e provinciali vincono le imposte governative di L. 1,898,925. Questo fatto non si verifica in nessun paese. In Francia, di dove partì il funesto sistema dei centesimi addizionali, esso ha per risultato che la imposta governativa è superiore all'imposta locale di L. 54,201,823.

Nella Lombardia medesima l'imposta locale non raggiunge il limite della erariale.

Nelle Province Modenesi e Parmensi l'imposta locale, non esistendo la provinciale, è inferiore, come abbiamo veduto, in modo notevolissimo alla governativa.

Questa differenza a danno delle Romagne tiene, a mio avviso, all'indole del Governo che le aumentò per lungo volger di tempo, e mostra ad evidenza il danno e l'erroneità del sistema dei centesimi addizionali.

Il Governo Austriaco non temè di spogliare violentemente ed arbitrariamente i Lombardi! Palesi furono i suoi atti; palesi furono le sue spogliazioni; non volle occultarli all'Europa; le impose anzi talvolta come pubblico e solenne castigo delle perturbazioni pubbliche. Il Governo Pontificio invece, che al cospetto dell'Europa diplomatica sempre si atteggiava in modo pietoso e nasconde, sotto il manto del Pontefice, i tormenti con cui flagella gl'infelici suoi sudditi, vedendo il pessimo effetto che aveva prodotto la settima rata prediale, non ricorse più oltre a leggi violente: indirettamente pose invece balzelli sui Comuni e caricò le Amministrazioni locali di molte spese governative. In questa guisa ottenne di spogliare i sudditi di seconda mano, potendo affermare ai Sovrani cattolici che, tolto la citata settima rata prediale, di nessun altro tributo diretto aveva aggravato i suoi sudditi ad onta delle recenti rivoluzioni, dei nuovi debiti contratti per riparare ai danni di esse. Così anche in questo ramo di pubblica amministrazione mirabilmente si palesò l'indole che informa i due diversi sistemi che regolano Austria e Roma, cioè violenza da un lato e dall'altro ipocrisia. A convalidare queste asserzioni citerò alcuni fatti.

Il Comune di Bologna nell'esercizio 1858, ultimo esercizio completo pontificio, aggravò il censo per scudi 129,274, ma fu costretto

a farlo perchè il Governo gli aveva addossati scudi 34,532 di spese governative.

Per simil guisa l'estimo rustico del Comune di Bologna (Allegato N. 2, Fasc. 2°) fu aggravato di L. 1, 55 centesimi per ogni lira di rendita imponibile. Nè soltanto ai Comuni, ma eziandio alle Amministrazioni provinciali furono indebitamente addossate molte spese. Stanno a quelle di Bologna l'assegno per un uditore di Rota, gli archivi notarili, l'affitto dell'ufficio del censo, l'assegno al consultore delle finanze, i soprassoldi agl'impiegati governativi delle Legazioni (soprassoldi inutilmente esclusi dal Consiglio provinciale parecchie volte), il trasporto delle truppe, le case di lavoro, le elemosine del Legato e le spese dell'Oratorio a cui devono assistere tutti gli impiegati. E per tacere di molti altri casi speciali mi limiterò ad affermarle che nel periodo che corse dal giorno in cui fu restaurato il Governo Pontificio al giorno in cui fu proclamata la Dittatura del Re, cioè nel volger di un decennio, i centesimi addizionali aggiunti unicamente per provvedere 1° alla tassa di un milione imposta per una sol volta ai Comuni; 2° all'altra tassa diretta sui Comuni in corresponsività della tassa sulle bevande; 3° alle spese di occupazione straniera sostenute dalle Provincie e dai Comuni ascsero a scudi 2,810,150, cioè a L. 14,949,980, cioè 1,494,999 raggugliatamente all'anno.

Io non dissimulerò però che lo sviluppo preso dai centesimi addizionali è dovuto anche alle cattive Amministrazioni locali: ma perchè il Governo che ne aveva l'alta tutela non li frenò? Duolmi il dirlo, mentre non si spese che pochissimo per la istruzione e per i lavori pubblici produttivi, i Comuni aggravarono d'imposte i contribuenti per edificare degli splendidi teatri.

I centesimi addizionali si aumentarono nel 1854 fin sulle farine, mentre si aumentavano in cambio le spese di festività teatrali! Non mi dilungherò oltre in questo doloroso fatto: soltanto, poichè sono venuto in tale discorso, toccherò del sistema dei centesimi addizionali.

Io reputo questo sistema pessimo, immorale, contrario ai principii di una savia amministrazione. Il legislatore, nello stabilire l'imposta, ne determinò la quotità e la relativa gravezza. L'arbitrio lasciato ai Comuni e ai Consigli provinciali di turbare la proporzione stabilita è

funesto, perchè aumentando grado a grado un'equa tassa la rende vessatoria e spogliatrice.

Nel Piemonte stesso i centesimi addizionali hanno preso uno sviluppo che merita di essere attentamente studiato. Bene assomiglia questa facoltà d'imporre chi l'assomiglia ad una placida acqua che lentamente affoga! A riparare i danni prodotti, a frenare gli abusi, credo esser molto più savio e opportuno, non dividere le tasse nelle due categorie governative e addizionali. Le tasse debbono essere votate assieme, altrimenti chi vota una tassa separatamente non ne può conoscere ed apprezzare l'importanza. In Francia il Governo ottenne di mantenere i centesimi addizionali in una giusta proporzione, disponendo che fossero approvati assieme ai centesimi governativi dal Corpo Legislativo! Questo sistema è migliore forse di quello in attività fra noi, ma potendo sollevare delle difficoltà se si adottasse di decentralizzare le Amministrazioni, come spero, io credo che senza pericolo si potrebbe, invece d'imporre centesimi addizionali sulle imposte fondiarie, mobiliari, patenti e sul Dazio consumo, dividere le imposte medesime fra i Comuni, le Provincie e lo Stato, lasciando a ciascuno di essi a determinare la totale entità di quelle a loro assegnate. Spero avere addimosttrato che questa riforma sia urgente in ispecial guisa nelle Romagne e spero anche che il Parlamento prenderà ad attento esame questa quistione, che se non è la più grave, almeno è una delle più gravi che solleverà l'ordinamento finanziario del nuovo Stato.

All'imposta prediale tengono dietro nel Bilancio, le altre imposte dirette e cioè la imposta mobiliare e personale e l'imposta patenti.

Nelle Provincie Modenesi vi è un'imposta personale che colpisce tutte le persone di sesso maschile non indigenti, le quali compiuto il quattordicesimo anno di loro età non sono giunte al sessantesimo, ed hanno dimora in Comuni aperti non soggetti a Dazio Consumo. Essa non corrisponde quindi alla tassa piemontese, poichè non colpisce gli agiati abitanti delle città, non colpisce il lusso e la ricchezza, ma specialmente il lavoro. La tassa per ogni persona è di una lira a favore del Governo ed un'altra a favore del Comune. La percezione è fatta dal ricevitore comunale in una sola rata alla metà del mese

Imposta personale Modena.

di agosto e sopra un unico ruolo che comprende la parte comunale in pari tempo che la governativa. Questa fruttà all'Erario L. 93,000, al Comune parimenti L. 93,000.

Questa imposta non fu mai estesa alle Provincie di Oltreappennino, nè a quelle di Massa e Carrara. Ingiusta violazione in fatto d'imposte della legge di eguaglianza fra le diverse Provincie.

Parma.

Nelle Provincie Parmensi la tassa personale è pagata da chiunque non sia riputato indigente, senza aver riguardo nè al sesso nè all'età. È riputato indigente chi dal cumulo dei suoi proventi non ha per ciascun giorno dell'anno il prezzo della giornata di lavoro stabilita pel Comune in cui tiene domicilio. Il prezzo della giornata di lavoro è fissato ad una lira per le città di Parma e di Piacenza, ad ottanta centesimi per Comuni di pianura, a sessanta per Comuni di montagna. I contribuenti sono divisi in tre classi. Appartengono alla prima, coloro che hanno una rendita reale o presunta maggiore di L. 2000, alla seconda quelli la di cui rendita non oltrepassa le L. 2000 e non discende a una somma di L. 1000, alla terza quelli la di cui rendita non raggiunge questa ultima cifra. La tassa della prima classe è tripla, e quella della seconda è doppia della tassa di terza classe. L'imposta non è di quotità ma di ripartizione, essendo ogni anno determinata da un apposito Decreto Sovrano. Si procede al ripartimento della contribuzione fra i Comuni moltiplicando il sesto della rispettiva popolazione pel prezzo di tre giornate di lavoro. Il sommato dei prodotti di queste moltiplicazioni forma il contingente supposto che si aumenta o si diminuisce secondo che è minore o maggiore del principale fissato per l'anno (art. 60 Regolamento 16 marzo 1832 per le contribuzioni dirette). Riscosse per essa nel 1859 il Governo L. 120,000. I Comuni vi aggiungono dei centesimi addizionali per norma dei loro bisogni, centesimi che non raggiungono mai la cifra governativa. Nel 1859 i centesimi comunali ascsero a L. 83,984. Gli esattori del Governo curano l'esigenza anche della tassa locale e la riscuotono in due rate eguali e cioè al 15 aprile e al 15 giugno. La legge è più umana, più razionale che negli antichi domini estensi, ma non colpisce neppur essa come la legge in Piemonte la ricchezza mobiliare. Essa è una tassa improvvida, poichè non reca all'Erario be-

neficio corrispondente alle cure che costa a riscuoterla, e alla noia che procura ai contribuenti.

Nelle Romagne, nel bilancio, non vi è tassa personale; ma i Comuni furono autorizzati ad imporla a quelle Provincie in misura eccezionale, sotto il nome di focatico. Duolmi di dovere a lungo intrattenere su questo argomento, ma è argomento gravissimo che interessa tutte le nostre popolazioni agricole. Io stimo esser necessario una riforma radicale, e spero che ella vorrà farsene il provvido iniziatore.

Romagne.

Il Moto Proprio di Pio VII dichiara che:

« Potranno per i bisogni del Comune essere imposte le persone. »

Da questa disposizione di legge trae origine la tassa focatico. Imposero i Comuni le persone, ma le imposero in vario modo in ogni Provincia secondo le leggi pubblicate dai Cardinali legati, o anche dagli impiegati subalterni, che assunsero il magistero di legislatore, e regolarono in questo proposito a loro talento la fortuna dei contribuenti.

Nella provincia di Bologna l'editto è firmato dal cardinale Albani.

Esso divide l'imposta in tre categorie. Sono compresi nella prima i braccianti giornalieri capi di famiglia. Essi pagano una quota non maggiore di baiocchi sessanta fino all'età di sessant'anni! tutti i maschi che hanno compiuti i diciassette e che vivono in famiglia pagano il quinto della tassa assegnata al capo della famiglia. La seconda annovera i lavoratori dei terreni a mezzadria, e misura la tassa dalla quantità di frumento che per ordinario si semina nel podere: essa si divide in otto classi. Entrano nella terza categoria i possidenti, i commercianti, gli esercenti e capi d'arte. Questa pure si divide in classi che hanno per norma la maggiore o minore ricchezza. Sta alla Magistratura comunale il decidere a quale classe appartenga un contribuente, e quindi a decidere della sua relativa agiatezza. In ogni Comune vuol la legge che si dividano i contribuenti in quindici classi, ad eccezione del caso in cui i contribuenti fossero minori di quindici. Improvvida disposizione che talvolta in poveri Comuni costringe le Amministrazioni locali a porre in diversa classe i contribuenti che dovrebbero essere registrati nella medesima. Nella provincia di Bologna il focatico in questa categoria si accosta ad una tassa di opi-

nione. La cifra dei contribuenti varia a norma dei Comuni e dei loro bisogni. Per stabilire la proporzione in cui debbe stare la tassa pagata dai contribuenti di una classe con quella pagata dai contribuenti di un'altra, il Comune debbe considerare la distanza che passa fra la loro relativa ricchezza, e debbe fissare la cifra del contributo in modo che essa mantenga la medesima proporzione. Dalle tre categorie non rimangono esclusi che gl'impiegati governativi, le guardie campestri, i frati, le monache. I parroci che non avessero che il semplice beneficio, pagano a norma dell'entità del medesimo quindici paoli, dieci, e perfino sessanta baiocchi. I cappellani variano fra uno scudo, otto paoli, cinquanta baiocchi. In questa guisa non so con quanta dignità e giustizia un prete è assimilato all'ultimo bracciante. Nella prima categoria rimangono solamente escluse le famiglie delle vedove i di cui figliuoli non abbiano raggiunto i diciotto anni, poichè il Governo ritiene che la tassa di baiocchi sessanta sia così minima che niuno possa e debba esonerarsi invocando la propria miseria. Non ho mestieri di lunghe parole per provare l'enormità di questa legge che toglie a un misero lavoratore la mercede di tre giornate di lavoro. In Piemonte la legge scioglie dall'obbligo dell'imposta i braccianti giornalieri che vivono esclusivamente del loro lavoro, e ne' Comuni che hanno una popolazione minore di mille abitanti, l'imposta non eccede per testa una lira. Nei Comuni alpestri delle Romagne invece, per vilissime somme il Comune spoglia, assistito dalle leggi, povere famiglie, e le condanna sovente in simil guisa a più duro digiuno del consueto. Citerò un fatto. Nel comune di Capranico regolarmente da alcuni anni il cursore promuove gli atti di sequestro contro un miserabile che vive in una casa scavata in una rupe, e che non ha altro letto che un po' di paglia, e tutti gli anni intasca per il sequestro a spese del Comune quattro volte quanto costa la tassa.

Nella provincia di Ferrara la tassa è più equamente ripartita dalla notificazione del prolegato Caggiano. Essa è ragguagliata al massimo di baiocchi quaranta per individuo, ossia per qualunque maschio da quattordici ai sessant'anni. Dai calcoli statistici approssimativi risultando che per ogni mille abitanti sono duecento quaranta quelli che sono colpiti dalla imposta, ne viene che la colletta non può eccedere per questo numero di abitanti scudi novantasei.

Questa somma il Consiglio comunale la divide per classi, fissando quel carico che reputa più equo e più ragionevole. In ogni Comune è formata una classe addizionale, nella quale sono compresi gli operai che vivono alla giornata; classe che non viene imposta che in casi d'urgenza ed in lievissima misura. I soldati, i regolari professi o laici di qualunque ordine sono esenti. Ingiusta è però la disposizione che stabilisce che una famiglia che ha abitato una parte dell'anno in un Comune e parte nell'altro, paghi in quel Comune dove si trovò il primo giugno, epoca in cui si formano i ruoli, mentre poi i villeggianti che si trovano in quell'epoca in un Comune godono del beneficio dell'esenzione.

Nella Provincia di Forlì, il computista Lucchini che è firmato sotto la notificazione, ha fatto vestire al focatico il carattere della tassa mobiliare. È pagata da ogni contadino in ragione del terreno che coltiva, da ogni capo di famiglia in ragione della pigione che paga. I poderi sono divisi in 6 classi, non in ragione del grano che seminano, ma in ragione della estensione del suolo. La tassa varia da uno scudo a quattro. Parimenti è divisa in sei classi la tassa sull'affitto delle case. Ad una pigione di L. 53 20 corrisponde una tassa di L. 2 66, ad una di L. 58 52 una di L. 4 26, ad una di L. 85 42 una di L. 5 32. Dalle L. 106 e 40 alle 133 la tassa ascende a L. 7 98, dalle L. 138 32 alle L. 159 60 a L. 9 57 e dalle L. 164 94 in avanti a L. 10 64. E qui pure mi sia lecito l'affermare che questa tassa prova ad evidenza l'errore in cui sono coloro che giudicano che le nostre tasse sono millesime a confronto delle Piemontesi, le quali almeno se sono gravi, percuotono a preferenza la classe agiata.

Nella Provincia di Ravenna il focatico può invece assimilarsi ad una tassa di consumo. Le famiglie soggette a contributo, sono divise in classi secondo il numero delle persone che le compongono. La prima classe comprende quelli che contano diciassette persone esclusivamente, la seconda tredici, la terza nove, la quarta quattro, la quinta tre.

La legge emanata dal pro-legato Zacchia, è mite in questo, che esenta le famiglie miserabili la di cui rendita prodotta dal lavoro e dall'industria non oltrepassa scudi venti moltiplicati per il numero degli individui che le compongono.

Questa tassa produce nelle Romagne L. 981,387.

Essa grava ragguagliatamente gli abitanti di cent. 97 a testa (1), e se si escludono gli abitanti delle città murate, che ne sono esenti, L. 1 21. La tassa mobiliare e personale del Piemonte produce L. 3,200,000, compresi i cent. addizionali L. 4,781,051, cioè a testa cent. 92. Da questo semplice confronto di cifre appare che è molto più grave la tassa comunale focatico in Romagna che la personale-mobiliare in Piemonte, unita all'imposta principale governativa la sovra imposta provinciale e comunale riunite assieme in Piemonte: ed appare pure che il Governo paterno Romano autorizzava i Comuni a levar maggior somma sulle popolazioni rurali, sul lavoro dei poveri operai, che il Governo Piemontese non ne ritraesse dalla intera ricchezza mobiliare della città e dal lusso. « E questo fia suggest ch' ogni uom sganni. » Ma fra i doveri che io sento profondamente qual Deputato e quale antico Ministro, principalissimo è quello di ottenere norme più umane e più savie per questa legge; onde recare un conforto a quelle popolazioni oppresse per sì lungo volger di tempo da iniquo tributo.

L'imposta patenti in Parma produce L. 168,682, e colpisce chiunque esercita un commercio, un'industria, un'arte o un mestiere. Gli esercenti imponibili sono divisi in 7 classi. La quota di patente si compone di due diritti, fisso e proporzionale; il diritto fisso è stabilito per ciascuna delle sette classi da una tariffa che porta tre gradi applicabili: il primo grado agli esercenti nelle città di Parma e Piacenza, il secondo agli esercenti entro le città minori, dentro le borgate di primo ordine; il terzo agli esercenti in tutti gli altri luoghi.

Classe	1° Grado	2° Grado	3° Grado
1.a	L. 150	L. 50	L. 40
2.a	» 70	» 25	» 20
3.a	» 50	» 20	» 15
4.a	» 30	» 12	» 8
5.a	» 16	» 8	» 5
6.a	» 8	» 5	» 4
7.a	» 6	» 4	» 3

(1) Noterò qui un altro errore di stampa occorso nello specchio comparativo allegato 7, fascicolo 1° alla nota B nella colonna osservazioni, dove in luogo di L. 0 07 devesi leggere L. 0 97.

Imposta sulle patenti
Parma.

Il diritto proporzionale si compone del decimo dell'affitto tanto della casa di abitazione quanto de' luoghi occupati ad uso di botteghe, officine, laboratori e magazzini, ad eccezione de' mulini e delle abitazioni dei mugnai, che per gli uni e per le altre il dritto proporzionale è il centesimo. Non sono soggette al dritto proporzionale le ultime due classi 6.a e 7.a. Anche tal contribuzione viene riscossa dagli esattori del Governo in dodici rate uguali scadibili addi 15 d'ogni mese. È questo in sostanza il sistema su cui la stessa tassa trovavasi stabilita in Francia.

Nelle Provincie Modenesi non può veramente dirsi che esista una tassa sulle patenti, vi esiste bensì una tassa che colpisce i capitali in commercio, al cui pagamento sono tenuti tutti i banchieri, commercianti, fabbricanti di qualunque genere o merce in ragione del mezzo per cento sui capitali fissi o circolanti che hanno affidati al traffico. Ne sono esenti coloro che esercitano il minuto commercio colla sola propria industria e senza la scorta di un capitale proprio che non raggiunga fr. 500. Il prodotto di essa ascende a L. 45,000. È riscossa dai Ricevitori Comunali in due rate eguali semestrali, ed è versata nel tesoro del Governo a cui spetta l'intero prodotto, se non che il Governo accorda a titolo di compenso ai Comuni la decima parte del prodotto. La base su cui è stabilita questa tassa, a prima vista pare più equa, ma essendosi per risparmio di spesa affidata esclusivamente ai Municipi la formazione dei ruoli e la verifica delle consegne, non debbe recar meraviglia se non diede in pratica buoni risultati. Il prodotto di L. 45,000, limiterebbe a nove milioni il capitale fisso e circolante dell'industria modenese: evidentissima prova che i dati furono adulterati, e triste esempio per quelli che credono facilmente potersi fondare sulle denunce, una tassa sulla rendita.

Nelle Romagne la tassa sulle patenti fu promulgata, ma il Governo Pontificio non riesci mai ad attuarla che in alcune località ad onta delle diminuzioni e dei mutamenti fatti a beneficio dei contribuenti.

Il nuovo Governo non l'abolì, ma non ebbe tempo nè modo di dare le necessarie disposizioni per porla in vigore.

Io non entrerò in lunghe parole per mostrare che se il Governo Pontificio avesse in sul principio promulgata la legge come fu modi-

Imposta sui commercio
Modena.

Imposta sulle patenti
Romagna.

ficata colla Notificazione del 15 novembre 1854, l'avrebbe attivata senza gravi ostacoli. Ma egli tollerando che i suoi sudditi rifiutassero di pagarla, scendendo a patti con loro, condonando le rate scadute, spogliò se stesso dell'autorità necessaria a costringere gli amministrati all'obbedienza, e scoprendo la propria debolezza, legittimò l'ostinata resistenza dei contribuenti anche quando la legge diventò mite e ragionevole. Parve in sul principio che il Ministro delle Finanze avesse intenzione di ricorrere alla forza, ma questo divisamento riescivano dinanzi all'unanime opposizione dei contribuenti, poichè anche quei pochi che erano devoti al restaurato sistema, si ribellarono e preferirono di lasciar sequestrare i propri capitali. Narrasi di uno di essi che offerse in sequestro al cursore una cassa contenente cento piccoli busti del regnante Pontefice Pio IX, che essendo stati in grande pregio nel 1847 avevano subito in appresso le dure conseguenze della legge economica della offerta e della dimanda.

Stante l'immenso numero delle arti, industrie, traffici, e le difficoltà di paragonarne e di assimilarne le varie spese, non fu possibile (od almeno sarebbe riescito troppo incompleto) di compilare un quadro comparativo delle tasse fisse imposte dalla stessa Notificazione Pontificia con quelle stabilite sulle industrie e commercio dalla legge Sarda 7 luglio 1853, modificata e completata dall'altra del 19 aprile 1857; ma basta gettarvi sopra un rapido sguardo per accorgersi che sono molto più miti le tasse della Tariffa Pontificia, di quelle delle Tariffe Sarde! Infatti i Banchieri esercenti in Roma non sono tassati che di annue L. 212, quelli esercenti in Bologna di L. 159, mentre invece gli stessi in Torino e Genova debbono pagare, se collocati nel primo grado L. 2,800, se nell'ultimo L. 500; nei Comuni di oltre trenta mila abitanti, L. 1000 in primo grado, e 400 in ultimo. I negozianti di buoi, cereali e biade in Bologna, sono imposti di sole L. 79 80, mentre nelle principali città del Piemonte pagano nel primo grado L. 225, nell'ultimo 75.

Non voglio moltiplicare gli esempi: citerò soltanto per ultimo come la tassa più alta per i locandieri ed albergatori delle Romagne sia di L. 31, mentre la tassa nell'ultimo grado giunge a L. 150 in Genova e Torino, a L. 90 nelle minori città.

La tariffa delle tasse sulle professioni liberali venne essa pure modificata e ridotta colla citata Notificazione 1854. L'annesso quadro comparativo dei saggi stabiliti da essa con quelli in vigore in Piemonte (Fascicolo 2°, allegato 3), prova come questa classe dei contribuenti sarebbe meno gravata in Romagna attuando la legge che ivi esiste, Ella, signor Ministro, la farà attivare certamente anche per la tassa sull'industria e commercio, non solo perchè è giusto ed equo che tutte le classi sociali concorrano, ai carichi dello Stato, ma anche perchè è legge, e nell'osservanza della legge non si deve vergognosamente transigere seguendo l'esempio del Governo Pontificio.

Nelle Provincie Modenesi esistono alcune altre tasse che possono classificarsi fra le imposte dirette. Esse sono la tassa sui capitali ipotecari, la tassa dell'annuale denuncia sul bestiame, la tassa di coltivazione delle risaie.

Collo stesso editto 27 novembre 1849 con cui stabiliva l'imposta sui capitali in commercio di cui ho sopra fatto cenno, il Duca di Modena assoggettava ad un'annua tassa del mezzo per cento i crediti fruttiferi portati da qualunque titolo o causa, privilegiati o no, iscritti o non iscritti all'ufficio ipotecario. Questa tassa corrispondeva al dieci per cento sulla loro rendita calcolata al saggio consueto di cinque lire per ogni cento lire di capitale. Furono dichiarati esenti i capitali inferiori a L. 500, e quelli destinati a provvedere ad oggetti di culto, il consolidato ed il prestito forzoso dello Stato.

Nel regolamento emanato il 7 dicembre 1849 per l'attivazione della legge s'impose quanto ai crediti esistenti alla data in cui essa fu promulgata l'obbligo ai creditori di farne la denuncia. Quanto a quelli che sarebbero costituiti in avvenire quell'obbligo fu addossato ai notari, cancellieri dei tribunali, non che ai conservatori delle ipoteche. Le regolarità delle denunce, dovevano essere poscia verificate da apposite commissioni. Inoltre fu istituito, ed esiste tuttora, presso il superiore dicastero delle finanze in Modena un ufficio detto del censimento dei crediti ipotecari per ricevere, verificare le denunce, applicare la tassa; il pagamento fu stabilito doversi fare in due rate semestrali, colla scadenza la prima al 30 giugno, l'altra al 31 dicembre d'ogni anno; la riscossione a scosso e non scosso è affidata agli esat-

Tassa sui capitali fruttiferi.

tori comunali, col medesimo premio pattuito per la imposta fondiaria ne' rispettivi loro contratti coi Municipii. Il provento annuo di questa imposta ascese nell'ultimo bilancio a L. 257,000.

Tassa sulle risaie.

Una notificazione del 29 dicembre 1815 avea proibito nelle Provincie Modenesi la coltivazione delle risaie se non alla distanza almeno di cinque miglia dalla città di Modena e Reggio, di due miglia dai capi-luoghi dei Comuni di primo ordine, e di un miglio dagli altri villaggi; ma coll'editto del 7 settembre 1855 vennero quelle disposizioni modificate, e con successivo avviso il ministro in data del 18 settembre 1854 prescrisse le nuove norme per ottenere il permesso di conservare, ampliare e creare le risaie.

La concessione venne subordinata al pagamento di un'annua tassa imposta ai proprietari in ragione del quantitativo degli ettari di terreno coltivato a risaia. L'annuo importo di questa tassa fu nell'ultimo esercizio di L. 68,000. Ora essa è amministrata dal Ministro delle Finanze; sotto il Duca era invece amministrata dal Ministero dell'Interno.

Nelle Romagne questa tassa è compresa nell'imposta fondiaria, poichè i terreni coltivati a risaie sono gravati di tassa maggiore.

Imposta sul bestame.

La tassa sul bestame fu stabilita nel Ducato di Modena con risoluzione sovrana del 1848, e con decreto dell'anno successivo fu elevata a misura maggiore, in corrispettività dell'abolizione di un'antica privativa sulla raccolta e sulla concia delle pelli. I possessori del bestame sono a termini del citato decreto obbligati a farne ogni anno denuncia ai delegati della Amministrazione, la quale ordina pure ogni anno ad epoche fisse perlustrazioni nelle stalle per riconoscere se il bestame fu fedelmente denunciato: in occasione di tali visite i possessori debbono presentare ai delegati le bollette delle fatte denunce.

Le tasse cui sono soggetti i capi dei bestiami sono le seguenti:

Buini	centesimi 60	per ogni capo
Cavalli	» 60	»
Asini	» 30	»
Suini	» 6	»
Lanuti	» 6	»

Il provento di questa tassa è di circa L. 144,000, sopra la quale

si accorda ai delegati una provvigione proporzionale agli incassi, che varia dal 2 al 2 1/2 per cento secondo le località.

Nella Romagna questa tassa esiste, ma essa è esclusivamente comunale, meno una tenue quota dovuta alle Provincie per provvedere alle spese di epizoozia e ufficio di sanità e in ogni provincia è regolata in modo diverso, appunto come abbiamo veduto per la tassa focatico.

Nella provincia di Bologna essa non può eccedere baiocchi dieci per bue, baiocchi cinque per vacca, baiocchi quattro per cavallo, mulo e giumento.

La legge poi vuole che le denunce dei bestiami sieno fatte agli incaricati del Governo dai detentori dei medesimi, ed in caso d'infedeltà dispone che la tassa sarà raddoppiata sul numero totale delle bestie da ognuno di essi denunzianti. Benchè la tassa sia minore, frutta però molto più nella Provincia di Bologna che conta soltanto 375,631 abitanti, che nel Ducato di Modena, ascendendo essa a L. 213,355.

Nelle altre Provincie l'imposta è più grave. Nella Provincia di Forlì, il numero delle bestie soggette a tassa si desume dall'ampiezza del fondo e dal numero necessario di bestie per coltivarlo. Il peso della tassa è comune al proprietario ed al colono. Nella Provincia di Ferrara, la denuncia viene fatta ai gonfalonieri locali, e i parroci dall'altare sono costretti a legger l'avviso che invita a pagare questa tassa. Essa è imposta in diversa misura a norma dei bisogni dei Comuni. Nella Provincia di Ravenna, la tassa varia parimenti, e si desume dal numero delle bestie denunciate, eccettuato nel Comune di Faenza dove è in pratica il sistema Forlivese. Produce complessivamente nelle Romagne L. 725,668.

Stimano alcuni che questa imposta sia un nuovo peso alla proprietà fondiaria, perchè la rendita del bestame proviene dai foraggi che lo alimentano, e ora il prezzo dei foraggi fu calcolato dai periti quando formarono il valor catastale del fondo. A questo argomento si può rispondere che la rendita del bestame è molto superiore al valore dei foraggi che esso consuma. Che esso sia superiore, lo prova l'esperienza dei fatti. Spesse volte avviene che il bestame non è del proprietario del suolo, ma bensì di capitalisti estranei che lo associano al lavoro del fondo,

rimanendo da un lato a beneficio loro l'utile dei vitelli del latte della speculazione, e dall'altra rimanendo in loro l'obbligo di prestarlo per lavorare il suolo, e di lasciare nel fondo senza compenso, il concime da esso prodotto. Questa divisione della rendita prova a mio avviso, che il prezzo del lavoro ed il prezzo del concime rappresentano la rendita dei foraggi che fu valutata dai periti e che è inerente alla terra, e che soggiace quindi alla imposta prediale, mentre invece il prezzo dei vitelli e il prezzo del latte rappresentano la rendita di un capitale che non fu nè poteva essere contemplato, nè imposto dagli stessi periti. Non può quindi considerarsi l'imposta sul bestiame come un aggravio all'imposta fondiaria, ed ampliata ed estesa a tutto il Regno potrebbe forse aumentare considerevolmente senza grave ostacolo le rendite dello Stato.

Tasse di registro,
emolumento, ipoteca e bollo.

Seguendo l'ordine delle categorie di provento contemplate nel bilancio, sono ora condotto a parlare delle tasse di registro, di emolumento d'ipoteca, e di bollo, la di cui mitezza nelle nostre Provincie lascia al Governo largo campo per applicarle in più ampia misura. Io però stimo, e lo dico forse troppo audacemente, che esse in alcuna loro parte, nel Piemonte sieno soverchie. Mi limito per ora ad accennare l'imposta che il figlio paga sulla eredità del padre non depurata dai debiti, imposta che io spero verrà riformata dal nuovo Parlamento. Prima di addentrarmi nel confronto dei diversi sistemi, debbo con ischiettezza confessare che ho per le Romagne adottato un provvedimento contrario alle consuetudini degli altri Stati. Io l'ho adottato in ispecial modo in via d'esperimento. Questa fu la ragione che mi impedì di porlo in pratica in tutta l'Emilia, parendomi che bisognasse aspettare che in Romagna l'esperienza dei fatti lo legittimasse.

L'applicazione della tassa di registro porta la necessità continua d'interpretare i diversi casi previsti dalla legge. Questa interpretazione naturalmente spetta agli agenti fiscali ai quali ne è affidata l'applicazione. Ora i Governi in generale temendo la tiepidezza di essi a procurare l'utile dello Stato, stimarono in difetto dei sentimenti del dovere, stimolare la loro attività ponendone in campo l'interesse. Li as-

sociarono quindi alle rendite dello Stato accordando ad essi un tanto per cento sugli introiti, lasciando però a loro carico gl'impiegati subalterni. Non voglio dissimulare che forse le entrate furono maggiori; ma la legge invece di essere giusta, diventò sovente vessatoria, e smarrì quindi la dignità ed il carattere di giustizia che gli conciliano il rispetto pur anco dei contribuenti. Io per me non credo (e qui mi giova citare l'autorità di Rigaud che nel quinto volume del suo dizionario sul Registro sviluppa eloquentemente questa opinione) che un Governo ove anche avvantaggiasse parecchie migliaia di lire trovi un vero beneficio a spogliare vessatoriamente i contribuenti. Osserva con molto criterio il citato oratore che non si possono identificare in una stessa persona il carattere di giudice e di parte senza violare le più comuni leggi della giustizia. Infatti dal momento che il preposto del registro trova il suo utile ad applicare la tassa in più larga misura, potrà egli giudicare con imparzialità i reclami dei contribuenti? Rispondono alcuni che la legge accorda di ricorrere al superiore Governo, ma non è però men vero che gli agenti fiscali giudicano in prima istanza. E in realtà mentre forse gli effetti di questo sistema sono negli altri paesi mitigati da una giurisprudenza sana ed illuminata, nella provincia di Romagna dove questa giurisprudenza non esisteva, essa aveva per risultato pratico una arbitraria vessazione.

Nel sistema da me abolito parvemi ravvisare altro grave errore, quello che lasciava gl'impiegati subalterni a carico degli agenti fiscali. Il nuovo Governo vide la necessità di prendere ad esame la loro situazione precaria, essendo essi mal pagati, senza speranza di pensione, e indagare se non tornasse pericoloso allo Stato il lasciare degl'impiegati all'infuori dell'autorità diretta del Governo. Aggiungerò che dovendosi poi modificare ed uniformare al sistema delle altre Provincie i vecchi sistemi pontificii, poteva tornare utile il tentare intanto un esperimento su questa grave materia, esperimento giustificato d'altronde da forti ragioni politiche. Fu da queste considerazioni dettato il decreto del Governo di Romagna in data del 30 luglio 1859; con mente sonovi riunite le preposizioni del bollo straordinario a quelle del bollo e registro, vennero incamerate tutte le tasse, emolumenti, salarii che prima servivano a retribuire in parte i preposti del bollo e registro, i conser-

vatori delle ipoteche e loro impiegati, e si stabilì che dovessero tutti i suddetti contabili essere provvisti di stipendio fisso a carico dello Stato (La pianta degli uffizii cogli stipendi corrispondenti fu poi determinata in seguito).

Come ho già di sopra accennato, le imposte sulla circolazione dei valori o meglio sugli atti legali che le antiche provincie del Piemonte sopportano sotto i titoli di tasse d'insinuazione, successioni, emolumenti, bollo e ipoteche, trovansi pure stabilite con diversa denominazione e misura, ma con identità di oggetto e di basi in tutte le provincie dell'Emilia.

In Parma corrispondono alle tasse d'insinuazione i diritti detti di controllo in quanto colpiscono i contratti. La legge che li regola in data del 23 dicembre 1819 è una versione letterale della legge francese sull'*enregistrement* del 23 frimaire anno 7, e ne ha conseguentemente tutti i pregi ed i difetti, mentre la legislazione civile, cui si rannoda per un'infinità di legami, è pure una traduzione della legislazione francese.

Colpisce in modo obbligatorio:

1. Gli atti notarili di qualunque natura;
2. Gli atti degli uscieri esecutori di coattive ed altri che hanno facoltà di fare citazioni o processi verbali;
3. Gli atti e le sentenze dei pretori, tribunali e corti, e dei rispettivi loro cancellieri;
4. Gli atti dei segretari delle pubbliche amministrazioni dello Stato, dei comuni e di qualunque altro corpo amministrativo, portanti vendite, affitti, appalto od altro contratto qualsiasi o giuramento di impiegati.
5. Le scritture private e gli atti fatti all'estero contenenti trasmissioni di proprietà o usufrutto di beni immobili, affitto, subaffitto, cessione o surrogazione d'affitto, o cessione temporaria d'usufrutto di beni della stessa natura.
6. Le mutazioni fra vivi di proprietà o di usufrutto di beni stabili presunte dalla legge in forza di determinati atti di dominio esercitati da un nuovo possessore.

Così pure gli affitti presunti di beni parimenti stabili.

Tassa di controllo
Provincie Parmensi.

Gli atti e scritture d'ogni altra specie e natura non sono soggetti alla formalità del controllo ed al pagamento dei relativi dritti se non nel caso che se ne abbia a fare uso in giudizio, in atti pubblici o davanti ad autorità.

Come scorgesi, la legge parmense contempla in modo obbligatorio o quasi obbligatorio un numero d'atti molto maggiore di quelli che abbraccia la legge sarda, ma con tuttocì il prodotto annuo che è in media di lire 542 mila non si eleva per ogni abitante che a lire 4 08, mentre invece il prodotto annuo di simili tasse in Piemonte è in proporzione di L. 2 78 per ogni abitante.

La differenza proviene non solo dalle minori quotità di tassa applicate dalle leggi parmensi ai contratti principali e più frequenti (vedasi il quadro di confronto numero 4 del secondo fascicolo allegato al presente quadro), ma anche dalle frodi che in larga scala si commettono per essere ammessa a prova della traslazione di proprietà o d'usufrutto d'un immobile, la scrittura privata non registrata in tempo utile: certi i contraenti della validità delle loro stipulazioni quand'anche mancanti delle formalità del controllo, non vi presentano la relativa scrittura, nè temono la contravvenzione che incorrono, sperando defraudare le finanze e della tassa e della multa se riescono a tenere occulto il contratto.

Ottime sembrano a questo riguardo le disposizioni degli articoli 1412 e 1413 del Codice Civile Sardo, che tolgono la possibilità di siffatte contravvenzioni, e converrebbe estenderle a tutte le provincie dell'Emilia, o supplirvi con un'altra provvidenza per la quale si facciano, sotto pena di nullità, palesi le mutazioni di proprietà o di usufrutto degli stabili, in modo che tutti le possano facilmente riconoscere.

Un altro difetto della legge parmense sta nella base di percezione stabilita per la tassa sulle donazioni che è la rendita catastale, ragguagliata al cento per cinque. Questa rendita è nella generalità dei casi inferiore alla metà della rendita netta, e ne accade perciò sovente lo sconcio che il contratto di donazione d'uno stabile paghi una tassa minore di quella dovuta per la vendita dello stesso stabile, quantunque ne sia più elevato il saggio.

Sarebbe facile porvi riparo, adottando in relazione a quanto è sta-

bilito per le vendite la base del valore reale, dichiarato dalle parti colla facoltà all'Amministrazione di farlo peritare, ove lo creda inferiore al vero.

Tassa registro
Province Modenesi.

Nelle provincie modenesi sono soggetti alla formalità della registrazione ed al pagamento della tassa del tre per cento sul valore indicato nell'atto i soli contratti che operano mutazione di proprietà o d'usufrutto di stabili sotto i seguenti titoli: *Vendite — Permute — Donazioni — Vitalizi — Livelli — Affrancazioni — Aggiudicazioni — Dichiarazioni di comando fuori termine — Divisioni se importano maggior assegno ad uno dei dividendi della quota che gli è dovuta.*

Ne sono esenti le doti, sebbene seguano in beni stabili gli assegni e dotazioni, a causa di matrimonio e le restituzioni delle doti medesime, come pure la donazione od assegni a titolo gratuito di stabili tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e tra coniugi.

La base di percezione, è come si è detto, il valore indicato negli atti, cioè il prezzo; mancando questo, vi si supplisce col duplicato valore censito dei fondi a cifra provinciale.

La legge può essere ed è facilmente delusa negli atti di cessione o rinunzia a dritti ereditari, perchè non facendosi ivi la dichiarazione dei debiti e pesi posti a carico del rilevatorio, si riesce a sottrarre buona parte del corrispettivo dal pagamento della tassa senza che l'agente fiscale abbia mezzo d'applicarvela. L'introito annuo in media di questo provento è di L. 300 mila, e non rileva a centesimi 50 per testa.

Tassa registro
Province di Romagna.

Il sistema di archiviazione e registrazione in vigore nelle provincie di Romagna, siccome venne stabilito dalle leggi pontificie del 6 luglio 1816, 22 novembre 1826, 19 dicembre 1827 e 24 dicembre 1832, si avvicina di molto al sistema dell'insinuazione che hanno le antiche provincie del Regno, prescrivendo difatti le leggi pontificie analogamente a quanto dispongono gli articoli 1422 e 1436 del Codice Civile sardo:

1. Che deve lasciarsi al preposto ossia al ricevitore delle tasse di registro, copia d'archivio degli istrumenti e rogiti, e che non si intende soddisfatto all'obbligo della registrazione se detta copia non è consegnata entro il termine, e se non è conforme all'originale e munita del segno (Art. 28, Regol. 29 dicembre 1827).

2. Che il registro è il modo di dare la data certa agli atti e contratti e niuna scrittura poterla acquistare ed essere opponibile ai terzi se non dal giorno della seguita registrazione od archiviazione.

A differenza però delle leggi sarde sull'insinuazione, le pontificie stabiliscono che le copie dei rogiti debbono dopo il biennio essere trasmesse all'archivio notarile che è un altro ufficio pubblico affatto distinto da quello della registrazione e indipendente dal Dicastero delle Finanze.

Il regolamento Leonino del 24 dicembre 1832, nel quale vennero rifeuse la maggior parte delle disposizioni portate dalle precedenti leggi sul registro, principiò coll'enumerare gli atti esenti da questa formalità, contemplò quindi con una locuzione generica quelli che soggiacciono a tassa fissa e proporzionale avendo così evidentemente in mira per regola generale di colpire tutti gli atti della vita civile in forma scritta, meno quelli letteralmente esclusi; perciò nelle Romagne la legge ha una estensione ancor maggiore che nelle provincie parmensi, dove abbraccia già un numero d'atti superiore a quello delle antiche provincie.

Del resto quel regolamento, senza scostarsi gran fatto dalle leggi sarde e parmensi nei principii che determinano l'applicazione delle tasse, ha però una locuzione molto più complicata e prolissa: e mancando, come io notai, norme determinate di giurisprudenza per spiegarlo e commentarlo, veniva applicato con sì manifesta ingiustizia a danno dei contribuenti, che credetti dovervi porre riparo, adottando il provvedimento di cui ho sopra discorso, e col quale ho tolto ogni interesse personale dei preposti, nella fiscalità. Le diverse quotità delle tasse trovansi indicate nel quadro di confronto allegato N. 4 del fascicolo 2°.

La tassa sulle successioni forma parte in tutte le provincie dell'Emilia dell'imposta sul registro, ed è regolata dalle stesse leggi sovraccitate che l'hanno stabilita. Sono però esenti da tassa le successioni in linea retta. E nelle provincie modenesi l'esenzione è pur estesa ai fratelli ed ai nipoti altresì quando ereditano in forza del gius di rappresentazione. Nel Parmense e in Romagna sono pur colpite di tassa le

Tassa sulle successioni.

credita composte di oggetti mobili; ma nel Parmense con un saggio di tassa più tenue di quello imposto per le successioni immobiliari; mentre invece in Romagna la legge non fa distinzione fra le une e le altre, come non ne fa la legge sarda. Nel Modenese i soli oggetti mobili che la legge assoggetta a tassa sono li crediti e censi, ed in misura eguale a quella fissata per gli stabili. Se in tal parte discordano la legge parmense e modenese, concordano però nella base di percezione della tassa per le successioni immobiliari, avendo la parmense stabilito che si debba liquidare sulla rendita catastale degli stabili moltiplicata per venti, e la modenese avendo pure adottato il duplicato loro valor censito a cifra provinciale; nè l'una, nè l'altra legge accordano all'Amministrazione nè alle parti la facoltà di provare che il valore in quel modo determinato non corrisponda al reale.

La legge romagnola invece stabilì una base di percezione identica a quella della legge sarda, cioè il valor reale dell'asse ereditario dichiarato nella consegna delle parti o peritato in loro contraddittorio se l'amministrazione non crede esatta la fattane dichiarazione.

Tanto la legge romagnola quanto la parmense impongono l'obbligo agli ufficiali dello stato civile (che in Romagna come in Piemonte sono pur troppo ancora i parroci), di trasmettere ai ricevitori o preposti del Registro una nota delle persone resesi estinte nel circondario delle loro parrocchie.

Scorgonsi infine nell'annesso quadro comparativo N. 5 del fascicolo 2°, al presente allegato, le varie quotità di tassa stabilite dalle suddette leggi in misura più o meno elevata a seconda del più o men remoto grado di parentela del defunto coll'erede o legatario.

Anche la tassa sugli atti giudiziari è regolata in Parma e Romagna dalla stessa legge sul registro; nelle provincie modenesi invece fu stabilita col regolamento 19 ottobre 1852 e andò in vigore col nuovo Codice di procedura (Vedasi Quadro di confronto, Allegato 5°, fasc. 2°).

La legge parmense essendo, come già si è detto, una traduzione della francese, non diversifica molto (nei principii almeno) dalla legge sarda, ma la romagnola e la modenese hanno un carattere affatto diverso e speciale.

Tasse giudiziarie.

La legge romagnola non ha imposto tasse proporzionali al valore delle cose dedotte in giudizio; ma soltanto tasse fisse e minime per gli atti preparatorii ed interlocutorii, miti pure per le sentenze e decreti definitivi nei giudizi formali di prima, seconda ed ulteriore istanza. Dippiù, ed a differenza delle leggi sarde e parmensi, ha prescritto doversi esigere una sola tassa sovra ogni decreto, qualunque siano le disposizioni che contiene, a meno che non si riferisse a cause unite od a quistioni fra più litiganti distinti per interesse.

La tariffa modenese ha tre specie di tasse: fisse, gradualì e proporzionali. Le tasse fisse sono dovute per le sentenze nelle cause di valore indeterminato e per alcuni atti di poco momento; agli atti principali della procedura si applicano invece tasse gradualì secondo l'importanza del merito delle cause: Se questo eccede il valore di lire mille e non sorpassa quello di lire dieci mila, il libello introduttivo, le risposte e riconvenzioni ecc. nei giudizi vertenti avanti le giurisdicenze o gli uffici di conciliazione soggiacciono alla tassa dell'1 per mille; ed alle sentenze dalli stessi giudici proferte si applica poi una nuova tassa proporzionale dell'1 per cento. Queste quotità di tasse si accrescono d'un terzo se le cause vertono innanzi ai tribunali di 1° istanza, di due terzi se in grado di appello, e del doppio se avanti il supremo tribunale di Revisione.

Di tutte le leggi fiscali in vigore nel Modenese è questa la più gravosa ed invida. Forse fu ispirata non tanto dall'interesse dell'erario quanto dall'intendimento di togliere di mezzo o scemare i litigii. Ma il legislatore non riflettè che aumentando smisuratamente le spese della giustizia impediva ai cittadini di far valere i loro diritti, lasciando le ragioni dei meno abbienti in balia della prepotenza dei ricchi.

Le tasse sulle ipoteche vennero stabilite nelle provincie parmensi col regolamento del 19 luglio 1821, e nelle modenesi col regolamento 13 gennaio 1852, ma nelle modenesi tutte le tasse appartengono al Governo, essendo i conservatori retribuiti con stipendio fisso, mentre nelle provincie parmensi sono devolute per la maggior parte ai conservatori che devono col prodotto delle medesime sostenere le spese d'ufficio, e pagare ancora un canone al Governo.

Tasse ipotecarie.

Calcata su principii e basi poco diverse da quelli della legge parmense era la tariffa delle tasse ipotecarie stabilita in Romagna col regolamento 27 settembre 1834, ma il nuovo Governo la modificò coi decreti 27 agosto e 27 settembre 1859, avendo sostituito ai molteplici e vari emolumenti che prima si pagavano per le operazioni ipotecarie un'unica tassa proporzionale del 12 per cento sulle iscrizioni e dell'1 per cento sulle trascrizioni a favore esclusivo dell'Erario, e vennero in conseguenza retribuiti di stipendio fisso i conservatori, ed esonerati da ogni spesa posta a carico del Governo.

Il quadro comparativo N. 8 del fascicolo 2° al presente allegato, spiega le differenti specie di questa tassa in tutte le provincie dell'Emilia.

L'Amministrazione delle tasse di registro trovasi nelle provincie di Parma e Romagna organizzata in modo poco dissimile da quello dell'Amministrazione dell'insinuazione esistente nelle antiche provincie del Regno.

Nelle provincie parmensi avvi, è vero, un dicastero superiore unico per tutte indistintamente le imposte indirette (la direzione delle indirette), ma il servizio delle tasse di registro è regolato sotto la dipendenza di quel dicastero da una direzione speciale, detta Direzione del Controllo, e con norme proprie affatto distinte da quelle degli altri rami.

La riscossione delle tasse di registro e controllo è affidata a ricevitori i cui uffizi sono stabiliti a Parma, Piacenza, Borgotaro, Borgo S. Donnino, Langhirano, Ponte dell'Olio, Pontremoli e Castel San Giovanni: la loro retribuzione consiste in una provvigione fissa di lire 1650 pei ricevitori di Parma e Piacenza, 1500 per quelli di Borgo S. Donnino, e 1100 per tutti li altri, ed in una rimessa del 2 per 0/0 sull'ammontare delle riscossioni che operano per qualunque titolo o causa. Nelle città di Parma e Piacenza sono inoltre stabiliti uffizi di conservazione delle ipoteche dipendenti pure dalla Direzione del controllo e retribuiti unicamente col prodotto delle tasse imposte a loro favore, e colle quali devono i conservatori far fronte a tutte le spese d'ufficio, e pagare il canone al Governo: in Borgo S. Donnino, Borgotaro, Pontremoli, Castel S. Giovanni, Langhirano e Ponte del-

Impianto
delle Amministrazioni
pel servizio
delle tasse di registro.

Parma.

l'Olio cumulano le funzioni di conservatore delle ipoteche, i ricevitori del registro.

Li ricevitori del registro poi oltre le tasse di registro sugli atti che vengono presentati, e sulle dichiarazioni delle successioni esigono li supplementi dei dritti rilevati dagli ispettori verificatori, le multe per le relative contravvenzioni, le ammende che si pronunciano da giudici o tribunali nelle sentenze di condanna per crimini, delitti o contravvenzioni, li dritti di cancelleria e le spese di giustizia. Sono tenuti a pagare del proprio quegli articoli di credito pei quali non avessero fatto le diligenze opportune entro tre mesi dacchè furono loro dati in nota, o prima che i dritti e le multe siano prescritti; i mezzi di compulsione consistono nel rilascio della così detta coattiva, atto che può assimilarsi all'ingiunzione dell'antica procedura sarda in materia fiscale.

I libri e registri per le riscossioni dei dritti vengono somministrati dall'Amministrazione delle finanze, ma tutte le altre spese stanno a carico dei ricevitori, compresi l'affitto degli uffizi. Ogni giorno prima della chiusura dell'uffizio, i ricevitori devono apporre la loro firma in tutti i registri nelle caselle immediatamente susseguenti all'ultimo atto registrato in quello stesso giorno, e segnare nelle caselle susseguenti i giorni festivi; l'inosservanza di queste prescrizioni è punita con una multa di 10 lire nuove, e la stessa penale è inflitta per le cancellature, correzioni e raschiature, che sono severamente vietate, dovendosi riparare agli errori con postille in margine e mediante sottolinee alle parole su cui cadono.

Le operazioni dei ricevitori sono poi esaminate e verificate da ispettori incaricati di visitare almeno quattro volte all'anno i loro uffizi; v'ha un ispettore a Parma, un altro a Piacenza, ambi collo stipendio di lire 2200; un ispettore verificatore aggiunto a Parma collo stipendio di lire 2000, ed un posto ora vacante di verificatore aggiunto a Piacenza con lire 1450. È speciale incombenza dei verificatori di perlustrare gli uffizi notarili, dei cancellieri, dei Tribunali, e dei giudici, dei pretori e dei segretari delle pubbliche amministrazioni per esaminarne gli atti, e constatare se si sono osservate le prescrizioni delle leggi fiscali.

Questi funzionari oltre allo stipendio, hanno dritto ad un premio del 5 per 0/0 su tutte le somme che vengono incassate dietro processi verbali di contravvenzione da esso loro compilati, e sopra tutte le scoperte di diritto e supplementi di dritti risultanti dalle loro verifiche o perquisizioni; lo stesso premio è accordato ai ricevitori del bollo straordinario sopra le multe riscosse dietro contravvenzioni scoperte nei loro uffici.

I ricevitori e conservatori sono tutti obbligati a fornire una cauzione, e devono versare a proprio rischio e spese alle epoche superiormente stabilite i prodotti dei rispettivi uffizi nella cassa di finanza, cioè quelli posti nel circondario dell'ex ducato di Parma e nella Lunigiana nella cassa principale delle indirette in Parma, e quelli posti nel circondario dell'ex ducato di Piacenza nella cassa centrale di questa città che versa poi nella principale di Parma (V. Specchio Allegato N. 4, fascicolo 4°).

Le loro contabilità rivedute trimestralmente dagli ispettori e concentrate nella direzione del controllo, vengono poscia assestate dall'Amministrazione delle indirette.

La riscossione delle tasse di registro erasi nelle provincie modenesi affidata dapprima ai conservatori delle ipoteche, ma con decreto del 7 settembre 1848 vennero creati uffici appositi in Modena, Reggio, Massa, Fivizzano e Castelnuovo di Garfagnana, ed i titolari ebbero il nome di ricevitori di registro. Dipendono essi direttamente dalle rispettive intendenze provinciali di finanza, come tutti gli altri impiegati di finanza, ed alle medesime rimettono alla fine di ogni mese il resoconto dei prodotti riscossi e degli operati versamenti accompagnato da un prospetto dimostrativo delle operazioni attivate in ciascun titolo degli atti soggetti a tassa, cioè successioni, legati, rendite, permuta, divisioni, donazioni, vitalizi, livelli, affrancazioni, aggiudicazioni e multe. V'uniscono pure un elenco degli atti privati registrati nel mese in un colle denunce presentate dalle parti o dai notari.

Tutte queste carte dall'intendenza passano al Ministero ora soprainendenza di finanza, ivi l'ufficio di revisione adempie alle operazioni che nelle provincie di Parma, Romagna ed anche nelle antiche del Regno eseguono gl'ispettori in giro o in verifica, di riscontrare cioè le percezioni delle tasse colla scorta delle denunce. Essi pongono a

Modena.

carico dei contabili gli errori di percezione che loro occorre di rilevare a pregiudizio dell'Erario e fanno dar avviso alle parti degli errori che rilevano in loro pregiudizio onde esse reclamino il rimborso delle somme indebitamente pagate.

Gli stipendi dei ricevitori del registro sono meschinissimi e non offrono certo adeguato compenso, nè del lavoro che prestano, nè delle responsabilità che hanno, guarentite da cauzione. Il ricevitore di Modena che è anche capo dell'ufficio del censimento dei crediti ha solo uno stipendio annuo fisso di lire 1380, ha la stessa somma quello di Reggio; lire 1320 il ricevitore di Massa; lire 1080 quello di Castelnuovo, e 900 quello di Fivizzano.

Sotto il Governo Pontificio il servizio per l'attivazione dell'imposta sul registro era affidato ad un'Amministrazione speciale che aveva il suo centro in Roma nel dicastero intitolato la Direzione del bollo e registro, e da questa dipendevano gli uffici dei preposti di registro incaricati di ricevere e custodire per un biennio gli atti soggetti a quelle formalità, e di applicare e di esigere contemporaneamente le relative tasse colle seguenti altre che hanno con esse più o men relazione ed analogia.

Tassa sulle stampe legali che venne imposta con notificazione 24 gennaio 1834, soppressa la privativa delle stamperie camerale. Ogni foglio di stampa delle difese, allegazioni e sommarie nelle cause tanto civili quanto criminali, paga L. 02 66.

Tassa annua sui repertori dovuta in L. 5 32 dai notai ed archivisti, e destinata a reintegrare l'Erario delle spese per la visita triennale degli atti notarili ed archivi.

Tassa di due decimi sulle tombole, riffe ed altre particolari lotterie imposta con disposizioni della segreteria di Stato in data di gennaio 1818 e 14 novembre a beneficio apparente dei poveri e della cassa di giubilazione, ma in realtà a favore dello Stato.

Infine gl'introiti di cancelleria, ossia le multe criminali e le rifazioni delle spese di processo.

Gli uffizi del registro nelle Romagne sono in numero di 12, e trovansi stabiliti nei singoli capoluoghi di provincia e distretto o circondario, cioè Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, Vergato, Cento, Lugo, Comacchio, Cesena, Rimini, Imola e Faenza.

Romagna

Nel capo luogo di cadauna provincia, e cioè a Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna havvi pure un Ufficio delle Ipoteche.

Sonovi inoltre due Ispettori Divisionari incaricati di assestare le contabilità de' predetti uffici, di verificare la percezione delle tasse, promuovere il ricupero di quelle ancora dovute, e visitare infine le cancellerie, le segreterie comunali e gli studi dei notai.

Gli uffici della provincia di Bologna e Ferrara appartengono alla divisione dell' Ispettore di Bologna, quelli delle provincie di Forlì e Ravenna alla divisione dell' Ispettore di Forlì; tutti questi funzionari corrispondevano direttamente col citato loro superior dicastero in Roma, epperò cessato il Governo Pontificio, essendo rimasti staccati dal loro centro, vennero posti sotto l' immediata dipendenza del ministero delle finanze istituitosi in Bologna. Disciolto questo per la creazione del Governo dell' Emilia, io lasciava in Bologna, con mio Decreto del 3 gennaio corr. anno, due direzioni di finanza, alla prima delle quali affidava la sovrintendenza di quel ramo di servizio, lasciando intatte le discipline che li reggevano, e di cui le principali sono le seguenti:

È loro obbligo di effettuare i versamenti delle somme per essi introitate nelle casse camerali ogni 15 giorni, e restando alla fine della quindicina in debito di una somma eccedente l' incasso presuntivo di cinque giorni, possono essere sospesi, e quindi destituiti se non pagano il debito entro la successiva quindicina.

Vennero però autorizzati a soddisfare ed a ritenersi sugli introiti il proprio stipendio e quello dei commessi coll' obbligo di giustificare in seguito tali spese, producendone i relativi recapiti.

Hanno tutti prestato malleveria e devono rispondere della gestione degli impiegati del loro ufficio.

L' Amministrazione provvede loro i registri e le stampe.

I registri d' introiti devono essere tenuti distinti, a seconda della varia natura degli atti che dan luogo a tassa, essere chiusi giornalmente, pena per la prima mancanza un' ammonizione, per la seconda la destituzione.

I preposti sono pure obbligati ad osservare rigorosamente l' orario stabilito; e mancando, possono essere multati ed anche dimessi.

A fine d' ogni mese devono trasmettere uno stato delle attivate riscossioni, spoglio dei recapiti giustificativi de' versamenti e spese; questi recapiti si uniscono poscia al conto che stabiliscono gli Ispettori in occasione de' trimestrali loro giri. Assestate tutte le contabilità della Divisione, gl' Ispettori le trasmettono documentate all' Ufficio Superiore.

Sarebbe stato mio desiderio di uniformare nelle Provincie dell' Emilia la legislazione in materia di Bollo, introducendovi la legge sarda del 9 settembre 1854, ma la diversità della legislazione civile tuttora in vigore in quelle Provincie, ed alla quale avrebbe dovuto necessariamente far capo la nuova legge d' imposta sul bollo, vi oppose un ostacolo insormontabile; d'altronde quest' innovazione avrebbe certamente alterati i prodotti dell' imposta, e non avendo dati sicuri per stabilire se le differenze sarebbero state in più od in meno e in qual misura, mi sarei forse, anche potendolo, astenuto dal promuovere un provvedimento che rischiava di rendere più incerte le previsioni del bilancio, di quel che già nol fossero per le contingenze politiche in cui lo Stato versava.

Per dar un' idea dei principii cui s' informano le leggi di bollo attualmente in vigore nell' Emilia, ne riferirò qui le principali disposizioni. La differenza che vi si riscontra più sostanziale, confrontandole tra loro, sta in ciò: che la legge parmense, conforme alla piemontese, ha prescritto l' impiego della carta d' un dato prezzo a seconda della natura, o dell' importanza, o dell' uso degli atti che si vogliono celebrare; la legge estense e la romagnola invece permettono per gli originali l' impiego della carta di qualunque dimensione e prezzo, prescrivendo solo il foglio grande per le copie. Scorgerà però meglio V. E. le conseguenze delle infranotate diversità dal quadro Num. 7 del fascicolo 2° al presente allegato, ove si posero a confronto le tasse di bollo imposte secondo le leggi dell' Emilia e del Piemonte sugli atti pei quali la legge piemontese richiede la carta filigranata, ossia sugli atti contemplati nell' art. 30 della medesima.

Nelle provincie parmensi la carta bollata è di quattro dimensioni, a cui corrispondono distinti prezzi da 80 cent., 60 cent., 40 cent. e 20 cent.

Tassa sulla carta bollata.

Parma.

La carta bollata della 1.a dimensione serve agli atti specificati nell'art. 11 della legge 2 dicemb. 1819.

Quella della 2.a per gli atti specificati nell'art. 11, N° 2.

Quella della 3.a per gli atti di cui al N° 3 detto articolo.

Quella della 4.a per gli atti al N° 4 detto articolo.

Hannovi poi quattro marchi pel bollo straordinario corrispondenti alla dimensione e al prezzo della carta bollata ordinaria come sopra, ed esiste un quinto marchio pel bollo straordinario al prezzo di L. 1, destinato alla carta che supera la misura della carta bollata di 1.a dimensione. Sonovi infine quattro marchi pel bollo straordinario degli avvisi in corrispondenza della dimensione della carta bollata ordinaria coi seguenti prezzi di cent. 8 per la 1.a, cent. 5 per la 2.a, cent. 4 per la 3.a e cent. 3 per la 4.a.

Un quinto marchio al prezzo di cent. 10 serve per gli avvisi eccedenti la misura delle carte di 1.a dimensione.

Modena.

Nelle provincie modenesi la finanza vende tre sorta di carta bollata alle quali corrispondono prezzi e dimensioni distinte:

Foglio intero mezzano . . .	Prezzo cent. 75
Foglio piccolo intero . . .	Id. » 50
Metà del foglio piccolo . . .	Id. » 25

I Notai, i Cancellieri, i Causidici ed in generale tutti i pubblici Ufficiali possono per gli atti originali usare quella qualunque specie di carta che loro piaccia, ma rispetto alle copie autentiche transunti ed estratti dagli atti da essi ricevuti, o di cui si trovano depositari, sono obbligati ad impiegare la carta da cent. 75.

Anche i certificati che si rilasciano da qualunque pubblico funzionario devono scriversi in carta da cent. 75 quando abbiano relazione ad atti o registri.

Alle regole qui sopra è fatta eccezione unicamente per le copie dei processi nelle cause civili le quali possono essere scritte in carta anche di prezzo minore di quella da cent. 75.

Presso ciascuna delle intendenze di finanza (Modena, Reggio e Massa) esistono quattro marchi pel bollo straordinario, in corrispondenza i primi tre alla dimensione ed al prezzo delle carte ordinarie

ed il quarto per le carte che eccedono la misura del foglio mezzano; il prezzo di questo bollo è di L. 1.

Nelle Romagne secondo il Regolamento Leonino 29 dicemb. 1827, sonovi quattro dimensioni di carta bollata con distinti corrispondenti prezzi da cent. 79 8 per la 1.a, cent. 53 2 per la 2.a, cent. 26 6 per la 3.a, cent. 13 3 per la 4.a. Quest'ultima dimensione di carta, la quale era destinata esclusivamente per gli atti dei Cursori fu soppressa, e perciò non sono più in uso che le prime tre dimensioni.

Romagne.

Per gli atti originali che i Notai, Archivisti, Segretari comunitativi e Cancellieri conservano nei proprii uffici, può essere impiegata carta di qualunque dimensione e prezzo, ma per quelli che si rilasciano alle parti, e per le copie, estratti e simili, è obbligatorio l'uso della carta bollata da cent. 79 8 (Baocchi 15).

Così pure hassi a usare la stessa carta per tutti gli atti e copie che a richiesta delle parti emettonsi dalle pubbliche amministrazioni dicasteri e funzionari pubblici.

Havvi in Bologna, per tutte le Legazioni, un ufficio del bollo straordinario, il quale ha tre marchi corrispondenti alle prime tre dimensioni della carta bollata ordinaria, ed al rispettivo prezzo.

Alla carta che venisse presentata al bollo straordinario, e che eccedesse la misura del foglio di 1.a dimensione o del foglio grande, si replica tante volte il dritto di bollo, quante volte il foglio esibito eccede la dimensione del foglio grande secondo la misura indicata di sopra.

Per gli avvisi e giornali vi sono parimenti quattro marchi di bollo straordinario corrispondenti alla dimensione della carta ordinaria di cui è detto di sopra. Il prezzo è di cent. 3 pel foglio grande, di cent. 2 pel foglio piccolo intero, di cent. 1 per la metà del foglio piccolo, e di millesimi 5 per il quarto del foglio piccolo.

Se l'avviso del giornale supera la dimensione del foglio grande, si replica il diritto di bollo così come si è detto pel bollo straordinario dell'altra specie.

Per il servizio della fabbricazione ed impressione della carta, vennero introdotte in Romagna, col regolamento del 14 febbraio 1860, le discipline in vigore negli Stati Sardi.

Eransi già però con decreto del 6 ottobre 1859 sostituite nuove

filigrane, e nuove impronte di bollo alle antiche che ricordavano l'aborrito dominio pontificio, e con altro decreto del 30 dicembre dello stesso anno erasi pure già ordinato che il prezzo della carta da bollo a dritto fisso fosse computato a centesimi di lira italiana dal 1° gennaio 1860 in poi.

La fabbricazione venne data in appalto per contratto stipulato dalla prima direzione delle finanze in Bologna; appena fabbricata, vien data in consegna al custode magazzino presso la suddetta Direzione, che vi fa applicare il bollo e la distribuisce a seconda della richiesta agli uffici dei preposti, dai quali vien poi rimessa agli spacciatori per la vendita al minuto, e questi sono i venditori di generi di privata.

In Parma la fabbricazione della carta è pure appaltata a cura dell'Amministrazione delle indirette: la vendita al pubblico si opera dai postari ossia venditori di generi di privata.

Nelle provincie modenesi la carta si fabbrica pure per appalto, e dalle cartiere passa in consegna all'Economo del ministero, ora sovrintendenza delle finanze, che appostovi un bollo di controllo, la rimette all'ufficio del bollo stabilito presso il ministero stesso, ove le vien apposto il bollo indicativo del prezzo.

A norma delle richieste, vien quindi distribuita ai magazzini delle intendenze di finanza, che alla lor volta la rimettono ai postari all'ingrosso per essere venduta ai postari al minuto, dai quali è smerciata al pubblico.

L'industria della fabbricazione delle carte da giuoco era nelle provincie dell'Emilia regolata da diverse antiche disposizioni non conciliabili nè coi principii di un libero Governo, nè coll'interesse delle finanze.

Per svincolare pertanto siffatto ramo dalle pastoie dell'antico regime, fin dal 30 novembre 1859 il Governo delle Romagne introduceva con poche modificazioni la legge piemontese dell'8 febbraio 1834, che con altro decreto del 4 marzo veniva poscia estesa al rimanente delle Provincie dell'Emilia.

Le tasse sui passaporti, sulle licenze da caccia o per porto d'armi facevan parte delle tasse di polizia, e sotto questo titolo figuravano nei bilanci dei cessati Governi dell'Emilia. Nel Modenese e nel Par-

Bollo sulle carte da gioco.

Tasse sui passaporti
licenze da caccia,
o per porto d'armi.

mense erano esclusivamente amministrare dagli uffici di polizia; in Romagna invece erano esatte dai preposti del registro che avevano l'incarico di smerciare le relative carte.

Pei passaporti è ora in vigore in tutta l'Emilia la legge sarda 13 novembre 1857 che fu pubblicata e messa in attività nelle provincie Parmensi dal governatore Pallieri con suo decreto 10 luglio 1859, nelle provincie Modenesi e di Romagna dal dittatore Farini coi suoi decreti 19 settembre e 29 novembre 1859.

Ciò stante, torna ora inutile l'istituire confronti delle tasse che si pagavano a questo scopo nelle singole provincie dell'Emilia sotto i cessati Governi; gioverà solo però ricordare che in Romagna oltre alle L. 7 98 percepite dal Governo per il rilascio dei passaporti all'estero eran pur dovute altre tasse a favore d'istituti provinciali di beneficenza arbitrariamente fissate dall'autorità; che inoltre si pagavano dai sudditi L. 1 06 pei passaporti nell'interno dello Stato, L. 1 06 dai forestieri pelle carte di permanenza se questa doveva durare solo un mese, e L. 2 12 se la permanenza si estendeva a sei mesi.

In Parma invece era solo dovuta pei passaporti la tassa di L. 4 compreso il dritto di bollo giusta il decreto sovrano 23 aprile 1828.

Gravi però oltremodo erano in Parma, ed il sono tuttora perchè non ancora sopresse, le tasse sulle licenze di porto d'armi e di caccia.

Il citato decreto del 23 aprile 1828 ha stabilito la tassa di L. 15 per il porto d'armi, e per la caccia con decreto dell'11 gennaio 1851 si è imposta la tassa di L. 60 se la licenza è rilasciata a persona che paghi il testatico di prima classe, di L. 40 se rilasciata a persona che paghi il testatico di seconda classe, di L. 30 se rilasciata a persona che paghi il testatico di terza classe.

In Romagna è dovuta la tassa di L. 3 18 per la licenza di porto d'armi, e quella di L. 5 32 per la licenza di caccia.

Nelle provincie Modenesi tali concessioni sono sottoposte a tasse diverse non solo secondo la diversità delle facultà concesse, ma anche secondo la diversità del luogo di dimora dei concessionari.

Secondo le notificazioni ministeriali 24 novembre 1814 ed il R. Editto 6 febbraio 1815, gli abitanti delle antiche provincie estensi dovevano pagare soltanto una lira per le licenze da caccia. Invece con circolare del mese di marzo 1855 fu per le stesse licenze imposta la

tassa di L. 10 agli abitanti di Massa e Carrara, e di L. 7 a quelli della Lunigiana e Garfagnana.

Quanto al porto d'armi il Governo distingueva la ritenzione dalla delazione; la licenza per la ritenzione era soggetta ad una tassa uguale per tutti di L. 1 40, la licenza per la delazione costava L. 1 60 agli abitanti di Massa e Carrara, e L. 3 40 a quelli di Lunigiana e Garfagnana. Oltre le suddette tasse riferibili specialmente alla concessione il Governo Modenese esigea un diritto di bollo di cent. 50 per la licenza di porto d'armi, e cent. 25 per quella da caccia, più altri cent. 30 o 15 per il rimborso della spesa viva di carta e stampa a seconda della qualità della licenza!

Beni demaniali.

I proventi demaniali ascendono nell'Emilia a L. 3,903,190 (fascicolo 3°, allegato 1°). Essi concorrono a formare il bilancio attivo in proporzione di L. 6 74 per ogni cento lire di rendita sul complesso del prodotto, Nelle antiche Provincie tale proporzione è di L. 1 98. Nel Piemonte però le rendite delle strade ferrate, costrutte con capitali dello Stato, dovrebbero per stabilire un esatto confronto assomigliarsi alle rendite di questa categoria. Se non che scomparirà negli esercizi venturi questa disparità di proporzione, imperocchè mosso da molto gravi considerazioni, il Governo dell'Emilia si appigliò al partito di ordinare coll'approvazione del bilancio la vendita di parte dei beni del patrimonio demaniale per la somma di quindici milioni di lire. Considerò che le spese di amministrazione assorbivano la miglior parte della rendita, e che in generale quelle terre non fruttavano in relazione alla loro estensione e al loro valore. Considerò che sarebbe stato pessimo consiglio conservare dei beni che forse non rendono il tre per cento netto in quel mentre che le necessità dell'erario lo costringevano a creare dei nuovi debiti fruttiferi al cinque, incontrando pur anco la perdita nel contrattarli del venti per cento, per la differenza che passa fra il valor reale e il valor d'emissione. Considerò pure che l'inalienabilità di così vasti possessi sotto i Governi dispotici era tornata funesta all'industria ed al commercio, e che un Governo liberale avea debito di porvi riparo. Considerò infine che la loro vendita avrebbe utilmente intrecciati e associati i privati interessi e i privati diritti coi nuovi interessi e coi nuovi diritti dello Stato.

Se il divisamento non fu posto in atto, non fu perchè mancassero le offerte, chè molte furono, svariate, parziali le une, complessive le altre, ma perchè parve al Ministero essere miglior consiglio aspettare che l'annessione fosse compiuta per ottenere migliori e più ricchi patti.

Nel Parmense le rendite demaniali provengono da beni affittati per L. 1,475,000, da censi e canoni per L. 92,432, da pedaggi per L. 26,455, da vendita di piante per L. 71, 866. Stanno in proporzione col totale delle rendite come 14, 20 a cento. Le spese di amministrazione costano L. 235,136 escluse le manutenzioni dei fabbricati, ed ascendono quindi al 13 per cento. Lo Stato non imponendo sopra il proprio patrimonio la tassa fondiaria, in realtà le spese sono molto più ragguardevoli. La rendita catastale è calcolata in L. 941,840, e le imposte governative salirebbero a L. 128,479. Se nelle altre Provincie i beni demaniali fossero regolati così onestamente come lo sono in Parma, sarebbe forse meno utile e meno urgente il provvedimento adottato di venderli.

Ad eccezione dei dritti di pedaggio che finora in Parma (come pure in Modena e Romagna) furono considerati quali proventi di tasse, e governati dalle amministrazioni delle indirette, tutte le altre rendite dei beni dello Stato sono colà amministrare sotto la dipendenza del Ministro delle Finanze da un ufficio centrale residente in Parma chiamato *Direzione dell'amministrazione del patrimonio dello Stato*. Questa direzione creata nel 1831, soppressa nel 1851, venne ricostituita con decreto del 18 maggio 1854. Essa ha anche l'incarico di far eseguire tutte indistintamente le riparazioni, adattamenti, nuove costruzioni ed ammobigliamenti che possono occorrere negli edifici di proprietà dello Stato, qualunque ne sia la loro destinazione e da qualunque amministrazione, ufficio o persona siano occupati. L'ufficio centrale è composto di un direttore che ha sotto di sé due segretari capi sezioni, l'uno che tratta specialmente le cose tecniche, l'altro gli affari contenziosi; più due sotto segretari, un conservatore dell'Atlante, tre ragionieri, un assessore legale, un archivista, un protocollista, otto commessi, due portieri, un custode ed uno scopatore.

Per la vigilanza dei beni evvi un capo ispettore e nove ispettori rurali stabiliti con decreto 3 dicembre 1852 nei capi-luoghi dei nove distretti in cui trovasi diviso tutto il territorio dello Stato; cioè in Parma quelli del 1° e 2° Distretto di Parma, in Piacenza quelli del 1° e 2° Distretto di Piacenza, in Borgo San Donnino quelli del 1° e 2° Distretto di Borgo San Donnino, in Colorno, Castel S. Giovanni e Firenzuola gli ispettori dei distretti di cui questi Comuni sono capo-luoghi. Essi corrispondono col direttore, e sotto i di lui ordini devono eseguire le incombenze loro affidate dal decreto 29 luglio 1854. Dipende poi per le opere d'arte dal direttore l'ufficio degli architetti stabilito in Parma con decreto 9 dicembre 1852, e composto di un architetto capo sezione d'arte, d'un architetto capo sezione d'amministrazione, quattro architetti, un commesso disegnatore, altri tre commessi, un apprendista e un portiere. La riscossione è affidata agli esattori dei tributi diretti, e si opera sopra ruoli compilati dalle direzioni ed approvati dal Ministero delle Finanze a termini della notificazione 28 dicembre 1822, e del decreto 6 ottobre 1832. Contro i ritardatari l'amministrazione ha il privilegio della coattiva concesso dalle leggi 19 agosto e 12 settembre 1791, e riconfermato coll'art. 24 del regolamento 8 marzo 1818: ma convien notare che una recente disposizione sovrana accordò ai fittaiuoli la mora di tre mesi al pagamento del loro debito dopo la scadenza.

Gli esattori hanno un giornale bollettario per la riscossione delle somme non maggiori di L. 10, ed un altro eguale per quelle maggiori, le cui ricevute devono essere bollate. Sono risponsabili delle somme non riscosse nel caso che non promuovano in tempo utile gl'incombenti compulsivi dalle leggi loro commessi. Versano nelle casse dei vice-ricevitori particolari di Parma e Piacenza. I versamenti debbono essere accompagnati da una distinta o *borderau* delle somme riscosse formato dalla direzione del patrimonio sulle risultanze dei giornali bollettari che devono esserle ad ogni simile occorrenza presentati.

Le altre norme e le discipline che regolano specialmente la direzione contengono nelle leggi succitate 8 marzo 1818, 8 maggio 1854 e nelle altre seguenti 23 maggio 1822, 16 giugno 1827, 6 ottobre 1832, 12 aprile 1854, 12 gennaio 1858, 9 e 12 marzo 1860.

Il numero complessivo degli impiegati di quest'amministrazione è di 54, che costano annualmente cinquantatremila lire senza contare gli esattori e le loro proporzionali provvigioni ascendenti annualmente a lire settantacinque mila circa, e la cui misura varia da esattoria ad esattoria entro questi limiti, cioè il minimum della provvigione è di cent. 67, il maximum di L. 15 43 per cento.

Prima di discorrere dell'amministrazione dei beni camerati ed allodiali di Modena, ne accennerò brevemente l'origine, e l'arbitraria loro distinzione.

Quelli che pervennero nel 1815 al duca Francesco IV per patti stipulati a Vienna derivano parte dagli antichi beni dichiarati proprietà dello Stato da Ercole II nel 1792, e parte dai beni ecclesiastici o feudali incamerati per decreto dei Governi italici. Nel volger degli anni il patrimonio dello Stato fu considerevolmente arricchito, 1° dalle cessioni fatte dalla Comunità di Modena, 2° dalla devoluzione in causa di consolidazione del diretto coll'utile dominio dei beni enfiteutici, 3° da confische, 4° da nuovi acquisti fatti, 5° dalla aggregazione allo Stato Estense dei Comuni al di qua dell'Enza e del ducato di Guastalla, aggregazione avvenuta in forza del trattato stipulato in Firenze nel 1844. L'origine di questi nuovi beni è dunque in gran parte non allodiale, ma camerale: soltanto rimane ad esaminare se gli acquisti fatti furono pagati con danari dello Stato o con danaro del principe.

Nell'ufficio della statistica esaminando i bilanci, fu rintracciato un documento che prova che la cassa di finanza dal 1816 al 1826 pagò a *Sua Altezza Padrone* L. 785,470 per acquisti di stabili.

Dopo quest'epoca gli sborsi per i nuovi acquisti vennero confusi fra gli altri di diversa categoria o fra le spese dell'Intendenza Generale. Ciò posto, come ammettere la legittimità del decreto di Francesco IV in data 10 marzo 1845 (fascicolo 3° allegato 1°) che divide quei beni in camerati ed allodiali, non allegando altra ragione di questa divisione che il proprio arbitrio? Fra i beni dichiarati di proprietà allodiale trovasi la tenuta Quiete di biolche 5,032, che è appunto fra quei beni acquistati con denaro dello Stato dal 1816 al 1826.

Nel Bilancio io non ho compreso naturalmente le rendite del Pa-

trimonio allodiale, che in seguito del sequestro ordinato dal Dittatore Farini, con suo decreto del 27 giugno 1859, è amministrato da una speciale Commissione. Essa deve tenerne contabilità separata e soddisfare i debiti lasciati dal Duca e le pensioni da esso accordate. Percuotono pure questi beni due ipoteche. La Duchessa Aldegonda recò in dote allo sposo Francesco V fiorini centomila, e in corrispettività, in caso di vedovanza, le venne promesso un annuo assegno di cinquantamila fiorini. Per garantire questi diritti, fu iscritta in suo nome un'ipoteca di L. 3,875,380 in data 24 maggio 1859. Posteriormente poi, il sig. Giovanni Battista Bergamini consultore della Regia Casa, rappresentante la massa dei servitori della Real Corte iscrisse altra ipoteca di L. 1,166,811, capitale corrispondente alle pensioni vitalizie lasciate ai medesimi da Francesco IV nel suo testamento 21 settembre 1845 e liquidate in annue L. 58,340. Queste ipoteche sono a mio avviso nulle, sia per difetto di forma, sia perchè quei beni non appartengono alla Persona contro a cui si sono prese le iscrizioni. Io stimo pertanto che ella, sig. Ministro, vorrà farsi iniziatore di una misura riparatrice e reclamare quei beni come appartenenti allo Stato, non potendo mai ammettersi che l'*arbitrio possa costituire un diritto.*

Rispetto poi all'amministrazione, i beni erano tenuti divisi e regolati da distinti dicasteri a seconda della diversità della loro origine. La gestione dei beni allodiali condotti nella massima parte ad economia, era, puossi dire, tenuta quasi direttamente dall'ex Duca.

All'Intendenza generale Camerale era unicamente affidata la gestione dei beni d'origine ecclesiastica e di quelli che a sua Altezza Padrone piacque dichiarare Camerali, cioè dello Stato; ma ancorchè amministrati dallo stesso Dicastero furono i redditi e le spese dei beni ex ecclesiastici sempre anticamente tenuti distinti dai Camerali; solo nel 1857 questa distinzione venne tolta dopo che il Papa, con breve in data del 13 giugno stesso anno liberando da qualsivoglia vincolo canonico tutte quelle residue proprietà tanto di certa, quanto di presumibile provenienza ecclesiastica, li aveva dichiarati in piena e libera proprietà dello Stato Estense; già ho accennato, parlando del debito pubblico, come l'ex Duca ottenesse questo Breve, dimo-

strandò cioè come egli e il proprio genitore avessero erogato con denaro dello Stato ed a favore della Chiesa 14 milioni di lire circa in più della somma cui sarebbero stati tenuti in forza dei trattati; ma questo sacrificio non bastò ancora a saziare la cupida ingordigia di denaro e di dominio del governo papale, nè a rassicurare l'agitata coscienza di Francesco V. Con Editto del 14 novembre 1857 mentre egli si addossò nuovi altri oneri, ordinò all'Intendenza Camerale di sempre enunciare in tutti i contratti che avrebbe stipulati relativamente a quei beni la data del Breve Pontificio che li aveva liberati! . . .

Gli altri beni poi pervenuti allo Stato per acquisto erano amministrati dal dicastero stesso che li aveva acquistati, ed avevano perciò beni propri le sezioni dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della pubblica beneficenza nel ministero dell'interno, l'amministrazione generale del ministero medesimo, e quella del ministero delle finanze. Però con Decreto del 5 gennaio 1860 essendosi stabilito che competesse esclusivamente al ministero delle finanze il governo di tutti indistintamente i beni di spettanza dello Stato, io ho successivamente disposto perchè l'intendenza camerale assumesse il possesso e l'amministrazione anche di quelli.

Il dicastero della generale intendenza camerale come venne organizzato con Decreto 3 dicembre 1855 dipende direttamente dal ministero delle finanze col quale corrisponde ed ha un ufficio centrale in Modena, composto: 1° del capo, che ha il titolo d'ispettor generale; 2° d'un segretario capo; 3° d'un altro segretario; 4° d'un capo ragioniere; 5° di altro ragioniere; 6° d'un cancelliere; 7° di un vicecancelliere; 8° di due protocollisti, uno per la segreteria, l'altro per la ragioneria; 9° di tre archivisti; 10 di un assessore per l'amministrazione delle acque camerali; 11 di un economo; 12 di un indicista; 13 di sette scrittori, di due aggiunti, due portieri e d'un facchino.

Dipendono da quest'ufficio centrale, e sono stabiliti pure in Modena: 1° l'ispettorato pei fondi coltivi e fabbricati fuori di città, composto di un ispettore, un aggiunto, un vice segretario e un protocollista; 2° l'ufficio tecnico degli ingegneri, composto di due ingegneri e uno scrittore; 3° l'ufficio della tipografia camerale composto del direttore,

di un proto, di un aggiunto e un addetto. Nelle località poi ove è situata la maggior parte dei beni, trovansi diversi agenti che ne hanno la sorveglianza, e fattori per le tenute condotte ad economia che presentano mensilmente alla ragioneria il loro conto d'introito e spesa in denari ed in genere, e dell'utile di stalla. Vi è pure a Modena un soprintendente delle fabbriche demaniali, un intendente al palazzo ex Ducale, più custodi in questo e negli altri palazzi, ed un'infinità d'inservienti; in totale la spesa del personale si eleva ad annue L. 119,949; ma dovendo presumibilmente passare una parte dei beni alla corona, col carico di mantenere il personale di servizio, a partire dal 1° del corr. anno quel peso dovrà perciò subire una sensibile diminuzione.

Il regolamento organico del 3 dicembre 1855 in cui venne il dicastero dell'intendenza generale costituito su nuove basi, ne ha determinato le attribuzioni ed i rapporti gerarchici, e diede pure nuove prescrizioni per attivare la riscossione delle rendite e per regolare la contabilità degli esattori; ma queste prescrizioni che erano le più essenziali non vennero mai poste ad esecuzione.

La riscossione delle rendite pagate spontaneamente, cioè senza lo stimolo di atti coattivi, dai debitori, continuò ad essere affidata al cassiere generale del ministero delle finanze, ma non gli venne rimessa mai neppure la nota dei debitori, nè delle somme che gli dovevano essere pagate; perciò gli esattori speciali dell'intendenza non hanno che l'attribuzione d'esigere le somme dovute dai debitori morosi e per le quali godono d'un aggio proporzionale stabilito in varia misura, a seconda delle località e dell'importanza degli introiti. E l'intendenza camerale oltre di ciò, mossa da uno spirito di falsa economia che non ha esempio in nessuna pubblica o privata amministrazione, per risparmiare quel compenso agli esattori adottò il sistema di non rimetter loro la nota dei debitori morosi da compellere se non dopo due anni dal dì della scadenza dei loro debiti, e di comprendere soltanto nelle note le somme accertate e fuori di contestazione dovute da persone di certa solvibilità!!!

Conseguenza di questo sistema fu un arretrato vistosissimo che non si può ben calcolare, perchè l'intendenza camerale non ha ancor presentato i bilanci consuntivi degli esercizi 1858 e 1859.

Le restanze del 1857 rilevavano già a sei milioni circa ma bisogna avvertire che molte partite erano semplicemente figurative, come per esempio quelle a credito d'una tenuta sull'altra, le quali stavano nel Bilancio consuntivo per regolarità di scritturazione, e molte altre rappresentavano i capitali dotati dei fondi; eranvi pur compresi gli arretrati degli interessi e censi dovuti allo Stato dai Municipi per somministrazioni loro fatte nel secolo scorso prima della rivoluzione francese, interessi ed annualità che furon sempre accumulati in scrittura d'allora in poi, e che adesso si dubita possano essere cadute in prescrizione a termini dell'art. 2324 del codice civile estense andato in vigore il 1° febbraio 1852, non essendosi mai la prescrizione interrotta con alcun atto giuridico contro i debitori. Ciò non ostante, senza tema di errare in meno nel computo, si può con fondamento ritenere, per le notizie in proposito assunte, che le somme arretrate a riscuotersi sui redditi demaniali ascendono a due milioni circa di franchi.

In complesso, ed esclusi i pedaggi, la rendita annua è di L. 859,984, e le spese d'amministrazione importano L. 408,834. La proporzione della rendita colle spese è perciò del 43 per cento. La rendita netta di ciascun ettare sarebbe poi di sole L. 11 e capitalizzata al cento per cinque darebbe un valore di L. 220, valore infimo, che certo, in caso di vendita, sarebbe notevolmente aumentato. Ma qual meraviglia?

L'amministrazione non fu regolata nella sua gestione da principii di vera economia, nè tanto meno si circondò di quelle garanzie che sogliono in ogni altro paese tutelare il pubblico interesse.

Quattro cospicue e fertilissime possessioni sono tuttora coltivate parte a mezzadria e parte per conto diretto del Governo da persone salariate, le cui operazioni niuno controlla e niuno sorveglia. La tenuta Portovecchio di circa tremila ettari in un quinquennio non diede più che una rendita netta di L. 27,590, e quella di Castelvetro è passiva in media di annue lire trentamila. Le cause di questa scarsa rendita o meglio di questa perdita sofferta dall'erario, sono molteplici.

A quelle che abbiamo già accennate bisogna aggiungere la grettezza del Governo che non volle mai spendere nei miglioramenti necessari a fecondare il suolo. La tenuta di Portovecchio non ha canali sufficienti a rac-

cogliere le acque soverchie, non ha le strade per trasportare i prodotti, non ha gli edifizî occorrenti per l'abitazione del voluto numero di agricoltori.

I boschi erano governati con sistema ancor peggiore: la legna si faceva tagliare a spese del Governo, e si raccoglieva in appositi magazzini, dove veniva smerciata al minuto ad un prezzo fisso e mite essendo mente dell'amministrazione di far concorrenza agli altri venditori per obbligarli a cedere la propria legna ad un prezzo discreto, e procurare così un vantaggio ai consumatori. Nuova teoria economica che attesta la sapienza del duca di Modena, il quale pur si vantava di proteggere l'agricoltura!

I contratti si stipulavano senza formalità d'incanti, a meno di rarissimi casi e per oggetti di alto rilievo.

Le riparazioni sì ordinarie che straordinarie, e in generale tutti i lavori occorrenti ai fabbricati, si facevano eseguire in economia.

Io non entrero in più minuti ragguagli in proposito, parendomi possano bastare quelli che ho esposto per persuaderla, signor Ministro, della necessità ed urgenza di occuparsi seriamente dell'amministrazione dei beni demaniali nel Modenese. Soggiungerò soltanto che il nuovo Governo decretò venissero affittate le possessioni in economia, tolse all'Intendenza camerale la facoltà di spedire i mandati, ordinò l'impianto dei registri di consistenza e dei sommarii demaniali nella stessa conformità di quelli stabiliti nelle antiche provincie, e diede varie altre disposizioni per sottoporre a più strette discipline l'amministrazione, ma, duolmi il dirlo, non credo siano sufficienti ed efficaci per svellerne gli abusi.

Le rendite dei beni demaniali nelle Romagne sono costituite specialmente dalla pesca delle valli di Comacchio, e dalle saline di Cervia e Comacchio, che hanno tutte un'amministrazione speciale ed esclusiva.

Gli altri beni camerali sono pochi, e quei pochi furono ancora così trascurati, che non danno quasi prodotto; il Governo Pontificio dopo aver sperperato tutte le proprietà di provenienza religiosa, soppresse gli uffici che le amministravano nelle Romagne, e lasciò sussistere a Bologna un archivista demaniale per custodire gli atti e documenti delle soppresse corporazioni, e spedirne le copie agli interessati.

Romagne.

Gli edifizî furono destinati od a pubblico uso, od a pubbliche amministrazioni; i terreni si lasciarono in abbandono, o si livellarono.

La riscossione de' censi e livelli non si può neppur dire che siasi regolarmente attivata; solo allorchè i possessori dei beni gravati domandavano la cancellatura delle ipoteche, si procedeva ad una liquidazione del credito delle finanze per il capitale e per i frutti dopo una più o men lunga burocratica pendenza si stipulava poi una transazione nella quale il Governo esigeva più o meno, non a seconda del maggiore o minore fondamento giuridico delle sue ragioni, ma a seconda del maggior o minor interesse che avevano le parti alla cancellatura, e del favore di cui godevano presso la Corte Romana.

Una somma cospicua è però annualmente dovuta dal conte Massari di Ferrara per la quota spettante alle finanze sui canoni che egli ha acquistato sotto il regno italico; il Governo Pontificio aveva tentato di rivendicarli intaccando di nullità il contratto, ma poscia desistè mediante l'obbligo assunto dal conte Massari di corrispondergli una parte delle somme che avrebbe annualmente percepite per canoni e laudemî, e il cui importare varia grandemente ogni anno, perchè le enfiteusi non essendo concesse a perpetuità occorrono frequenti le rinnovazioni che dan luogo a laudemî sempre maggiori in proporzione dell'accresciuto valore dei fondi, e del desiderio dei livellari di conservarli.

Un'altra rendita ritrae il Governo dalla sua parte di cointeressenza nella bonificazione del tenimento Umana posto in attiguità alle valli di Comacchio, e che ora venne affittato a Domenico Minguzzi.

Delle saline di Cervia e Comacchio ho già tenuto discorso; mi rimane a parlare delle valli di Comacchio, altra funesta eredità lasciata dal Governo Papale al Regno Italiano, ma occorre che io risalga alle origini di quello stabilimento.

L'industria di poveri pescatori in una deserta ed abbandonata laguna ampia 170 chilometri formò alcuni secoli addietro ricca e copiosa pesca, introducendovi con un canale il flusso marino, moderando con giusta proporzione le acque, dividendola in ventidue campi o valli, architettando ingegnosi congegni per chiudere in palustri prigioni i pesci, specialmente la murena volgarmente detta anguilla ed il cefalo. Ma non

Valli di Comacchio.

appena il nuovo stabilimento incominciò a fruttare, che i duchi estensi la dichiararono proprietà della ducal Camera. Morto Alfonso II, Clemente VIII spodestò la famiglia estense occupando sul cadere del decimosesto secolo col ducato di Ferrara, pur anco le valli di Comacchio. Il duca di Modena protestò che queste erano patrimonio allodiale della sua famiglia, affermando che la rendita annua in quel tempo ascendeva ad oltre 500,000 lire. Le sue proteste suonarono inutilmente, e Roma continuò a sfruttare a beneficio proprio le ricche pesche. Appena però ne venne in possesso che le rendite incominciarono a scemare, e dal 1725 al 1748 essa fu costretta ad affittarle ai Comacchiesi per un'annua rendita netta di lire 74,480. Dal 1749 al 1757 benchè fossero stremate dal loro primitivo vigore, le valli furono affittate per una corrisposta annua di L. 104,931 a Carlo Lepri romano. La savia amministrazione di costui segnò l'esordire dell'era più fortunata per la loro fertilità. Il contratto fu prorogato in prima al 1762 poscia al 1767 con patti nuovi e più larghi.

Le rendite nette, nel volgere di anni 31 cioè dal 1767 a tutto il 1797, sommarono complessivamente a lire 10,001,844 cioè ad una rendita annua media di lire 322,640. Nel 1797 venuti tempi più propizi alla libertà dei popoli, i Comacchiesi pensarono di rivendicare i dritti che avevano sulle valli e di cui erano stati spogliati da un arbitrio sovrano. Inviarono a questo scopo i più cospicui loro concittadini a Milano ad implorare giustizia dal general Bonaparte. Questi adottò il partito di vendere al Comune le valli per il limitato prezzo di un milione di franchi, e per un annuo canone di L. 20,000. Gli inviati partecipando al Comune questo fatto, lo invitarono ad innalzare una statua al loro liberatore, facendo suonare sterminate lodi al nuovo ordine di cose, essendo essi d'avviso che una nuova era stava per sorgere per le popolazioni Comacchiesi.

E per verità essi avevano alta ragione di applaudirsi del risultato della loro missione poichè dal 1789 al 1814, le valli produssero lire 9,651,735 depurate da qualunque spesa, cioè un perequato annuo di lire 567,749.

Nel 1814 occupate le Legazioni dalle truppe austriache, e ripristinato il Governo Pontificio, il general Nugent istituì una commis-

sione di Comacchiesi che a tutto il 1818 regolò con gran frutto le valli per conto del Comune. Floride furono le amministrazioni comunali infino al 1825. In questo anno una straordinaria moria di pesce annientò la ricchezza delle valli, e da questa epoca incominciano i dolorosi anni e le misere condizioni di Comacchio. Le valli erano state affittate dal Comune ad una società, che incapace di sostenere più a lungo le spese fu costretta a dichiarare il proprio fallimento. I Comacchiesi non sapendo come trarsi da così grave condizione, incalzati dai creditori della società fallita, privi dei capitali necessari a condurre le valli, minacciati dalla miseria pubblica (posciachè unica fonte di rendita erano per quelle desolate popolazioni le valli), si volsero al pontefice Pio VII ed ottennero che l'amministrazione fosse condotta provvisoriamente dal Governo per conto del Comune, finchè le valli non fossero tornate alla primitiva floridezza. Il Governo però si obbligò di passare al Comune un'annua corrisposta di lire 159,600, parte per soddisfare ai propri bisogni, parte per pagare i frutti dei censi, dei livelli che gravano particolarmente le valli. Egli però si riservò di esaminare la validità della vendita fattane dal generale Bonaparte al Comune, e di dichiararle poscia camerali, se egli lo stimasse di suo diritto. La prestazione annua fu con posterior decreto (28 marzo 1853) ridotta a lire 146,300.

Il periodo che corre fra il 1827 e il 1859 costò all'erario pontificio la perdita di lire 3,293,080, cioè un perequato passivo di lire 102,908 comprendendo naturalmente fra le spese l'assegnamento fatto al Comune. Questa perdita apparirebbe anche più ragguardevole se si aggiungessero le imposte fondiari ommesse in questi calcoli. In sul principio l'amministrazione fu affidata per tre anni al marchese Pizzardi di Bologna col premio del dieci per cento sui prodotti lordi, e nel triennio successivo fu concesso agli stessi patti al conte Massari di Ferrara. Fu questa l'epoca più funesta, poichè nel breve periodo di sei anni, si verificò la perdita di L. 1,324,211, cioè in media annue L. 220,702.

Dal 1833 al 1853, cioè nel volgere di 21 anni, la perdita si residuò a L. 1,005,550 cioè in media a L. 47,893.

Nel 1853 il principe Torlonia che aveva le valli in conduzione, sciolse il contratto. Dal 1853 in poi le valli sono amministrate di-

rettamente dal Governo, e in quest'ultimo quinquennio, le perdite patite dall'erario risalirono a lire 192,599 annue.

Nè i danni avuti dall'erario si limitano forse a L. 3,293,080. Pretese il principe Torlonia per i danni straordinari avuti per la nuova mortalità di pesce nel 1850, e per le vicende politiche del 1848 un compenso di mezzo milione di scudi. Ma la liquidazione di questa enorme pretesa fatta in Roma, non appare dagli archivi dell'amministrazione in quale misura fosse convenuta. Ho poi debito di avvisare che se la perdita nel 1859 fu minore degli anni antecedenti, nel 1860 risalirà forse a somma maggiore per la rotta del Reno e per il freddo patito nella stagione invernale dal pesce.

Questi rapidi cenni le avranno, spero, mostrato, signor Ministro, l'importanza di tale questione. Lo Stato è costretto da quella misera condizione di cose a sopportare grave perdita in favore di un unico Comune. I Comacchiesi come i Cervesi sfruttano a loro beneficio i contribuenti delle altre provincie.

Ma quale fu il provvedimento adottato dal Governo romano per riparare a cotesti lagrimevoli fatti? Duolmi il dire che esso non se ne preoccupò mai utilmente. Leone XII adunò una Commissione, non per trovar mezzo di riordinare l'amministrazione, ma per deliberare se la vendita fatta dal general Bonaparte fosse valida. Unico suo desiderio era d'appropriarsi stabilmente le valli: la questione di diritto però rimase sospesa, benchè i cardinali radunati si studiassero risolverla a favore dello Stato. Pellegrino Rossi nel suo breve ministero iniziò pratiche col Comune: questi pareva disposto a ripigliare le amministrazioni delle valli, mercè un sussidio, per una sol volta, accordato dal Governo. Il pugnale che spense con sì gran lutto e con tanto danno d'Italia l'illustre uomo di Stato, troncò queste trattative, e l'antico sistema continuò a spogliare l'Erario. Ma può egli dirsi che lo stato di deperimento delle valli sia l'unica cagione di tanto disastro finanziario? Esso vi ha certamente contribuito, ma altre ragioni vi hanno. In primo luogo, se il Governo non si fosse addossato il canone annuo di L. 146,300, le valli di Comacchio dal 1827 al 1859 avrebbero raggugliatamente dato all'Erario una rendita netta di lire 43,400. La perdita quindi proviene specialmente dall'assegna-

zione comunale. Ma questa assegnazione non va tutta a beneficio del Comune. Lire 70,219 sono assegnate al pagamento di canoni e livelli ed in opere di beneficenza. Tra i canoni e livelli ve ne sono alcuni di proprietà d'altri Comuni provenienti dalla incamerazione di alcune valli che loro spettavano. Tra essi i più considerevoli sono dovuti ai Comuni di Ostellata e di Lagosanto. Alcuni canoni e livelli parimenti sono dovuti a privati per eguale titolo.

Esse costituiscono un debito reale sulle valli. Ma altri censi, altri canoni, furono fondati dal Governo clericale a beneficio del Capitolo e del vescovo di Comacchio, acciò potesse *esercitare in più larga misura gli atti della cristiana carità*; ma altri censi, sempre a beneficio della mensa e del capitolo, furono fondati nel 1814 dal generale Nugent, ma alcune prestazioni infine furono accordate ad alcuni parroci e ad alcuni ecclesiastici.

Questi sommano a lire 15,619 e concorrono alla perdita patita dall'erario nel volgere di 32 anni per L. 499,480.

Ho accennato che il comune di Comacchio si obbligò di corrispondere un annuo canone di 20,000 lire al Governo oltre la somma sborsata al generale francese. Questo canone fu compreso fra le attività assegnate al Governo Pontificio nel riparto del Monte Napoleone. Esso dovrebbe pertanto formare una attività delle valli da contrapporre alle perdite incontrate. Ma le perdite rimasero all'erario, non l'utile, perchè il canone fu assegnato dal restaurato Governo Pontificio al Patrimonio ecclesiastico. Tal titolo concorse ad aumentare le passività nel citato periodo di lire 640,000. Sommati assieme quei due titoli di assegnazioni ecclesiastiche risulta la cifra di lire 35,619, che a mio avviso debbono eliminarsi, poichè essi vanno posti in un'altra categoria e gravano ingiustamente l'amministrazione delle valli di Comacchio. Fatta cotal eliminazione, l'assegnazione annua al Comune si residua a lire 110,681 divise in due titoli, e cioè lire 75,081 per provvedere ai propri bisogni, e lire 35,600 per soddisfare i frutti dei debiti che gravano le valli a favore di alcuni privati o di minori Comuni. Da tutto ciò risulta che o le valli sono proprietà del Comune, e allora il Governo ha diritto di rendergli una amministrazione cotanto passiva; o le valli sono del Governo (consi-

derandosi nulla la vendita fatta dal general Bonaparte), e in questo secondo caso cessa in lui l'obbligo di assegnare al Comune lire 146,300 annue; e al più non gli rimane altro onere che di rendergli il milione sborsato, scontando però tutte le somme indebitamente pagate.

In questo modo sarebbe rimossa la prima cagione dello sbilancio di questa azienda: ma se in stretto diritto si potrebbe ciò fare, vi si oppone l'equità, come dirò più avanti. Ma prima voglio compiere la rassegna delle cagioni che producono una così costante passività.

Non soltanto diminuì il bilancio attivo, ma bensì aumentò il bilancio passivo. Nel sedicennio che le valli furono amministrare dal Comune, cioè dal 1797 al 1814, le spese asciesero in media a L. 347,453 annue; oggi esse toccano L. 533,915. E ciò non deriva soltanto dalle spese di bonificazione, di arginature, ma deriva bensì dal falso sistema adottato, e cioè che lo stabilimento di Comacchio è considerato quasi come uno stabilimento di pubblica beneficenza a favore dei Comacchiesi. Il numero degl' impiegati è di 447, numero non in proporzione coi bisogni dell'amministrazione, ma piuttosto in proporzione col bisogno degli abitanti di essere impiegati, non essendo essi capaci di esercitare nessuna altra industria. Si dividono in 254 valanti, 128 guardiani, 65 impiegati interni. Oltre il soldo che ascende a L. 201,091, e la cibaria, gl' impiegati fruiscono straordinarie ricognizioni per L. 6,544 e partecipano sotto il titolo d'interessenza, detta della beneficenza, agli utili della pesca per L. 17,230. Altra antica consuetudine conosciuta sotto il titolo d'interessenza della caratura, accorda agli stessi impiegati un diritto sul prodotto della pesca, diritto regolato da apposite norme e che ascende a L. 7,134. L'amministrazione sostiene direttamente il peso di contribuenze e regalie in danaro ed in natura, massime per oggetto di culto e per elemosine a frati, e ascendente a L. 15,428 annue. Hanno pur diritto sulle valli i poveri di Comacchio. Ad essi fu accordato il libero esercizio della pesca colla fiocina in tutto l'anno in alcune valli, la pesca nei canali colle reti, la raccolta del pesce morto qualora se ne verifici la mortalità o per soverchio freddo o per soverchio caldo, la raccolta delle cappe, la caccia degli uccelli e altre pesche limitate però ad alcune valli ed ad alcuni mesi dell'anno. Ma dove si manifestano più

apertamente gli errori mantenuti dal Governo Pontificio, è nella salagione del pesce, poichè in Comacchio esso non solo è pescatore, ma è fabbricatore e venditore di pesci salati.

Il pesce che non può essere venduto fresco è conservato salato, e a questo scopo il Governo formò una fabbrica chiamata normale, da lui medesimo diretta, ed accordò a venti famiglie il diritto esclusivo di salare un numero determinato di libbre di pesce ad un prezzo invariabile. Questo diritto è ereditario e non può egli estenderlo ad altre, se non nel caso che la linea mascolina di una delle famiglie che ne sono investite si spenga, poichè la legge salica è applicata rigorosamente ai salatori di anguille comacchiesi. Non ho bisogno di lunghe parole per mostrare come questo metodo sia in aperta contraddizione coi principii di una libera concorrenza, e come questo diritto ereditario di salare il pesce in alcune famiglie di Comacchio corrisponda al diritto di produrre sale ad un prezzo alterato degli abitanti di Cervia.

I risultati per la moralità e la prosperità dei due paesi, sono identici: demoralizzazione e miseria. Ma a tali privilegi accordati dal Governo Pontificio al popolo di Comacchio, egli di suo libito altro ne aggiunge, che l'autorità conosce e tollera in silenzio. Voglio parlare dell'appropriazione illegale del pesce, del contrabbando praticato su larghe basi, voglio accennare che i Comacchiesi, sicuri in coscienza che un arbitrio li ha spogliati delle proprietà delle valli, le considerano sempre come proprietà loro, e quindi non hanno scrupolo di pescare anche dove la legge lo vieterebbe e ne' tempi proibiti. Ciò spiega perchè le anguille pescate sono in tanto minor copia di quelle che si pescava in altri tempi. La metà quindi del popolo comacchiese vive coi salari dell'amministrazione, col diritto ereditario di salare il pesce, coi privilegi accordati ad esso dall'autorità; l'altra metà vive rivendicando tacitamente i diritti del popolo contro le usurpazioni estensi e pontificie, rivendicazione praticata con mezzi, che lascio a lei, sig. Ministro, di qualificare.

Riassumo questa lunga narrativa. Risulta dai fatti esposti, che dal 1825 in poi, l'erario incontrò una costante perdita nell'amministrazione delle valli; che questa perdita deriva in parte dall'asse-

gnamento illegale al Comune di Comacchio e ad alcune mense e capitoli, in parte da abusi e arbitrii dell'amministrazione, da illecito contrabbando praticato dalla popolazione e tollerato dall'autorità, in parte infine da inondazioni del Reno o da influenze atmosferiche.

Alle assegnazioni ecclesiastiche converrebbe provvedere trasportandole in un'altra categoria o meglio annullandone se sono illegali. Le assegnazioni al Comune si farebbero cessare, rendendogli le valli. Come ho detto, ai tempi di Pellegrino Rossi, esso pareva disposto a ripigliarle. Ma oggi difficilmente si piegherebbe a quel partito, poichè dal 1848 in poi sono nuovamente e sensibilmente peggiorate le condizioni dello stabilimento comacchiese. Nel 1850 avvenne una nuova mortalità di pesce che fece nuovamente diminuire le rendite, ed annientò le speranze concepite che potesse tornare all'antica floridezza. Come potrebbe dunque il Comune addossarsi il pondo di quella amministrazione senza compromettere gli interessi vitali del paese, senza correre incontro a certa rovina? Nè per equità il Governo può ad un tratto spogliarlo della convenuta assegnazione, poichè il Comune allora non saprebbe come provvedere ai propri e più urgenti bisogni. Pochi orti e poche vigne difese dai flutti marini, da larghe dighe, e che si estendono per sedici chilometri formano l'estimo rustico di Comacchio, paese che non ha altra industria che la pesca, altra risorsa che l'amministrazione delle valli. Di quali nuove tasse comunali si potrebbero dunque aggravare queste misere popolazioni di pescatori?

La colpa del Governo Pontificio sta in questo, di non aver saputo sviluppare in quel misero paese la vita industriale, e di avervi con un'improvvida protezione spento l'operosità, e fomentato coll'ozio la corruzione.

Alle inondazioni e alle influenze atmosferiche non può riparare la volontà di chi governa, ma è però in sua facoltà di mutare la destinazione delle valli. Alcuni grandiosi progetti esistono, e tutti concordano ad offerire al Governo di colmare le valli, e di convertire quei squallidi campi di acque, in floridi campi di biade. Ma questi progetti non riguardano tanto il Ministero delle finanze, da lei saviamente diretto, quanto il Ministero dei lavori pubblici. Se

questi progetti fossero attendibili, il Governo di S. M. credo non esiterà a proporli al Parlamento, perchè se uno Stato può incontrar delle vistose perdite per conservar splendide industrie come quelle degli arazzi e delle porcellane in Francia, sarebbe grandemente colpevole se disperdesse i denari dei contribuenti per conservare l'industria delle anguille salate.

Le rendite del giuoco del lotto furono moderate dal decreto che impose i due decimi di ritenuta sulle vincite. Il decremento fu rapido, e nel primo mese si verificò una perdita che può valutarsi di lire 15,423, perdita che nei mesi successivi andò aumentando.

Nei primi mesi dell'amministrazione del Governo delle Romagne, ristabilii l'antico sistema di amministrazione del Regno italiano, sistema molto più semplice, molto più logico ed economico, e che principalmente consiste nel ricevere il giuoco del lotto mediante bollettari a madre e figlia. Abolii la disposizione che accordava ad un privato un'interessenza sugli utili. Sciolsi quindi il patto col marchese Mazzacurati, col quale rimangono tuttavia a liquidare alcune pendenze, e togliendo ad amministrare direttamente il lotto, diminuirono notevolmente le spese di amministrazione.

Il sistema italiano inoltre circonda l'amministrazione di maggiori cautele, e la garantisce da ogni atto di mala fede degli impiegati, richiede un personale necessariamente inferiore a quello che è voluto dal metodo a doppia matrice, ed una spesa molto minore in tutto ciò che concerne le stampe, poichè non solo egli risparmia ben venti capi di stampe che erano prima indispensabili alle operazioni complicate di quel sistema, ma nell'acquisto dei soli bollettari, presa la media del consumo annuale, nell'Emilia procura all'erario un utile di L. 23,940. Semplifica le operazioni dei ricevitori che prima avendo a trascrivere cinque volte la stessa giuocata dovevano per queste lunghe operazioni chiudere il giuoco molte ore prima della estrazione. Conseguenza immediata di questo fatto era che molti giuocatori in ritardo erano costretti a portare i loro giuochi a quei particolari speculatori che con illecite operazioni fomentano il vizio del popolo, e ne sorprendono spesse volte la buona fede. Essi ricevono le

giocate per l'estrazione governativa, rilasciano ricevute in cui si obbligano ai medesimi patti dell'erario, abbassan il limite del giuoco, facilitano sovente le condizioni.

E fu appunto la tema di agevolare per un'altra via questa sorta di contratti che mi ha impedito di adottare subitamente quale ultimo limite della giocata un franco, e che mi ha consigliato di adottare in via transitoria il limite di mezzo franco. Anticamente il limite era di 40 centesimi.

Ognun vede che la povera gente, che in special guisa è posseduta dalla smania invincibile di giuocare, giuoca limitatamente, e che non potendo azzardare un mezzo franco, ricorre agli audaci speculatori privati ai quali ho accennato. Il numero degli illusi sarebbe anche maggiore se il limite fosse stabilito ad un franco. Convien dunque sorvegliare attentamente questa privata speculazione immorale cui non bastano a frenare le esistenti leggi repressive. Ma come punirla con severe pene quando il Governo dà egli il mal esempio nel praticare una speculazione tanto utile a lui, tanto dannosa a chi gioca?

Io non mi fermo più oltre su questo argomento: so la necessità dell'erario, e la rispetto! Desidero però che si freni il giuoco, ma desidero altresì che non si freni promovendo l'utile della speculazione illegittima. A me non basta che l'erario non incassi il danaro del popolo minuto, ma voglio che s'impedisca ad esso di gettare improvvidamente il frutto del proprio lavoro. Provvidenze energiche per distruggere il *lottino*, che così chiamasi da noi il gioco praticato dai particolari, sono necessarie specialmente nelle Romagne, poichè esso vi è diffuso, e vi ha troppo salde radici.

Farò un'ultima considerazione ed ho finito su questo proposito. Se nelle Romagne i giocatori possono giocare mezzo franco, mentre in Piemonte non possono giocare meno di un franco, nel primo paese non possono però giocare oltre una somma limitata dalla tariffa, mentre in Piemonte questo limite non esistendo fuori che nella quaderna, l'erario si trova talvolta esposto a pagare ingentissime somme. Il ministro Albicini nella mia assenza applicò la legge delle Romagne alle altre provincie dell'Emilia e variò in molte parti il ruolo degli impiegati.

Nulla dirò delle Poste. Le rendite previste non sono proporzionate alla popolazione, esse debbono in relazione a quelle delle antiche provincie notevolmente aumentare. Infatti nel Piemonte rendevano ragguagliatamente 76 centesimi a testa mentre fra noi rendettero nel 1859 centesimi 27. Proveniva questo fatto non solo dalle tariffe elevate ma dai minori rapporti sociali e commerciali dei nostri paesi. L'aumento del quinto sulle rendite 1859 adottato nel Bilancio 1860 credo sia molto inferiore alla verità. Uniformi alle piemontesi sono ora le nostre tariffe, ed il nostro commercio protetto dalla libertà prende ampio e meraviglioso sviluppo.

Le provincie e i consorzi in Romagna concorrono a formare la cifra di L. 997,997 destinate alle bonificazioni ed arginature; è questa somma prelevata dall'imposta fondiaria come è facile conoscere dallo specchio relativo alle imposte delle antiche legazioni (Allegato 6, fasc. 1°).

Scarsi sono i prodotti delle carceri di pena: non fu che in alcune provincie accordato ai prigionieri il lavoro, o se ne accordò il beneficio ad avidi speculatori: si fomentò invece, si legittimò l'ozio dal Governo pontificio. Nella fortezza di Castel-franco erano chiusi oltre ottocento malfattori. Essi vivevano unicamente nel passato; le loro lunghe giornate le spendevano ad architettare progetti di vendetta contro la società che li aveva condannati. Ad essi fu negata la riabilitazione del lavoro; ad essi fu negata una vita operosa capace di mutare il loro cuore.

Gravi cose avrei da dire sulle zecche e sulle monete: ma essendo, a quanto ella stessa mi affermò, imminente una riforma generale, esporrò brevemente alcune considerazioni, pubblicando assieme a questo rapporto uno specchio (Fasc. 4, allegato 4) contenente le diverse monete dei tre Stati, ed il relativo loro valore.

Da esso appare che le monete d'argento degli Stati Pontificii debbono dividersi in due categorie, cioè quelle coniate prima del 14 aprile 1858, e quelle coniate da quest'epoca fino al dì della rivoluzione. In tariffa esse hanno un identico valore, mentre poi in realtà il titolo delle prime è di 900, quello delle seconde è di 800, ciò

Poste.

Concorso
Comuni e Consorzi.

Prodotti Carceri di pena.

Zecche.

che costituisce fra il valor complessivo di scudo e scudo la differenza di 30 cent. Questo fatto del Governo Pontificio fu quello in ispecial guisa che obbligò la Giunta di Governo delle Romagne a stabilire con decreto in data 28 giugno 1859 un valor medio fra le due specie di monete, ragguagliandolo a L. 5 32 per ogni scudo romano, tenendo conto così fino ad un certo segno delle variazioni introdottesi sui cambi, e dell'abbondanza sul mercato dell'argento pontificio a titolo di 800, poichè mentre la moneta d'argento pontificia al titolo di 900 si trovava esportata in gran parte e circolava logora e deteriorata, le zecche avendo in quest'ultimo anno coniato L. 4,481,456 della nuova moneta, questa era unicamente in corso. Ma se la nuova tariffa era applicabile al cambio delle piazze, se considerazioni politiche di momentanea necessità mi consigliarono poscia a ratificarla non può forse essere applicata senza modificazione ai contratti a lunga scadenza; egli è perciò che questo argomento ha bisogno di essere lungamente studiato. L'onorevole ministro Oytana, che prima di lei occupò l'ufficio di Ministro di S. M., e verso il quale il Governo dell'Emilia ha tanto obbligo di riconoscenza, invitò il Ministero da me diretto a spiegare apertamente il suo parere sopra una proposta del Governo Toscano, relativa a stabilire un unico tipo per le monete. Consultati gli uomini pratici di quei paesi francamente esposi il mio parere, e lo ripeto pur brevemente in questo rapporto, riservandomi di svilupparlo largamente se questa riforma verrà proposta al Parlamento.

La tendenza dei diversi Stati è diretta evidentemente ad adottare un tipo unico, poichè ognuno comprende che non si possono conservare contemporaneamente per tipi due metalli, quando il relativo loro valore varia continuamente. La questione dunque sta fra l'adottare per tipo unico o l'oro o l'argento. Non avendo i paesi che hanno adottato per tipo unico l'argento saputo risolvere il problema, *de conserver une circulation d'or à côté de leur circulation d'argent, appauvrie par les exportations et par l'intervention considérable de papier monnaie* (Journal des économistes, mars 1860), la logica dei fatti ci consiglierebbe di adottare per tipo unico l'oro. Quattro Stati, compresi gli Stati Uniti, lo hanno adottato, e la Svizzera stretta dai

bisogni del commercio vi si piegò, benchè avesse prima scelto qual tipo unico l'argento.

Ma siccome le nostre maggiori relazioni sono colla Francia, e che questa conserva tuttavia i due tipi, io credo che convenga aprire pratiche per procedere possibilmente assieme per un'unica via, molto più che gli economisti di quella nazione sono tutti concordi nel promuovere una riforma. Un'altra questione relativa alla zecca è quella della varietà delle monete. Urge di togliere di circolazione le diverse monete ereditate dagli scomparsi Governi; urge di riparare agli sconci prodotti dalle autonomie monetarie ristabilite per odio del caduto Governo italiano dai restaurati Principi nel 1815; urge soprattutto di coniare i piccoli pezzi d'argento ed una moneta di rame unica, per provvedere equamente ai bisogni del minuto commercio. Il Governo delle Romagne fece coniare dei cinque centesimi del peso e del conio piemontese, ma egli andò a rilento dopo la nuova legge che ordinava in Piemonte la coniazione delle monete di bronzo per non moltiplicare una moneta destinata ad esser tolta di circolazione; egli conì pure dei franchi, dei mezzi franchi coll'effigie del Re, del titolo e del peso uniforme alla tariffa di zecca piemontese; ma la scarsità dell'argento, il cresciuto prezzo del medesimo, fecero sì che non poterono essere mantenute che in ristretta misura di circolazione.

La zecca di Bologna è un antico stabilimento che merita di essere conservato e protetto dal Governo del Re. Maestoso, solido, ampio è il locale di proprietà governativa destinato a quest'uso; e possiede molte macchine moderne e perfette e molti impiegati abili ed intelligenti.

Sul bilancio attivo non mi resterebbe che a parlare della ritenuta sugli stipendi, ma avendo trattato di questo argomento assieme al Debito pubblico, non aggiungerò parola. Darò soltanto dei brevi cenni sopra alcune tasse abolite e sopra la tassa nuovamente imposta delle mani morte.

Toccai dell'imposta diretta sui Comuni parlando sulle imposte delle bevande, quindi non ho d'uopo di tenerne nuovamente discorso.

La tassa degli Israeliti a Modena non fu abolita da uno speciale decreto; fu abolita dalla promulgazione dello Statuto. La legge sulla

leva escludeva gl'Israeliti: ma in corrispettività del servizio, li sottoponeva ad una tassa: giustizia questa, identica all'antica giustizia dei turchi verso i cristiani.

Fu abolita la tassa pel transito de' marmi nella strada postale Carrarese con decreto del 29 febbraio 1860: questa tassa, che non fruttava che scarsissime somme, impediva la libera circolazione, e non era consentanea alle tariffe piemontesi.

Furono pure sciolti il Comune e la Provincia di Bologna da un rimborso preteso dal Governo Pontificio! I turbamenti politici del 1848 e 1849 obbligarono i Governatori di Bologna di emettere della carta-moneta per sopperire ai bisogni dell'erario e per coprire le molte ed urgenti spese di quei tempi. Monsignor Bedini medesimo, ritornato che fu colle armi austriache, continuò ad emettere di quella carta. Il Governo di Roma, con palese ingiustizia, pretese porla a carico esclusivo della Provincia e del Comune di Bologna, ad onta che protestassero contro questo fatto uomini conosciuti per senno e per moderazione. Il Governo delle Romagne non poteva sancire a proprio beneficio le spogliazioni clericali.

Abolì pure il Governo dell'Emilia l'imposta a carico dei possidenti per la mutua associazione degl'incendi tanto a Modena quanto a Parma. La mutualità libera, ogni Governo non può non ammetterla; ma la mutualità coattiva è contraria ad ogni savia norma di economia politica. Le società private di assicurazioni, escluse fin allora dalle Provincie Modenesi e Parmensi, ebbero facoltà di stabilirvi i loro uffici e calcolai nel bilancio straordinario L. 180,000 perchè lo Stato Modenese anticipava egli il danno patito per gl'incendi, e si faceva poscia rimborsare l'anno successivo. La cifra citata, rappresenta la somma anticipata nell'esercizio 1859.

La tassa sulle mani-morte fu promulgata, sentito il parere della Commissione legislativa, identica alla legge piemontese, tranne alcune poche modificazioni che non ne alterarono punto l'economia. Ho

Tassa transito marmi di Carrara.

Proventi d'ordine Rimborsi

Tassa per l'assicurazione degl'incendi.

Tassa sulle mani-morte.

consegnato a lei il regolamento compilato per attivarla e che fu pur tratto dal regolamento piemontese. Ho unito uno specchio a questa relazione (fascicolo 2, alleg. 1) sulle manimorte in Romagna. Esse stanno circa come sette sta a cento sull'estimo totale delle quattro Provincie. Sperava aggiunger uno specchio che additasse la cifra dei capitali iscritti a favore di esse negli uffici ipotecari ma non compì il lavoro che il conservatore di Ravenna. La somma iscritta a loro favore in quel solo ufficio passa gli otto milioni di franchi. Non mi fu possibile il fare un esatto conto di quanto produrrà questa tassa, ma ella potrà, signor Ministro, in breve tempo conoscerla, poichè i calcoli da me ordinati, debbono essere pressochè condotti a termine. Grave argomento è cotesto delle manimorte: e mentre io rispetto e rispetterò sempre il principio della proprietà, non sono alieno dal pensare che la prosperità del paese esiga forse che quei possedimenti debbano tutti trasformarsi in cartelle del Debito pubblico. Problema difficilissimo a risolversi, ma che converrà pur risolvere prontamente poichè la mala amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza disperde in spese d'amministrazioni parte cospicua delle rendite, e scema così la ricchezza del Patrimonio dei poveri. Taccio dei danni recati dalla inalienabilità delle manimorte al libero commercio, rammento solo quelli procacciati all'agricoltura. Non è difficile fra noi fare un confronto fra i beni posseduti dai privati, e quelli posseduti, per esempio, dalle partecipanze di alcuni Comuni.

Le partecipanze sono vasti tenimenti inalienabili lasciati alcuni fin dal tempo della contessa Matilde a parecchie famiglie di diverse comunità, acciò li dividano fra loro, li coltivino e li sfruttino a proprio talento per un periodo di tempo determinato! Dopo il quale si procede a nuovi riparti fra le stesse famiglie.

Esisteva nelle Romagne una tassa sul clero. Esatta dagli arcivescovi e dai vescovi, versata da essi direttamente a Roma, non mi fu dato valutarne la entità. Essa fu accordata in compenso dei quattro milioni promessi e non pagati allo Stato durante il Ministero di Pellegrino Rossi.

Per completare queste notizie sulle finanze dell'Emilia, aggiungerò che a Bologna e a Parma esistono due banche. La prima ha obbligo

Banche.

di tenere un conto aperto per la somma di scudi romani 30,000, la seconda ha capitali così scarsi, ed è così nuova ancora che non può recare nessun reale sussidio all'erario. La prima ha un capitale sociale di tre milioni di lire, ed ha in circolazione tre milioni di biglietti. La seconda ha un capitale nominale di 1000 azioni da L. 1000 ciascuna, ma non ne furono esitate che 550 su le quali non vennero effettivamente sborsate che L. 275,000. I suoi biglietti in circolazione non possono eccedere ora a norma dello statuto della Banca L. 725,000.

La Banca di Bologna diretta dall'avv. Paolo Silvani valente e onorato figlio di uno dei più illustri nostri cittadini, ha reso al Governo, nel periodo difficile che abbiamo traversato, eminenti servigi: a lei dobbiamo in ispecial guisa se il commercio non fu scosso dalla crisi che può chiamarsi generale di quell'epoca. Il Governo usò verso di lei molti riguardi. Si studiò di riparare ai danni della guerra che Roma le aveva sempre mossa, cercò di facilitarle i mezzi per giovare al Paese: le affidò la depositaria dello Stato: sanzionò il decreto del Consiglio di ammortamento che dispose di versare nelle sue casse i fondi destinati all'ammortizzazione del prestito nazionale: mantenne con equa misura il cambio delle monete in relazione alla circolazione di esse nelle nostre piazze. Così facendo, il Governo stimò di adempiere un grande dovere verso il proprio paese, poichè guai se in quei tempi gravi, alla crisi politica si fosse aggiunta la crisi commerciale. Bologna non ebbe mai sicurezza maggiore, maggior prosperità che in quel periodo, ad onta dei raggiri e delle arti maligne di un partito che non isdegnò di stringere alleanza perfino colle passioni le più biasimevoli e le più basse.

Conclusioni.

Chiarite le varie categorie della rendita e della spesa, toccherò infine del modo con cui venne formato il bilancio dell'Emilia per l'esercizio 1860.

Non esisteva bilancio parziale delle Romagne, e le tabelle di previsione pontificie avevano una forma affatto differente da quelle dei bilanci di Parma e Modena, ch'erano pure diversissimi fra loro. Né alcuno di essi poteva servire di tipo per formarne uno solo che fosse consentaneo alle norme di una amministrazione bene ordinata, imperocchè, fra i molti difetti, nell'uno le rendite delle tasse indirette erano calcolate al netto delle spese di percezione e di amministrazione, nell'altro si cumulavano in un sol titolo molte spese di una natura diversa all'unico scopo di abbuviare quelle che il Governo aveva interesse di tenere celate. Era dunque mestieri cercare altrove una nuova forma, ed il Governo dell'Emilia non poteva esitare ad adottare la forma piemontese, non solo perchè più razionale e sancita da una legge che doveva in breve diventare legge del nostro Stato ed estendersi anche all'Emilia, ma perchè ordinando le categorie delle rendite e delle spese in questo modo, esse avrebbero potuto, compiuta l'annessione, senza ostacolo esser subito fuse nel bilancio generale del nuovo Regno.

Per attuare questo divisamento posi a raffronto le imposte delle antiche provincie con quelle dell'Emilia, e non esitai ad applicare a queste ultime la nomenclatura piemontese, quando esse colpivano l'identica materia imponibile, non curandomi che alcune di esse avessero avuto fino allora diverso nome (nome tuttora conservato ad esse per non generare confusione nelle relative amministrazioni) e che fossero regolate da norme differenti. Ho dovuto però aggiungere alcune categorie per le rendite che non avevano riscontro alcuno con quelle

del bilancio sardo. I bilanci passivi parziali degli altri ministeri furono compilati per cura e sotto la responsabilità d'ogni singolo ministro. Il bilancio passivo delle finanze risulta pure dai conti presentati dalle diverse amministrazioni, e che mi farò un dovere di depositare presso il di lei Ministero. Ho in fine creduto di aggiungere lo specchio delle casse erariali e delle loro diramazioni (allegati 1, 2 e 3 del fascicolo 4.) per far conoscere il modo con cui il pubblico denaro dagli uffici di percezione si concentra nelle tesorerie generali.

Io non mi lusingo che questa lunga relazione abbia posto in evidenza interamente la diversità e gli errori dei caduti sistemi, sciolte tutte le difficoltà, risolti tutti i dubbi, ma confido che al di lei criterio ed alla di lei intelligenza riusciranno sufficienti i dati che ho raccolti per formarsi un'idea adeguata delle condizioni finanziarie di quelle provincie, e delle riforme che ivi sono urgenti ed indispensabili, e che io non riassumerò per non ripetere inutilmente cose già dette. Non posso però a meno di scongiurarla caldamente a farsi iniziatore di una legge simile a quella proposta dal famoso Cambon e da lui fatta adottare in Francia (legge 24 marzo 1794) per l'unificazione del debito pubblico.

Annullando le tracce d'origine dei vari titoli di rendita non solo se ne semplificheranno i servizi, non solo si toglierà un fomite all'aggiotaggio, ma si faranno scomparire per sempre anche le pericolose autonomie del debito pubblico.

GIOACHINO PEPOLI.

ALLEGATI.

FASCICOLO 1.º

BILANCI

REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Bilancio Attivo 1860

Bilancio attivo 1860 delle R. provincie dell'Emilia	<i>All.</i>	1
Bilancio passivo id.	»	2
Specchio comparativo del bilancio attivo 1859 del Regno Sardo con quello dei redditi che si ottennero realizzabili nelle singole provincie dell'Emilia durante lo stesso anno dai rispettivi cessati governi	»	3
Quadro indicativo della proporzione in cui i diversi rami della rendite pubblica concorrono ai carichi dello Stato, giusta il bilancio 1859 delle provincie parmensi	»	4
Id. delle provincie modenesi	»	5
Id. delle provincie delle Romagne	»	6
Specchio comparativo della proporzione in cui contribuiscono ai carichi dello Stato gli abitanti delle antiche provincie del Regno e di quelle del Parmense, Modenese e delle Romagne, secondo i rispettivi sistemi d'imposte	»	7

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO		SOMMA
	N.	DENOMINAZIONE	
AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE GABELLE	Proventi Ordinari		
	Imposte		
	1	Dogane (a)	L. 6,634,000. —
	2	Dazi marittimi (a)	» 37,000. —
	3	Sali (b)	» 4,470,000. —
	4	Tabacchi (c)	» 8,286,000. —
	5	Polveri e piombi	» 115,000. —
6	Dazi di consumo, e gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra (d)	» 3,100,000. —	
Redditi diversi			
7	Provento dell'appalto delle Gabelle de' Sali e Tabacchi.	» 12,400. —	
DIREZIONE GENERALE DELLE CONTRIBUTIONI E DEL DEMANIO	Imposte		
	8	Contribuzioni prediali (e)	» 10,927,037. 76
	9	Tassa diretta sui Comuni delle Romagne (f)	» 215,000. —
	10	Imposta personale (g)	» 205,900. —
	11	Tassa delle Patenti (h)	» 42,000. —
	12	Diritti per la vendita di bevande e derrate non soggette al diritto di vendita al minuto e diritto di permissione.	» 42,000. —
	13	Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione	» 435,315. 91
	14	Tassa del mezzo per cento sui capitali ipotecari (i)	» 257,000. —
	15	Tassa dell'annuale denuncia del Bestiame (i)	» 144,000. —
	16	Tassa di coltivazione delle risaie (i)	» 68,000. —
	17	Tassa a carico degl'Israeliti dimoranti nelle Provincie Modenesi (j)	» 5,800. —
	18	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure.	» 1,696,511. —
	19	Diritti d'insinuazione	» 386,000. —
	20	Diritti di emolumento	» 457,943. —
	21	Diritti d'ipoteca.	» 389,823. —
	22	Diritti di successione	» 762,100. —
	23	Carta bollata.	» 62,721. —
	24	Carta filigranata per le carte da giuoco e pei tarocchi.	» 143,840. —
	25	Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di mano morta (k)	» 12,000. —
	26	Diritti per passaporti all'estero, visto ai medesimi, porto d'armi e permessi di caccia	» 20,000. —
	27	Tassa degli archivi pubblici Parmensi (l)	» 1,341. —
	28	Diritto di due decimi sull'incasso lordo delle tombole, riffe ed altre particolari lotterie (m)	» 6,980. —
	29	Tassa annua sui repertori dei notai ed archivisti (m)	» 1,766. —
	30	Tassa sulle stampe legali civili e criminali (m)	» 37,500. —
	31	Diritti sopra certificati, estratti e copie d'atti d'insinuazioni e successioni (m)	» 68,960. —
	32	Proventi dell'istruzione pubblica	»
33	Multe e pene pecuniarie	»	

Somma da riportare . B. L. 39,001,938. 67 Archiginnasio

CATEGORIE DI PROVENTO		OSSERVAZIONI
<p>(a) Ad onta della abolizione dei Dazi di esportazione si è ritenuta la base del concordato in Firenze, perchè i risultati dei primi mesi del 1860 non solo corrispondono a quelle previsioni, ma lasciano sperare un aumento considerevole. (Le sole Dogane delle Romagne e del Modenese in gennaio e febbraio 1860 hanno offerto un aumento complessivo di L. 288,266. 43, corrispondenti ad annue L. 1,729,778. 58).</p>		
<p>(b) Si sono abbandonate le cifre del concordato in Firenze, e si sono invece adottate quelle previste dalle tre Amministrazioni locali, perchè queste nel lavoro fatto posteriormente per il Preventivo 1860 hanno tenuto ragione della parificazione del prezzo del sale nelle provincie Modenesi, e del ribasso generale di esso nelle Romagne.</p>		
<p>(c) Si è data la preferenza all'ultima revisione delle rispettive tre Amministrazioni locali, trascurando le cifre del concordato di Firenze, perchè le Amministrazioni locali suddette si sono basate sui recenti risultati di fatto. (Le sole Romagne nell'ultimo quadrimestre 1859 hanno dato un aumento dall'eguale periodo 1858 di L. 155,095. 94, e nel primo bimestre 1860 sul consimile 1859 di L. 81,096. 78, aumenti corrispondenti a circa 500,000 lire annue).</p>		
<p>(d) Questo prodotto viene previsto nel 1860 in cifra minore di quella calcolata nel 1859 perchè il prosperamento crescente che si verifica nei Dazi Consumo delle Romagne e del Modenese non giunge ad equiparare la soppressione quasi intera del Dazio interno del Parmense. Difatti le città di Parma e Piacenza, appoggiandosi alla disposizione 5 agosto 1859 del Governatore Pallieri, pretendono di non corrispondere più allo Stato il canone annuo di L. 200,000 dovute per tal titolo.</p>		
<p>(e) Nella prediale si è calcolato l'aumento del decimo decretato nel Modenese e nelle Romagne.</p>		
<p>(f) Col decreto . . . fu decretato dal Governo delle Romagne l'abolizione di questo ingiusto tributo.</p>		
<p>(g) Riferisce al Parmense ed al Modenese soltanto.</p>		
<p>(h) Riferisce come sopra. La tassa del Modenese è costituita dal 2 per cento sui capitali di commercio.</p>		
<p>(i) Categorie di provento del solo Modenese.</p>		
<p>(j) Anche questa categoria era speciale del Bilancio Modenese, e venne abolita perchè incompatibile collo Statuto.</p>		
<p>(k) Non sono ancora condotte a termine le indagini intraprese per conoscere a quale somma giungerà questo tributo. Il Governo dell'Emilia ne prorogò l'attuazione a tutto giugno.</p>		
<p>(l) Categoria di provento del solo Parmense. Veggasi l'annotazione (q) dello specchio comparativo dei Bilanci 1859.</p>		
<p>(m) Categorie di provento che riguardano le sole Romagne, e che fanno parte dell'amministrazione del registro e bollo di detto Provincie.</p>		

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO		SOMMA
	N.	DENOMINAZIONE	
		Somma riportata . . .	L. 46,891,206. 66
AMMINISTRAZIONE DELLE ZECCHE		Imposte	
	53	Marchio	» 13,929. —
		Redditi diversi	
		(ZECCA DI BOLOGNA)	
	54	Stampe delle medaglie.	» 700. —
	55	Tolleranza sulla monetazione.	» 800. —
56	Proventi eventuali	» 1,570. —	
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	57	Diritti per le spese di monetazione	» 17,020. —
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		Imposte	
	58	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni (v)	» 358,758. 07
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	59	Concorso di Corpi morali e di Società industriali in spese di stipendi ed altre simili pagate dal Bilancio dello Stato (x)	» 78,000. —
		Totale dei Proventi ordinari . . .	L. 47,361,983. 73
		Proventi straordinari	
DIREZIONE GENERALE DELLE CONTRIBUTIONI E DEL DEMANIO	60	Rimborso dei bonifici fatti per causa d'incendi nelle Provincie Modenesi nel decorso dell'anno 1859 (y)	L. 180,000. —
	61	Ricavato da conseguirsi colla vendita di parte dei beni demaniali dell'Emilia.	» 15,000,000. —
		Totale dei Proventi straordinari . . .	L. 15,180,000. —

RIEPILOGO

Proventi ordinari . . . L. 47,361,983. 73
 Proventi straordinari . „ 15,180,000. —
 Totale generale L. 62,541,983. 73

OSSERVAZIONI

(v) Abbraccia tanto gli stipendi che gli assegni vitalizi di tutta l'Emilia.

(x) È categoria di provento tutta propria del Parmense.

(y) Con decreti 23 gennaio e 28 febbraio 1860, N. 32 e 61, furono aboliti i bonifici per incendi, e la relativa sovrimposta. Essendo però esigibile tuttora la sovrimposta relativa ai bonifici del 1859, si è fatta figurare fra i proventi straordinari.

REGG. PROVINCE DELL'EMILIA

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto . . .	L. 7,277,447. 47	L. 200,000. —
	Stampe di generale servizio		
25	Stampa dei bilanci, dei conti amministrativi, e stampati di contabilità generale	» 20,000. —	
	Ministero delle Finanze		
26	Assegno del Ministro e stipendio del Segretario generale (pel 1.° trimestre 1860)	»	4,500. —
27	Personale del Ministero (meno l'assegno e stipendio suddetti) per l'intero anno 1860 (d).	» 235,460. —	
28	Spese d'ufficio del Ministero, compresi gli assegni di competenza a quei Ministri senza portafogli, che potessero assumere temporariamente la direzione di un Ministero (1.° trimestre 1860)	»	5,000. —
29	Direzioni divisionarie in Bologna per le Romagne (Personale) (e)	» 34,700. —	
30	» » » » (Materiale) (e)	» 3,000. —	
	Camera de' Conti		
31	Personale (f)	» 52,380. —	
32	Spese d'ufficio (f).	» 1,600. —	
	Servizio delle Contribuzioni dirette		
33	Stipendi e competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni dirette, e dei pesi e delle misure	» 164,280. —	
34	Pesi e misure (compenso e indennità di trasferta ai verificatori)	» 3,000. —	
35	Pesi e misure (spese diverse di materiale)	» 4,000. —	
36	Spesa di riscossione delle contribuzioni dirette (Personale)	» 324,160. —	
37	» » » » (Materiale)	» 35,150. —	
38	Rimborso delle quote inesigibili delle imposte stabilite in ragione di quotità	» 99,600. —	
	Servizio dell'Insinuazione e del Demanio		
39	Stipendi, spese d'ufficio ed indennità di giro del personale (g)	» 489,233. —	
40	Personale delle due Case ex Ducati di Parma e Modena	»	377,951. 08
41	Aggio d'esazione dei Contabili Demaniali, e provvigione agli Spacciatori della carta bollata.	» 51,600. —	
42	Amministrazione dei Boschi e dei Beni in economia.	» 203,600. —	
43	Valli di Comacchio (Personale)	» 216,416. —	
44	» » (Materiale)	» 509,070. —	
45	Stabilimento Salino di Cervia (Personale)	» 38,746. —	
46	» » (Materiale)	» 195,138. —	
47	» » di Comacchio (assegno fisso per spese al Gestore)	» 63,840. —	
48	Restituzione di diritti e rendite demaniali	» 9,022. —	
49	Carta filigranata per il bollo e per le carte da giuoco e tarocchi.	» 17,500. —	
50	Manutenzione degli edifizii demaniali	» 96,000. —	
51	Manutenzione dei canali irrigatori, e riparazioni ai medesimi.	» 21,000. —	
52	Contribuzioni sulle proprietà demaniali	» 167,000. —	
53	Spese diverse in servizio dell'insinuazione e del Demanio	» 38,283. —	
	Da riportarsi	L. 10,371,225. 47	L. 687,451. 08

OSSERVAZIONI	
	(d) Gli Impiegati di questo Ministero centrale come degli altri, furono scelti fra gli Impiegati dei tre Ministeri centrali delle Romagne, di Modena e di Parma o fra quelli degli uffici subalterni. Nessun impiegato estraneo fu sopracciamato, se si eccettuino alcuni piemontesi, già in servizio attivo. Molti degli antichi Impiegati per sovrabbondanza di numero rimasero anzi in disponibilità.
	(e) Questa è la divisione che fu creata dopo il giugno 1859 per ordinare le finanze delle Romagne, e creare un nuovo centro amministrativo. Il maggior numero degli Impiegati furono scelti nelle soprintendenze di finanza, e negli uffici delle parziali direzioni.
	(f) Esisteva in Parma per la sindacazione dei conti. Fu mantenuta dal decreto 5 Gennaio 1860 del Dittatore Farini.
	(g) Le spese rilevanti di questo servizio dipendono in gran parte dalle proprietà demaniali assai più cospicue nelle provincie dell'Emilia che nelle provincie dell'antico stato sardo. Cresce pur questa spesa la riforma introdotta dal Governo delle Romagne, che mentre dichiarò camerali tutti gli introiti delle Ipoteche tolse a suo carico il relativo stipendio degli impiegati. In generale le singole amministrazioni di questo servizio specialmente nel Modenese e nel Romagnolo debbono essere riordinate, e domandano imperiosamente radicali riforme che non potevano essere decretate in tempi eccezionali e alla vigilia dell'annessione.

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Ripporto	L. 10,371,225. 47	L. 687,451. 08
	Servizio del Lotto		
54	Direzioni divisionali (Personale)	» 57,148. —	
55	Vincite	» 778,530. —	
56	Aggio ai Ricevitori	» 104,337. —	
57	Spese diverse	» 53,471. —	
	Servizio delle Dogane		
58	Personale (h)	» 461,235. 73	
58	Spese d'ufficio e d'attività, lume e fuoco per corpi di guardia, ed indennità	» 50,285. 87	
60	Paghe ai Preposti (i)	» 577,371. 98	
61	Fitti locali	» 28,014. 24	
62	Restituzione diritti	» 6,800. —	
63	Piombamento colli (Materiale)	» 13,000. —	
64	Manutenzione degli edifici governativi	» 4,830. —	
65	Contravvenzioni	» 1,000. —	
66	Spese diverse	» 46,657. 98	
	Servizio del Dazio Consumo		
67	Personale (j)	» 412,915. 10	
68	Spese di ufficio e di attività, libri bullettari e indennità	» 62,306. 22	
69	Paghe ai Preposti addetti al presente servizio (k)	» 56,820. —	
70	Fitti di locali	» 7,327. 82	
71	Restituzione diritti	» 976. —	
72	Manutenzione degli edifici governativi (l)	» 10,701. 60	
73	Spese diverse (m)	» 25,750. 12	
	Servizio dei Sali		
74	Personale	» 66,388. 80	
75	Spese d'ufficio e trasporto fondi (n)	» 2,800. —	
76	Indennità ai Gabellotti sulla vendita del Sale	» 242,831. 42	
77	Fitti locali (o)	» 9,391. 24	
78	Manutenzione degli edifici governativi	» 1,000. —	
79	Compra di Sali (p)	» 590,198. 80	
80	Nolo e trasporto Sali	» 92,657. 66	
81	Bonificazioni ai salatori di pesci (q)	» 12,129. 60	
82	Spese diverse	» 28,950. 40	
83	Saline di Salso nel Parmense (Personale impiegati ed operai) (r)	» 27,150. —	
84	» » » (Materiale) (r)	» 64,150. —	
	Servizio dei Tabacchi		
85	Personale	» 123,770. —	
86	Spese di ufficio e di attività	» 6,082. 60	
87	Aggio ai Magazzinieri dei Tabacchi	» 100,790. —	
88	Paghe agli operai delle manifatture Tabacchi (s)	» 491,475. 80	
89	Fitti locali (t)	» 5,165. 70	
90	Manutenzione degli edifici governativi (u)	» 6,200. —	
	Da riportarsi	L. 14,901,836. 09	L. 687,451. 08

OSSERVAZIONI

(h) Vi sono compresi per Parma l'ufficio centrale della Direzione delle Indirette, e per Modena quelli delle Intendenze di finanza; uffici che amministrano più servizi, figurando però per la spesa in quello soltanto delle Dogane siccome il più importante.

(i) Nelle Romagne tutto il corpo dei Preposti è a carico del servizio delle Dogane, quantunque presti l'opera propria per altri servizi e specialmente per quello del Dazio-Consumo.

(j) Questa cifra abbraccia altresì il personale delle quattro Soprintendenze Provinciali delle Romagne, le quali amministrano, oltre il Dazio-Consumo, anche le Dogane, ed i Pedaggi ed altri diritti, della rispettiva giurisdizione. — Il personale poi addetto agli uffici di percezione serve pure nelle Romagne, eziandio alla riscossione del Dazio addizionale Comunale (L. 719,000) senza che i Comuni abbiano altra spesa che una provvigione dell'1 per cento ai Ricevitori.

(k) Riferisce al solo Parmense.

(l) Comprende anche la spesa della piccola manutenzione delle mura urbane delle città principali delle Romagne del sistema pel cessato Governo posta a carico del servizio del Dazio-Consumo.

(m) Comprende un compenso annuo (L. 9,600) accordato dal cessato Governo Modenese alle Comunità del Guastallese sull'esigenza erariale del Dazio Consumo Interno.

(n) Spese che riguardano il solo Parmense e Modenese.

(o) Riferisce il solo Modenese.

(p) Questa cifra è maggiore del vero costo del Sale, perchè stabilita in base al sistema Pontificio, il quale aveva imposto all'Amministrazione dei Sali e Tabacchi in Bologna l'obbligo di acquistare il Sale di Cervia a L. 2. 70 il migliaio, mentre il di lui valore ne è in realtà inferiore.

(q) È spesa in corso nelle sole Romagne.

(r) Sono in corso pratiche per un appalto molto vantaggioso.

(s) Le paghe degli operai delle manifatture sono nelle Romagne molto maggiori che negli antichi Stati Sardi. Il Governo dell'Emilia stimò pericoloso ed ingiusto il diminuirle.

(t) Spesa che riferisce al solo Parmense e Modenese.

(u) Spesa propria del Modenese.

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto . . .	L. 14,901,836. 09	L. 687,451. 08
91	Compra tabacchi »	2,000,000. —	
92	Provvista droghe per la concia dei tabacchi »	72,631. 10	
93	Provvista piombo in pane per la formazione delle lamine, e trasporto relativo »	47,495. 60	
94	Trasporto dei tabacchi fabbricati »	29,706. 80	
95	Provvista legnami da lavoro e ferramenta, e spesa di manutenzione di macchine »	15,980. 32	
96	Provvista di carta, e stampa della medesima »	49,350. 01	
97	Spese diverse »	45,196. 41	
	Spese comuni ai servizi Sali e Tabacchi nelle Romagne		
98	Personale in attività (Amministrazione centrale in Bologna, Dispenserie di circondario, ed Ispettorato) (v) »	226,778. 67	
99	Personale in quiescenza, compensi e sussidi ad impiegati impotenti ed a vedove (x) »	37,240. —	
100	Spese d'ufficio e di attività »	25,376. 40	
101	Fitti di locali »	7,022. 40	
102	Mantenimento degli edifizii governativi »	2,287. 60	
103	Sorveglianza e contravvenzioni »	7,980. —	
104	Spese diverse »	4,522. —	
	Servizio delle Polveri e Piombi (y)		
105	Personale »	821. 67	
106	Aggio ai Magazzinieri e Distributori »	7,259. 66	
107	Spese di fabbricazione delle polveri (Modenese) (assegnato al Militare) »	22,250. —	
108	Compra delle polveri fabbricate (Parmense) »	35,450. —	
109	Fitti locali »	260. 78	
110	Manutenzione degli edifizii governativi (Modenese) »	120. —	
111	Trasporto polveri e piombi »	2,904. 04	
112	Spese diverse »	5,200. —	
	Monetazione, Medaglie e Marchio		
	Spese comuni		
113	Personale dell'ufficio centrale della Zecca in Bologna »	14,900. —	
114	Spese dell'ufficio centrale »	600. —	
115	Spese diverse »	1,000. —	
	Monetazione e Medaglie		
116	Personale stabile della Zecca di Bologna (meno i saggiatori compresi nell'ufficio centrale) »	15,958. —	
117	Spese d'ufficio »	800. —	
118	Affinazione delle paste d'oro e d'argento e partizione dei dorati »	3,000. —	
119	Fabbricazione delle monete, comprese le paghe degl'impiegati giornalieri »	36,000. —	
120	Perdita per la tolleranza in più sul titolo e peso delle monete »	500. —	
121	Spese diverse »	250. —	
	Da riportarsi	L. 17,616,577. 55	L. 687,451. 08

OSSERVAZIONI

(v) Cifra senz'altro esorbitante. Ma il Governo delle Romagne non poteva por mano ad una riforma che distruggesse il vecchio impianto senza disorganizzare il servizio in momenti eccezionali e pericolosi. Non si rimase però dal diminuire alcuni stipendi fra quali quello dell'Amministratore, che da 150 scudi mensili fu portato ai 100.

(x) Essendo stato lasciato intatto per altri rapporti l'organamento amministrativo dell'Azienda delle Romagne, si è del pari trascurato di trasportare la spesa di questa categoria al debito pubblico, cui per sua natura apparterebbe.

(y) La spesa del servizio delle polveri e piombi è esclusiva del Parmense e del Modenese.

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto . . .	L. 17,616,577. 53	L. 687,451. 08
	Marchio		
122	Personale (y) »	15,539. —	
123	Spese diverse »	1,035. —	
	Servizio delle Tesorerie		
124	Tesoreria generale e Tesorerie provinciali. »	39,579. 90	
125	Trasporto fondi e spese varie. »	7,200. —	
	Servizi diversi		
126	Camere di Commercio e di Agricoltura in Parma e Piacenza (Personale). »	13,230. 80	
127	Id. id. (Materiale) »	8,140. 25	
	Spese comuni a vari servizi		
128	Assegnamenti di aspettativa (z) »	447,269. 34	
129	Casuali »	35,000. —	
	Straordinarie		
130	Commissione di liquidazione del debito pubblico nelle Romagne (Spese d'ufficio) (aa) »		2,000. —
131	Spese per l'eseguimento della nuova legge di distrettuazione dei Comuni, cioè separazione d'estimi, impianto di nuovi, rettifiche e volture »		12,000. —
132	Compimento dei lavori di costruzione e riparazione in corso nei Palazzi Nazionali in Parma. »		12,000. —
133	Concorso nella spesa di manutenzione dell'argine di circonvallazione delle Valli di Comacchio in confine col Mezzano. »		40,000. —
134	Spese di perizia ed altro inerente ai lavori preparatori la vendita straordinaria di Beni demaniali da effettuarsi nel 1860 »		20,000. —
135	Vestiario di nuovo modello pei Preposti di Finanza (bb) »		73,000. —
136	Riparazioni, ampliamenti e miglioramenti nel locale e nel meccanismo della Fabbrica Tabacchi in Bologna (cc) »		80,000. —
137	Spese d'impianto del laboratorio di verificaione, di assaggi per via umida, e di analisi minerale presso la Zecca di Bologna. »		3,500. —
		L. 18,186,571. 84	L. 929,951. 08

OSSERVAZIONI

(y) Gli assaggiatori sono anche esattori dei diritti.

(z) Proengono in gran parte dalla soppressione delle Dogane intermedie nei due Stati di Modena e Parma, perocchè pochissimi furono i lasciati in disponibilità nelle Romagne pei molti posti che ivi furono trovati vacanti, e per averne il Governo chiamata una parte al Ministero centrale di Modena ed alle due Direzioni Divisionali di Bologna. Il Dicastero delle Dogane di Parma conta egli solo L. 195,000 di assegni di aspettativa, oltre 30,000 lire di impiegati in disponibilità del già Governo Borbonico. Questa cifra totale di assegnamenti di aspettativa però, se non sparirà compiutamente, minorerà di molto colla sistemazione del nuovo Stato, e colla regolarizzazione di molti assegnamenti che potranno così passare definitivamente al debito pubblico.

(aa) Decreto 19 Settembre 1859.

(bb) Questa spesa dovrebb'essere rimborsata al Governo dalle ritenute sulle paghe dei Preposti. Atteendosi quindi il Governo a tale sistema indistintamente per tutto il Corpo dei Preposti dell'Emilia, nel Bilancio attivo verrà a figurare la rifusione relativa. Il fondo di massa dei Preposti delle Romagne è però depositato nelle casse di Roma.

(cc) Lo sviluppo di questa fabbrica, reclama gli ampliamenti ed i miglioramenti proposti.

CATEGORIE DI SPESA		SPESE		OSSERVAZIONI
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie	
CAPO II. — Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.				
Ministero				
1	Assegno del Ministro e stipendio del Segretario generale (1.° trimestre 1860)		L. 4,500. —	
2	Personale del Ministero (meno l'assegno e lo stipendio suddetti) (per l'intero anno 1860)	L. 79,480. —		
3	Spese d'ufficio (1.° trimestre 1860)		» 1,425. —	
Giudiziario				
4	Tribunale di Cassazione in Bologna, Supremo Tribunale di Revisione in Modena, e R. Corte suprema di Revisione in Parma (Personale)	» 201,410. —		
5	Suddetti (Spese d'ufficio)	» 5,850. —		
6	Regia Corte Suprema di Revisione in Parma (Punitiva giustizia)	» 1,000. —		
7	Tribunale di Appello in Bologna, Reggio e Massa, e R. Corti in Parma e Piacenza (Personale)	» 253,083. 38		
8	Suddetti (Spese d'ufficio)	» 7,430. —		
9	Regie Corti in Parma (Punitiva Giustizia)	» 31,835. 67		
10	Tribunale di Commercio in Bologna, Ferrara, e Rimini (Personale)	» 3,532. 20		
11	Tribunale Civile e Criminale di prima Istanza e Correzionali (Personale)	» 534,753. 91		
12	Suddetti (Spese d'ufficio)	» 20,280. —		
13	Suddetti (Punitiva giustizia)	» 103,257. 72		
14	Archivio degli atti civili e criminali in Bologna (Personale)	» 4,228. 27		
15	Giudicenze e Preture (Personale)	» 670,933. 94		
16	Suddette (Spese d'ufficio)	» 42,709. 44		
17	Suddette (Punitiva giustizia)	» 116,289. 20		
18	Statistica giudiziaria	» 2,000. —		
19	Fitti dei locali in uso del Giudiziario	» 9,017. 99		
20	Riparazioni ai locali occupati dai Tribunali e dalle Corti Regie.	» 10,000. —		
Consiglio del Contenzioso amministrativo in Parma				
21	Consiglio del Contenzioso amministrativo in Parma (Personale)	» 43,370. —		
22	Suddetto (Spese d'ufficio)	» 1,500. —		
Archivio dello Stato ed Archivi pubblici in Parma				
23	Personale	» 32,620. —		
24	Spese d'ufficio	» 9,128. 58		
25	Fitti locali	» 2,320. —		
Spese diverse di culto				
26	Congrue a Parrochi	» 227,113. 09		
27	Assegnamenti e prestazioni diverse a Parrochi ed a Società Religiose	» 20,390. 10		
28	Conservazione e manutenzione delle Chiese	» 20,000. —		
Da riportarsi . . .		L. 2,453,533. 49	L. 5,925. —	

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto . . .	L. 144,635. 80	L. 6,100. —
Amministrazione ed insegnamento delle Università			
6	Università (Personale e materiale) »	631,334. 82	
7	Stabilimenti scientifici (Personale e materiale) »	407,444. 13	
8	Scuole Universitarie (Personale e materiale) »	53,935. 25	
Amministrazione ed insegnamento alle scuole classiche e speciali			
9	Amministrazione, Direzione e posti gratuiti dei Collegi regi (Personale e materiale) »	57,388. 25	
10	Scuole normali (Personale e materiale) »	21,703. 60	
Insegnamento tecnico			
11	Scuole tecniche (Personali e materiale) »	3,200. —	
Spese varie e casuali			
12	Sussidi alle scuole speciali e comunali (Personale e materiale) »	41,908. 56	
13	Simili alle scuole elementari comunali »	12,706. 72	
14	Licei (Personale e materiale) »	55,655. 36	
15	Spese diverse »	27,000. —	
Straordinarie			
16	Lavori di ampliamento e di restauro dei locali di diversi stabilimenti; sussidi a studenti ed artisti poveri; assegno d'incoraggiamento e doti ad oggetto d'istruzione pubblica. »		36,440. —
17	Assegni per l'esecuzione in marmo dei busti Melloni, Rasori e Tommasini »		2,050. —
18	Assegno al Municipio di Reggio da erogarsi nel mantenimento del Convitto Nazionale nel primo anno di sua istituzione »		12,000. —
19	Spese per la formazione di una clinica ostetrica nell'Ospizio della maternità in Parma »		2,398. 15
20	Acquisto di macchine a corredo del Gabinetto e della scuola di Chimica minerale in Modena »		5,000. —
21	Assegno per spese d'incremento dei Gabinetti, Musei ed Orto botanico, dipendenti dalla Regia Università di Bologna »		83,000. —
22	Sussidi ai Comuni per l'istituzione di scuole tecniche »		50,000. —
23	Assegno pel mantenimento di un servente giornaliero nel laboratorio di Chimica in Piacenza »		400. —
		L. 1,456,912. 49	L. 197,388. 15

CATEGORIE DI SPESA		OSSERVAZIONI	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
1	Assig. del Min. e dipend. del Min. (1880) (a)		
2	Personale del Min. e dipend. del Min. (1880) (b)		
3	Spese d'ufficio (1880) (c)		
4	Personale addetto al Teatro di Parma ed a quell'orchestra		
5	Spese d'ufficio (1880) (d)		
6	Doni per spettacoli in Parma L. 85,000 in Modena L. 5,000		
7	Spese diverse del Teatro di Parma		
8	Personale (e)		
9	Spese d'ufficio		
10	Spese diverse		
11	Personale (f)		
12	Spese diverse		
13	Personale (g)		
14	Spese di rappresentanza		
15	Spese d'ufficio		
16	Spese diverse		
17	Personale (h)		
18	Spese diverse		
19	Spese diverse		
20	Personale addetto agli stabilimenti (i)		
21	Mantenimento dei poveri e dei bambini		
22	Spese diverse per gli stabilimenti		
23	Assegno di sussidio a stabilimenti di beneficenza (j)		
24	Suoni e persone addette agli stabilimenti (k)		
25	Spese per istruttoria		

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
CAPO IV. Ministero dell' Interno.			
Ministero			
1	Assegno del Ministro e stipendi dei Segretari Generali (primo trimestre 1860) (a)	L.	L. 6,000. —
2	Personale del Ministero (meno l' assegno e gli stipendi suddetti) per l' intero anno 1860 (b)	L. 142,740. —	»
3	Spese d' ufficio (primo trimestre 1860)	»	» 2,500. —
Teatri			
4	Personale addetto al Teatro di Parma, ed a quell' orchestra	» 61,897. 44	
5	Spese d' ufficio	» 600. —	
6	Doti per spettacoli (in Parma L. 82,000 in Modena L. 3,000) (c)	» 97,000. —	
7	Spese diverse pel Teatro di Parma	» 8,134. 32	
Sanità marittima e continentale			
8	Personale (d)	» 41,978. 64	
9	Spese d' ufficio	» 2,686. 56	
10	Spese diverse	» 3,000. —	
Vaccino			
11	Personale	» 3,320. —	
12	Spese diverse	» 4,000. —	
Intendenze			
13	Personale (e)	» 685,300. —	
14	Spese di rappresentanza	» 82,000. —	
15	Spese d' ufficio	» 91,000. —	
16	Spese diverse	» 50,000. —	
Boschi			
17	Personale (f)	» 2,860. —	
18	Spese diverse	» 1,249. 60	
Statistica			
19	Spese diverse	» 2,000. —	
Istituti Pii			
20	Personale addetto agli Stabilimenti Pii	» 43,925. 44	
21	Mantenimento dei poveri e dei beneficati	» 202,769. 33	
22	Spese diverse per gli Stabilimenti	» 14,087. 51	
23	Assegni di sussidio a Stabilimenti di Beneficenza altri dai suddetti	» 247,300. 95	
24	Simili a persone addette agli Stabilimenti medesimi	» 2,432. 46	
25	Spese per lavorazioni	» 52,964. 36	
Da riportarsi		L. 1,842,936. 63	L. 8,500. —

OSSERVAZIONI

(a) Per disposizione Dittatoriale furono nominati due Segretari generali.

(b) L' abaco del personale è di qualche rilevanza, e quindi gioverà osservare che alla formazione del Dicastero vi concorrevano li tre separati Ministeri di Bologna, Modena e Parma.

(c) A fronte di questa spesa bisognerà contraporre l' introito dei palchi in N. 25 che ora sono esclusivamente goduti da varie Autorità e da Impiegati.

(d) La spesa calcolata pel presente titolo si riferisce specialmente al personale di sanità marittima occorrente per le Provincie di Ferrara Forli e Ravenna e pel Protomedicato di Parma.

(e) Tanto nella determinazione del personale e stipendi come per le spese di rappresentanza ed Ufficio sonosi seguite le massime fissate dalla Legge Sarda.

(f) Questo servizio di sorveglianza dei Boschi dello Stato non è istituito che nel Parmense.

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto . . .	L. 1,842,946. 63	L. 8,500. —
	Carceri e Luoghi di pena		
26	Personale (g)	» 340,316. 45	
27	Mantenimento di detenuti	» 935,516. 67	
28	Fitti dei locali	» 6,700. 58	
29	Conservazione e mantenimento dei fabbricati Governativi	» 25,530. —	
30	Spese diverse	» 75,931. 92	
	Sicurezza pubblica		
31	Servizio segreto (h)	» 120,000. —	
32	Carabinieri RR. (soprassoldi e compensi)	» 12,000. —	
33	Ufficiali di pubblica sicurezza (Personale)	» 338,500. —	
34	Ufficiali di pubblica sicurezza (Spese d'ufficio)	» 54,431. 80	
35	Guardie di pubblica sicurezza (Personale)	» 168,670. —	
36	Spese diverse	» 50,198. 16	
	Servizi diversi		
37	Indennità di via e trasporto d'indigenti	» 46,888. —	
38	Guardia Nazionale (sorveglianza)	» 10,000. —	
39	Compilazione della Gazzetta ufficiale dell'Emilia (Personale)	» 7,428. 48	
40	Pubbliche solenni funzioni e feste Governative	» 5,000. —	
41	Compensi per azioni generose	» 5,000. —	
	Spese comuni a tutti i rami		
42	Assegnamenti di aspettativa	» 90,343. 72	
43	Spese casuali	» 20,000. —	
	Straordinarie		
44	Assegno da erogare in sussidi ad emigrati e poveri	»	48,000. —
45	Simile destinato al Teatro di Ferrara	»	10,000. —
46	Simile di mesi 10 agl' Impiegati del cessato Ministero di Buon Governo in Modena, ai quali fu accordata una annualità di stipendio dal 1. novembre 1859	»	87,347. 80
47	Acquisto di 45,000 fucili per la Guardia Nazionale	»	1,395,000. —
		L. 4,355,702. 41	L. 1,548,847. 80
CAPO V. Ministero dei Lavori pubblici			
Categorie comuni ai diversi rami di servizio			
Amministrazione centrale			
1	Assegno del Ministro e stipendio del Segretario generale (1.° trimestre 1860)		L. 4,500. —
2	Personale (meno l'assegno e lo stipendio suddetti) per l'intero anno 1860	» 128,980. —	
	Da riportarsi	L. 128,980. —	L. 4,500. —

CATEGORIE DI SPESA		OSSERVAZIONI	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto . . .	L. 1,842,946. 63	L. 8,500. —
	Carceri e Luoghi di pena		
26	Personale (g)	» 340,316. 45	
27	Mantenimento di detenuti	» 935,516. 67	
28	Fitti dei locali	» 6,700. 58	
29	Conservazione e mantenimento dei fabbricati Governativi	» 25,530. —	
30	Spese diverse	» 75,931. 92	
	Sicurezza pubblica		
31	Servizio segreto (h)	» 120,000. —	
32	Carabinieri RR. (soprassoldi e compensi)	» 12,000. —	
33	Ufficiali di pubblica sicurezza (Personale)	» 338,500. —	
34	Ufficiali di pubblica sicurezza (Spese d'ufficio)	» 54,431. 80	
35	Guardie di pubblica sicurezza (Personale)	» 168,670. —	
36	Spese diverse	» 50,198. 16	
	Servizi diversi		
37	Indennità di via e trasporto d'indigenti	» 46,888. —	
38	Guardia Nazionale (sorveglianza)	» 10,000. —	
39	Compilazione della Gazzetta ufficiale dell'Emilia (Personale)	» 7,428. 48	
40	Pubbliche solenni funzioni e feste Governative	» 5,000. —	
41	Compensi per azioni generose	» 5,000. —	
	Spese comuni a tutti i rami		
42	Assegnamenti di aspettativa	» 90,343. 72	
43	Spese casuali	» 20,000. —	
	Straordinarie		
44	Assegno da erogare in sussidi ad emigrati e poveri	»	48,000. —
45	Simile destinato al Teatro di Ferrara	»	10,000. —
46	Simile di mesi 10 agl' Impiegati del cessato Ministero di Buon Governo in Modena, ai quali fu accordata una annualità di stipendio dal 1. novembre 1859	»	87,347. 80
47	Acquisto di 45,000 fucili per la Guardia Nazionale	»	1,395,000. —
		L. 4,355,702. 41	L. 1,548,847. 80
CAPO V. Ministero dei Lavori pubblici			
Categorie comuni ai diversi rami di servizio			
Amministrazione centrale			
1	Assegno del Ministro e stipendio del Segretario generale (1.° trimestre 1860)		L. 4,500. —
2	Personale (meno l'assegno e lo stipendio suddetti) per l'intero anno 1860	» 128,980. —	
	Da riportarsi	L. 128,980. —	L. 4,500. —

(g) Niuna riforma è stata fatta negli Stabilimenti carcerari e quindi volendoli condurre al sistema Sardo verrà alterata la cifra approssimativa della spesa. L'unificazione però dei tre stati debbe portare necessariamente una diminuzione.

(h) Tanto il personale quanto le guardie di sicurezza sono calcolate come se fosse in attività la pianta stabilita dall'ultima legge Sarda.

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto . . .	L. 128,980. —	L. 4,500. —
3	Materiale (1.° trimestre 1860)	»	1,500. —
4	Pubblicazione di documenti relativi ai lavori pubblici dello Stato. »	1,000. —	
	Aspettative		
5	Assegnamenti di aspettativa	» 38,700. —	
	Lavori pubblici		
	R. Corpo del Genio civile, Porti, Miniere e Cave		
6	Personale superiore	» 315,680. —	
7	Personale subalterno	» 391,112. 76	
8	Spese diverse pel detto servizio	» 15,007. —	
9	Fitto dei locali ad uso degli uffici e di magazzino	» 6,300. —	
	Acque, Ponti e Strade		
	Lavori idraulici di bonificazioni ed arginature		
10	Spese di annua manutenzione per difese frontali, ripe, e per riparazione di macchine.	» 84,317. 02	
11	Spese di riparazioni al Torrente Savio	» 15,960. —	
12	Simile » » Bevano	» 1,207. 64	
13	Simile » » Ronco	» 18,620. —	
14	Simile » » Montone	» 13,300. —	
15	Simile » » Ronco e Montone	» 1,436. 40	
16	Simile » » Lamone e Cassa	» 205,000. —	
17	Simile » » Senio	» 50,000. —	
18	Simile » » Santerno	» 65,000. —	
19	Simile » » Samoggia	» 39,000. —	
20	Simile » » Lavino	» 1,000. —	
21	Simile » » Idice e Cassa	» 25,000. —	
22	Simile » » Quaderna	» 4,000. —	
23	Simile » » Sillaro	» 45,220. —	
24	Simile » » Panaro	» 40,000. —	
25	Simile » } Bologna	» 143,640. —	
26	Simile » } al fiume Reno } Ferrara	» 300,000. —	
27	Simile » } Ravenna	» 100,000. —	
28	Simile » } » Po nel Ferrarese	» 130,000. —	
29	Simile » } » » nel Parmense	» 78,716. 70	
30	Casuali	» 91,000. —	
	Strade e Ponti		
31	Spese di annua manutenzione	» 430,188. 18	
32	Spese di miglioramento dell'Emilia nel Bolognese	» 30,708. 36	
33	Simile » » Ravennate	» 21,280. —	
34	Simile » » Forlivese	» 26,997. 50	
35	Simile » della Strada da Bologna al confine Toscano. »	» 7,853. 86	
36	Simile » » » a Ferrara	» 16,524. —	
	Da riportarsi	L. 2,882,749. 32	L. 6,000. —

CATEGORIE DI SPESA		OSSERVAZIONI	
	Riporto . . .	L. 128,980. —	L. 4,500. —
3	Materiale (1.° trimestre 1860)	»	1,500. —
4	Pubblicazione di documenti relativi ai lavori pubblici dello Stato. »	1,000. —	
	Aspettative		
5	Assegnamenti di aspettativa	» 38,700. —	
	Lavori pubblici		
	R. Corpo del Genio civile, Porti, Miniere e Cave		
6	Personale superiore	» 315,680. —	
7	Personale subalterno	» 391,112. 76	
8	Spese diverse pel detto servizio	» 15,007. —	
9	Fitto dei locali ad uso degli uffici e di magazzino	» 6,300. —	
	Acque, Ponti e Strade		
	Lavori idraulici di bonificazioni ed arginature		
10	Spese di annua manutenzione per difese frontali, ripe, e per riparazione di macchine.	» 84,317. 02	
11	Spese di riparazioni al Torrente Savio	» 15,960. —	
12	Simile » » Bevano	» 1,207. 64	
13	Simile » » Ronco	» 18,620. —	
14	Simile » » Montone	» 13,300. —	
15	Simile » » Ronco e Montone	» 1,436. 40	
16	Simile » » Lamone e Cassa	» 205,000. —	
17	Simile » » Senio	» 50,000. —	
18	Simile » » Santerno	» 65,000. —	
19	Simile » » Samoggia	» 39,000. —	
20	Simile » » Lavino	» 1,000. —	
21	Simile » » Idice e Cassa	» 25,000. —	
22	Simile » » Quaderna	» 4,000. —	
23	Simile » » Sillaro	» 45,220. —	
24	Simile » » Panaro	» 40,000. —	
25	Simile » } Bologna	» 143,640. —	
26	Simile » } al fiume Reno } Ferrara	» 300,000. —	
27	Simile » } Ravenna	» 100,000. —	
28	Simile » } » Po nel Ferrarese	» 130,000. —	
29	Simile » } » » nel Parmense	» 78,716. 70	
30	Casuali	» 91,000. —	
	Strade e Ponti		
31	Spese di annua manutenzione	» 430,188. 18	
32	Spese di miglioramento dell'Emilia nel Bolognese	» 30,708. 36	
33	Simile » » Ravennate	» 21,280. —	
34	Simile » » Forlivese	» 26,997. 50	
35	Simile » della Strada da Bologna al confine Toscano. »	» 7,853. 86	
36	Simile » » » a Ferrara	» 16,524. —	
	Da riportarsi	L. 2,882,749. 32	L. 6,000. —

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto	L. 2,882,749. 32	L. 6,000. —
37	Spese di miglioramento della Strada di Bondeno	1,142. 84	
38	Simile » » Lugnese	319. 20	
39	Simile » delle Strade nazionali del Parmense	159,320. 85	
40	Simile » » » del Modenese	355,849. 43	
41	Casuali	53,000. —	
Porti, Spiagge, Fari e Canali			
42	Somma di annua manutenzione di ripe, sostegni, strade, edifici ec. »	80,156. 54	
43	Spese di miglioramento e mantenimento del Porto di Magnavacca. »	98,269. 42	
44	Simile » » Corsini	3,543. 12	
45	Simile » » di Cervia	3,695. 85	
46	Simile » » di Cesenatico	18,620. —	
47	Simile » » di Rimini	3,085. 60	
48	Simile » » del Canal navile di Reno. »	7,364. 78	
Edifici Governativi			
49	Spese di annua manutenzione degli Edifici in Bologna	2,315. 37	
50	Simile » » Ferrara	9,920. 74	
51	Simile » » Ravenna	1,566. 05	
52	Simile » » Forlì	2,668. 35	
53	Casuali	9,000. —	
Strade Ferrate			
Commissariati			
54	Personale	43,147. —	
55	Spese d'ufficio, di adunanze, di ispezioni e di controlli	8,225. 84	
56	Fitto di locali	957. 60	
57	Spese di mantenimento degli Edifici governativi	850. —	
58	Casuali	7,000. —	
Telegrafi elettro-magnetici			
59	Personale.	170,490. —	
60	Spese d'ufficio e diverse	76,196. 29	
61	Spese di manutenzione	23,500. —	
Poste			
62	Direzione generale in Modena (Personale).	18,000. —	
63	Suddetta (Spese d'ufficio).	5,000. —	
64	Direzioni divisionali di Parma, Modena, Bologna e Forlì (Personale compresi i Corrieri)	260,318. —	
65	Suddette (Materiale).	110,390. —	
66	Suddette (Spese della Posta Cavalli)	149,545. —	
67	Casuali	22,000. —	
Da riportarsi		L. 4,588,207. 29	L. 6,000. —

CATEGORIE DI SPESA		OSSERVAZIONI	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto	L. 4,588,207. 29	L. 6,000. —
37	Spese di miglioramento della Strada di Bondeno	1,142. 84	
38	Simile » » Lugnese	319. 20	
39	Simile » delle Strade nazionali del Parmense	159,320. 85	
40	Simile » » » del Modenese	355,849. 43	
41	Casuali	53,000. —	
Porti, Spiagge, Fari e Canali			
42	Somma di annua manutenzione di ripe, sostegni, strade, edifici ec. »	80,156. 54	
43	Spese di miglioramento e mantenimento del Porto di Magnavacca. »	98,269. 42	
44	Simile » » Corsini	3,543. 12	
45	Simile » » di Cervia	3,695. 85	
46	Simile » » di Cesenatico	18,620. —	
47	Simile » » di Rimini	3,085. 60	
48	Simile » » del Canal navile di Reno. »	7,364. 78	
Edifici Governativi			
49	Spese di annua manutenzione degli Edifici in Bologna	2,315. 37	
50	Simile » » Ferrara	9,920. 74	
51	Simile » » Ravenna	1,566. 05	
52	Simile » » Forlì	2,668. 35	
53	Casuali	9,000. —	
Strade Ferrate			
Commissariati			
54	Personale	43,147. —	
55	Spese d'ufficio, di adunanze, di ispezioni e di controlli	8,225. 84	
56	Fitto di locali	957. 60	
57	Spese di mantenimento degli Edifici governativi	850. —	
58	Casuali	7,000. —	
Telegrafi elettro-magnetici			
59	Personale.	170,490. —	
60	Spese d'ufficio e diverse	76,196. 29	
61	Spese di manutenzione	23,500. —	
Poste			
62	Direzione generale in Modena (Personale).	18,000. —	
63	Suddetta (Spese d'ufficio).	5,000. —	
64	Direzioni divisionali di Parma, Modena, Bologna e Forlì (Personale compresi i Corrieri)	260,318. —	
65	Suddette (Materiale).	110,390. —	
66	Suddette (Spese della Posta Cavalli)	149,545. —	
67	Casuali	22,000. —	
Da riportarsi		L. 4,588,207. 29	L. 6,000. —

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto . . .	L. 4,588,207. 29	L. 6,000. —
	Straordinarie		
	Lavori Pubblici		
	Acque, Ponti e Strade		
	Lavori Idraulici		
68	Cassa del Lamone, apertura dello scolo centrale.	»	15,000. —
69	Lavori di sistemazione al Lavino	»	34,000. —
70	Simili al Torrente Gajana	»	50,000. —
71	Diversivo di Panaro	»	25,000. —
72	Lavori di sistemazione al Panaro nel Modonese	»	23,716. 31
73	Simili alla Secchia	»	40,153. 23
74	Simili al Canal navile Modonese	»	3,985. 60
75	Simili ai Torrenti del Reggiano	»	10,500. —
76	» Guastallese	»	14,600. —
77	» Rolese	»	2,243. 02
78	» Massese	»	10,750. —
79	» Pontremolese	»	5,000. —
80	Compensi a proprietari per danni recati nel 1859	»	108,000. —
81	Acquisto di attrezzi, idrometri ecc.	»	5,851. 52
	Strade e Ponti		
82	Nuova strada di S. Martino in Ferrara (Decreto 4 marzo 1860).	»	50,000. —
83	Nuovo Ponte sul Lamone nell' Emilia	»	80,000. —
84	Allargamento della Traversa di Cesena (Decr. 1 marzo 1860 N. 64).	»	30,000. —
85	Simile di alcune strade in Bologna (Decr. 30 gennaio 1860 N. 42).	»	(per memoria)
86	Riparazioni urgenti e sgombramento delle nevi nel Parmense	»	52,975. —
87	Aprimento di strade, e costruzione di nuovi ponti	»	87,503. —
88	Strada nazionale dal Taro all' Enza	»	142,000. —
89	Simile dal Taro all' Ongina	»	16,500. —
90	Simile dall' Ongina al Riglio	»	150,000. —
91	Simile da Riglio alla Bardoneggia	»	10,500. —
92	Simile da Parma a Colorno	»	5,000. —
93	Simile da Parma alla Cisa	»	69,800. —
94	Simile da Berceto a Borgotaro, indi a Cento Croci	»	19,900. —
95	Simile di Piacenza	»	22,500. —
96	Riparazioni alla strada S. Barnaba in Parma	»	24,000. —
97	Sistemazione della strada Militare da Carpi al Cavezzo	»	16,631. 15
98	Sistemazione di strade nel Frignano	»	27,300. —
99	» Reggiano	»	10,000. —
100	» Rolese	»	1,000. —
101	» Guastallese	»	9,000. —
102	» Massese	»	28,917. —
103	» Pontremolese	»	9,000. —
104	Sussidi ai Comuni delle Provincie dell' Emilia per l' aprimento di nuove strade	»	200,000. —
105	Costruzione di Ponti nell' Emilia a Cittanova	»	6,000. —
106	» sul Torrente Torano	»	12,000. —
107	» sull' Aulella, Civiglia e Taverone	»	45,000. —
108	» sul Rio Pola	»	7,000. —
109	» sul Borello	»	17,000. —
	Da riportarsi	L. 4,588,207. 29	L. 1,504,325. 83

CATEGORIA DI SPESA		OSSERVAZIONI	
N.	DENOMINAZIONE	ordinarie	straordinarie
	Riporto . . .	L. 4,588,207. 29	L. 6,000. —
	Straordinarie		
	Lavori Pubblici		
	Acque, Ponti e Strade		
	Lavori Idraulici		
68	Cassa del Lamone, apertura dello scolo centrale.	»	15,000. —
69	Lavori di sistemazione al Lavino	»	34,000. —
70	Simili al Torrente Gajana	»	50,000. —
71	Diversivo di Panaro	»	25,000. —
72	Lavori di sistemazione al Panaro nel Modonese	»	23,716. 31
73	Simili alla Secchia	»	40,153. 23
74	Simili al Canal navile Modonese	»	3,985. 60
75	Simili ai Torrenti del Reggiano	»	10,500. —
76	» Guastallese	»	14,600. —
77	» Rolese	»	2,243. 02
78	» Massese	»	10,750. —
79	» Pontremolese	»	5,000. —
80	Compensi a proprietari per danni recati nel 1859	»	108,000. —
81	Acquisto di attrezzi, idrometri ecc.	»	5,851. 52
	Strade e Ponti		
82	Nuova strada di S. Martino in Ferrara (Decreto 4 marzo 1860).	»	50,000. —
83	Nuovo Ponte sul Lamone nell' Emilia	»	80,000. —
84	Allargamento della Traversa di Cesena (Decr. 1 marzo 1860 N. 64).	»	30,000. —
85	Simile di alcune strade in Bologna (Decr. 30 gennaio 1860 N. 42).	»	(per memoria)
86	Riparazioni urgenti e sgombramento delle nevi nel Parmense	»	52,975. —
87	Aprimento di strade, e costruzione di nuovi ponti	»	87,503. —
88	Strada nazionale dal Taro all' Enza	»	142,000. —
89	Simile dal Taro all' Ongina	»	16,500. —
90	Simile dall' Ongina al Riglio	»	150,000. —
91	Simile da Riglio alla Bardoneggia	»	10,500. —
92	Simile da Parma a Colorno	»	5,000. —
93	Simile da Parma alla Cisa	»	69,800. —
94	Simile da Berceto a Borgotaro, indi a Cento Croci	»	19,900. —
95	Simile di Piacenza	»	22,500. —
96	Riparazioni alla strada S. Barnaba in Parma	»	24,000. —
97	Sistemazione della strada Militare da Carpi al Cavezzo	»	16,631. 15
98	Sistemazione di strade nel Frignano	»	27,300. —
99	» Reggiano	»	10,000. —
100	» Rolese	»	1,000. —
101	» Guastallese	»	9,000. —
102	» Massese	»	28,917. —
103	» Pontremolese	»	9,000. —
104	Sussidi ai Comuni delle Provincie dell' Emilia per l' aprimento di nuove strade	»	200,000. —
105	Costruzione di Ponti nell' Emilia a Cittanova	»	6,000. —
106	» sul Torrente Torano	»	12,000. —
107	» sull' Aulella, Civiglia e Taverone	»	45,000. —
108	» sul Rio Pola	»	7,000. —
109	» sul Borello	»	17,000. —
	Da riportarsi	L. 4,588,207. 29	L. 1,504,325. 83

BILANCIO 1860

RISULTAMENTO GENERALE

L. 47,361,983	Bilancio attivo — Proventi ordinari
L. 31,088,190	Spese ordinarie di tutti i Ministeri eccettuato quello della Guerra
L. 16,278,793	Avanzo d'attivo sul Bilancio ordinario
L. 15,180,000	Bilancio attivo — Proventi straordinari
L. 5,023,380	Spese straordinarie
L. 10,156,620	Avanzo di attivo sul Bilancio straordinario
L. 3,307,083	Quote dei prestiti alienati nel 1858 e realizzabili nell'esercizio 1860 avuto ragione del prezzo di emissione e dei prelievi accorciati ai Rendimenti
L. 3,578,164	Capitale delle vendite dei suddetti prestiti non ancora riscattati, avuto ragione della diminuzione come sopra
L. 7,800,000	Resto dell'Emilia avuto ragione come sopra
L. 18,683,748	Totale in prestiti
L. 40,115,682	Conto totale dell'avanzo di attivo disponibile per le spese ordinarie (a) e straordinario del Ministero della Guerra (b)

La spesa ordinaria del Ministero della Guerra Sardo, calcolata nel Bilancio 1859 sono

La popolazione degli antichi Stati Sardi accende a

Il rapporto per testa delle spese suddette è di

Popolazione dell'Emilia

Applicato alla popolazione dell'Emilia il detto rapporto Sardo, si ha

la proporzionale per le spese ordinarie dell'esercizio di

Quindi si può ragionevolmente affermare che fra le rendite ordinarie e le spese ordinarie si realizzerà un avanzo di Lire 2,822,747

Questa somma potrebbe essere diminuita di alcun poco dai residui passivi dell'esercizio 1859 dei Ministeri della Guerra di Modena e Parma, imperocchè l'amministrazione separata della Romagna si chiude con un avanzo.

Allegato No.

PROVINCIA	PROVENTI ORDINARI	PROVENTI STRAORDINARI	TOTALE
Parma	1,700,000	1,000,000	2,700,000
Modena	1,500,000	800,000	2,300,000
Reggio	1,200,000	600,000	1,800,000
Totale	4,400,000	2,400,000	6,800,000

SPECCHIO COMPARATIVO

del Bilancio attivo 1859 del Regno Sardo
 con quello dei redditi che dai rispettivi cessati Governi
 si ritennero nello stesso anno realizzabili
 in ciascuno dei tre Territori
 che costituirono poscia il

REGIO GOVERNO DELLE PROVINCE DELL'EMILIA

AVVERTENZA

Potrà occorrere di non riscontrare una perfetta consonanza fra le cifre del presente Specchio, quelle dei Quadri Statistici qui uniti, e le altre del Bilancio Attivo 1860. Ciò dipende, dall'aver servito di base al lavoro generico dei quadri suddetti un adeguato di molti anni, dall'essere composta la presente comparazione delle speciali cifre delle previsioni 1859, fatte dai singoli vecchi Stati (perocchè era necessaria l'adozione di quel documento che offre le categorie di provento in corso), e dall'essersi nel Bilancio 1860 tenuta ragione degli aumenti o delle diminuzioni di provento, che le introdotte riforme nelle parziali amministrazioni lasciano prevedere nel nuovo esercizio corrente.

AMMINISTRAZIONI	Categorie di Provento		Somme dei Bilanci 1859						Osservazioni				
	N.	DENOMINAZIONE	SARDO	DELLE PROVINCIE		DELL'EMILIA							
				PARMENSÌ	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO						
Direzione Generale delle Gabelle	PROVENTI ORDINARI												
	Imposte												
	1	Dogane (a)	16,500,000	—	1,700,000	—	1,433,340	—	5,198,600	—	6,331,940	—	(a) Queste due categorie concorrono a costituire nell'Emilia l'Azienda Dogane.
	2	Dritti marittimi (a)	462,000	—	—	—	3,200	—	33,400	—	36,600	—	(b) Nelle Romagne i piombi pagavano il dazio doganale entrando. Per le polveri era vietata la fabbricazione, e lo spaccio di quelle fabbricate al di fuori dipendeva da speciali autorizzazioni dell'Autorità politica, la quale nel rilasciarle se esigeva un emolumento, questo non andava certo a profitto dell'Erario pubblico.
	3	Sali	10,350,000	—	1,170,000	—	1,241,874	—	2,361,000	—	4,772,874	—	(c) Nelle Romagne un solo Ufficio amministra il Dazio Consumo interno e forese, ed i diritti uniti, consistenti in pedaggi di ponti e passi natanti, ed in diritti di pesa pubblica per carichi voluminosi. Si è lasciato adunque alla dicontro categoria il provento del Consumo, stralciando quello dei diritti uniti per portarlo fra le rendite Demaniali. Il Dazio Consumo del Modenese include anche una tassa di capitazione del Bestiame che si macella in Modena, la quale è addizionale al consumo però per detta Città soltanto.
	4	Tabacchi	20,000,000	—	1,450,000	—	1,720,000	—	4,593,000	—	7,763,000	—	(d) Gli Spacciatori al minuto di generi regali sono in numero determinato nelle Romagne. Tutti gli attuali abilitati hanno pagato un canone alla prima concessione di Patente, e non corre più a loro carico alcun altro peso periodico, essendo stata da tempo abbandonata l'esigenza di una tassa annua, a titolo di continuazione o rinnovazione di permesso.
	5	Polveri e piombi (b)	1,050,000	—	22,600	—	46,387	—	—	—	68,987	—	(e) Coll'Editto 7 Ottobre 1854 del Card. Antonelli si pubblicarono diverse nuove imposizioni, od aumenti sulle preesistenti. Fra le nuove fu in massima stabilita quella di bai. 10 (centesimi 50) per ogni barile, di libbre 170, nette, di vino, Aceto, e Birra di nostrale produzione. Si soggiungeva però subito che attese le contrarie vicende cui soggiaceva allora il prodotto dell'Uva si differiva la piena attuazione della tassa, limitandosi intanto a riscuotere, in surrogazione, dai Comuni dello Stato una complessiva annua somma di Sc. 350,000 (pari a lire 1,862,000). Questa quota è quella che riferiva alle Romagne pel 1859.
	6	Dazi di consumo e gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavita, e sulla fabbricazione della birra (c)	6,170,690	—	358,440	—	542,922	—	2,244,508	—	3,145,870	—	(f) Le somme del Parmense e del Modenese riguardano alla sola Tassa personale. Nelle Romagne poi non vi ha alcun reddito erariale di tal titolo. Per lo contrario fa parte delle imposte Comunali sotto la denominazione di Tassa Focatico, che ascende nelle quattro Provincie a lire 981,387. 67.
	Redditi diversi												
	7	Provento dell'appalto delle gabelle dei sali e tabacchi (d)	300,000	—	6,000	—	6,428	—	—	—	12,428	—	(g) Mediante Editto del Card. Antonelli del 14 Ottobre 1850 fu pubblicata la istituzione di una Tassa sulle professioni, e sulle arti e mestieri; ma il sistema seguito per la sua applicazione riuscì in sul principio così illogico e sproporzionato, che la immensa maggioranza dei sudditi, riconosciuta la impossibilità di sostenerne il carico, si rifiutò al pagamento. Dei pochi esercenti che corrisposero timorosi alla imposizione, non si ha notizia sufficiente per comporre la cifra di quella insignificante esazione. In Modena la tassa viene costituita dal mezzo per cento sui Capitali di Commercio.
Imposte													
8	Contribuzioni prediali	17,015,018	22	2,805,000	—	2,402,426	—	4,983,670	69	10,191,096	69	(h) Nell'Emilia non vi ha provento di sorta a pro dell'Erario per tassa sulle vetture. Nelle Romagne ed in ispecie a Bologna si è il Comune che veglia e regola tale servizio pubblico: quindi la tenue esigenza che ne può effettuare è di ragione sua esclusiva, e provento affatto interno.	
9	Tassa diretta sui Comuni (e)	—	—	—	—	—	—	624,568	—	624,568	—	(i) Questa categoria e le tre altre che seguono sono esclusive del Bilancio Modenese. La tassa di capitazione sul Bestiame è in corso anche nelle Romagne, ma va a profitto delle Comunità, per un complesso di lire 725,678.	
10	Imposta personale e mobiliare (f)	3,200,000	—	122,400	—	93,000	—	—	—	215,400	—	(j) Nelle sole Provincie Modenesi è in corso un Dritto erariale per la verificaione dei pesi e misure. Nelle Romagne tale verificaione si fa dai Comuni: il provento relativo è loro particolare, ed il servizio viene eseguito in generale per appalto.	
11	Tassa delle patenti (g)	3,300,000	—	160,650	—	45,900	—	—	—	206,550	—	(k) Questa categoria di provento è analoga e compresa, nell'amministrazione del Controllo nel Parmense, del Registro degli atti pubblici, e privati delle Provincie Romagnole, e delle successioni e contratti nel Modenese.	
12	Diritti per la vendita di bevande e derivate non soggette al diritto di vendita al minuto, e diritto di permissione	650,000	—	42,000	—	—	—	—	—	42,000	—	(l) Di questa categoria di provento Piemontese ne tengono luogo nell'Emilia diversi dritti che colpiscono gli atti giudiziari, e che sono compresi nel Parmense, parte nel Controllo e parte nei dritti di Cancelleria; pel Modenese nelle successioni e contratti; per le Romagne nel Registro. ecc.	
Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	13	Tassa sulle vetture (h)	420,000	—	—	—	—	—	—	—	—	(m) È prodotto netto da qualsiasi spesa.	
	14	Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione	4,844,445	53	157,402	50	—	—	234,832	65	392,235	—	(n) Nelle Romagne questo Dritto fa parte della più volte mentovata amministrazione del Registro ecc.
	15	Tassa del 1/2 per cento sui capitali ipotecari (i)	—	—	—	—	257,000	—	—	—	257,000	—	
	16	Tassa dell'annuale denuncia del bestiame	—	—	—	—	144,735	—	—	—	144,735	—	
	17	Rimborso di bonifici d'incendi	—	—	—	—	180,000	—	—	—	180,000	—	
	18	Tassa di coltivazione delle risaie	—	—	—	—	68,691	—	—	—	68,691	—	
	19	Tassa a carico della nazione israelitica	—	—	—	—	20,000	—	—	—	20,000	—	
	20	Dritti di verificaione dei pesi e delle misure (j)	250,000	—	—	—	5,818	—	—	—	5,818	—	
	21	Dritti di compulsione	45,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22	Dritti d'insinuazione (k)	11,000,000	—	542,600	—	300,000	—	691,550	—	1,534,150	—	
23	Dritti di emolumento (l)	1,500,000	—	432,700	—	187,000	—	58,000	—	377,700	—		
24	Dritti d'ipoteca (m)	270,000	—	42,000	—	75,000	—	262,850	—	379,850	—		
25	Dritti di successione (n)	4,600,000	—	90,000	—	31,000	—	245,738	—	366,735	79		
26	Carta bollata	5,650,000	—	239,100	—	155,338	—	345,740	—	740,178	—		
Somma da riportare			104,577,153	75	9,040,892	50	8,960,059	19,877,458	43	37,378,409	63		

AMMINISTRAZIONI	Categorie di Provento		Somme dei Bilanci								Osservazioni		
	N.	DENOMINAZIONE	SARDO		DELLE PROVINCIE				DELL'EMILIA				
					PARMENSÌ		MODENESI		ROMAGNOLE	IN TUTTO			
		<i>Riporto</i>	104,577,153	75	9,040,892	50	8,960,059	—	19,877,458	13	37,878,409	63	
	27	Carta filigranata per le carte da giuoco e pei tarocchi	75,000	—	3,900	—	4,516	—	22,960	—	31,376	—	
	28	Tassa sulle società, e sulle assicurazioni marittime	400,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	29	Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di <i>mano morta</i> (o)	860,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	30	Dritti per passaporti all'estero, visto ai medesimi, porto d'armi, e permessi da caccia (p)	550,000	—	46,000	—	34,000	—	44,450	—	124,450	—	
	31	Tasse degli archivi pubblici nel Parmense (q)	—	—	12,000	—	—	—	—	—	12,000	—	
	32	Dritti di due decimi sull'incasso lordo delle tombole, riffe, ed altre particolari lotterie (r)	—	—	—	—	—	—	15,900	—	15,900	—	
	33	Tassa annua sui repertori dei notai ed archivisti	—	—	—	—	—	—	1,060	—	1,060	—	
	34	Tassa sulle stampe legali civili e criminali	—	—	—	—	—	—	5,540	—	5,540	—	
	35	Dritti sopra certificati, estratti, e copie di atti d'insinuazione e successione.	—	—	—	—	—	—	1,400	—	1,400	—	
	36	Dritti marittimi. (s)	116,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	37	Proventi dell'istruzione pubblica.	425,000	—	2,300	—	28,000	—	37,500	—	67,800	—	
	38	Multe e pene pecuniarie (t)	300,000	—	14,444	—	1,600	—	73,500	—	89,544	—	
	39	Dritti di visita ed altri relativi alla sanità pubblica. (u)	72,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	40	Tassa sulle privative industriali (v)	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	41	Tassa sui marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<i>Redditi diversi</i>											
	42	Rendite demaniali (x)	2,460,000	—	1,712,162	—	844,898	—	749,666	—	3,306,726	—	
		Somma da riportarsi	109,865,253	75	10,831,698	50	9,873,073	—	20,829,434	13	41,534,205	63	

Segue la
Direzione Generale
delle Contribuzioni
e del Demanio

(o) Nelle Provincie Parmensi è in corso una tassa sopra date Confraternite e Corporazioni a titolo di sovvenzione a prò di Ospizi, e di Stabilimenti di ricovero e cura dell'umanità languente: e il provento dell'imposizione passando per intero alle Amministrazioni di questi ultimi, la categoria è taciuta nel Bilancio dello Stato. Nelle Provincie Modenesi non esiste tassa di sorta per questo titolo. Nelle Romagne era in corso un'annua prestazione del Clero di circa lire 175,560, che esigevasi dai Vescovi, e quindi ignota di presente al Governo in ogni suo particolare. Tale prestazione del Clero ebbe origine da ciò. Chiese egli al Sovrano di Roma la revocazione della Legge che autorizzava l'affrancamento dei Canonici, dei diretti domini, e di altri pesi perpetui in credito del Clero medesimo, dichiarandosi presto a sostenere invece una tassa del 2 per cento sulle rendite di cui sopra fu rappresentato da un'annua complessiva prestazione di lire 532,000 da esigersi ed amministrarsi esclusivamente dagli Ordinari Diocesani, dai quali, come si è detto, non si è poi avuta ragione dell'esigenza che può essersene fatta nelle Romagne dopo il 12 Giugno 1859.

(p) Nelle Romagne questi Dritti sono incassati dall'Azienda Bollo e Registro, della quale costituiscono un articolo di provento.

(q) Questa categoria di provento è propria delle Provincie Parmensi, mentre nel rimanente dell'Emilia esiste il servizio, ma non per conto erariale. Nel Parmense però tale Amministrazione riesce costantemente passiva. Dessa è regolata dalla Legge 27 Novembre 1821.

(r) Anche questa categoria, e le tre altre che seguono, fanno parte dei proventi dell'Azienda Bollo e Registro delle Romagne, e sono quindi speciali del Bilancio di queste ultime Provincie.

(s) Nelle Romagne sono in corso dei dritti marittimi per navigazione, pesca, nazionalità, ruoli d'equipaggio, patenti di Capitano ecc. ma in questa parte uniformandoci noi tuttora al vecchio sistema abbiamo compenetrati questi proventi in quelli delle Dogane, per cui figurano nel complesso della 1. e 2. categoria del presente Bilancio. Questi ultimi dritti nei Porti di Rimini e Ravenna renderanno all'Erario circa Lire 11,000 annue.

(t) Nel Parmense questa cifra è costituita dai proventi delle multe per contrabbandi delle Gabelle e fanno parte di quel bilancio parziale delle Indirette: nel Modenese dalle multe che si applicano ai morosi della condotta ghiaia e costituiva un provento di quel Ministero dell'Interno: nelle Romagne da quelle che derivano dalle contravvenzioni alle Leggi e regolamenti delle successioni, del Bollo, e del Registro, e concorrono a formare i redditi proprii di quest'ultima Amministrazione.

(u) Nell'Emilia non vi hanno redditi Erariali proprii di questa categoria. Nelle Romagne non manca il servizio, perchè hanno luogo visite di turno (biennali) alle spezierie ed altri consimili stabilimenti, i quali pagano una tassa biennale (Sc. 5 gli Speciali di città, Sc. 4 i forensi Sc. 3 i bassi farmacisti ecc.) ma queste tasse, unitamente a quelle che s'impongono per la tassazione d'ufficio delle Note di competenze e prezzi degli Ufficiali Sanitari, si esigono per conto della Commissione Sanitaria Provinciale, la quale eroga il ricavato in usi affatto speciali, a senso dell'ordinamento 15 Novembre 1836 N. 53196 della Romana Segreteria di Stato per gli affari Interni.

(v) Dai cessati Governi di Parma, Modena, e delle quattro Legazioni era affatto negletta la industria Commerciale: quindi mancando leggi di garanzia e di protezione per le istituzioni, mancano anche i redditi che vi possono essere inerenti. Solo qualche raro caso si è verificato in questi ultimi anni di privilegio industriale accordato dal Governo di Roma nelle Romagne. Fra gli altri quello della Fabbrica di Cristalli ad uso di Boemia eretta in Ravenna, la quale pagava un tributo in arredi Sacri, in cera da altare e in lastre di cristallo, direttamente alla Capitale dei Dominii Pontifici; tributo che non figurava in bilancio.

(x) Per Parma e Modena nelle rendite Demaniali si sono compresi anche i proventi delle due ex Case Ducali; mentre quelle delle Romagne sono quasi esclusivamente costituite dalle Valli di Comacchio, atteso che il vecchio Demanio era già stato sperperato per elargizioni al Clero, ed ai luoghi pii dal cessato Governo. Sono però in corso indagini accuratissime per riunire le sparse file che sono sfuggite alle dilapidazioni fatte in favore di una speciale casta. A questa categoria però non si sono riunite (come in altro allegato che tratta esclusivamente dei beni e rendite del patrimonio dello stato) anche quelle rendite che, per l'uso cui furono destinate si sono ritenute meglio classificate ai Ministeri dell'Istruzione pubblica e dei lavori pubblici, dei quali sino a nuova disposizione costituiscono altrettanti patrimoni peculiari.

AMMINISTRAZIONI	Categorie di Provento		Somme dei Bilanci 1859								Osservazioni		
	N.	DENOMINAZIONE	SARDO		DELLE PROVINCIE				DELL' EMILIA				
					PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO					
		<i>Riporto</i>	109,865,253	75	10,831,698	50	9,873,073	—	20,829,434	13	41,534,205	63	
		<i>Redditi diversi</i>											
	43	Rendite dello stabilimento salino di Cer- via	—	—	—	—	—	—	380,200	—	380,200	—	
	44	Rendite dello stabilimento salino di Co- macchio	—	—	—	—	—	—	144,172	—	144,172	—	
	45	Libretti degli operai, e delle persone di servizio (y)	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(y) Nelle Romagne questa misura fu introdotta soltanto nel 1848 ed il ripristinato Go- verno di Roma la lasciò sussistere specialmente in Bologna, ove il servizio, affidato alla Polizia, si eseguiva senza spesa per parte della classe che era assoggettata alla formalità.
	46	Depositi per le cause di revisione . (z)	55,000	—	—	—	—	—	302	—	302	—	(z) Nelle Romagne il deposito, ed il ricuperamento di queste categorie vengono incassati dall' Azienda del Bollo e Registro, che li comprende fra i suoi vari prodotti.
	47	Lotto (*)	8,000,000	—	515,000	—	442,000	—	1,200,000	—	2,157,000	—	(*) Nei Bilanci Modenesi si praticava, pel solo provento del Lotto, di portarlo al netto. Qui si è creduto di renderlo uniforme a tutti gli altri redditi figurandolo al lordo.
		<i>Rimborsi e proventi d'ordine.</i>											
	48	Ricuperamento delle spese di giustizia(z)	331,200	—	22,800	—	—	—	705	—	23,505	—	
	49	Ricuperamento dai Comuni della Sarde- gna di spese anticipate dal Governo pei lavori di planimetria nell' isola . .	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	50	Arginamento dell' Isere, e dell' Arc in Savoia	131,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	51	Quota dodicesimale del contributo di lire 532,000 dovute all'erario dalla Comunità e Provincia di Bologna, in causa dell'ammortizzazione operata dal Governo dei Boni creati nel 1848 e 1849 dalla provincia suddetta. . (aa)	—	—	—	—	—	—	44,331	—	44,331	—	(aa) Questo rimborso che il Governo esigeva dal Comune, e dalla Provincia di Bologna era arbitrario. Ripristinato il Dominio Pontificio nel 1849 pretese, con nuova giustizia, porre a carico particolare del Comune e della Provincia, parte di quella carta moneta che aveva servito perfino a soddisfare i più urgenti impegni dell' Erario nei primi giorni della restaurazione.
		<i>Redditi diversi</i>											
	52	Strade ferrate — Dritti pel trasporto dei viaggiatori e delle merci, tassa di pedaggio, e canoni. (bb)	12,530,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	53	Telegrafi elettrici.	600,000	—	14,000	—	75,000	—	70,000	—	159,000	—	(bb) Il provento delle strade ferrate aumenta considerevolmente la somma complessiva del bilancio attivo sardo. Esso trae origine dai capitali attivi dello Stato impiegati in una impresa che negli altri paesi suole essere affidata a società private. Avvertiamo ciò perchè gli avversari del governo costituzionale nei calcoli di confronto che fecero fra il sistema sardo e quelli dei governi assoluti, non lo eliminarono, quasi fosse una imposta che gravitasse sui contribuenti.
	54	Tassa di navigazione nel Canal Navilio di Modena	—	—	—	—	2,300	—	—	—	2,300	—	
	55	Tassa transito marmi sulla Postale Car- rarese	—	—	—	—	1,200	—	—	—	1,200	—	
		<i>Rimborsi e proventi d'ordine.</i>											
	56	Ricupero da terzi di somme pel servizio di trasporto oltre il confine delle strade ferrate esercitate dallo Stato.	360,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	57	Colletta d'acque a carico delle Provin- cie di Modena, Reggio e Guastalla; e Tassa a peso dei Comuni di Miran- dola e Concordia per l'inghiaimento di quelle strade	—	—	—	—	54,855	—	—	—	54,855	—	
	58	Proventi e doti delle Aziende, bonifica- zioni ed arginature; navigazione e po- sti nelle Romagne	—	—	—	—	—	—	27,312	—	27,312	—	
	59	Concorso di corpi morali nelle spese di arginature, e di mantenimento di strade e porti nelle Romagne	—	—	—	—	—	—	1,073,753	—	1,073,753	—	
		Somma da riportarsi	131,885,953	75	11,383,498	50	10,448,428	—	23,770,209	13	45,602,135	63	

Segue la
Direzione Generale
delle Contribuzioni
e del Demanio

Ministero
dei
Lavori Pubblici

AMMINISTRAZIONI	Categorie di Provento		Somme dei Bilanci						1859				Osservazioni
	N.	DENOMINAZIONE	SARDO		DELLE PROVINCE				DELL' EMILIA		IN TUTTO		
					PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE						
		Riporto	131,885,953	75	11,383,498	50	10,448,428	—	23,770,209	13	45,602,135	63	
		<i>Redditi diversi.</i>											
Direzione generale delle Poste.	60	Poste	3,850,000	—	60,000	—	133,300	—	400,000	—	593,300	—	
		<i>Redditi diversi.</i>											
Ministero dell' Estero.		Consolati all' estero	290,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	61										7,200	—	(cc) Il cessato Governo delle Romagne non avendo imposto ai condannati il lavoro, adonta che a Forte Urbano presso Castel Franco si custodiscano da oltre 800 delinquenti, manca nelle provincie suddette ogni reddito della dicontro natura.
Ministero dell' Interno:	62	Carceri di pena (cc)	534,205	—	7,200	—	—	—	—	—	—	—	
	63	Carceri giudiziarie	42,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	64	Dritti fissi per decreti d' autorizzazione, di rinnovamento, di autorizzazione o di modificazione d' esercizio delle vetture pubbliche	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	65	Prodotto degli stabilimenti di pubblica beneficenza e casa di lavoro . . (dd)	—	—	—	—	167,937	—	—	—	167,937	—	(dd) Reddito erariale di esclusiva pertinenza del Bilancio Modenese. In detta cifra però di lire 167,937 vi sono comprese lire 86,000 prodotto della Casa di lavoro alla Salsiccia, che mancò in parte per avere l' ex Sovrano di Modena posti in libertà tutti quei reclusi nel momento che abbandonava a se stessi quei popoli.
		<i>Redditi diversi</i>											(ee) Nell' Emilia non vi ha alcun reddito erariale proprio della dicontro categoria.
Ministero dell' Istruzione Pubblica.	66	Scuola Veterinaria (Proventi diversi) (ee)	14,510	—	—	—	—	—	16,625	—	58,164	—	
	67	Rendite di Beni e Capitali particolari delle Università di Bologna e Modena	—	—	—	—	41,539	—	—	—	—	—	
		<i>Rimborsi e proventi d' ordine.</i>											
	68	Scuola Veterinaria (Pensioni degli allievi provinciali)	27,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<i>Imposte</i>											
	69	Marchio (ff)	129,000	—	8,000	—	1,500	—	3,000	—	42,500	—	(ff) Questo servizio nel Parmense e nel Modenese si denomina Assaggio dell' Oro e dell' Argento; nelle Romagne Bollo sugli Ori ed Argenti.
		<i>Redditi diversi</i>											
Amministrazione delle Zecche	70	Stampa delle medaglie	1,400	—	—	—	—	—	(gg) 19,860	—	19,860	—	(gg) Nell' Emilia non vi ha altra Zecca che quella di Bologna; e siccome non era conciliabile la classificazione del preesistente Bilancio che riferiva alle Romagne colle categorie del Bilancio Piemontese, si è portato il reddito della Zecca di Bologna in una sola cifra complessiva.
	71	Tolleranza sulla monetazione	5,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	72	Proventi eventuali	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<i>Rimborsi e proventi d' ordine.</i>											
	73	Dritti per le spese di monetazione . . .	90,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<i>Imposte</i>											
	74	Ritenuta e sovratassa sugli stipendi e tassa sulle pensioni (hh)	850,000	—	28,000	—	47,493	—	203,660	30	279,153	30	(hh) Atteso il sistema di compilazione del Bilancio generale Parmense che portava come allegato quello speciale della Direzione delle indirette, non figuravano fra le entrate diverse del Bilancio generale suddetto se non che le ritenute da farsi sugli stipendi degli Impiegati delle Gabelle e di altri speciali uffici, mentre gli appuntamenti degli impiegati degli uffici centrali Governativi erano in Bilancio calcolati al netto. Da ciò la tenue cifra riportata dicontro nella colonna del Parmense.
Direzione generale del Tesoro.	75	Tassa dell' un per mille del capitale nominale dei titoli al portatore depositati presso l' Amministrazione del Debito pubblico	2,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<i>Redditi diversi.</i>											
	76	Dritti sopra i contratti e proventi di Cancelleria	48,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Somma da riportare	137,715,568	75	11,486,688	50	10,840,197	—	24,413,354	43	46,740,249	93	

AMMINISTRAZIONI	Categorie di Provento		Somme dei Bilanci 1859								Osservazioni		
	N.	DENOMINAZIONE	SARDO		DELLE PROVINCE DELL'EMILIA				IN TUTTO				
					PARMENSÌ	MODENESI	ROMAGNOLE						
		Riporto	137,713,568	75	11,486,698	50	10,840,197	—	24,413,354	43	46,740,249	93	
	77	Proventi di cedole e di azioni industriali di proprietà dello Stato	33,705	10									
	78	Proventi di oggetti fuori di servizio ed altri diversi dei Ministeri	400,000	—									
	79	Provento di Mandati per spese sul bilancio dello Stato spediti nell'anno 1855 e non pagati a tutto il 31 Dicembre 1859	(per memoria)	—									
	80	Casuali	50,000	—									
		<i>Rimborsi e proventi d'ordine.</i>											
(segue la) Direzione generale del Tesoro	81	Proventi delle Segreterie dei Corpi giudiziari e delle Giudicature di mandamento in terra ferma (ii)	4,000,000	—									
	82	Concorso di corpi morali e di società industriali in ispeze di stipendi ed altre simili pagate sul Bilancio dello Stato	4,104,886	65	(jj) 79,950	—	— — —	— — —	— — —	—	79,950	—	(ii) Nelle Romagne è in corso qualche tassa presso le Cancellerie dei Tribunali e delle Giudicenze, ma queste sono affatto interne, di poca entità, e cadono a tutto profitto di quel personale speciale.
	83	Concorso di proprietari e Comuni interessati nella spesa per le opere di arginamento e regolazione del Torrente Polcevera	29,310	01									(jj) La rifusione si effettua dai Comuni, da Ospizi, e da altri Stabilimenti per le pensioni che invece dei medesimi paga il Governo a parecchi Impiegati il di cui assegno vitalizio è stato liquidato in base all'intero periodo di loro servizio, quantunque questo sia stato prestato in parte a prò di taluno dei detti particolari Stabilimenti.
	84	Concorso di Provincie e di Municipi nelle spese dei porti	285,113	43									
	85	Ricupero di anticipazioni fatte ai corpi morali per spese nei porti di seconda categoria	(per memoria)	—									
	86	Capitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna che si trapassano al debito perpetuo	30,000	—									
	87	Prodotto netto della ferrovia di Susa, esercitata dalla Compagnia Vittorio Emanuele da ripartirsi fra le azioni di qualle ferrovia	387,600	—									
				141,036,183	94	11,566,648	50	10,840,197	—	24,413,354	43	46,820,199	93

R. GOVERNO DELL' EMLIA

PROVINCIE PARMENSI

QUADRO indicativo della proporzione in cui i diversi Rami della Rendita Nazionale concorrono ai carichi dello Stato, secondo il Bilancio attivo pel 1859.

Superficie censita Ettari 563,912. 77. 62. — Popolazione abit. 502,247. — Rendita censuaria in terre L. 11,915,808 — in edifizii L. 2,246,639 — Totale L. 14,162,447. 21. — Contribuenti proprietari N. 91,361.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione		OSSERVAZIONI
			per ogni Ettare	per ogni abitante	
I. -- Imposte dirette sulla rendita della proprietà fondiaria:					
Prediale sui beni rurali e fabbricati -- Principale (a)	L. 2,750,000. ---		L. 4. 88	L. 5. 47	(a) L' imposta prediale principale corrisponde a cent. 21 per ogni lira di rendita imponibile, gli addizionali e sovrimposte a cent 10 in complesso.
2 centesimi addizionali per le condonazioni e moderazioni di quote. L. 55,000. ---					
5 centesimi addizionali per le spese di riscossione . . . , 110,250. ---					
Provento d' un centesimo per le bullette d' esazione . . . , 3,000. ---	L. 198,250. ---		---. 35	---. 39	
Totale dell' imposta diretta sulla fondiaria a favore dello Stato (b)	L. 2,948,250. ---	L. 2,948,250. ---	L. 5. 23	L. 5. 86	(b) La quota media dell' imposta prediale e suoi addizionali per ogni contribuente rileva a L. 32. 27 in favore dello Stato.
Sovrimposte Comunali su le terre e su gli edifizii	L. 1,787,783. ---		3. 16	3. 56	
Totale delle imposte dirette sulla Fondiaria	L. 4,736,033. ---		L. 8. 39	L. 9. 42	(c) Altre imposte, oltre le controindicate, gravitano sulle proprietà fondiarie, come la tassa di bollo e registro per successioni e contratti, ma i relativi prodotti essendo confusi con quelli delle stesse tasse che colpiscono gli altri rami di rendita, si credè bene di portarli in complesso sotto il titolo N. 3 fra le imposte che gravitano le rendite in genere.
Tassa d' ipoteche	L. 42,000. ---	L. 42,000. ---			
Tassa speciale sulla rendita delle Confraternite, dei Corpi laici, Corpi ecclesiastici, e pii Istituti a favore degli Ospizi civili	L. 60,000. ---		---. 18	---. 20	
Totale generale delle imposte gravitanti sulle proprietà fondiarie (c)	L. 4,838,033. ---	L. 2,990,250. ---	L. 8. 57	L. 9. 62	
(d)					(d) Sul totale generale delle imposte prediali la quota media d' ogni contribuente è di L. 52. 97.
II. Imposte dirette sulla Rendita, dell' industria, commercio, professioni ed arti liberali:					
Tassa Patenti -- Principale	L. 153,000. ---			L. ---. 30	(e) Le ritenute sugli stipendii di tutti gli altri impiegati non figurano nell' attivo del bilancio, prelevandosi direttamente sull' importare degli stipendii medesimi, i quali perciò nel passivo si portano solo per la somma pagata.
5 centesimi addizionali per sgravio di quote L. 7,650. ---		L. 168,682. 50			
5 centesimi id. per spese di esazione 8,032. 50	L. 15,682. 50			---. 03	
Ritenute sugli stipendi e provvigioni degli impiegati delle contribuzioni indirette e della Casa Reale (e)	L. 28,000. ---				
Rimborso pensioni pagate per conto dei Comuni, degli Ospizi, ed altri Stabilimenti	L. 78,000. ---				
Tasse sulle licenze per vendita di liquori spiritosi	L. 42,000. ---	L. 222,000. ---		---. 44	
Prodotto convenzioni per vendita Vino nel contado di Parma, Piacenza e Pontremoli	L. 60,000. ---				
Garantia pel titolo dell' oro e dell' argento	L. 8,000. ---				
Prestazione dei postari e prenditori del Lotto	L. 6,000. ---				
Totale delle imposte gravitanti più direttamente sulla rendita dell' industria, commercio e professioni	L. 390,682. 50	L. 390,682. 50	L. ---. 77		

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione		OSSERVAZIONI
			per ogni Ettare	per ogni abitante	
III. Imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta:					
Tassa personale -- Principale	L. 120,000. ---	L. 128,520. ---	L. ---	26	
2 cent. per sgravi di quote . . . L. 2,400. ---	8,520. ---				
Altri 5 centesimi per le spese di riscossione . . . , 6,120. ---					
Sovimposte Comunali ripartite sulla personale	83,981. ---				
Atti civili . . . L. 506,000. ---	542,600. ---	765,300. ---	1. 08	18	
Tasse di Successioni . . . , 36,600. ---					
Diritti di Cancelleria L. 57,700. ---					
Registro sopra Atti giudiziari e di uscieri . . . , 75,000. ---	132,700. ---				
Multe e spese di giustizia . . .	37,300. ---	37,300. ---	07		
Tasse di bollo . . .	243,000. ---	243,000. ---	48		
Passaporti e licenze di caccia . . .	46,000. ---	46,000. ---	09		
Tasse esami di protomedicato e pubblica istruzione . . .	2,300. ---	2,300. ---	07		
Tasse Dogane	1,700,000. ---	1,700,000. ---	3. 38		
Tabacchi . . .	1,450,000. ---	1,450,000. ---	2. 89		
Private Sali . . .	1,170,000. ---	1,170,000. ---	2. 32		
Polveri e piombi . . .	22,600. ---	22,600. ---	05		
Tasse bevande -- Diritto per l'introduzione del vino a Parma e Piacenza . . .	40,000. ---	40,000. ---			
Dazio consumo -- Quota prelevata a favore del Tesoro a norma di sovrano decreto 6 settembre 1854 sul Dazio consumo di Parma e Piacenza . . .	200,000. ---	200,000. ---	59		
Id. --- Provvigione dell'8 per 100 sul provento degli altri dazi comunitativi . . .	44,000. ---	44,000. ---			
Contrabbandi . . .	14,440. ---	14,440. ---			
Tasse degli Archivi pubblici . . .	12,000. ---	12,000. ---	02		
Proventi diversi					
Lotto . . .	515,000. ---	515,000. ---	1. 03		
Poste . . .	60,000. ---	60,000. ---	12		
Telegrafi . . .	14,000. ---	14,000. ---	03		
Pedaggi . . .	56,000. ---	56,000. ---	11		
Bagnature nelle acque saline e iodate . . .	3,400. ---	3,400. ---			
Proventi Manifatture delle Case di detenzione e deposito Mendicanti . . .	7,200. ---	7,200. ---			
Soldo annuo dovuto dai Comuni di Parma e Piacenza per due sottotenenti Pompieri, a norma dei Decreti 25 marzo e 22 maggio 1855 . . .	1,950. ---	1,950. ---	04		
Proventi eventuali diversi . . .	9,928. ---	9,928. ---			
Totale delle imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta . . .	L. 6,626,919. ---	L. 6,542,938. ---	L. 13. ---		

RIEPILOGO

delle quote d'imposta a carico d'ogni abitante

I. Imposte sulle Fondiarie	L. 9. 62
II. Idem sulla rendita mobiliare	» --- 77
III. Idem diverse	» 13. ---
Totale	L. 23. 39

NOTA delle imposte dirette ed indirette, coll'indicazione delle spese occorrenti per la loro applicazione e riscossione secondo l'attuale ordinamento

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	AMMONTARE	Rapporto per 100 tra l'importo e la relativa spesa	OSSERVAZIONI
Direzione delle Contribuzioni dirette:			
Imposta prediale	L. 2,948,250. ---		(a) La spesa per la riscossione non è però che di L. 2. 60 per 100, che è la quota media delle diverse provvigioni accordate dal Governo agli Esattori. Per le sovrimposte comunali su la rendita e sulla personale hanno essi dai Comuni un emolumento fisso ed eguale in ogni anno.
Tassa patenti	» 168,682. ---		
Tassa personale	» 128,520. ---		
TOTALE delle imposte applicate e riscosse per cura della Direzione delle dirette	L. 3,245,452. ---	L. 4. 25 (a)	(b) Il rapporto tra l'entrata e la spesa delle Dogane è del 24 per 100 circa.
Amministrazione delle tasse indirette:			
Dogane (b)	L. 1,700,000. ---		(c) Quello dei Sali è del 66 per 100 circa.
Sali (c)	» 1,170,000. ---		
Tabacchi (d)	» 1,450,000. ---		(d) Quello dei tabacchi è del 40 per 100 circa.
Polveri	» 22,600. ---		
Carta bollata (e)	» 243,000. ---		(e) Pei rami carta bollata e controllo la spesa non è maggiore del 7 e mezzo per 100.
Controllo (e)	» 802,600. ---		
Ipotecche (f)	» 42,000. ---		(f) Le ipoteche non costano alcuna spesa, non avendo aggio sui diritti spettanti all'Erario i Conservatori, retribuiti unicamente coi loro salarii.
Lotto	» 515,000. ---		
Garantie pel titolo dell'oro e dell'argento	» 8,000. ---		
Bevande	» 142,000. ---		
Pedaggio	» 56,000. ---		
Proventi diversi	» 16,800. ---		
TOTALE	L. 6,228,000. ---	L. 36. 26	
Amministrazione del Patrimonio dello Stato:			
Rendite dello Stato in complesso.	L. 1,642,778. ---	L. 13. ---	

RIEPILOGO

dei prodotti dello Stato contemplati nel presente quadro

PROVENTI ORDINARI	AMMONTARE	Proporzione per 100 Lire col totale dei proventi ordinari
I. Imposte prediali e centesimi addizionali a favore dello Stato	L. 2,948,250. —	» 25. 48
Altre tasse sulle proprietà fondiarie a favore dello Stato	» 42,000. —	» —. 38
Totale	L. 2,990,250. —	» 25. 86
II. Imposte dirette sulla rendita dell'industria, commercio, professioni ed arti liberali	» 390,682. 50	» 3. 38
III. Altre imposte gravitanti sulla rendita nelle diverse forme sotto cui si manifesta	» 6,542,938. —	» 56. 56
Totale generale delle imposte a favore dello Stato	L. 9,923,870. 50	» 85. 80
Rendite del patrimonio dello Stato		
Affitti	L. 1,473,000. —	
Pesca e Caccia	» 3,460. —	
Censi, canoni ed interessi di mutui	» 92,432. —	» 11. 20
Vendite piante	» 45,000. —	
Rendite diverse	» 26,886. —	
Totale generale dei proventi ordinari	L. 11,566,648. 50	» 100. —
Nel bilancio attivo delle Province Parmensi pel 1859 figurano li proventi ordinari di sole	» 8,659,146. —	
La differenza di	L. 2,907,502. 50	
proviene dacchè li centesimi addizionali di riscossione delle imposte dirette in quel bilancio sonosi portate solo per l'avanzo, e così in meno di	L. 79,502. 50	
somma cui rilevano le provvigioni, e li proventi dell'amministrazione delle indirette vi furono calcolati in una somma complessiva minore di quella prevista nel bilancio dell'amministrazione di	» 426,775. —	
e ridotti inoltre al netto; con uua differenza in meno perciò di	» 2,401,225. —	
cui rilevano le previste spese.		
Totale eguale alla differenza di cui sopra L. 2,907,502. 50		

R. GOVERNO DELL' EMILIA

PROVINCIE MODENESI

QUADRO indicativo della proporzione in cui i diversi rami delle Rendita Nazionale concorrono ai carichi dello Stato secondo il Bilancio Attivo pel 1859.

Superficie censita Ettari 597,109. 46, desunta dalla superficie generale di tutto il territorio indicata nella Statistica Roncaglia sotto deduzione del decimo per le superficie non censite. Popolazione abit. N. 609,989. — Rendita censuaria L. 17,160,191. 74.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione		OSSERVAZIONI
			per ogni Ettare	per ogni abitante	
I. Imposte dirette sulla rendita della proprietà fondiaria:					(a) L' imposta prediale principale fu stabilita nel 1859 in ragione di c. 14 per ogni lira di rendita imponibile, ma nel 1860 con decreto 4 genn. stesso anno fu portata a c. 15 e quattro millesimi. (b) Pagata dai Comuni, ma ripartita fra gli interessati in ragione dell'estimo catastale a titolo di concorso nella spesa che il governo incontra pel mantenimento degli argini, spurgo di canali e scoli. (c) Imposta sui Comuni contro indicati esclusivamente e ripartita come sopra. (d) Questa tassa è in ragione della estensione dei fondi coltivati a riso. (e) Vedasi Notificazione 27 febbraio 1815. Questa tassa colpisce solo le mutazioni di proprietà o di usufrutto di beni immobili. (f) Vedasi legge 27 novembre 1849. (g) Vedasi Decreto 14 dicembre 1849. (h) La misura della ritenuta è del 2 per 100, uguale per tutti gl' impiegati. (i) Il sistema metrico decimale ordinato con Decreto 7 ottobre 1849 non è ancora in vigore. (k) V. Notificazione 31 maggio 1850.
Imposta prediale sulle terre e gli edifici -- Principale (a)	L. 2,402,426. ---	L. 2,402,426. ---	L. 4. 02	L. 3. 94	
Sopraccarico comunale	» 1,493,251. ---		» 2. 50	» 2. 45	
Totale delle imposte e sovrainposte prediali dirette e generali	L. 3,895,677. ---		L. 6. 52	L. 6. 39	
Altre imposte parziali gravanti le proprietà fondiarie:					
Tassa annua per colletta d'acqua nelle Province di Modena, Reggio e Guastalla (b)	» 43,255. ---				
Tassa annua pel mantenimento della Strada Mirandola e Concordia (c)	» 11,600. ---				
Tassa annua per rimborso delle indennità d'incendi	» 180,000. ---				
Tassa sulle risaie (d)	» 68,691. ---	L. 709,546. ---	» 1. 18	» 1. 16	
Tassa di successione a beni immobili (e)	» 31,000. ---				
Tassa sulle mutazioni di proprietà di stabili per atto tra vivi	» 300,000. ---				
Tassa ipotecaria per iserizione e trascrizione	» 75,000. ---				
Totale delle imposte gravitanti sulle proprietà fondiarie	L. 4,605,223. ---	L. 3,111,972. ---	L. 7. 70	L. 7. 55	
II. Imposte dirette sulla rendita dei capitali a mutuo ed in commercio:					
Tassa annua del mezzo per 100 sul capitale dei crediti fruttiferi privilegiati od ipotecari, iscritti o no (f)	L. 257,000. ---				
Tassa annua del mezzo per cento sui capitali fissi e circolanti in commercio	» 45,900. ---	L. 447,635. ---		L. --. 73	
Annua tassa sul bestiame (g)	» 144,735. ---				
Tassa delle patenti ai postari per vendita di generi di privata	» 6,428. ---				
Introito sul ramo pensioni, compresa la trattenuta sul soldo dei professori (h)	» 47,493. ---				
Diritto di bollo pesi e misure (i)	» 5,818. ---				
Staderatico e pesa filugelli (k)	» 8,118. ---	» 76,373. ---		» --. 12	
Diritti di assaggio oro ed argento	» 1,500. ---				
Ancoraggi e patenti sanitarie	» 3,200. ---				
Introiti navigazione Canale Naviglio	» 2,300. ---				
Carta bollata per cambiali	» 1,516. ---				
Totale dei carichi gravitanti più direttamente sul commercio e sull'industria	L. 524,008. ---	L. 524,008. ---		L. --. 85	

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione		OSSERVAZIONI
			per ogni Ettare	per ogni abitante	
III. Imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta:					
Tassa personale	L. 93,000. ---	L. 93,000. ---	L. ---	15	
Testatico a favore dei Comuni	93,000. ---			15	
Dogane	1,433,340. ---	1,433,340. ---		2.35	
Tabacchi	1,720,000. ---	1,720,000. ---		2.82	
Sali	1,241,874. ---	1,241,874. ---		2.03	
Polveri	46,387. ---	46,387. ---		07	
Dazio Consumo Governativo	531,934. ---	531,934. ---		87	
Dazio Consumo Comunale	129,536. ---			21	
Tassa di capitazione sulla macellazione bestiame	10,988. ---				
Tassa transito de' marmi sulla postale di Carrara	1,200. ---	12,188. ---		03	
Prodotto vendita carta bollata da centesimi 50	92,292. ---				
Id. carta bollata mezzana da cent. 75	47,236. ---				
Prodotto bollo straordinario alle Scritture, registri, di albergatori ed altri venditori di generi soggetti al Dazio Consumo	13,323. ---	158,328. ---		26	
Patenti da postaro	971. ---				
Carte da giuoco	4,516. ---				
Tasse giudiziarie	187,000. ---	187,000. ---		32	
Tasse di polizia	34,000. ---	34,000. ---		05	
Proventi dell'istruzione pubblica	28,000. ---	28,000. ---		04	
Multe	1,600. ---	1,600. ---			
Prodotti diversi					
Tasse pedaggi	18,335. ---				
Poste	133,300. ---				
Telegrafi	75,000. ---				
Lotto	442,000. ---	856,372. ---		1.41	
Proventi degli Istituti pii	81,937. ---				
Introito della Casa di Lavoro	86,000. ---				
Tassa sulla nazione israelitica	20,000. ---				
Totale	L. 6,567,769. ---	L. 6,344,233. ---		L.10. 76	

RIEPILOGO

delle quote d'imposta d'ogni contribuente

I. Imposte sulla fondiaria	L. 7. 55
II. idem dirette sul commercio e sull'industria	--- 85
III. idem diverse	10. 76
Totale	L. 19. 16

NOTA delle imposte dirette ed indirette, coll'indicazione delle spese occorrenti alla loro applicazione e riscossione secondo l'attuale ordinamento

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	AMMONTARE	Rapporto per 100 tra la imposta e la relativa spesa	OSSERVAZIONI
Imposta prediale (*)	L. 2,402,426. ---	---	(*) Le spese di riscossione non sono a carico del Governo, ma dei Comuni esclusivamente.
Tassa successioni e contratti	331,000. ---	3	
Sali	1,241,874. ---	25	
Privative Tabacchi	1,720,000. ---	54	
e Polveri	46,387. ---	76	
Daziarie Carta bollata	158,338. ---	8	
Dazio consumo	531,934. ---	7	
Dogane	1,433,340. ---	32	
Lotto — Prodotto lordo	442,000. ---	57	
Poste	133,300. ---	81	
Tassa personale e redditi diversi	286,000. ---	4 ½	
Rendite dei beni dello Stato, amministrate dall'Intendenza Camerale	787,736. ---	43	

RIEPILOGO

dei prodotti delle Province Modonesi contemplati nel precedente quadro

PROVENTI ORDINARI	AMMONTARE		Proporzione per 100 Lire col totale dei proventi ordinari
	parziale	totale	
I. Imposta prediale	L. 2,402,426. —		L. 22. 16
Altre tasse gravitanti sulle proprietà fondiaria a favore dello Stato	» 709,546. —		» 6. 55
Totale delle imposte sulla proprietà fondiaria	L. 3,111,972. —	L. 3,111,972. —	L. 28. 71
II. Imposta diretta sulla rendita dei capitali a mutuo ed in commercio	» 524,008. —		
III. Altre imposte che affettano la rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta	» 6,344,233. —	» 6,868,241. —	» 63. 36
Totale generale delle imposte a favore dello Stato		L. 9,980,213. —	L. 92. 07
Rendite dello Stato amministrate dalla Intendenza generale dei Beni Camerali provenienti da			
Fondi coltivi affittati	L. 337,919. —		
Idem in economia	» 104,164. —		
Boschi in economia	» 96,781. —		
Aeque	» 36,303. —		
Censi, livelli ed altre prestazioni	» 155,363. —		
Tipografia Camerale	» 38,021. —		
Cedole del debito pubblico	» 5,393. —		
Consolidato Monte di Milano	» 10,535. —		
Rendita straordinaria	» 3,257. —		
Totale delle Rendite amministrate dall'Intendenza Camerale	L. 787,736. —		
Rendite di beni già amministrati direttamente dai Ministeri dell'Interno e delle Finanze			
Interno			
Fitti beni	L. 15,623		
Canoni ed interessi »	27,794		
Cartelle consolidato »	15,031		
Prodotti diversi Universitarii	» 7,400		
Finanze			
Fitti beni	L. 6,400		
	L. 72,248		
	» 72,248. —		
	L. 859,984. —		» 7. 93
Totale		L. 10,840,197. 14	L. 100. —
Nel bilancio Modenese del 1859 l'attivo figura di sole		L. 10,598,797. 14	
per essersi calcolato al netto il provento del Lotto, ed in meno perciò di		L. 241,400. —	
importare delle presunte provvigioni ai Collettori, e delle vincite.			

R. GOVERNO DELL' EMILIA

PROVINCIE ROMAGNUOLE

QUADRO indicativo della proporzione in cui i diversi rami della Rendita Nazionale concorrono ai carichi dello Stato presunti pel 1859.

Superficie censita dei beni rustici Ettari 962,067. — Estimo censuario rustico L. 300,585,868. 70. — Estimo censuario urbano L. 73,932,632. 82. — La rendita censuaria essendo stata ragguagliata al 4 per 100 sull'estimo de' fondi rustici, e all' 8 per 100 su quello de' fondi urbani, rileva così a L. 12,920,013 per i fondi rustici, ed a L. 5,814,790 per i fondi urbani. — Rendita complessiva L. 18,734,703. — Numero de' contribuenti nell'estimo rustico 58,580; nell'estimo urbano 19,539. — Totale dei contribuenti N. 78,119. — Popolazione abit. N. 1,014,900.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione			Quota media di ciascun Contribuente
			per ogni Ettare	per ogni abitante	per ogni lira di rendita censuaria	
I. Imposte sulla rendita della proprietà fondiaria:						(a)
Dativa sui fondi rustici e suoi addizionali composti di un decimo della tassa principale per le Strade nazionali, d' un ventesimo per i nuovi catasti, d' un centesimo per la Basilica Ostiense, e di cent. quattro e mezzo per le spese di riscossione	L. 4,593,709. 06	L. 5,218,503. 31	L. 5. 42	L. 5. 14	L. —. 28	L. 66. 80
Dativa sui fondi urbani e suoi centesimi addizionali composti come sopra	» 622,794. 25					
Sopraccarichi per lavori idraulici provinciali	» 570,595. 88					
Idem per le spese di amministrazione provinciale	» 37,087. 06					
Idem per le spese proprie delle Comuni	» 1,617,923. 11					
Idem per le spese proprie delle Comuni	» 203,053. 99					
Idem per le spese consorziali	» 2,964,051. 08					
Idem per le spese consorziali	» 707,139. 15					
Idem per le spese consorziali	» 997,603. —					
Somma	L. 12,335,958. 58					
(b) Tassa a carico delle Comuni imposta con Editto del 7 ottobre 1854 a provvisoria surrogazione della tassa di consumo nello stesso Editto stabilita sul vino, l'aceto e la birra di produzione nostrale in ragione di cent. 53 per ogni barile, indipendentemente dagli altri dazi di consumo cui erano già questi generi soggetti, la qual surrogazione venne motivata dalli scarsi raccolti delle uve	» 624,568. —					
Tassa d'ipoteca	» 262,841. 03	L. 262,841. 03	» —. 27	» —. 25		
Tassa sul Clero (c)						
Totali (d)	L. 12,598,799. 61	L. 6,105,912. 34	L. 13. 10	L. 12. 41	L. —. 66	L. 157. 90

(a) Per riparare ai gravissimi errori occorsi nelle stime de' fondi, e veder di perequare alla meglio l'imposta alla vera rendita, si adottò dal Governo pontificio lo spediente d' applicarla in diversa misura ne' singoli Comuni, regolandola per ogni 100 scudi d'estimo ad un tasso maggiore o minore in ragione inversa dell' importare delle differenze fra l'estimo e il valor venale, onde le cifre di questa colonna non esprimono che il rapporto in media dell'imposta per ogni lira di rendita, non il vero rapporto che varia da Comune a Comune.

(b) Questa tassa, che il nuovo Governo delle Romagne con Decreto del 25 luglio 1859 aveva già convertito in un titolo straordinario d'imposta limitato ad un sessennio, venne definitivamente abolita dal Governo dell' Emilia con Decreto del 23 gennaio 1860 a far tempo dallo stesso anno.

(c) Nel bilancio preventivo dello Stato Romano pel 1859 figura fra i proventi del debito pubblico un'annua prestazione di scudi 100,000 (L. 532,000) dovuta dal clero secolare e regolare con lo spontaneo concorso del S. Collegio dei Cardinali, e dalle assunte informazioni risultò esser questa una tassa cui volontariamente si assoggettò il Clero per ottenere, come ottenne, la revoca del Decreto sulle affrancazioni delle enfiteusi: essere stata in origine proporzionale ai redditi (credesi in ragione del 2 per 100), indi fissata nella somma predetta, ed averla sempre esatta le Curie Vescovili e speditone l'importo direttamente a Roma. Ma non si è calcolata nel presente quadro perchè non sembra avere il carattere di un tributo, ma piuttosto di una prestazione volontaria.

(d) Alle imposte sopraindicate gravitano anche sensibilmente sulle proprietà fondiaria le tasse di registro, il cui annuo prodotto si è portato per la somma complessiva cui rileva al N. III. del presente Quadro, non essendosi potuto distinguere la parte che affetta ciascun ramo della rendita nazionale.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzion e		OSSERVAZIONI
			per ogni Ettare	per ogni abite ante	
II. Imposte dirette sulla rendita dell'industria e del commercio, delle professioni ed arti liberali:					
Tasse sull'esercizio delle arti, mestieri, e professioni liberali (a)	L. 203,660. 30	L. 259,920. 30	L. --	25	(a) Le tasse di cui contro, imposte cogli Editti 14 ottobre e 20 novembre 1850, furono esatte per qualche anno in alcune provincie, ma poscia abbandonate per le difficoltà incontrate nella loro applicazione, e pel malcontento che avevano suscitato. La legge che le imposte non fu però abrogata.
Ritenuta sugli stipendi e pensioni	33,400. ---				
Diritti marittimi	3,000. ---				
Diritti di marchio sui lavori d'oro ed argento	19,860. ---				
Zecca	725,678. ---			71	(b) È una tassa di capitazione in ragione del numero degli individui componenti ciascuna famiglia.
Tassa sul bestiame a favore dei Comuni					(c) La tassa di L. 5. 52 che devono alla fine d'ogni anno pagare i notai ed archivisti esibendo i loro repertori al preposto del registro per la consueta vidimazione, è destinata a reintegrare l'erario della spesa per la visita triennale degli studi notarili ed archivi.
Totale delle imposte dirette sulla rendita dell'industria e commercio, delle professioni ed arti liberali.	L. 983,598. 30	L. 259,920. 30	L. --	96	
III. Imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta:					
Tassa focatico, ossia personale, a favore dei Comuni che non hanno dazio consumo, imposta con motu proprio di Pio VII. 6 luglio 1818 e già depurata della quota sul Dazio consumo di cui infra (b).					
Prodotti dell'Amministrazione Bollo e Registro oltre le tasse d'Ipoteca portate al N. I.	L. 981,387. 67			L. --	97
Atti civili pubblici, privati e giudiziari	749,372. 04	L. 749,372. 04			74
Successioni ed atti di liberalità	245,738. 83	245,738. 83			24
Diritti di cancelleria civile, gravatorie, multe di procedura civile, e multe criminali	796. 45	796. 45			
Carta bollata, bollo straordinario, e visti per bollo	345,720. 51	345,720. 51			34
Bollo carte da giuoco	22,968. 40	22,968. 40			02
Multe per contravvenzioni alle leggi del Bollo e Registro	73,500. ---	73,500. ---			08
Tassa annua sui repertori dei notai ed archivisti imposta con motu proprio 31 maggio 1822 (c)					
Tassa sulle stampe legali civili e criminali (d)	68,538. 56	68,538. 56			07
Tassa e soprattassa per le stampe di Polizia					
Due decimi sulle tombole, riffe ed altre lotterie particolari (e)					
Diritti d'istruzione pubblica	37,500. ---	37,500. ---			04
Dogane	3,198,600. ---	3,198,600. ---			3. 15
Sali	2,361,000. ---	2,361,000. ---			2. 32
Tabacchi	4,593,000. ---	4,593,000. ---			4. 53
Dazio Consumo Governativo (f)	2,330,798. ---	2,244,508. ---			2. 29
Dazio Consumo Comunale	719,417. ---				71
Prodotti diversi					
Tasse pedagogi	63,308. ---	63,308. ---			06
Poste	400,000. ---	400,000. ---			39
Telegrafi	70,000. ---	70,000. ---			07
Lotto	1,200,000. ---	1,200,000. ---			1. 18
Totale	L. 17,461,865. 46	L. 15,674,770. 79			L. 17. 20

RIEPILOGO delle quote d'imposta d'ogni contribuente

I. Imposte sulla fondiaria	L. 12. 41
II. idem dirette sulla rendita dell'industria e commercio, professioni ed arti liberali.	> ---. 96
III. idem che gravitano sulla rendita, nelle diverse forme sotto cui si manifesta.	> 17. 20
Totale	L. 30. 57

NOTA delle imposte dirette ed indirette, coll'indicazione delle spese occorrenti alla loro applicazione e riscossione secondo l'attuale ordinamento

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	AMMONTARE	Rapporto per 100 tra la imposta e la relativa spesa	OSSERVAZIONI
Prima Direzione delle Finanze:			
Contribuzione prediale	L. 3,479,423. 05	4. 50	(*) Si è compreso anche il Dazio Comunale, di cui il Governo cura l'esazione.
Tasse di Registro	L. 823,072. 04		
Tasse di bollo	245,738. 83		
Tasse d'ipoteca	368,688. 91		
Proventi diversi	262,841. 03		
	69,355. 01		
Totale dei prodotti bollo e registro.	L. 1,769,695. 82	9. --	
Dogane	L. 3,232,000. --	20. 40	
Sali	2,361,000. --	28. 57	
Tabacchi	4,593,000. --	39. 44	
Dazio consumo (*)	3,050,215. --	11. 59	
Poste	400,000. --	74. 50	
Lotto	1,200,000. --	44. 70	
Valli di Comacchio	650,274. --	128. --	
Stabilimenti Salini di Cervia e Comacchio.	524,372. --	56. --	

RIEPILOGO

dei prodotti dello Stato contemplati nel presente quadro

PROVENTI ORDINARI		AMMONTARE	Proporzione per 100 Lire col totale dei proventi ordinarii
I. Imposte prediali e centesimi addizionali a favore dello Stato		L. 5,218,503. 31	L. 22. 43
Altre tasse sulle proprietà fondiariae a favore dello Stato		» 887,409. 03	» 3. 81
Totale		L. 6,105,912. 34	L. 26. 24
II. Imposte dirette sulla rendita dell'industria, commercio, professioni ed arti liberali		» 259,920. 30	» 1. 12
III. Altre imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta		» 13,674,770. 79	» 67. 37
Totale generale delle imposte a favore dello Stato . (a)		L. 22,040,603. 43	L. 94. 73
Rendite Demaniali	Prodotto delle Valli di Comacchio	L. 650,274. —	» 1,254,667. — » 5. 27
	Saline di Comacchio	» 144,172. —	
	Saline di Cervia	» 380,200. —	
	Residue attività di provenienza Ecclesiastica	» 36,084. —	
	Proventi dell'Università degli Studi in redditi di fondi rustici, censi, livelli e consolidati	» 16,625. —	
	Proventi e doti delle Aziende bonificazioni ed arginature, navigazione e porti	» 27,312. —	
Totale dei proventi ordinarii		L. 23,295,270. 43	L. 100. —
RIMBORSI. — Quota dodicesimale del contributo di sc. 100,000 dovuti all'erario dalla Comune e Provincia di Bologna in causa dell'ammortizzazione operata dal Governo per boni creati negli anni 1848 e 1849 dalla Provincia suddetta ritirati ed estinti a forma dell'Editto della Segreteria di Stato 22 gennaio 1852		» 44,331. —	
Concorso di Corpi morali nelle spese di arginature e di mantenimento di strade e ponti nelle Romagne		» 1,073,753. —	
Totale generale		L. 24,413,354. 43	

(a) Aggiungendo alle imposte a favore dello Stato rilevanti come sopra a L. 22,040,603. 43
 quelle dovute per diversi titoli ad altre Aziende sulla fondiaria » 6,492,887. 27
 ed ai Comuni per { Tassa focatico » 981,387. 67
 Tassa bestiame » 725,678. —
 Dazio consumo » 805,707. —

le imposte rilevano realmente a L. 31,046,263. 37

In un recente opuscolo sulle Finanze Romane avendo il signor De Corcelle affermato che il rapporto fra l'imposta diretta colla rendita totale è appena del venti per cento, torna opportuno il mostrare quale realmente fosse questo rapporto nelle Provincie delle Romagne, amministrare dai Chierici:

Imposte totali L. 31,046,263. 37
 Dazi diretti, compresi i dazi diretti comunali e provinciali, e tassa bestiame e focatico » 14,302,943. —

Il rapporto è quindi del 45. 42.

REGIO GOVERNO DELL'EMILIA

Specchio comparativo

della proporzione per cui contribuiscono ai carichi dello Stato gli abitanti delle antiche provincie del Regno, e di Parma, Modena e Romagna secondo li rispettivi sistemi d' imposta attualmente in vigore, non che dei rapporti del prodotto delle imposte nelle singole Provincie colle spese d' esazione.

DENOMINAZIONE DELLE IMPOSTE	Proporzione per ogni abitante sul prodotto delle singole imposte presunte nel Bilancio 1859 sulle Provincie				Rapporto per cento della spesa colla rendita delle singole imposte del Bilancio 1859 delle Provincie				OSSERVAZIONI
	Antiche del Regno	Parmensi	Modenesi	Romagnole	Sardegne (antichi Stati)	Parmensi	Modenesi	Romagnole	
	Popolazione 2,041,115	Popolazione 502,247	Popolazione 609,988	Popolazione 1,014,000					
Dogane e diritti marittimi.	L. 3. 36	L. 3. 38	L. 2. 35	L. 3. 15	L. 23. 69	L. 24. —	L. 32. —	L. 20. 40	<p>(a) Le sovrimposte sulla proprietà fondiaria a favore delle Provincie, Comuni e Consorzi stanno poi nei seguenti rapporti colla popolazione:</p> <p>Negli antichi Stati del Regno in ragione di L. 3. 39 per testa.</p> <p>Nelle Provincie Parmensi „ „ 3. 56 „ Modenesi „ „ 2. 45 „ Romagnole „ „ 5. 40 „</p> <p>Per calcolare esattamente la quota a testa del tributo prediale governativo nelle Romagne, si è aggiunto alla data e suoi addizionali l'importare della tassa imposta direttamente sui Comuni, e stata quindi sottratta dalle sovrimposte Comunali per il computo del carico a testa sulle medesime.</p> <p>(b) Le spese di riscossione della tassa prediale nelle Provincie Modenesi non sono a carico del Governo, ma dei Comuni esclusivamente; quelle della tassa personale e redditi diversi sono in ragione del quattro e mezzo per cento circa.</p> <p>(c) Nelle Romagne la tassa personale è esatta a favore del Comune, ed ascende a L. 0. 07 per abitante.</p> <p>(d) Anche la tassa bestiame nelle Romagne è esatta a favore del Comune, ed ascende a L. 0. 71 per ogni abitante.</p> <p>(e) Dal riepilogo dei quadri indicativi della popolazione, per cui nelle Provincie dell'Emilia li rami della rendita nazionale concorrono ai carichi dello Stato, le quote medie delle imposte per abitante rilevano a maggior somma della controricordata, figurando nei suddetti quadri: 1. li proventi che non ritengono specialmente la natura d'imposta, ma sono piuttosto la retribuzione di servizi determinati, come le poste, i telegrafi, e che perciò in questo specchio non si credette di comprendere, essendosi voluto porre a raffronto unicamente il contributo per testa degli abitanti delle antiche e nuove Provincie secondo i rispettivi sistemi finanziari attualmente in vigore; 2. le imposte locali e provinciali qui pure non comprese perchè non conoscendosi la somma cui rilevarono in Piemonte nel 1859 i dazi consumo comunali, le tasse sui cani ecc. non si è potuto istituire un confronto cogli analoghi sopracarichi delle altre Provincie. E però da osservare che le imposte dirette comunali e locali nelle Romagne, compresavi la tassa personale e quella sul bestiame, ascendono a L. 8. 07 per abitante, mentre in Piemonte le sovrimposte sulla prediale, sulla tassa patenti e sulla personale e mobiliare a favore delle Provincie e Comuni non rilevano che a L. 3. 83; aggiunte queste alle imposte governative, si ha un totale di L. 26. 54, mentre nelle Romagne il carico complessivo a testa rileva a L. 28. 87; e perciò è maggiore di L. 2. 33 di quello delle antiche Provincie.</p>
Sali.	» 2. 05	» 2. 32	» 2. 03	» 2. 32	» 22. —	» 66. —	» —. 25	» 28. 57	
Tabacchi.	» 3. 96	» 2. 89	» 2. 82	» 4. 53	» 31. 24	» 40. —	» 54. —	» 39. 44	
Polveri e piombi.	» —. 21	» —. 05	» —. 07	»	»	»	» 76. —	»	
Dazi di consumo e gabelle sulle carni, sulla foglietta, sulle acquevite, e sulla fabbricazione della birra.	» 1. 22	» —. 75	» —. 88	» 2. 21	»	»	» 7. —	» 11. 52	
Provento dell'appalto delle gabelle de' sali e tabacchi.	» —. 06	» —. 06	» —. 01	»	»	»	(b)	»	
Contribuzioni prediali compresi i centesimi addizionali per le spese di riscossione (a).	» 3. 73	» 5. 86	» 3. 94	» 5. 76	»	»	»	»	
Imposta personale e mobiliare (c).	» —. 63	» —. 24	» —. 15	»	» 5. 60	» 4. 25	»	» 4. 50	
Tasse delle patenti.	» —. 64	» —. 31	» —. 07	»	»	»	»	»	
Diritto per la vendita di bevande e derrate al minuto, e diritto di permissione.	» —. 13	» —. 09	»	»	»	»	»	»	
Tasse sulle vetture.	» —. 08	»	»	»	»	»	»	»	
Tassa del 2 per 100 sui capitali ipotecari.	»	»	» —. 42	»	»	»	»	»	
Tassa dell'annuale denuncia del bestiame (d).	»	»	» —. 24	»	»	»	»	»	
Diritti di verificazione di pesi e misure.	» —. 05	»	»	»	»	»	»	»	
Diritti d'insinuazione Registro e Controllo.	» 2. 48	» 1. 08	» —. 49	» —. 68	»	»	» 3. —	»	
Diritti d'emolumento.	» —. 30	»	» —. 32	» —. 06	»	»	»	»	
Diritti d'ipoteca.	» —. 05	» —. 08	» —. 12	» 25. —	»	»	»	» 9. —	
Diritti di successione.	» —. 91	» —. 18	» —. 05	» —. 24	»	» 7. 50	»	»	
Carta bollata.	» 1. 12	» —. 48	» —. 25	» —. 34	» 5. 72	»	» 8. —	»	
Carta filigranata per le carte da giuoco e pei tarocchi.	» —. 02	»	» —. 06	» —. 02	»	»	»	»	
Diritti per passaporti all'estero, visto ai medesimi, porto d'armi e permessi caccia.	» —. 11	» —. 09	» —. 05	» —. 04	»	»	»	»	
Tassa degli Archivi pubblici nel Parmense.	»	» —. 02	»	»	»	»	»	»	
Diritto di due decimi sull'incasso lordo delle tombole, riffe ed altre particolari lotterie.	»	»	»	» —. 01	»	»	»	»	
Tassa annua sui repertori dei Notai ed Archivisti, tassa sulle stampe legali civili e criminali.	»	»	»	» —. 01	»	»	»	»	
Diritti marittimi.	» —. 02	»	»	»	»	»	»	»	
Diritti di visita ed altri relativi alla sanità pubblica, e tassa sulle privative industriali.	» —. 01	»	»	»	»	»	»	»	
Lotto.	» 1. 58	» 1. 03	» —. 73	» 1. 18	» 49. 15	»	» 57. —	» 44. 70	
Colletta d'acqua e tassa d'inghiaimento a carico delle Provincie di Modena, Reggio e Guastalla, e Comuni di Mirandola e Concordia.	»	»	» —. 09	» 1. 18	»	»	»	»	
Somme (e).	L. 22. 72	L. 18. 91	L. 19. 14	L. 20. 80	»	»	»	»	

QUADRI COMPARATIVI

delle principali imposte

Quadro comparativo delle rendite imponibili delle proprietà fon- dinarie censite nei catasti delle R. Provincie dell'Emilia e della relativa imposta diretta di cui furono gravate nell' anno 1859	All.	1
Stato dimostrativo dell'estimo rustico e della relativa rendita cen- suaria del Comune di Bologna e suoi appodiati	»	2
Quadro comparativo delle tasse patenti dovute dagli esercenti le professioni ed arti liberali nelle antiche provincie del Regno Sardo ed in quelle delle Romagne	»	3
Id. dei saggi delle tasse proporzionali e fisse dovute sui con- tratti, secondo le tariffe Piemontese, Parmense, Modenese e delle Romagne.	»	4
Id. dei saggi delle tasse di successione	»	5
Id. delle giudiziarie	»	6
Id. del bollo	»	7
Id. d'ipoteca	»	8

Stato di comparazione fra i prezzi dei tabacchi in vendita nelle Regie Provincie dell' Emilia , ed in quelle degli antichi Stati Sardi	All.	9
Prospetto delle cifre d'imposizione per dazio consumo nelle città murate delle R. provincie dell'Emilia, secondo le speciali tariffe in corso		10
Riassunto generale dell'estimo dei beni di <i>mano-morta</i> nelle provincie di Romagna		11

NATURA dell' Imposta	ROMAGNA			MODENA			PARMA			TOTALE delle somme di cui nelle Colonne 1 2 3
	Provincia della Romagna	Provincia Modenese	Provincia Parmense							
REGIO GOVERNO DELL' EMILIA										
Quadro comparativo delle rendite imponibili delle proprietà fondiarie Censite nei Catasti delle Regie Provincie dell' Emilia, e delle relative imposte dirette da cui furono gravate nell' anno 1859.										
RENDITA CATASTALE IMPONIBILE										
ROMAGNA			MODENA			PARMA				
L. 18,734,703			L. 17,160,191			L. 14,162,447			21 (1)	
Totale delle imposte e sovrimposte pre-dati Generali . L. 12,335,958										

(1) Il montare della rendita imponibile delle provincie Parmensi qui indicato e su cui si basano li sopraccarichi Comunali supera il montare della rendita censita per la tassa prediale principale di L. 941,815,45 che è la rendita imponibile dei beni di spettanza dello Stato soggetti unicamente ai sopraccarichi comunali.

NATURA dell' Imposta	MONTARE delle Imposte dell'anno 1859						IMPOSTA per ogni lira di rendita im- ponibile			TOTALE delle somme di cui nelle Colonne 2 3 4	
	nelle Province delle Romagne		nelle Province Modenesi		nelle Province Parmensi		nelle Province delle Romagne	nelle Province Modenesi	nelle Province Parmensi		
	1	2	3	4	5	6	7	8			
Tassa prediale e suoi addizionali . . . L.	(c) 5,218,503	31	(d) 2,402,426	—	(a) 2,948,250	—	0, 28	0, 14	0, 28	10,569,179	31
Sopracarichi per la concorrenza alle spese per lavori idraulici. . . . L.	627,682	94	—	—	—	—	0, 03	—	—	627,682	94
Sopracarichi per le spese dell'Ammi- nistratore provin- ciale L.	1,820,979	10	(b) —	(b) —	—	—	0, 10	—	—	1,820,979	10
Sopracarichi per le spese proprie dei Comuni L.	3,671,190	23	1,493,251	—	1,787,783	—	— 20	— 09	0, 12	6,952,224	23
Carichi consorziali L.	997,603	—	—	—	—	—	— 05	—	—	997,603	—
Totali delle imposte e sovrimposte pre- diali generali . L.	12,335,958	58	3,895,677	—	4,736,033	—	0, 66	0, 23	0, 40	20,967,668	58

(a) La tassa principale nelle Province Parmensi corrisponde a poco meno di centesimi 24 per ogni lira di rendita imponibile e rileva a L. 2,750,000.

(b) Nelle provincie Modenesi e Parmensi non avevansi sopracarichi provinciali.

(c) Per l'anno 1860 la Dativa nelle Romagne ha di più il decimo imposto per le spese di caserme.

(d) La prediale nelle provincie Modenesi è stata portata a centesimi 15.4 per ogni lira di rendita con decreto governativo 4 gennaio 1860.

OSSERVAZIONI

Il Catasto delle Romagne è regolarissimo in quanto alla forma avendo Mappa e Registri parcellari, Registri dei trasporti o volture od altro Registro che può chiamarsi Tavola indicativa: regolari ed esatte sono le misure ed ogni altra indicazione, ad eccezione delle stime, le quali sono difettose per modo che non istanno in eguale rapporto col valore venale fra Comune e Comune. Il Governo applica la Dativa ed ogni altra imposta in misura diversa in ciascun Comune, al fine di rendere sostanzialmente eguale il peso delle pubbliche gravezze per tutti i Comuni. Non pare però che siasi raggiunto lo scopo.

Le basi che nella formazione del citato catasto servirono a stabilire gli estimi furono, nei fondi rustici, la rendita media adeguata permanente, capitalizzata al 100 per 4; nei fondi urbani la rendita dedotta dall'affitto in allora attuale o reperibile capitalizzata al 100 per 8. Esso Catasto fu attivato definitivamente nell'anno 1835.

Le Province Modenesi hanno nove Catasti, diversi nella forma, irregolari la maggior parte, nessuno parcellario, tranne quello di Massa e Carrara e quelli dei territori ex Parmensi ed ex Toscani. Furono attivati nei territori già Parmensi nel 1832; nei già Toscani nel 1823; nei già Mantovani nel 1785; quello della Montagna di Modena nel 1817; quello della Montagna di Reggio nel 1823; la Garfagnana non ha che registri antichissimi; la Lunigiana ha solamente un estimo imperfetto del 1824; quello della Pianura Modenese e Reggiana fu attivato nel 1791.

Varie furono le basi su cui si stabilirono gli estimi, e così per Massa e Carrara, nei territori già Parmensi, già Toscani e già Mantovani, servi di base la rendita media reale delle epoche in cui Catasti furono fatti, premesse le sottrazioni delle spese di coltivazione delle terre, e di manutenzione dei fabbricati; per il piano e colle di Modena e Reggio si stabilì l'estimo capitalizzando al 100 per 5 la rendita dei fondi valutata sommariamente dai Periti incaricati; per la Montagna del Modenese e Reggiano si attenne al valore capitale od alla rendita giusta le denunce fatte dai proprietari.

Il Catasto Parmense è in tutto conforme alle massime e principii di cui nella Raccolta metodica delle leggi francesi su il Catasto, alle quali si attiene anche tuttavia per la conservazione di esso Catasto. Ha Mappe e Matricole parcellarie, Classamento, Tavola indicativa, Tavola alfabetica. Venne attivato negli anni 1811 e di seguito sino al 1847. Le stime sono state fatte distinte per Comune e per ogni natura di coltivazione, e per ogni natura di coltivazione sono state stabilite tante Classi, quante ne richiedevano le varie qualità dei terreni dei rispettivi Comuni.

Nelle Romagne l'esazione della dativa e suoi addizionali co' sopracarichi idraulici e provinciali è data in appalto in ciascuna provincia per asta pubblica al miglior offerente in ribasso del premio su cui s'apre l'asta; i contratti si stipulano ordinariamente per sesennio col patto dello *Scosso e non Scosso*, e gli appaltatori hanno il titolo d'Amministratori Camerali, ma divennero oggi per le attribuzioni quasi Tesorieri provinciali; i sopracarichi Comunali sono riscossi dagli Esattori dei singoli Comuni che loro ne affidano l'esigenza parimenti per via d'appalto.

Nelle provincie Modenesi la tassa prediale è caricata ai Comuni i quali ne appaltano a proprie spese l'esazione a mezzo di contratti triennali stipulati in base alla legge Napoleonica 22 marzo 1804 tuttora in vigore per l'esecuzione privilegiata.

Nelle provincie Parmensi la riscossione della tassa prediale si opera come in Piemonte da Esattori distrettuali nominati dal Governo i quali riscuotono pure le rendite del patrimonio dello Stato, e quelle dei Comuni posti nel loro distretto; hanno da questi un Emolumento fisso stabilito in ragione dell'importanza delle loro rendite e dal Governo un aggio proporzionale al montare dei ruoli la cui misura varia da distretto a distretto, ed è diversa pure per la tassa prediale da quella per le rendite del Patrimonio; tale aggio tien luogo di stipendio, e sul medesimo vien regolata la pensione di giubilazione.

NATURA dell'Imposta	OSSERVAZIONI			IMPOSTE			TOTALE
	Imposta di Stato	Imposta Provinciale	Imposta Comunale	Imposta di Stato	Imposta Provinciale	Imposta Comunale	

Il Catasto delle Romagne è regolatissimo in quanto alla forma avendo Mappa e Registri particolari, Registri dei trasporti e culture ed altro Registro che può chiamarsi Tavola indicativa: regolari ed esatte sono le misure ed ogni altra indicazione, ad eccezione delle stime, le quali sono distinte per modo che non istanno in eguale rapporto col valore venale fra Comune e Comune. Il Governo applica la Ditta ed ogni altra imposta in misura diversa in ciascuna Comune, al fine di rendere sostanzialmente eguale il peso delle pubbliche gravanze per tutti i Comuni. Non pare però che siasi raggiunto lo scopo.

La base che nella formazione del catasto servirono a stabilire gli estimi furono, nei fondi rustici, la rendita media adeguata permanentemente, capitalizzata al 100 per 4; nei fondi urbani la rendita lorda dall'abitato in allora attuale o reperibile capitalizzata al 100 per 8. Esso Catasto fu attivato definitivamente nell'anno 1835.

Le Province Modenesi hanno nove Comuni, diversi nella forma, ivi regolati la maggior parte, nessuno particolare, tranne quello di Massa e Carrara e quelli del territorio ex Parmense ed ex Toscano. Furono attivati nei territori già Parmensi nel 1832; nei già Toscani nel 1832; nei già Mantovani nel 1785; quello della Montagna di Modena nel 1817; quello della Montagna di Reggio nel 1822; la Carrigiana non ha che registri antichissimi; la Carrigiana ha solamente un estimi imperfetto del 1824; quello della Pianura Modenese e Reggiana fu attivato nel 1791.

Varie furono le basi su cui si stabilirono gli estimi, e così per Massa e Carrara, nei territori già Parmensi, già Toscani e già Mantovani, servi di base la rendita media reale delle epoche in cui i catasti furono fatti, premesse le sottrazioni delle spese di coltivazione delle terre, e di manutenzione dei fabbricati; nel piano e colle di Modena e Reggio si stabilì l'estimo capitalizzando al 100 per 4 la rendita dei fondi rustici sommarie dai fondi incenscati; per la Montagna del Modenese e Reggiano si attese al valore capitale ed alla rendita giusta le denunce fatte dai proprietari.

Il Catasto Parmense è in tutto conforme alle massime e principii di cui nella facoltà metodica della legge francese su il Catasto, alle quali si attese anche tuttavia per la conservazione di esso Catasto. Ha Mappa e Tavola indicativa, Classamento, Tavola indicativa, Tavola alfabetica. Venne attivato negli anni 1811 e di seguito sino al 1817. Le stime sono state fatte distinte per Comune e per ogni natura di coltivazione, e per ogni natura di coltivazione sono state stabilite tante Classi, quante ne richiedevano le varie qualità dei terreni dei rispettivi Comuni.

Nelle Romagne l'esazione della ditta e suoi addizionali col sopraccarichi tributari e provinciali è data in appalto in ciascuna provincia per asta pubblica in ribasso del premio su cui s'apre l'asta; i conti si stabiliscono ordinariamente per esente col patto dello scasso e con scasso, e gli appalti hanno il titolo d'Amministrazione Camerale, ma diversamente oggi per le attribuzioni quasi Tesorieri provinciali; i sopraccarichi comunali sono riscossi dagli Esattori dei singoli Comuni che loro ne affidano l'esazione partimenti per via d'appalto.

Nelle provincie Modenesi la tassa prediale è caricata ai Comuni i quali ne appaltano a proprie spese l'esazione a mezzo di contratti triennali stipulati in base alla legge Napoleonica 22 marzo 1804 tuttora in vigore per l'esecuzione privilegiata.

Nelle provincie Parmensi la riscossione della tassa prediale si opera come in Piemonte da Esattori distrettuali nominati dal Governo, i quali riscuotono pure le rendite del patrimonio dello Stato, e quelle dei Comuni posti nel loro distretto; hanno da questi un Emolumento fisso stabilito in ragione dell'importanza della rendita e dal Governo un aggio proporzionale al montare del ruolo la cui misura varia da distretto a distretto ed è diversa pure per la tassa prediale da quella per le rendite del patrimonio; tale aggio tien luogo di stipendio, e sul medesimo vien regolata la pensione di giubilazione.

54	504,707 00	87	11,330 00	11	11,330 00	—	526,067 00
----	------------	----	-----------	----	-----------	---	------------

Il Catasto delle Romagne è regolatissimo in quanto alla forma avendo Mappa e Registri particolari, Registri dei trasporti e culture ed altro Registro che può chiamarsi Tavola indicativa: regolari ed esatte sono le misure ed ogni altra indicazione, ad eccezione delle stime, le quali sono distinte per modo che non istanno in eguale rapporto col valore venale fra Comune e Comune. Il Governo applica la Ditta ed ogni altra imposta in misura diversa in ciascuna Comune, al fine di rendere sostanzialmente eguale il peso delle pubbliche gravanze per tutti i Comuni. Non pare però che siasi raggiunto lo scopo.

STATO DIMOSTRATIVO

l' Estimo Rustico della relativa rendita Censita od imponibile, della Comune di Bologna e suoi appodiati, coll' indicazione delle Tasse e Sopraccarichi che hanno avuto luogo nel 1859, e ragguglio in fine della misura delle imposte in ragione della Rendita medesima.

BENI RUSTICI Bologna e suoi Territori	Estimo e sua rendita				Dativa reale ed addizionali — Scudi rom.	Sopracca speciale per sermaggio nel 6° bim. 1859. — Scudi rom.	Sopratasse per lavori idraulici e di Navigazione — Scudi rom.	Sopraccarichi				Totalità delle imposizioni dell' Anno 1859.				Ragguaglio delle Imposizioni in rapporto alla rendita Censita.										
	Estimo		Rendita relativa censita					per la Provincia		per la Comune		a		a												
	— Scudi rom.	— Lire ital.	— Scudi rom.	— Lire ital.				— Scudi rom.	— Scudi rom.	— Scudi rom.	— Scudi rom.	— Scudi rom.	— Scudi rom.	— Scudi rom.	— Lire ital.											
Bologna -- Città	28,730	58	--	6,118	10	480	91	--	24	0	46	98	6	139	31	7	1,079	01	6	1,790	47	9	9,525	53	il 133. 69	per cento
Alemanni	223,691	75	--	48,027	20	4,112	33	--	205	6	598	24	4	995	04	7	5,791	62	2	9,301	09	5	50,345	81	il 103. 24	„
Arcoveggio	199,715	45	--	42,499	01	5,240	73	--	162	0	515	82	4	768	90	--	2,656	21	4	7,121	72	8	37,887	39	l' 89. 13	„
Bertalia	227,791	87	--	48,474	10	5,387	04	--	169	3	527	98	4	876	94	8	5,280	20	--	8,041	32	2	42,780	90	l' 88. 23	„
Sant' Egidio	577,901	94	--	80,417	35	6,583	41	--	319	2	618	39	--	1,247	07	6	4,081	50	8	12,631	43	4	67,303	74	l' 83. 69	„
San Giuseppe	186,348	80	--	59,633	02	5,029	29	--	131	4	294	39	4	720	36	5	2,337	36	8	6,333	27	3	34,865	42	l' 87. 91	„
San Ruffillo	134,763	27	--	52,954	03	2,732	81	--	157	6	266	39	8	766	09	3	3,064	36	8	6,987	31	1	37,175	36	il 112. 87	„
	1,400,965	62	--	298,123	01	25,388	76	--	1,169	4	2,266	62	--	3,351	94	6	20,290	29	6	52,647	06	2	280,082	37	il 93. 93	per cento per media nel complesso di tutti i territori.

Tariffe sarde annesse alle leggi 7 luglio 1853 e 19 aprile 1856 per le professioni ed arti liberali esercite

in Torino e Genova	nei Comuni					
	da oltre 30m. abitanti	da 20m. a 30m. abitanti	da 10m. a 20m. abitanti	da 5m. a 10m. abitanti	da 2m. a 5m. abitanti	inferiori a 2m. abitanti

Osservazioni

Medici e chirurghi (a)	1. grado	270	130	100	70	50	30	25
	2. id.	130	75	55	35	25	10	10
	3. id.	75	40	25	20	10	—	—
	4. id.	30	25	—	—	—	—	—
Architetti ed ingegneri (a)	1. id.	300	150	115	75	60	40	25
	2. id.	150	75	75	40	30	20	15
	3. id.	115	40	40	20	11	—	—
	4. id.	40	—	—	—	—	—	—
Agrimensori e misuratori (a)	1. id.	190	75	40	40	30	20	15
	2. id.	115	40	30	25	15	7	6
	3. id.	60	20	15	11	9	—	—
	4. id.	30	—	—	—	—	—	—
Dentisti-er-nisti e veterinari (a)	1. id.	115	60	40	30	25	14	9
	2. id.	75	40	25	20	14	6	3
	3. id.	40	15	15	7	6	—	—
	4. id.	20	—	—	—	—	—	—
Flebotomi (a)	1. id.	50	20	15	12	10	7	6
	2. id.	35	11	9	7	7	3	2
	3. id.	15	7	6	3	3	—	—
	4. id.	7	—	—	—	—	—	—
Causidici esercenti presso i magistrati d'appello		200	120	120	120	120	120	120
Altri causidici	1. id.	160	100	80	60	45	40	30
	2. id.	100	80	50	40	30	25	20
Notai	1. id.	160	100	80	60	45	40	30
	2. id.	100	80	50	40	30	25	20
Liquidatori, ed estimatori giurati, ossia ragonieri	1. id.	80	60	50	40	30	20	10
	2. id.	60	40	35	25	20	15	7

1. gr. 2. gr. 3. gr. 4. gr.

Avvocati ammessi a patrocinare avanti (b)

- La Corte di Cassazione e d'Appello di Torino 500
- Id. d'Appello di Genova 400
- Idem di Casale 300
- Id. di Chambery, Nizza e Cagliari 200
- Id. sezione Sassari e tribunali prov. di 4. 2. 3. cl. 170
- Li trib. prov. di 4. classe 130

(b) Gli avvocati ammessi a patrocinare avanti la Corte di Cassazione, ma non risiedenti abitualmente nella capitale pagano solo le tasse fissate per i patrocinanti avanti la Corte d'Appello, nella cui giurisdizione hanno la loro residenza. Gli avvocati patrocinanti avanti le Corti d'Appello non risiedenti abitualmente nelle città in cui queste sono stabilite pagano soltanto la tassa fissata per i patrocinanti avanti il tribunale provinciale nella cui giurisdizione risiedono.

Tariffa romagnola annessa alla notificazione 15 nov. 1854 per la tassa patenti sulle professioni liberali esercite

in Roma	in Bologna e Ancona	nei comuni aventi				
		più di 20m. ab.	dalle 10 alle 20m.	dalle 5 alle 10m.	dalle 1000 alle 5m.	fino alle 1000 an.

Osservazioni

(c)						
31.92	26.60	21.28	15.96	10.64	5.32	5.32
42.56	31.92	21.28	15.96	15.96	15.96	15.96
31.92	21.28	15.96	10.64	10.64	10.64	10.64
21.28	15.96	10.64	7.98	5.32	3.19	2.12
21.28	15.96	10.64	7.98	5.32	3.19	2.12
(d)						
53.20	(e)	(f)	(f)	(f)	(f)	(f)
31.92	31.92	—	—	—	—	—
31.92	21.28	15.96	15.96	6.38	6.38	6.38
31.92	21.28	15.96	15.96	10.64	10.64	10.64
63.84	42.56	31.92	31.92	31.92	31.92	31.92

(c) I medici e chirurghi di collegio sono tassati di L. 53.20 senza riguardo alla popolazione.

(d) Procuratori esercenti presso il tribunale della S. Ruota.

(e) Sono parificati ai causidici esercenti in Bologna quelli di Macerata non d'Ancona.

(f) Procuratori presso i tribunali dei capiluoghi di provincia . . . L. 21.28
Idem presso i governatori . . . „ 12.76

GOVERNO DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione Seconda

TASSE D' INSINUAZIONE, CONTROLLO, O REGISTRO SUI CONTRATTI

Quadro comparativo dei saggi delle tasse proporzionali e fisse dovute sui contratti secondo la tariffa d'insinuazione Piemontese 9 Settembre 1854, quella di Controllo Parmense 23 Dicembre 1819, quella di Registro Romagnola 24 Dicembre 1832, e quella di Registro Modenese 27 Febbraio 1815 fruttante all' Erario l'annuo approssimativo prodotto nelle antiche *Province Piemontesi* . . . di £ 11,000,000.

id.	<i>Parmensi</i> . . . » »	542,000.
id.	<i>Romagnole</i> . . . » »	813,511.
id.	<i>Modenesi</i> . . . » »	341,000.

INDICAZIONE dei CONTRATTI PRINCIPALI colpiti da Tassa	Tariffa Piemontese. Legge 9 Settembre 1854.				Tariffa Parmense. Decreto 22 Dicembre 1819.				Tariffa Romagnuola. Regolamento 24 Dicembre 1832.				Tariffa Modenese. Notificazione 27 Febbraio 1815.				OSSERVAZIONI
	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse		
		fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire		fisse	proporzionali per ogni 100 lire			
Alienazione a titolo oneroso di stabili situati nello Stato in proprietà od in usufrutto.	Art. 1 e seguenti fino all'art. 15.	L. 5. —		Sul prezzo ed altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente. Questa tassa comprende però anche il diritto dovuto per la trascrizione dell'atto all'Ufficio delle Ipoteche.	Art. 71 § 8. N. 1. Art. 15. N. 6.	L. 2. 50		Sul prezzo espresso e sul capitale degli obblighi che possono aumentarlo. In caso di riserva d'usufrutto se ne aggiunge il valore al prezzo ritenendolo corrispondente alla metà del medesimo. Per la riunione dell'usufrutto alla proprietà non si esige più altro diritto. Oltre la tassa di registro è poi dovuta quella di trascrizione di cent. 75 per 100 all'Ufficio delle Ipoteche; formalità non obbligatoria però.	Art. 15. N. 1. e 30 N. 2	L. 2. —		Sul prezzo espresso e sul capitale dei pesi che costituiscono parte del prezzo medesimo. In questa tassa non è compreso il diritto di trascrizione dell'uno per cento.	Art. 4. e 31.	L. 3. —	Sul valore indicato nell'atto, e in difetto sul duplicato valore censito a cifra provinciale. In questa tassa non è compreso il diritto di trascrizione, chè è del 2 per mille.		
Idem di stabili all'Estero.	Art. 1.	L. 3. —			Art. 70. § 2. N. 53.	L. 1. 25			Art. 24. N. 5.	L. 2. 12					Non contemplato, e quindi esente anche dalla denunzia pel registro.		
Alienazione a titolo oneroso di mobili.	Art. 1.	L. 2. —		Sul prezzo ed altri corrispettivi.	Art. 71. § 6. N. 1. Art. 14. N. 5.	L. 1. 25		Sul prezzo espresso ed obblighi come sopra.	Art. 30. N. 2.	L. 2. —		Stessa tassa come sopra.			Non contemplati, quindi esenti.		
Cessione di diritti spettanti al Signore diretto sui beni concessi in enfiteusi.	Art. 16.	L. 5. —		Sul capitale formato di 20 volte la rendita e sul maggior corrispettivo convenuto, coll'aggiunta dei laudemii.	Art. 72. § 6. N. 2. Art. 14. N. 9. Art. 71. § 4. N. 1.	L. 1. 25	Se la cessione è fatta ad un terzo	Sul capitale della rendita al 100 per 5 o sul prezzo se maggiore.	Art. 15. N. 6. § 2.	L. 2. —		Sul capitale di 20 volte il canone e pesi, o sul prezzo convenuto se maggiore.	Art. 4. e 32.	L. 3. —	Sul capitale formato nella base del 100 per 5, e sull'importo dei laudemii. Per le cessioni fatte all'enfiteuta, ossia le affrancazioni sul valore indicato nel contratto, o in difetto sulle basi inferiormente stabilite.		
Alienazione del dominio utile di stabili enfiteutici.	Art. 17.	L. 5. —		Stessa base di cui all'articolo 16.	Art. 71. § 8. N. 1. Art. 14. N. 5.	L. 2. 50		La stessa base stabilita per le altre alienazioni onerose, ossia sul prezzo convenuto coll'aggiunta del capitale del canone e laudemii.		L. 2. —		La base di percezione non è espressa nella legge. Però, secondo le massime amministrative riferite dallo Stolz si regola la tassa sul corrispettivo e non sul capitale del canone se l'alienazione è fatta ad un terzo, se al signore diretto si regola sul capitale suddetto e sul compenso dei miglioramenti.	Art. 4. e 32.	L. 3. —	Sul valore convenuto nell'atto, e in mancanza nel duplicato valor censito detratto il capitale esponente il canone.		
Riscatti o ricompre stabili operate in virtù di precedente patto di ricupera ed entro il termine convenuto.	Art. 18.	L. — 50 1. — L. 3. —		Sulla somma rimborsata se pagata. Sulla somma da rimborsare se solo promessa. È dovuta la sola tassa fissa se vi è compensazione di debito tra le due parti.	Art. 71. § 4. N. 1.	— 62. $\frac{1}{4}$ L. 4. 25		Sulla somma rimborsata o dovuta. In caso di compenso si esige pure solo la tassa fissa.	Art. 26. N. 6. Art. 6. Notif. 22 agosto 1850	L. 5. 32			Art. 5.	L. 3. —	Fu questo contratto esplicitamente dichiarato affatto indipendente dal primo di vendita.		
Permute di beni immobili.	Art. 25.	L. 2. 50 5. —		Sul valore dei beni della parte minore. Sulla rifatta o maggior valore.	Art. 71. § 6. N. 3.	L. 1. 25 2. 50		Sul valore dei beni della parte minore. Sulla rifatta.	Art. 30. N. 4.	L. 2. —		Sul valore della parte maggiore se non sono eguali.	Art. 10.	L. 1. 50 3. —	Sul valore complessivo dei fondi permutati fino a concorrenza del fondo di minor valore. Se vi è differenza di valore tra l'uno e l'altro		

INDICAZIONE dei CONTRATTI PRINCIPALI colpiti da Tassa	Tariffa Piemontese. Legge 9 Settembre 1854.				Tariffa Parmense. Decreto 22 Dicembre 1819.				Tariffa Romagnuola. Regolamento 21 Dicembre 1832.				Tariffa Modenese. Notificazione 27 Febbraio 1815.				OSSERVAZIONI
	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	
		fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire		
Dichiarare di comando, ossia d'aver fatto un contratto a nome d'un terzo.	Art. 75.	L. 6. —		Condizioni principali: Riserva nell'atto primitivo; nomina per atto autentico entro tre giorni e senza divisione nè di beni, nè di prezzo, nè altro contratto.	Art. 70. § 2. N. 23.	L. 1. 25		Condizioni identiche a quelle della Tariffa Piemontese.	Art. 24. N. 4.	L. 2. 12		Condizioni identiche a quelle della Tariffa Piemontese. Questa tassa è dovuta ancorchè la dichiara fosse contestualmente nell'atto di acquisto.	Art. 6.		Esenti	Se la dichiara è fatta per atto autentico, ed entro dieci giorni dall'atto di acquisto.	
Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni stabili fino ad estinzione del debito.	Art. 28.	L. 2. —		Sul credito liquidato nell'atto cogli interessi e spese.	Art. 71. § 6. N. 5.	L. 1. 25		Art. 15 § 5 sulla somma del debito.	Art. 30. § 6.	L. 2. —		Sulla somma del debito.					
Donazione, costituzione di dote, od altri assegnamenti a titolo gratuito fra ascendenti e discendenti.	Art. 33.	L. 1. —		Sul valore dei beni donati od assegnati, qualunque sia la natura di essi beni.	Art. 71. § 5 e 7. N. 2.	se stabili L. — 8 ¹ / ₂ se mobili — 39 ¹ / ₁₆	Per le donazioni in linea retta e che seguono a favore degli sposi nei contratti di matrimonio	Sulla rendita catastale degli stabili moltiplicata per 20, e sul valore dichiarato dei mobili.	Art. 26.	L. 2. 66		Costituzione di dote dalla donna a se stessa dagli ascendenti o collaterali aventi l'obbligo di dotala qualora la dote non oltrepassi il valore di scudi mille (it. L. 5320).	Art. 7.			Sono esenti le dote, gli assegni e donazioni a causa di matrimonio, e le restituzioni delle dote medesime.	
					id.	se stabili 1. 56 ¹ / ₂ se mobili — 78 ¹ / ₈	Per tutte le altre donazioni in linea retta.		Art. 28. § 1.4	L. — 25		Costituzioni di dote suddette per le somme eccedenti sc. 1000 (L. 5320) ed inferiori a scudi 5000 (L. 26600).				Sono pure esenti le donazioni ed assegni a titolo gratuito di stabili tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e tra coniugi.	
Qualunque altra donazione od assegnamento a titolo di liberalità per atto tra vivi.	Art. 34.	se stabili L. 5. — se mobili 2. —		Sul valore dichiarato. id.	Art. 71. § 7 e 9. N. 1.	se stabili L. 1. 56 ¹ / ₂ se mobili — 78 ¹ / ₈	Sulla base di cui sopra per le donazioni tra collaterali ed estranei in contratto di matrimonio.		Art. 29. § 1.	L. — 50		Le dote ed aumenti di dote costituite da altri fuori che dalle persone precedentemente nominate come le sopradote promesse dai mariti, con che sieno fatte nel contratto del matrimonio, e prima del matrimonio.	L. 3. —			È dovuta questa tassa per tutte le altre donazioni non contemplate superiormente.	
					id.	se stabili 3. 12 ¹ / ₂ se mobili 1. 56 ¹ / ₂	Sulla base di cui sopra per tutte le altre donazioni tra collaterali ed estranei.		Art. 31 e 32.	L. 2. 12		Gli atti contenenti tutte le altre donazioni si registrano colla Tassa fissa di cui contro, e dan luogo quindi a percepire le seguenti tasse proporzionali entro li 4 mesi dal giorno della stipulazione: tra fratelli, in 2.º grado civ. tra parenti, in 3.º " " " in 4.º " " " in 5.º " " " in 6.º " " " in 7.º " " " fra gli altri parenti ed estranei.					
									Art. 26 e 32 del Reg. combinato coll'art. 143 del prec. Reg. 22 sett. 1826.		2 per 100 3 " " 4 " " 5 " " 6 " " 7 " " 8 " "						

INDICAZIONE dei CONTRATTI PRINCIPALI colpiti da Tassa	Tariffa Piemontese. Legge 9 Settembre 1854.				Tariffa Parmense. Decreto 22 Dicembre 1819.				Tariffa Romagnuola. Regolamento 24 Dicembre 1832.				Tariffa Modenese. Notificazione 27 Febbraio 1815.				OSSERVAZIONI
	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse		
		fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire		fisse	proporzionali per ogni 100 lire			
Obbligazioni per pagamento di somme di danaro, costituzioni di crediti fruttiferi e Cambi marittimi.	Art. 36.		L. 1. —	Sul capitale.	Art. 71. § 4. N. 3. Art. 14. N. 2.		L. —. 62 1/2	Capitale dedotto in contratto, e che ne forma l'oggetto.	Art. 29. N. 3.		L. —. 50	Gli obblighi di somma o promesse di pagamento, le approvazioni di conti, i mandati, confessioni di debito ed ogni altra obbligazione senza interesse, e che non sia prezzo di una trasmissione di mobili o stabili.				Esenti	Notasi però che li capitali fruttiferi sono soggetti in forza della Notificazione 27 novembre 1849 all'annua tassa del mezzo per 100 sul loro importo, e così al decimo sulla rendita calcolata al 5 per 100.
Cessione di crediti.	Art. 41.		L. 1. —	Sul capitale ed interessi ceduti senza riguardo al corrispettivo.	Art. 71. § 4. N. 3. Art. 14.		L. —. 62 1/2	Stessa base della Tariffa Piemontese.	Art. 30. N. 1.		L. —. 50	se i crediti sono infruttiferi				Esenti	
Costituzione di rendite, censi ed altre prestazioni vitalizie o perpetue, loro cessioni e delegazioni.	Art. 44.		L. 2. —	Sul capitale espresso nell'atto costitutivo, o in difetto su quello formato di 20 volte le rendite perpetue, e di 10 volte le rendite vitalizie senza riguardo tra le rendite costituite sovra una testa, e quelle costituite sovra più teste. Per le cessioni la tassa si esigerà sul prezzo costitutivo, non su quello della cessione.	Art. 71. § 6. N. 2. Art. 14. N. 67 e 9.		L. 1. 25	Basi di percezione simili a quelle della Tariffa Piemontese.	Art. 30. N. 3. Art. 15. N. 3.		L. 2. —	Basi di percezione simili a quelle della Tariffa Piemontese.				Esenti	
Locazioni di stabili, o considerati a guisa di stabili.	Art. 46.		L. —. 50	Sul prezzo capitalizzato per gli anni cui si estende la locazione. Se la locazione è duratura per la vita del conduttore ed anche per due anni dopo si esigerà la stessa tassa di L. 0. 50 per 100 sul capitale formato di 10 volte l'annuo fitto ed altri carichi.	Art. 71. § 3. Art. 15.		L. —. 46 2/3	Sul prezzo cumulato dei primi due anni.	Art. 29. N. 6. Art. 2. Notificaz. 16 dicem. 1854.		L. —. 50	Sulla metà del prezzo cumulato degli anni d'affitto convenuti. Se il tempo non è limitato si considera per dieci anni.				Esenti le locazioni temporarie. Li contratti d'affitto a tempo illimitato, o maggiore d'anni venti od a vita di una o più persone, non importando più trapasso di proprietà, vennero pur dichiarati esenti da registro dopo la pubblicazione del Codice civile.	
Appalti per esazione di dazii ed altre rendite.	Art. 51.		L. —. 50	Sul prezzo ed oneri cumulati.	Art. 71. § 3. Art. 15. N. 1.		L. —. 46 2/3 L. —. 12 1/2	Stesse basi sovraindicate per le locazioni degli stabili.	Art. 29. N. 4.		L. —. 50	Sulla totalità del premio convenuto per l'esigenza, e se il premio non è convenuto sul decimo della intera corrisposta.					
Appalti per costruzioni, riparazioni, e manutenzione d'edifizii.	Art. 52.		L. —. 50	Sul prezzo definitivo e per tutti gli anni della durata dell'appalto.	Art. 70. § 2. N. 13.	L. 1. 25	L. —. 31 1/4	Appalti concessi dalle Amministrazioni per lavori di acque e strade, oppure generi di servizio militare. Appalti nell'interesse del	Art. 29. N. 4.		L. —. 50	Sul totale della somma pattuita per le costruzioni assunte e forniture.					

INDICAZIONE dei CONTRATTI PRINCIPALI colpiti da Tassa	Tariffa Piemontese. Legge 9 Settembre 1854.			Tariffa Parmense. Decreto 22 Dicembre 1819.			Tariffa Romagnuola. Regolamento 24 Dicembre 1832.			Tariffa Modenese. Notificazione 27 Febbraio 1815.			OSSERVAZIONI
	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Articoli della Tariffa	Tasse dovute		
		fisse	proporzionali per ogni 100 lire		fisse	proporzionali per ogni 100 lire		fisse	proporzionali per ogni 100 lire		fisse	proporzionali per ogni 100 lire	
				Art. 71. § 2. N. 3. e § 4. N. 2.									
					L. —. 62	Tesoro per ogni genere di lavoro non contemplato nell'art. precedente.							
						Appalti di qualsiasi specie fra privati.							
Cauzione e fideiussione.	Art. 54.		L. —. 50	Art. 71. § 2. N. 8.	L. —. 31½	Pei contratti di sicurtà in genere.	Art. 19.						
						Per le sicurtà dei contabili verso lo Stato.	Art. 29. N. 3.	L. —. 50	Le cauzioni contestuali nell'atto della convenzione per cui si prestano e da chiunque siano date non danno luogo a tassa.				
						Le cauzioni degli affitti soggiacciono ad una tassa uguale alla metà di quella dovuta pel contratto principale.			Per le cauzioni date per mezzo d'un terzo posteriormente al contratto principale.				
Quitante e liberazioni, riscatto di censi ecc.	Art. 57.		L. —. 50	Art. 71. § 4. N. 1. Art. 14. N. 3.	L. —. 62½	Sul totale delle somme o dei capitali da cui viene assolto il debitore.	Art. 28. N. 10.	L. 2. 12	Per le quietanze che sono la conseguenza e l'adempimento d'atti registrati.				
								L. —. 25	Per le quietanze di somme non portate dal contratto, o che si riferiscono a contratto non registrato, indipendentemente dalla tassa dovuta pel contratto che verrebbe canonizzato se dovesse avere tratto successivo.				
							Art. 15. N. 3. § 2. Art. 26. N. 6.	L. 5. 32	Riscatti di censi parificati alle ricupere stabili, e soggiacciono a tassa fissa, solo però quando l'atto costitutivo sia stato registrato con tassa proporzionale.				
Costituzioni di società.	Art. 67.	L. 6. —		Art. 70. § 4. N. 4.	L. 3. 75	L'apporto del socio alla società nei limiti della sua quota non dà luogo mai a tassa proporzionale qualunque sia la natura degli oggetti apportati.	Art. 26. N. 4.	L. 5. 32	Purchè non portino nè obbligazioni, nè quietanze, nè trasmissioni di beni fra gli associati ed altre persone, le cose conferite dai soci in proporzione del rispettivo interesse non dan luogo a tassa proporzionale di mutazione.				
Divisioni della proprietà e dell'usufrutto di beni stabili o mobili fra coeredi o comproprietarii.	Art. 70.	L. 5. —		Art. 70. § 4. N. 2.	L. 3. 75	Si applicano le stesse massime della legge Sarda pei maggiori assegnamenti.	Art. 26. N. 3. § 1.	L. 5. 32	Se vi è soprappiù in una porzione si esigerà sull'eccedente la tassa proporzionale stabilita per le vendite.	Art. 9.	L. 3. —	È soggetto l'atto di divisione a registro qualora si assegni ad un condividente maggior porzione in beni stabili della sua competenza, alla quale eccedenza si applica la tassa.	
Transazione semplicemente tacitativa di pretese reciproche.	Art. 74.	L. 6. —		Art. 70. § 2. N. 45.	L. 1. 25	Se non contengono stipulazione di somme, o valore, nè disposizioni soggette a un maggior diritto di contratto.	Art. 29. N. 3.	L. —. 50	Transazioni e concordie sopra oggetti litigiosi in ragione delle somme determinate, ovvero delle				

INDICAZIONE dei CONTRATTI PRINCIPALI colpiti da Tassa	Tariffa Piemontese. Legge 9 Settembre 1834.				Tariffa Parmense. Decreto 22 Dicembre 1819.				Tariffa Romagnuola. Regolamento 24 Dicembre 1832.				Tariffa Modenese. Notificazione 27 Febbraio 1815.				OSSERVAZIONI			
	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Base di percezione delle Tasse				
		fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire			fisse	proporzionali per ogni 100 lire					
				alle parti in forza di precedenti titoli, sarà dovuta la tassa secondo la natura dei contratti che ne deriveranno.																
Transazione del debitore in istato di fallimento coi suoi creditori.	Art. 40.		L. 1. —	Sull'ammontare delle somme cui sono stati ridotti i crediti.	Art. 71. § 2. N. 4.		L. —. 31 1/2	Sulle somme al pagamento delle quali si obbliga il debitore.	Art. 28. N. 5.		L. —. 25	Sulle somme che il debitore si obbliga di pagare.								
Emancipazione.	Art. 62.		L. 6. —	Per ciascun emancipato.	Art. 70. § 5. N. 2.		L. 6. 25	Per ciascun emancipato.	Art. 27. N. 2.		L. 5. 32	Per ciascun emancipato.								
Testamento pubblico o mistico.	Art. 63.		L. 6. —		Art. 70. § 4. N. 5. Art. 70. § 2. N. 55.		L. 3. 75 1. 25	Il testamento. La consegna e ritiramento, l'atto di apertura, e la revoca del testamento.	Art. 24. § 2.		L. 2. 12									
Procure e revoche.	Art. 74.		L. 6. —	Altrettante tasse quanti sono i costituenti; o costituiti, o revocanti.	Art. 70. § 2. N. 35.		L. 1. 25	Se non contengano stipulazione passibile di tassa proporzionale.	Art. 24. N. 2.		L. 2. 12	Se non contengano disposizioni soggette a tassa proporzionale.								
Vendite di rendite del debito Pubblico.	Art. 92.		L. 2. —	Accadendo in atti che venissero insinuati.	Art. 72. § 3. N. 3.		L. 1. 25	Esente da tassa e da registro se le vendite seguono nella forma voluta dalle leggi sul debito pubblico. ~~~~~ Seguendo per contratto distinto si considererebbero atti innominati.	Art. 24. § 7.		L. 2. 12	Volendosi produrre in giudizio, od inserirsi in istromento.								
Atti e contratti innominati.	Art. 91.		L. 3. —		Art. 72. § 2. n. 55		L. 1. 25		Art. 24. § 2.		L. 2. 12									

GOVERNO DELLE R. PROVINCE DELL' EMILIA

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione Seconda

TASSE DI SUCCESSIONE

Quadro comparativo dei saggi delle tasse dovute sulle successioni secondo la tariffa Piemontese 9 Settembre 1854, la Tariffa Parmense 23 Dicembre 1819, la tariffa Romagnola 24 Dicembre 1832, e la tariffa Modenese 27 Febbraio 1815 fruttanti all' Erario l'annuo prodotto approssimativo

In Piemonte di	£	4,600,000.	—
Nelle Provincie Parmensi	»	89,000.	—
» Romagnole	»	271,822.	89.
» Modenesi	»	29,000.	—

SUCCESSIONI	TARIFFA PIEMONTESE. Legge 9 Settembre 1834.			TARIFFA PARMENSE. Decreto 25 Dicembre 1819.			TARIFFA ROMAGNUOLA. Regolamento 24 Dicembre 1852.			TARIFFA MODENESE. Notificazione 27 Febbraio 1815.					
	Articoli della Tariffa	Tasse proporzionali per 100 su stabili e mobili	Base di percezione	Articoli della Tariffa	Tasse proporzionali per 100		Base di percezione	Articoli della Tariffa	Tasse proporzionali per 100		Base di percezione	Articoli della Tariffa	Tasse proporzionali per 100		Base di percezione
					sui stabili	sui mobili e crediti			sui stabili	sui mobili			sui stabili e crediti fruttiferi	sui mobili	
Tra ascendenti e discendenti per un valore complessivo	94	ESENTI da tassa, L. 4. —	Ma soggette a consegna e in difetto passibili di tassa, qualunque sia la natura ed il valore dei beni, escluse però le rendite del debito pubblico, ed i lasciti di somme o generi da distribuirsi ai poveri entro l'anno dalla morte del Testatore.	72 § 5. N. 17.			ESENTI tutte le successioni in linea retta da tassa e da consegna.	Art. 51.			ESENTI.	5			ESENTI.
Tra Coniugi.	95	L. 5. —	Il valore dei beni dev' essere dichiarato ed è quello in comune commercio. L'Amministrazione ha diritto di chiedere la perizia per li stabili.	71 § 6. N. 9. e § 10.	L. 4. 37 1/2	L. 1. 25	Queste successioni sono pur esenti da tassa se non eccedono le Lire 2000 in capitale. Il valore degli stabili è determinato dalla rendita catastale moltiplicata per venti, senza alcuna sottrazione, e nè l'Amministrazione, nè le parti sono ammesse a provare che non corrisponde al reale: quello dei mobili è determinato da dichiarazione delle parti.	Art. 51.			ESENTI.	5			ESENTI.
Tra Fratelli.	95	L. 5. —	I debiti non sono deducibili. La consegna dell'eredità dev' essere fatta in iscritto su carta da bollo a cent. 50.	71 § 6. N. 9. e § 10.	L. 4. 37 1/2	L. 1. 25	L'eredità non devono essere consegnate ma semplicemente dichiarate.	Art. 52 1. a linea	L. 2. —	L. 2. —	Sono eccettuati i legati di usufrutto e d'alimenti lasciati dai mariti alle vedove sotto condizione della vedovanza, o quando siano superstiti i figli.	5			ESENTI
Fra Zii e Nipoti.	95	L. 5. —	Giusta l'art. 57 della legge gli Ufficiali dello Stato Civile devono trasmettere agli Agenti Demaniali uno stato autentico degli atti di morte per trimestre.	71 § 6. N. 9. e § 10.	L. 4. 37 1/2	L. 1. 25	Per Decisione della Corte di Revisione anche le successioni dei cugini si dichiararono esenti da tassa se il loro complessivo valore determinato per li stabili e mobili come sopra non eccede le Lire 2000.	Art. 52 2. a linea	L. 5. —	L. 5. —	Per poter comprendere il modo di computazione stabilito dall'art. 52 del Regolamento 24 Dicembre 1852 convien ricorrere all'art. 105 del precedente Regolamento 24 Dicembre 1826 sul registro cui non venne in tal parte derogato.	2	L. 2. —		Se i nipoti hanno parte alla eredità pel gius di rappresentazione in concorso de' fratelli del defunto sono essi pure esenti da tassa — art. 5 a linea 1.
Fra Prozii e Pronipoti.	95	L. 5. —		71 § 6. N. 9. e § 10.	L. 4. 37 1/2	L. 1. 25		Art. 52 5. a linea	L. 4. —	L. 4. —		2	L. 5. —		La tassa si regola sopra il duplicato valor censito a cifra provinciale degli stabili cadenti nell'eredità; delle quali deve farsi Denuncia in carta bollata. Si deducono i debiti del defunto legalmente comprovati con istrumenti.
Fra Cugini di 1.º grado, ossia figli di fratelli.	96	L. 7. —		71 § 6. N. 9. e § 10.	L. 4. 37 1/2	L. 1. 25		Art. 52 3. a linea	L. 4. —	L. 4. —		2	L. 5. —		
Tra altri parenti fino al 12.º grado inclusivamente.	97	L. 9. —		71 § 7. N. 5. e § 11.	L. 5. 62 1/2	L. 1. 56 1/4	qualunque ne sia il valore determinato per li stabili e mobili come sopra.	Art. 52 4, 5 e 6 a linea	L. 5. —	L. 5. —	Fra i consanguinei parenti in 5.º grado di comp. civile. Fra i consanguinei parenti in 6.º grado di comp. civile. Fra i consanguinei parenti in 7.º grado di comp. civile.	2	L. 4. —		stessa base come sopra per determinare il valore.
A favore degli istituti di Carità e Beneficenza.	98	L. 5. —		70 § 2. N. 52.	L. 1. 25		soggette a sola tassa fissa di Lire 1.25 le disposizioni testamentarie a favore degli istituti Pii all'epoca dell'apertura della successione indipendentemente da quella pagata per l'atto del testamento.	Art. 52	L. 2. —	L. 2. —	Luoghi pii.	2	L. 5. —		stessa base come sopra.
Per tutte le altre successioni e così per gli affini.	99	L. 10. —		71 § 7. N. 5. e § 11.	L. 5. 62 1/2	L. 1. 56 1/4	qualunque ne sia il valore determinato come sopra.	Art. 52 7. a linea	L. 4. —	L. 4. —	affini in 1.º grado d'affinità diretta cioè parenti in linea retta degli sposi, altri affini.	2	L. 5. —		stessa base come sopra.
Per le corporazioni religiose.		L. 10. —		7	L. 5. 62 1/2	L. 1. 56 1/4	Id.	Art. 52 1. a linea ed Art. 68.	L. 2. —	L. 2. —	senza attendere la congiunzione fra l'istitutore ed il primo nominato al beneficio abbenchè in linea retta.	2	L. 5. —		Id.
Parrocchie, ed altri benefici ecclesiastici.		L. 10. —		7	L. 5. 62 1/2	L. 1. 56 1/4	Id.					2	L. 5. —		Id.

A termini dell'articolo 58, li Ufficiali dello Stato Civile sotto pena d'amenda sono tenuti di trasmettere ai Ricevitori del Controllo del loro Circondario uno stato autentico degli atti di morte per trimestre.

GOVERNO DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

MINISTERO DELLE FINANZE
Divisione Seconda

TASSE GIUDIZIARIE

Quadro comparativo dei saggi delle tasse dovute sui principali provvedimenti giudiziari secondo la tariffa Piemontese 9 Settembre 1854, la tariffa Parmense 23 Dicembre 1819, la tariffa Romagnola 24 Dicembre 1832, la tariffa Modenese 19 Ottobre 1852, fruttanti all' Erario l' annuo prodotto

nelle Province <i>Piemontesi</i> . . .	di	£	1,500,000.
<i>id.</i> <i>Romagnole</i> . . .	»	»	61,363. 76.
<i>id.</i> <i>Parmensi</i> . . .	»	»	135,000.
<i>id.</i> <i>Modenesi</i> . . .	»	»	190,000.

Indicazione dei principali provvedimenti giuridici soggetti a tassa	TARIFFA PIEMONTESE Legge 9 Settembre 1834.			TARIFFA PARMENSE Decreto 25 Dicembre 1819.			TARIFFA ROMAGNUOLA Regolamento 24 Dicembre 1832.			TARIFFA MODENESE Regolamento 19 Ottobre 1832.		
	Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Articoli della Tariffa	Tasse dovute		Articoli della Tariffa	Tasse dovute	
		fisse	proporzionali per 100		fisse	proporzionali per 100		fisse	proporzionali per 100		fisse	proporzionali per 100
Provvedimenti della Corte di Cassazione. Preparatorii. Definitivi	101	L. 10. — » 40. —		70 § 3. id. § 8.	L. 2. 50 » 51. 25	La tassa però si paga solo quando se ne prende la copia.	§ 1. N. 11					Le sentenze definitive soggiacciono alle seguenti tasse: Se il merito della causa non eccede le L. 500. Dalle Lire 500 alle 1000. Pelle somme eccedenti le Lire 1000. Se la causa è di valore indeterminato.
Sentenze dei Tribunali del Contenzioso Amministrativo per imposte dovute allo Stato.	— legge 16 febr. 1839	» 2. — » 1. —	Esent.	Decreto 31 Luglio 1822		Esent. id. id.						Gli atti di procedura soggiacciono alle seguenti tasse:
Preparatoria od istruttoria.	d. legge		Esent.	Articolo 70 § 3. N. 5.			46. N. 1.	L. 2. 66				Se la causa non supera il valore di Lire 500. Se supera le Lire 500 ma non le 1000. Dalle Lire 1000 alle Lire 10000. Oltre le Lire 10000. Se la causa è di valore indeterminato.
Interlocutorie delle Corti d'appello e Tribunali super. e contenzioso amministrativo. contestate.	id.	» 4. —		alinea.	» 2. 50	La tassa però non si paga che quando se ne prenda la copia.	46. N. 2. 47. N. 1.	» 5. 32 » 5. 32				Secondo l'art. 96 del Regolamento gli Emolumenti suddetti si regolano nel seguente modo: Si esige l'intero se si agisce nelle giurisdicenze, e negli uffici di conciliazione. Si aumenta la tassa d'un terzo se si agisce davanti i tribunali di prima istanza. Si accresce di due terzi nelle cause in grado d'appello. Si duplica davanti a quello del Supremo Tribunale di Revisione.
Interlocutorie dei Tribunali. non contestate.	id.	» 1. 50 » 10. —		70 § 2. N. 46.	» 2. 50	Stessa osservazione come sopra.						
Interlocutorie e preparatorie dei Giudici o Pretori.	id.		Esent.	71 § 2. N. 9.	L. —. 51 1/2	Sull'importare della condanna.	47. N. 2.	» 10. 54				
Definitive con condanna a somme o valori. (a)	100 tariffa	L. 1. —	Sull'importare della condanna.	71 § 6. N. 8.	» 4. 25	id.						
Idem a danni ed interessi (a)	id.	» 1. —	id.	70 § 4. N. 7.	» 5. 75	(a) Oltre ai diritti fissi o proporzionali, di cui contro le sentenze possono soggiacere ad altri dritti proporz. nei seg. casi: 1.° di condanna sopra convenzioni verbali che dà luogo alla tassa sul contratto colla sentenza riconosciuto 2.° di risoluzione d'un contratto per causa di nullità non indicate che dà luogo alla tassa dovuta per le retrocessioni.						
Assolutorie. (a)	id.	» 1. —	Sull'importare della controversia.	id.	» 5. 75							
Mantenimento in possesso. (a)	id.	» 1. —	id.	id.	» 5. 75							
Dichiarata di nullità radicale d'un atto.	id.	» 20. —	Se proferte da Corte di appello.	id.	» 5. 75							
Idem.	id.	» 10. —	Se proferte da Tribunale.	id.	» 5. 75							
Risoluzione di contratto di vendita per difetto di pagamento del prezzo se l'acquirente non è al possesso.	id.	» 4. —		id.	» 5. 75							
Collocazione di crediti contestati in giudizio di graduatoria.	id.	» 1. —		71 § 2. N. 9.	» —. 51 1/2	Sull'importare della collocazione.						
Idem di crediti non contestati.												
Concordati in materia Commerciale.	105	» 5. —	Per ogni creditore collocato.									
Provvedimento definitivo sopra oggetto inapprezzabile. (a)	102 102 legge sud.	» 20. — » 10. — » 1. —		70 § 4. N. 7. id. 70 § 2. N. 46.	» 3. 75 » 5. 75 » 5. 75							
Sentenze in giudizio d'appello.	92 legge		È dovuta nuova tassa analoga alla pronuncia indipendente da quella pagata sulla sentenza appellata.	71 § 2. N. 9. 70 § 54.	» —. 51 1/2 » 5. 75	Se vi ha condanna o supplemento di condanna a somma non portata nella prima sentenza si esige la tassa proporz. su caso diverso la fissa.						
Disposizioni indipendenti.	97 legge		Sulla sentenza che porta più disposizioni indipendenti le une dalle altre sono dovute altrettante distinte tasse secondo le rispettive loro specie.	11		Si applicano pure distinte tasse conformemente alla tariffa Piemontese.						

GOVERNO DELLE R. PROVINCE DELL' EMILIA

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione Seconda

TASSE DI BOLLO

Quadro comparativo dei diritti fissi e proporzionali di bollo stabiliti dalla *Legge Sarda* del 9 Settembre 1854 con quelli in vigore nelle *Province di Romagna* in virtù della legge 29 Dicembre 1827, *Modenesi* in forza della Legge 1 Giugno 1818, e *Parmensi* giusta la Legge del 2 Dicembre 1819, e fruttanti alle Finanze l'annuo prodotto di cui infra

PRODOTTO ANNUO PRESUNTO DALLE SUDETTE TASSE:

In <i>Piemonte</i>	£ 5,000,000. —
Nelle <i>Province Parmensi</i>	» 220,000. —
» <i>Bolognesi</i>	» 422,887. 68.
» <i>Modenesi</i>	» 190,000. —

REGNO SARDO. Legge 9 Settembre 1854.			PROVINCIE DI ROMAGNA. Legge 29 Dicembre 1827.			PROVINCIE MODENESI. Legge 1 Giugno 1818.			PROVINCIE PARMENSI. Legge 2 Dicembre 1819.		
Articolo della Legge	Denominazione degli Atti e Scritture per cui deve impiegarsi la Carta bollata	Prezzo Lire Cent.	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo L.re Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI
Art. 30. N. 1.	Gli atti si per originale che per copia delle cause di competenza dei Giudici di Mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive;	— 50	228	— 25	In mezzo foglio piccolo, se basta, gli originali d'ogni sorta.	28	— 25	In mezzo foglio piccolo, se basta, gli originali d'ogni sorta.	11 N. 4.	— 20	Se trattasi d'atti d'Usciere.
			227	— 80	Gli estratti, copie, spedizioni, sunti, transunti ecc. compresi anche quelli delle sentenze e ordinanze definitive.	27	— 25	Le copie dei processi d'istruzione delle cause.	11 N. 3.	— 40	Se trattasi d'atti del Giudice o del Cancelliere, non escluse le copie delle sentenze e ordinanze definitive.
			217	Esenti	Atti delle cause economiche non eccedenti il valore di scudi 5, atti economici per alimenti, ed atti nei giudizi di mercedi.	25	— 75	Le copie delle Sentenze definitive.			
2	Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i Giudici di Mandamento, e le loro copie;	— 50	228	— 25	Originali.	28	— 25	Originali.	11. N. 4.	— 20	Se trattasi d'atti d'Usciere.
			227	— 80	Copie ed estratti.	25	— 75	Copie ed estratti.	11. N. 3.	— 40	Se trattasi d'atti del Giudice o Cancelliere.
3	Le copie degli arbitramenti, delle consegne e delle denunce in materia barracellare, di cui nella legge 22 Maggio 1853;	— 50			La materia barracellare, tutta propria dell'Isola di Sardegna, è affatto sconosciuta nelle Romagne.			Come fu detto per le Provincie di Romagna.			Come fu detto per le Provincie di Romagna.
4	Le rubriche dei registri giudiziari soggetti al bollo;	— 50	Arg. 227. N. 3.	— 80	Repertori di Cancelleria e Cursori.			Esenti.	11. N. 1.	— 80	Repertori de' Cancellieri ed Uscieri.
5	Le copie di tutti gli atti, i di cui originali non siano ritenuti dai Notai o Segretari, o depositati in Archivi pubblici;	— 50	227. N. 1 e 3.	— 80	Tutte le copie che si emettono da pubblici funzionari.	25	— 75		11. N. 2.	— 60	
6	Gli ordinati e le deliberazioni delle Comunità, Provincie e Divisioni, e quelli di tutti gli altri corpi amministrati;	— 50	228	— 25	Gli originali.	28 e 14 N. 7.	— 25	Allora però soltanto che contengono vendite, affitti, appalti, cottimi, od altri contratti.	11. N. 2.	— 60	Sempre per altro, e allora solamente che gli ordinati e le deliberazioni costituiscano contratto, o elementi di contratto.
			227	— 80	Le copie.						
7	I mandati di pagamento spediti dalle stesse amministrazioni per somme eccedenti le Lire 20;	— 50	Arg. 219. e 217. N. 15.	— 25	Per somme eccedenti scudi 4.	28 N. 1 e 6.	Esenti.		29	— 20	Per somme eccedenti L. 10, e dove si tratti di stipendi, quando questi superino l'annua somma di L. 300. (Bollo straordinario)
8	Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;	— 50	218 N. 2.	Esenti	Finchè non occorra farne uso in giudizio o davanti Autorità amministrative.	28 N. 2 e 32.	Esenti.	Da sottoporsi però al bollo straordinario quando occorra produrli in giudizio.	11. N. 4. 11. N. 2.	— 20 — 60	Copie ed estratti Registri per l'originale } Stato civile.

REGNO SARDO. Legge 9 Settembre 1854.			PROVINCIE DI ROMAGNA. Legge 29 Dicembre 1827.			PROVINCIE MODENESI. Legge 1 Giugno 1818.			PROVINCIE PARMENSI. Legge 2 Dicembre 1819.		
Articolo della Legge	Denominazione degli Atti e Scritture per cui deve impiegarsi la Carta bollata	Prezzo Lire Cent	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo L.re Cent	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent	OSSERVAZIONI
9	I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi;	— 50	219 e 227 N. 1.	— 80		25 e 26	— 75		11 N. 2.	— 60	
10	Gli estratti dei registri, certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;	— 50	217 N. 2.	Esenti.	Non esclusi i certificati occorrenti per ottenere passaporti e licenze d'armi.	25 e 26	— 75		11 N. 2.	— 60	
11	Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale;	— 50	227 N. 1.	— 80		25 e 26	— 75		11 N. 3. 11 N. 2.	— 40 — 60	Se rilasciati od autenticati dai Cancellieri od Uscieri. Se da tutt'altro Ufficiale pubblico.
12	Le dichiarazioni e scritture di abbouamento delle gabelle o dei dazi;	— 50	219	— 25	Sembrano comprese negli atti che le Amministrazioni pubbliche fanno coi particolari.	1 e 28 e 14	— 25		11 N. 2.	— 60	
13	Le oblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali, e le loro copie;	— 50	219	— 25	Idem.	1 e 28 e 14	— 25		11 N. 2.	— 60	
14	Gli avvisi e gli originali delle notificazioni e pubblicazioni contemplati all' art. 24;	— 50	199	— 1/2 — 01 — 02 — 03	Affissi, notificazioni, stampe e scritti circolanti qualunque, in ragione della dimensione.	24 N. 7 e 28 comb.	— 25	Le cedole riguardanti soltanto vendite, affitti, appalti, cottimi, anche emanate dal Governo, o da qualunque pubblica Autorità.	22 e 23	— 03 — 04 — 05 — 08 — 10	Affissi, avvisi stampati o manoscritti in ragione come contro.
15	Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro scritto ricevuto od autenticato da notai e segretari giudiziari od amministrativi, escluse le procure alle liti, di cui al N. 35 del presente articolo;	— 50	227 N. 2 e 3. 228	— 80 — 25	Se trattasi di atti che si rilasciano in originale o brevetto. Mezzo foglio piccolo, e fino a tanto che la scrittura vi possa capire, se trattasi di originali che i Notai o Segretari conservano presso di sé.	28	— 25	Comprese le Procure alle liti.	11 N. 3. 11 N. 1. 11 N. 2.	— 40 — 80 — 60	Se trattasi di atti o scritti ricevuti od autenticati da Cancellieri o Segretari giudiziari. Se trattasi di donazioni o testamenti. Se trattasi d'altri atti o scritti qualunque ricevuti od autenticati da Notai o Segretari Amministrativi, non escluse le Procure alle liti.
16	I registri delle ricevute dei diritti di insinuazione;	— 50			Le ricevute dei diritti di registro si danno a piedi degli atti, e la relativa formola viene trascritta nel repertorio			Come qui contro.			Come qui contro.

REGNO SARDO. Legge 9 Settembre 1854.			PROVINCIE DI ROMAGNA. Legge 29 Dicembre 1827.			PROVINCIE MODENESI. Legge 1 Giugno 1818.			PROVINCIE PARMENSI. Legge 2 Dicembre 1819.		
Articolo della Legge	Denominazione degli Atti e Scritture per cui deve impiegarsi la Carta bollata	Prezzo Lire Cent.	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI
17	Le rubriche dei minutari notarili;	— 50	Arg. 227 N. 3.	— 80	Repertori di Notai. Considerate le iscrizioni come transunti.		Esenti.		11. N. 1.	— 80	(Repertori).
18	I contratti di noleggi, le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie, ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo;	— 50	219 e 228 comb.	— 25	Per le disposizioni generali.	1 e 14	— 25	Per la disposizione generale che devono scriversi in carta da bollo tutti gli atti che possono formar titolo.	11. N. 2 in fine	— 60	Nelle Provincie Parmensi non è nè può essere traffico marittimo. Però si può affermare con certezza che tutti i contratti sia per atto pubblico, sia per privata scrittura devono estendersi in carta di bollo da 60 c.
19	Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali per provare le contrattazioni commerciali;	— 50	Arg. 227. N. 1.	— 80		25	— 75	Non sono nelle Provincie Modenesi nè Agenti di cambio, nè Sensali che abbiano qualità per rilasciare copie, estratti o note. Posto che vi fossero, dovrebbero impiegare la carta da 75 cent.	11. N. 2.	— 60	Nè agenti di cambio, nè sensali che abbiano qualità per comprovare in iscritto le contrattazioni commerciali non esistono nelle Provincie Parmensi: supposto che vi fossero, ed avessero la qualità di cui sopra, dovrebbero impiegare carta da 60 c.
20	Le scritture di società e loro estratti;	— 50	219 e 228 comb.	— 25		24. N. 1.	— 25	Per disposizione generale, che concerne tutti i contratti.	11. N. 2 in fine	— 60	
21	Le dichiarazioni di continuazione o di scioglimento delle società, i recessi dei soci ed ogni nuova stipulazione, o cangiamento qualunque della ragione sociale;	— 50	219 e 228 comb.	— 25		14. N. 1.	— 25	Lo stesso.	11. N. 2.	— 60	
22	Le locazioni e le obbligazioni per pagamento di somme di danaro a causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti, sino a Lire 500;	— 50	219 e 224 comb.	— 25	Per le locazioni e per le obbligazioni che non siano cambiali <i>traiettizie</i> , e senza limite di somma.	14. N. 1.	— 25	Per le locazioni, e senza limite.	10 e 18	— 50	Bollo proporzionale per le obbligazioni di somme anche <i>non negoziabili</i> , e così da 1 a 1000 cent. 50 da 1000 in su, mezzo per mille.
23	Le quitanze o liberazioni di somme o valori eccedenti le Lire 20 quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private;	— 50	219 e 217 N. 15. comb.	— 25	Non eccedenti Lire 21. 28 (Sc. 4) senza distinguere che si riferiscano ad obbligazioni scritte o verbali.	11 e 26	— 25	Bollo proporzionale per le obbligazioni di somme anche <i>non negoziabili</i> , e così da 1 a 1000 cent. 25 da 1000 in su un quarto per mille.	11. N. 2.	— 60	Fino a qualunque somma per le locazioni (Bollo fisso).
						28. N. 6.	Esenti.	Ogni sorta di quietanza o ricevuta.	11. N. 4.	— 20	Basta che eccedano le 10 lire perchè soggiacciano al diritto di bollo qui contro. Del resto non è necessario che le obbligazioni estinte procedano da atti pubblici o da private scritture; possono anche risultare da convenzioni verbali.

REGNO SARDO. Legge 9 Settembre 1854.			PROVINCIE DI ROMAGNA. Legge 29 Dicembre 1827.			PROVINCIE MODENESI. Legge 1 Giugno 1818.			PROVINCIE PARMENSI. Legge 2 Dicembre 1819.		
Articolo della Legge	Denominazione degli Atti e Scritture per cui deve impiegarsi la Carta bollata	Prezzo Lire Cent.	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI
24	Le obbligazioni per servizio personale;	— 50	219 e 228 comb.	— 25		14 N. 1.	— 25	Per la disposizione generale che concerne tutti i contratti.	11 N. 2.	— 60	
25	Le schede di testamenti segreti, e le note testamentarie;	— 50	218 N. 16.	— 25	(Bollo straordinario). Quando occorra di farne uso in giudizio, in atti pubblici o davanti Autorità amministrative.	1 e 14	— 25	Per la disposizione generale che colpisce tutti gli atti destinati a formar titolo.	29	— 80	(Bollo straordinario). Quando se ne faccia l'aprimiento e la pubblicazione.
26	Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di crediti, o contenenti atti contratti non soggetti al diritto proporzionale;	— 50	219 e 228 comb.	— 25	Atti e contratti d'ogni genere.	14 N. 1.	— 25	Per la disposizione generale che riguarda i contratti.	11 N. 2.	— 60	Tutti i contratti che si fanno per privata scrittura.
27	Le note d'iscrizioni ipotecarie;	— 50	228 e 227	— 25 — 80	Se trattasi delle cartelle o bordereaux che si presentano dagl' inscriventi. Se trattasi delle copie od estratti che si rilasciano dai Conservatori.	Art. 9 Legge 3 gennaio 1852	— 25 — 50 — 75	Il doppio che si restituisee alla Parte. Quello che resta nell' Ufficio del Conservatore. I certificati che si rilasciano dai Conservatori.	11 N. 4. 11 N. 3.	— 20 — 40	Le note presentate dalle parti. Le copie ed estratti rilasciati dai Conservatori.
28	Le copie degli atti pubblici notarili non aventi forma esecutoria;	— 80	227 N. 3.	— 80	Anche aventi forma esecutiva.	25	— 75	Per disposizione generale della legge.	11 N. 2.	— 60	Anche aventi forma esecutoria.
29	Le copie delle sentenze ed ordinanze in materia penale, spedite a richiesta della parte civile, dei privati o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri;	— 80	227 N. 3.	— 80		25	— 75	Per la disposizione generale e. s.	11 N. 1.	— 80	Copie od estratti di sentenze proferte a richiesta di parte civile dai Tribunali criminali.
30	Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in materia civile, anche spedite in forma esecutoria, proferte dai Giudici di Mandamento;	— 80	227 N. 3.	— 80	Esente se trattasi di sentenze ed ordinanze pronunciate nelle cause economiche non eccedenti il valore di scudi 5.	25	— 75	Come sopra.	11 N. 3.	— 40	
31	Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli Archivi dello Stato, notarili ed in quelli delle amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali;	— 80	227 N. 3.	— 80		25	— 75	Come sopra.	11 N. 2.	— 60	

REGNO SARDO. Legge 9 Settembre 1854.			PROVINCIE DI ROMAGNA. Legge 29 Dicembre 1827.		
Articolo della Legge	Denominazione degli Atti e Scritture per cui deve impiegarsi la Carta bollata	Prezzo Lire Cent.	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI
32	Le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica;	— 80	227 N. 3.	80. —	
33	Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo e di giurisdizione volontaria davanti ai Tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d'Intendenza, ai Magistrati d'appello, della Camera dei Conti e di Cassazione; come pure quelli in materia penale riflettenti la parte civile, non che gli atti o scritti a difesa degli imputati non detenuti e non ammessi al beneficio dei poveri, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio commesso, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti;	1. —	225 e Legge 6 ottobre 1859 228 227 N. 2 e 3	— 25 — 25 — 80	Originali e copie degli atti dei Cursori. Originali degli atti de' Giudici, Tribunali, Cancellieri, Attuari, Procuratori a liti, ed Avvocati ne' procedimenti qui contro, quando però sieno destinati a rimanere ne' rispettivi Uffici. Copie degli atti suddetti, ed anche gli originali che si rilasciano immediatamente alle parti.
34	Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai Giudici di Mandamento per commissione o delegazione di un Tribunale superiore, e di quelli che, a termini delle leggi di procedura civile, possono i detti Giudici fare per oggetti eccedenti i limiti della loro giurisdizione;	1. —	228 227 N. 3.	— 25 — 80	Originali. Copie.
35	Le procure alle liti, escluse quelle per comparire davanti ai Giudici di Mandamento;	1. —	227 N. 2. 3. 228	— 80 — 25	Se rilasciate in brevetto, o se copie. Per l'originale se viene conservato nelle minute: nessuna esclusione.
36	Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei Giudici di Mandamento.	2. —	227 N. 3.	— 80	Anche in forma non esecutiva.

PROVINCIE MODONESI. Legge 1 Giugno 1818.			PROVINCIE PARMENSI. Legge 2 Dicembre 1819.		
Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI
25	— 75	Per disposizione generale della legge.	11 N. 2.	— 60	
28	— 25	Tutti gli atti originali.	11 N. 4. 11 N. 3.	— 20 — 40	Atti degli Uscieri. Gli originali e le copie degli atti giudiziali dei Tribunali tutti, tranne le copie delle sentenze di cui infra: gli atti e le sentenze pronunciate dagli arbitri, le copie e gli estratti: gli atti tutti e copie del ministero de' patrocinatori; le scritture d'ogni sorta delle parti firmate dagli avvocati: i processi verbali, e rapporti dei periti, le copie e gli estratti.
27	— 25	Le copie dei processi d'istruttoria.	11 N. 1.	— 80	Le copie e gli estratti delle sentenze proferite in cause civili o alla richiesta di parte civile dai Tribunali di commercio, civili, criminali, di appello, cassazione e revisione. Gli atti e procedimenti della Camera de' Conti sono esenti dal bollo. Così pure quelli dei Tribunali del contenzioso amministrativo, tranne gli atti delle cause vertenti fra il Patrimonio dello Stato e i suoi fittaiuoli. E dette esenzioni in virtù del Decreto 31 luglio 1822.
25	— 75	Le copie delle sentenze definitive.			
28	— 25		11 N. 3.	— 40	
28	— 25	Non escluse le procure alle liti per comparire davanti ai Giudici di Mandamento.	11 N. 2.	— 60	Nessuna esclusione.
25	— 75	Per la disposizione generale della legge.	11 N. 1. 11 N. 2. 11 N. 1.	— 80 — 60 — 80	Copie anche esecutive delle sentenze dei Tribunali e delle Corti. Copie anche esecutive degli atti contrattuali, tranne quelle delle donazioni e de' testamenti. Copie delle donazioni e de' testamenti.

REGNO SARDO. Legge 9 Settembre 1854.			PROVINCIE DI ROMAGNA. Legge 29 Dicembre 1827.			PROVINCIE MODENESI. Legge 1 Giugno 1818.			PROVINCIE PARMENSI. Legge 2 Dicembre 1819.		
Articolo della Legge	Denominazione degli Atti e Scritture per cui deve impiegarsi la Carta bollata	Prezzo Lire Cent.	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI	Articolo della Legge	Prezzo Lire Cent.	OSSERVAZIONI
9 e 11	Cambiali ed altri effetti negoziabili fino a Lire 500 da oltre 500 a Lire 1000 da oltre 1000, per ogni migliaio.	— . 25 — . 50 — . 50	Legge 15 ottob. 1856 Art. 1.	— . 53. 2 1. 06. 4 2. 12. 8 3. 19. 2 4. 25. 6 5. 32. —	da Lire 1 a 532 da » 532 a 1330 da » 1330 a 2666 da » 2666 a 3996 da » 3996 a 5320 da » 5320 in su sino a qualunque somma. (La progressione cessa)	11	— . 25 — . 50 — . 75	al di sotto di Lire 1000. dalle 1000 alle 2000. dalle 2000 alle 3000. e così di seguito un quarto per mille.	10	— . 50 1. — 1. 50	al di sotto di Lire 1000. dalle 1000 alle 2000. dalle 2000 alle 3000. e così di seguito mezzo per mille.
9 e 30 NN. 22 e 37.	Scritture private portanti obbligazioni a pagamento di somme per mutuo, prezzo di cose, o ragioni, ed assestamento di conti non eccedenti le Lire 500 da 500 a 1000 al di sopra di 1000, per ogni migliaio.	— . 50 1. — 1. —	Legge 29 dicem. 1827 Art. 219 e 224 comb.	— . 25	Bollo fisso senza distinzione di somma. Non è obbligatorio l'uso della carta a bollo proporzionale, ma ove s'impieghi porta il vantaggio della esenzione dal Registro per le girate o cessioni.	26		Come per le cambiali e per gli effetti di commercio secondo fu detto di sopra.	18		Precisamente come per le cambiali e gli effetti di commercio, secondo fu detto superiormente.
9 e 30 NN. 22 e 37.	Scritture private di locazione od affittamento non eccedenti le 500 Lire del prezzo accumulato di tutti gli anni, bollo fisso eccedenti e fino a L. 1000, bollo proporzionale al di sopra di 1000, per ogni migliaio, bollo proporzionale.	— . 50 1. — 1. —	219 e 228	— . 25	Senza riguardo nè alla pensione, nè al cumulo delle pensioni (Bollo fisso).	24 N. 1 e 28.	— . 25	Bollo fisso senza riguardo, come qui contro.	11 N. 2.	— . 60	Bollo fisso senza riguardo, come qui contro.

GOVERNO DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione Seconda

TASSE D' IPOTECA

Quadro comparativo dei saggi delle tasse d'ipoteca dovute secondo la tariffa Piemontese 16 Luglio 1822, la tariffa Parmense 19 Luglio 1821, la tariffa Romagnola 27 Agosto e 27 settembre 1859, e la tariffa Modenese 12 Gennaio 1852 fruttante al R. Erario l'annuo prodotto

nelle Provincie <i>Piemontesi</i> . . di £ 270,000.	} Prodotto lordo: però il Governo non soggiace ad altra spesa che ad un tenue aggio ai Conservatori del 2 per % sulle prime 20,000 e del 1 per % sulle eccedenti. } Prodotto netto: essendo le sparse a carico del Conservatore sugli Emolumenti che perceve. } Prodotto lordo: tutti li dritti essendo stati incamerati con Decreto del 27 Luglio 1859, le spese sono a carico delle Finanze. } Prodotto lordo.
<i>id.</i> <i>Parmensi</i> . . . » » 38,000.	
<i>id.</i> <i>Romagnole</i> . . . » » 318,942.	
<i>id.</i> <i>Modenesi</i> . . . » » 87,000.	

Indicazione delle principali operazioni ipotecarie	TARIFFA PIEMONTESE annessa al R. Editto 16 Luglio 1822.				TARIFFA PARMENSE. Regolamento 19 Luglio 1821.				TARIFFA ROMAGNUOLA. Decreti Governativi 27 Agosto e 27 Settembre 1859.				TARIFFA MODENESE. Regolamento 15 Gennaio 1832.			
	Articoli della Tariffa	Diritti del Conservatore	Tasse dovute alle Finanze	Basi di percezione	Articoli della Tariffa	Diritti del Conservatore	Tasse dovute alle Finanze	Basi di percezione	Articoli della Tariffa	Diritti del Conservatore	Tasse dovute alle Finanze	Basi di percezione	Articoli della Tariffa	Diritti del Conservatore	Tasse dovute alle Finanze	Basi di percezione
Iscrizioni o notificazioni di ipoteca.	1	L. —. 75	1 per 1000 1/2 per 1000	Se il titolo del credito è posteriore all' Editto per ciascuna iscrizione, qualunque sia il numero dei debitori e creditori, compresa la ricevuta. se il titolo del credito è anteriore all'epoca suddetta.	50	L. 1. 25	1 per 1000 1/2 per 1000	Se il titolo del credito è posteriore al 4. luglio 1803. per ciascuna notificazione qualunque sia il numero dei creditori notificanti, e dei debitori purché lo siano in solido, cioè per l'iscrizione della cartella di notificazione sul registro di forma cent. 25. per la notificazione L. 1. —. Se il titolo del credito è anteriore all'epoca suddetta.	1 Decreto 27 agosto 1859 5 Decreto 27 settem. 1859	tassa fissa idem	L. 5. 52 » 5. 52	Quest' unica tassa proporzionale venne sostituita agli emolumenti che si percevevano dal Conservatore e dall' Erario in forza delle antiche leggi 17 dicembre 1854 e notificazione 22 agosto 1850. Le iscrizioni d' ufficio contemporanee alle trascrizioni per le vendite d' immobili. Le iscrizioni dipendenti dai contratti di società dei costrutti di strade ferrate, non che dei relativi appalti e subappalti.	47	L. 5. — » 2. —	per le iscrizioni dalle L. 1 alle L. 1999. 99 compreso il dritto di bollo in cent. 50. per ogni migliaio dalle L. 2000 a qualunque altra somma — le frazioni si computano per mille.	
Trascrizioni.	2	L. 1. 50	5 per 1000	per la consegna e trascrizione dei titoli di mutazione, compreso il certificato. A termini dell'art. 2505 del Codice civile Sardo, il contratto deve essere solo sommariamente trascritto, e la trascrizione è obbligatoria solo per render libere le proprietà.		L. —. 25 » 1. 50	L. —. 75	per cento: li cent. 25 al Conservatore sono dovuti per la registrazione delle cartelle da trascriversi nel registro di deposito. per ogni carta, ossia rolo di 2 pagine: a termini dell'art. 2219 del codice parmense, il contratto deve essere trascritto per intero, e la trascrizione è obbligatoria solo per render libera la proprietà.	1		1 per 100	Id. giusta l'art. 45 della citata legge 17 dicembre 1854 la trascrizione de' l'atto traslativo deve farsi per intero. L' art. 189 del Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili dispone poi che l'alienazione non produce effetto rispetto ai terzi fintanto che l'atto pubblico o privato non è trascritto nei registri ipotecari.	47	L. 5. — » 2. —	per le trascrizioni dalle L. 1 alle L. 1999. 99 compreso il dritto di bollo in cent. 50. per ogni migliaio dalle L. 2000 a qualunque somma. La trascrizione è obbligatoria: cioè finché non si è operata, gli atti traslativi di proprietà non sortono alcun effetto (art. 2105 e 2111 Codice Estense). Per le iscrizioni d' ufficio si aumenta il salario di L. 1 per ogni mille lire — le frazioni si computano per mille.	
Cancellatura o riduzione di ipoteca.	4 e 5	L. —. 75		per ciascuna.	50	L. 1. —		per ciascuna, compreso il certificato.	Legge 17 dicem. 1854		L. 1. 06	Tassa fissa.	47	L. 1. —		
Certificato della cancellatura e della riduzione.	10 e 11	L. 1. 50		per ciascuna.	50			Vedi sopra.	Legge 17 dicem. 1854		L. 1. 06	Tassa fissa.	47	L. 1. —		
Copia della iscrizione.	9	L. —. 50		per ciascuna iscrizione qualunque sia il numero dei fogli impiegativi.	50	L. 1. —		per ogni copia di notificazione, qualunque sia il numero dei fogli impiegativi.	Legge 17 dicem. 1854		L. 1. 06	per la prima iscrizione, e cent. 35 per ciascuna delle altre. Se comprende più nomi di debitori si percepisce per ciascun nome oltre il primo la metà dell' emolumento del primo nome.	47	L. 1. —	ad ogni mezzo foglio anche non completo. Gli stati però si rilasciano per certificato, ossia per sunto delle varie iscrizioni nel qual caso si paga una lira per ogni partita senza riguardo alla scrittura.	
Certificato negativo isolato. Variazione di domicilio.	12 3	L. 1. — » —. 50		per ciascuno. compreso il certificato.	50 50	L. 1. — » —. 50		per ciascuno. Non si esige che una sola tassa di c. 50 quand'anche vi fosse compresa la dichiarazione di surroga.	Legge 17 dicem. 1854		L. 1. 06 » 1. 06	per ciascun debitore. id.	47 47	L. 1. — » 1. —		
Registrazioni d'ordinanze e di vendite forzate.	7	L. —. 75	L. 5. —	in cadaun Ufficio, oltre cent. 5 dovuti al Conservatore per ogni articolo dei beni a subastarsi, compreso il certificato.	50	L. 1. 50 » 1. —		per ogni carta della trascrizione letterale del pignoramento. per la trascrizione dell'estratto della sentenza d'aggiudicazione, oltre la tassa di c. 75 per 100 sul prezzo e carichi dell'aggiudicazione.	2 Decreto 27 settem. 1859		L. 4. 26 » 7. 45	le trascrizioni delle sentenze che ordinano le vendite di stabili. trascrizioni di vendite coattive ed espropriazioni per lavori di utilità pubblica, comprese le Strade ferrate.	909 N. 3 Codice Civile	L. 2. —	per le trascrizioni dell' oppignoramento che si operano in modo sommario ritenendosi in ufficio la copia presentata dal Cancelliere con denuncia in duplo — Per le trascrizioni poi del deliberamento ed aggiudicazione si esigono le tasse come per le vendite volontarie.	
Copia dei titoli depositati in Ufficio.	15	L. —. 50		per cadaun mezzo foglio di 2 pagine di 25 linee l'una con 18 sillabe.	50	L. —. 80		per cadaun ruolo di due pagine di 20 linee l'una con 18 sillabe.			L. —. 80 » —. 53	per la prima carta di due facciate contenenti 25 linee per facciata e 15 sillabe per linea. per le carte successive.			Caso non contemplato.	
Visione delle partite o repertorio. Idem delle note d'iscrizione senza la visione del repertorio.	4 Manifesto Camerale 12 marzo 1858	L. —. 50 » —. 50		Vedendosi inoltre le note delle iscrizioni, si pagheranno 25 centesimi cadauna. per la prima, e cent. 25 per le singole successive.	26			È vietato fornir cognizioni verbali.				Sono proibite.			Non sono permesse.	
Iscrizioni e trascrizioni che han pagato la tassa proporzionale in altri Uffici.	5	L. —. 75 » 1. 50		le iscrizioni. le trascrizioni.	50	L. 1. 25 » 1. 25	L. —. 75	le iscrizioni. per 100: le trascrizioni si operano letteralmente per intero in ciascun ufficio che esige la tassa proporzionale ragguagliata al valore dei beni situati nel proprio circondario.	3 Decreto 27 settem. 1859		L. 5. 52	Tassa fissa.		L. 5. —	La sola tassa fissa per le iscrizioni e le trascrizioni. Il Conservatore che trascrisse per primo rilascia certificato nella forma prescritta dall' art. 2105 del Codice Civile.	
Rinnovazioni delle iscrizioni.	Man. Cam. 10 marzo 1858	L. —. 75	1 per 1000	Stessa tassa dovuta per le iscrizioni qualunque sia l'epoca dell'atto da cui risulta il credito.	28	L. 1. 25	1/2 per 1000	sul montare delle somme nuovamente notificate qualunque sia la data del titolo.			5 per mille	Il § 75 n. 5 della legge 17 dicembre 1854, che in tal parte credesi ancora in vigore, stabili per le rinnovazioni lo stesso salario dovuto per le iscrizioni.	47	L. 1. — 1 per 1000	per la rinnovazione delle iscrizioni dalle L. 1 a L. 1999. da L. 2000 a qualunque somma.	
Iscrizioni d'ipoteche legali per le tutele.		L. —. 75	L. 1. —	Tassa fissa.	2204 Codice Civile			In forza del controcitato art. del cod. Parmense sono esenti da ogni dritto meno il costo del bollo impiegato nel registro.	5 Decreto 27 settem. 1859		L. 5. 52	Tassa fissa.	2208 Codice Civile		Esenti pure da dritto in forza del controcitato articolo di legge.	
Idem a favore delle mogli pel credito delle doti contro i loro mariti, quelle a favore dello Stato e delle pubbliche Amministr. contro i rispettivi contabili.		L. —. 75	1 per 1000		31	L. 1. 25		Esenti da tassa proporzionale a favore dell' erario. Così pure quelle per crediti condizionati e indeterminati: la tassa si esige quando la condizione si verifica.	Decreto 27 settem. 1859		L. 5. 52	Tassa fissa.	47	tassa fissa L. 5. —	Trattandosi d' ipoteche legali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni per crediti indeterminati.	

**PROSPETTO delle cifre d'imposizione per dazio
desunte dalle speciali loro**

**consumo nelle Città murate del Governo dell'Emilia
tariffe attualmente in corso**

ARTICOLI TASSATI	Peso Misura o numero	Modena e Reggio	Peso Misura o minore	Parma	Piacenza	Peso Misura o numero	Bologna	Ferrara	Forlì	Cesena	Rimini	Ravenna	Faenza	Imola
		Lire cent.		Lire cent.	Lire cent.		Lire cent.							
BEVANDE														
Uva fresca	Quint. Metr.	£ — 60	Quint. Metr.	£ 1 —	— 80	Quint. Metr.	1 15	— 55	— 84	— 69	— 69	— 69	— 69	— 69
Detta appassita			id.	1 —	— 80									
Mosto	Ettolitro	— 78	Ettolitro	1 —	— 80	Ettolitro	1 43	— 79	1 06	— 82	— 82	— 82	— 82	— 82
Vino nostrale in botti o in bottiglie	id.	— 90	id.	1 —	1 30	id.	1 75	— 85	1 27	1 06	1 06	1 06	1 06	1 06
Vino forestiero in botti			id.	2 —	2 —	id.	1 75	— 85	1 27	1 06	1 06	1 06	1 06	1 06
Vino forestiero in bottiglie			id.	5 —	5 —	id.	1 75	— 85	1 27	1 06	1 06	1 06	1 06	1 06
Vino guasto e imbevibile			id.	— 40		id.								
Aceto (per le Romagne anche Posca ed Agresto)	id.	— 90	id.	1 —	1 —	id.	1 75	— 85	1 27	1 06	1 06	1 06	1 06	1 06
Birra	id.	— 90	id.	2 —		id.	1 75	— 85	1 27	1 06	1 06	1 06	1 06	1 06
Acquavite greggia, e anisata, e Spirito di vino, come appresso														
Al di sotto di 20 gradi	id.	6 —	id.	6 50	10 —	id.	6 95	8 13	12 13	11 54	11 54	11 54	11 54	11 54
Dai 20 ai 27 gradi	id.	6 —	id.	7 50	10 —	id.	6 95	8 13	12 13	11 54	11 54	11 54	11 54	11 54
Dai 27 gradi al di sopra	id.	6 —	id.	11 —	10 —	id.	6 95	8 13	12 13	11 54	11 54	11 54	11 54	11 54
Acquavite dolcificata, Rosolio e simili	id.	6 —	id.	35 —	35 —	id.	6 95	8 13	12 13	11 54	11 54	11 54	11 54	11 54
Acque odorose e spiritose (compresi i recipienti)			id.	60 —	35 —									
COMESTIBILI														
Farine di Frumento abbrattate	Quint. Metr.	1 95	Quint. Metr.			Quint. Metr.	1 91	1 75	1 76	1 70	1 70	1 70	1 70	1 70
Dette non abbrattate	id.	1 73	id.			id.	1 70	1 56	1 54	1 54	1 54	1 54	1 54	1 54
Farine miste di Frumento, tritello, roggiolo, roggiolino	id.	1 73	id.			id.	1 70	1 56	1 54	1 54	1 54	1 54	1 54	1 54
Pane e paste di pura farina di Frumento	id.	1 95	id.			id.	1 91	1 75	1 76	1 70	1 70	1 70	1 70	1 70
Pane e paste di farina di frumento mista con altre farine	id.	1 73	id.			id.	1 70	1 56	1 54	1 54	1 54	1 54	1 54	1 54
Farina, paste e pane d'ogni altra specie che di frumento	id.	— 73	id.			id.								
Frumento	id.	1 73	id.			id.	1 70	1 56	1 54	1 54	1 54	1 54	1 54	1 54
Grani d'altra specie che di frumento	id.	— 61	id.			id.	1 91	1 06	1 59	1 49	1 49	1 49	1 49	1 49
Riso	id.	1 17	id.			id.	— 22	— 53	— 79	— 74	— 74	— 23	— 74	— 74
Risone	id.	— 59	id.			id.								
Risino	id.	— 39	id.			id.	1 11	— 54	— 90	— 81	— 81	— 81	— 81	— 81
Legumi senza tega	id.	— 67	id.			id.	— 63	— 28	— 45	— 40	— 40	— 40	— 40	— 40
Detti con tega	id.	— 34	id.			id.	— 63	— 28	— 45	— 40	— 40	— 40	— 40	— 40
(*) Buoi, Giovenchi, e Giovenche (vivi)	Per Capo	11 12	Quint. Metr.	4 50	4 50	Per Capo	16 38	9 89	14 90	14 15	14 15	14 15	14 15	14 15
Vitelli e Vitelle	id.	3 34	id.	8 —	6 —	id.	3 99	2 98	4 47	4 09	4 09	4 09	4 09	4 09
Tori e Vacche	id.	7 78	id.	3 —	3 50	id.	11 91	6 91	10 42	9 68	9 68	9 68	9 68	9 68
Manzetti e civetti			Per Capo	1 —	1 —	id.	— 53	— 28	— 48	— 37	— 37	— 37	— 37	— 37
Castrati, montoni, becchi e caproni	id.	34	id.	70	— 70	id.	— 53	— 28	— 48	— 37	— 37	— 37	— 37	— 37
Pecore e Capre	id.	17	id.	33	— 30	id.	— 26	— 15	— 23	— 17	— 17	— 17	— 17	— 17
Agnelli e Capretti	id.	2 92	Quint. Metr.	6 40	6 40	id.	5 21	2 60	3 93	3 19	3 19	3 19	3 19	3 19
Maiali (vivi)	id.	4 —	id.	8 —	8 —	Quint. Metr.	10 53	4 63	6 95	6 33	6 33	6 33	6 33	6 33
Carne fresca di Maiale ed altre bestie	Quint. Metr.	4 —	id.	8 —	8 —	id.	9 25	4 63	6 95	6 33	6 33	6 33	6 33	6 33
Grasso fresco di Maiale	id.	4 —	id.	10 —	9 —	id.	9 25	4 63	6 95	6 33	6 33	6 33	6 33	6 33
Lardone salato, e strutto di Maiale	id.	4 —	id.	11 —	12 —	id.	9 25	4 63	6 95	6 33	6 33	6 33	6 33	6 33
Carne di Maiale salata, fumaticata, seccata, insaccata	id.	4 —	id.	10 —	7 50	Ettolitro	3 38	1 88	2 78	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34
Olio di Olivo di ogni qualità	Ettolitro	2 06	Quint. Metr.	7 50	7 50	Quint. Metr.	5 24	2 71	4 08	2 84	2 84	2 84	2 84	2 84
Pesce fresco d'acqua dolce	Quint. Metr.	3 —	id.	12 —	12 —	id.	5 24	2 71	4 08	2 84	2 84	2 84	2 84	2 84
Pesce fresco di Mare			id.	20 —	20 —	id.	5 24	2 71	4 08	2 84	2 84	2 84	2 84	2 84
Storioni e Trotte			id.	5 —	4 50	id.	1 91	— 75	1 17	— 90	— 90	— 90	— 90	— 90
Gamberi e Rane			id.	2 50	2 50	id.	5 24	2 71	4 08	2 84	2 84	2 84	2 84	2 84
Pesce ordinario d'acqua dolce, cioè cheppie, barbii, cavedini e scarpettacci	id.	3 —	id.	2 50	2 50	id.	1 91	— 75	1 17	— 90	— 90	— 90	— 90	— 90
Ostriche e frutti di mare	id.	3 —	id.	10 —	6 —	id.	1 91	— 75	1 17	— 90	— 90	— 90	— 90	— 90
Pesce cotto, affumicato, salato ordinario	id.	83	id.	10 —	6 —	id.	1 91	— 75	1 17	— 90	— 90	— 90	— 90	— 90
Pesce marinato, escluse le Anguille	id.	83	id.	20 —	20 —	id.	1 91	— 75	1 17	— 90	— 90	— 90	— 90	— 90
Pesce cotto, salato, affumicato fino, cioè Sardelle, Acciughe, Alici, Salmone, Bottarga e simili	id.	83	id.	15 —	15 —	id.	1 91	— 75	1 17	— 90	— 90	— 90	— 90	— 90
Anguilla marinata, Tonno, e Tonnina all'Olio	id.	83	id.			id.								

(*) Nelle provincie di Parma e Piacenza non si esige verun dazio sulla eccedenza di sette Quintali per i Buoi, di cinque per le Vacche e i Tori, di un quintale e mezzo per i Maiali. Le carni fresche non di maiale, sono esenti.

**PROSPETTO delle cifre d'imposizione per dazio
desunte dalle speciali loro**

**consumo nelle Città murate del Governo dell'Emilia
tariffe attualmente in corso**

ARTICOLI TASSATI	Peso Misura o numero	Modena e Reggio	Peso Misura o minore	Parma	Piacenza	Peso Misura o numero	Bologna	Ferrara	Forlì	Cesena	Rimini	Ravenna	Faenza	Imola
		Lire cent.		Lire cent.	Lire cent.		Lire cent.							
Formaggi duri (esclusi per Parma e Piacenza i Pecorini e Caprini)	Quint. Metr.	2 89	Quint. Metr.	20 —	3 —	Quint. Metr.	4 62	2 62	3 93	3 71	3 71	3 71	3 71	3 71
Detti non duri ma fermentati di qualunque specie (id.)	id.	2 89	id.	20 —	6 —	id.	4 62	2 62	3 93	3 71	3 71	3 71	3 71	3 71
Formaggi Stracchini, robbiole e simili	id.	2 89	id.	20 —	3 —	id.	4 62	2 62	3 93	3 71	3 71	3 71	3 71	3 71
Detti di estera provenienza	id.	2 89	id.	20 —	3 —	id.	2 39	1 91	1 91	1 91	1 91	1 91	1 91	1 91
Butirro	id.	1 39				id.	2 10	1 22	1 91	1 75	1 75	1 75	1 75	1 75
Olive e Noci senza guscio	id.	— 61				id.	1 11	— 53	— 81	— 65	— 65	— 65	— 65	— 65
Noci con guscio	id.	— 28				id.	— 63	— 23	— 37	— 21	— 21	— 21	— 21	— 21
Dette senza scorza	id.	— 23				id.	— 47	— 23	— 29	— 15	— 15	— 15	— 15	— 15
Limoni			id.	3 —	3 —									
Altri Agrumi			id.	6 —	3 —									
COMBUSTIBILI														
Legna da ardere di Pioppo e di Salce	id.	— 11	Per Stero	— 20	— 40	id.	— 13	— 10	— 13	— 07	— 07	— 07	— 07	— 07
Legna da ardere d'ogni altra sorte	id.	— 11	id.	— 30	— 40	id.	— 13	— 10	— 13	— 07	— 07	— 07	— 07	— 07
Fascine di Pioppo, Salcio e sarmenti	id.	— 11	Per Cento	— 12	— 25	id.	— 13	— 10	— 13	— 07	— 07	— 07	— 07	— 07
Id. grosse di Bosco	id.	— 11	id.	— 50	— 50	id.	— 13	— 10	— 13	— 07	— 07	— 07	— 07	— 07
Id. d'ogni altra sorte	id.	— 11	id.	— 25	— 25	id.	— 13	— 10	— 13	— 07	— 07	— 07	— 07	— 07
Carbone di qualunque qualità	id.	— 22	Quint. Metr.	— 30	— 50	id.	— 47	— 20	— 28	— 21	— 21	— 21	— 21	— 21
Sevo ed ogni altro grasso allo stesso uso			id.	5 —	5 —									
Candele di Sevo	id.	1 —	id.	11 —	5 —	id.	1 91	— 90	1 33	1 13	1 13	1 13	1 13	1 13
Cera gialla			id.	10 —	10 —									
Cera gialla in formelle, striscie, o in altra forma analoga			id.	25 —	10 —									
Cera in torchi, candele e cerini	id.	1 73	id.	50 —	30 —	id.	3 51	1 57	2 34	1 75	1 75	1 75	1 75	1 75
Candele Steariche, o di spermaceti			id.	10 —	9 —	id.	3 51	1 57	2 34	1 75	1 75	1 75	1 75	1 75
Olio da ardere			id.	4 —	4 —	id.	3 48	1 87	2 78	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34
Carbon fossile, lignite, torba			id.	— 25	— 25									
Cera bianca			id.	20 —	20 —									
Idrogene liquido carburato			id.	30 —	30 —									
FORAGGI														
Fieno di qualsiasi qualità, si nuovo che vecchio	id.	— 28	id.	— 70	— 70	id.	— 63	— 23	— 37	— 21	— 21	— 21	— 21	— 21
Paglia e Strame	id.	— 22	id.	— 40	— 40	id.	— 47	— 19	— 28	— 21	— 21	— 21	— 21	— 21
Erba di qualunque qualità	id.	— 28	id.	— 30	— 20	id.	— 63	— 23	— 37	— 21	— 21	— 21	— 21	— 21
Avena, Orzo e spelta	id.	— 28	id.	1 —	1 —	id.	— 63	— 23	— 37	— 21	— 21	— 21	— 21	— 21
MATERIALI														
Mattoni, pianelle, bastonetti e simili	Per Mille	— 80	Per Mille	2 50	2 50									
Pianelloni, embrici, tegoli, e pianelle da tetto	id.	1 10	id.	3 50	3 50									
Calce	Quint. Metr.	— 11	Quint. Metr.	— 40	— 30	id.	— 23	— 15	— 13	— 07	— 07	— 07	— 07	— 07
Gesso cotto	id.	— 11	id.	— 40	— 50	id.	— 23	— 15	— 13	— 07	— 07	— 07	— 07	— 07
Gesso crudo di qualsiasi procedenza			id.	— 10	— 10	id.	— 15							
Legno forte da lavoro, cioè tronchi d'albero (*)														
Travi, Assi, travicelli, correnti (o cantieri) e simili	id.	— 11	Metro cubo	1 —	1 —									
Legno dolce da lavoro	id.	— 28	id.	— 50	— 50									
Per Legnami da opera già segnati o squadrati in qualsiasi forma						id.	— 63	— 23	— 37	— 21	— 21	— 21	— 21	— 21
Le Romagne (Legnami da opera greggi, pali, salici, piante segate, dimezzate, ma con corteccia						id.	— 13	— 10	— 13	— 07	— 07	— 07	— 07	— 07
Pelli fresche, di Bestie bovine, o di Cavallo che s'introducono nella Città						id.	6 27	3 08	4 57	4 07	4 07	4 07	4 07	4 07
Dette di bestie lanute come sopra.						id.	3 24	1 54	2 34	1 91	1 91	1 91	1 91	1 91
Pelli sècche di bestie bovine, e di Cavallo						id.	9 46	4 62	6 91	6 11	6 11	6 11	6 11	6 11
Dette di bestie lanute						id.	4 94	2 34	3 51	2 81	2 81	2 81	2 81	2 81
Pelli fresche di bestie bovine, e di Cavallo macellate in Città						id.	3 13	1 59	2 29	1 80	1 80	1 80	1 80	1 80
Dette di bestie lanute, come sopra						id.	1 60	— 79	1 17	— 95	— 95	— 95	— 95	— 95

(*) Nel Comune di Piacenza, i tronchi d'albero non squadrati, pagano la metà della Tassa.

TITOLO	ESTIMI										TOTALE				
	da Scudi 1 a Scudi 500				Da Scudi 150		a Scudi 800		Oltre agli Scudi 800						
	Rustico		Urbano		Rustico		Urbano		Rustico				Urbano		
Corporazioni e Benefizi Religiosi.	L. 1,826,549	12	L. 1,193,680	43	L. 1,431,471	99	L. 632,703	66	L. 12,788,290	43	L. 4,042,996	08	L. 21,815,691	71	(a)
Proprietà Governative, Provinciali, Comunali . . .	» 62,205	66	» 65,957	25	» 32,536	85	» 53,511	06	» 6,260,421	24	» 1,882,333	36	» 8,357,065	42	(b)
Pii Istituti e di Beneficenza . . .	» 115,950	09	» 134,174	71	» 102,001	—	» 70,022	96	» 13,577,703	52	» 3,243,923	52	» 17,243,775	80	
	L. 2,004,804	87	L. 1,393,812	39	L. 1,566,009	84	L. 756,237	68	L. 32,626,415	68	L. 9,169,252	96	L. 47,416,532	93	(c)

RIASSUNTO GENERALE

RIEPILOGO


	Rustico		Urbano		TOTALE	
Da Sc. 1 a Sc. 500	L. 2,004,804	87	L. 1,393,812	39	L. 3,398,617	26
» 501 » 800	» 1,466,009	84	» 756,237	68	» 2,222,247	52
» 800 in avanti	» 32,626,415	19	» 9,169,252	96	» 41,795,668	15
	L. 36,097,229	90	L. 11,319,303	03	L. 47,416,532	93

(a) Contando il clero regolare, e secolare nelle Romagne 6,616 individui, questi possiedono ragguagliatamente a testa in beni stabili L. 3,297.

(b) Proprietà Governativa L. 4,774,248. 89.

(c) Le proprietà delle mani morte stanno circa come sette a cento sull'estimo totale delle quattro Provincie di 374,518,520. Questa proporzione era maggiore prima dell'abolizione dei fedecomessi.

DEMANIO



Quadro comparativo della consistenza e delle rendite e spese dei beni di spettanza dello Stato nelle R. Provincie dell'Emilia *All.* 1
 Riassunto generale dimostrante le rendite ed i crediti in rimanenza al cessare del Regno Italiano presso le Amministrazioni delle legazioni e le distrazioni fattene in seguito 2
 Stato riassuntivo delle attività d'ogni genere che trovavansi in rimanenza attiva l'anno 1854 presso il Commissariato centrale dei residui in Bologna " 3
 (Beni demaniali di Modena) Decreto di Francesco IV 10 marzo 1845, col quale vennero distinte le proprietà camerale dalle allodiali 4

TITOLI	Oltre agli Scudi 500		Scudi 500	
	Urbano	Rustico	Urbano	Rustico
(a) Beni Religiosi	L. 21.815.691 08	L. 4.042.996 43	L. 12.788.290 08	L. 1.081.203 08
(b) Beni Civili	L. 8.357.065 42	L. 1.882.233 30	L. 6.200.421 34	L. 28.211 00
(c) Beni Ecclesiastici	L. 17.248.778 80	L. 3.212.928 22	L. 18.277.103 22	L. 50.022 00
(d) Beni Demaniali	L. 47.416.282 93	L. 9.169.222 96	L. 32.626.412 08	L. 156.287 08

TITOLI	Urbano	Rustico
(a) Beni Religiosi	L. 21.815.691 08	L. 4.042.996 43
(b) Beni Civili	L. 8.357.065 42	L. 1.882.233 30
(c) Beni Ecclesiastici	L. 17.248.778 80	L. 3.212.928 22
(d) Beni Demaniali	L. 47.416.282 93	L. 9.169.222 96

(a) Contando il loro regolare, e scolare nelle Romagne 6.616 individui, questi possiedono ragguardevolmente a testa in beni stabili L. 2.207.
 (b) La proprietà delle mani morte siano circa sette a cento sull'estimo totale delle quattro Provincie di 274.218.220. Questa proporzione era maggiore prima dell'abolizione dei feudi.
 (c) La proprietà delle mani morte siano circa sette a cento sull'estimo totale delle quattro Provincie di 274.218.220. Questa proporzione era maggiore prima dell'abolizione dei feudi.

REGIO GOVERNO DELL'EMILIA

QUADRO COMPARATIVO

della consistenza e delle rendite e spese dei beni di spettanza dello Stato nelle Regie Provincie dell'Emilia

DATI STATISTICI SULLA CONSISTENZA DEI BENI DI SPETTANZA DELLO STATO

PROVINCIE	ESTENSIONE			Rendita Catastale		Capitali dotati dei fondi, ossia scorte, invernaglie, bestiami ed attrezzi	Osservazioni
	Ettari	Are	Centiare	Lire	Centesimi		
Parmensi . . .	10,304	38	98	941,840	43	918,959	—
Modenesi . . .	(a) 18,197	66	96	(c) —	—	443,621	—
Romagnole . .	(b) 40,789	94	50	230,987	80	—	—
Totale L.	69,292	00	44	1,172,828	23	1,362,580	—

(a) Vi è compresa la superficie dei boschi che è di Ettari 11,415.
 (b) Esclusa l'area degli Stabilimenti Salini di Cervia e Comacchio, il resto della superficie si compone quasi esclusivamente di fabbricati, e fosse circondanti le fortezze.
 (c) Non si è potuto conoscere la rendita Catastale dei beni posti nel Modenese perchè non ritenuta dagli vari uffici che li amministrano nè si potè dedurre dal tributo prediale perchè in parte ne sono esenti.

Rendite dei

PROVINCIE	Beni condotti ad economia			Beni affittati		Pedaggi	Censi, Canoni, livelli, interessi di mutui e consolidati	Rendite diverse	Totale delle Rendite
	Fondi coltivati	Boschi	Acque	Fondi rustici ed urbani	Pesca e caccia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Parmensi		(b)		(a)				(c)	
				1475,000	5,460	56,000	92,452	71,886	4698,778
Modenesi	404,164	96,781	56,505	559,942		26,455	244,116	48,678	886,457
Romagnole			(g)				(m)	(h)	
			650,274	16,625		65,508	56,084	551,684	4517,975
Somme	404,164	96,781	686,577	1851,567	5,460	445,761	542,652	672,248	5905,190

- (a) Si potrebbe aggiungerci l'importo dei lavori posti a carico dei fittaioli che non è minore d'annue L. 30,000.
- (b) I pochi boschi demaniali del Parmigiano sono ripartiti negli affitti.
- (c) Questa cifra comprende il prodotto della vendita piante che eccede le annue L. 50,000, e quello dei beni allodiali posti nel Guastallese che erano in contestazione col Governo dell'ex Duca di Modena.
- (d) I beni demaniali nel Parmigiano sono esenti dalla tassa prediale principale il cui importare però si conosce e rileva ad annue . . . L. 128,479. Li Centesimi Comunitativi figurano solo per L. 89,000 a carico del Governo, ma rilevano realmente a maggior somma essendone gravati in parte i fittaioli, in tutto ci possono calcolare di . . . » 105,000
Totale delle Contribuzioni efficienti i beni del Parmigiano L. 233,479
- (e) È qui compreso il prodotto di L. 38,000 della tipografia di Modena amministrata ad economia dall'Intendenza.
- (f) I beni dello Stato nel Guastallese e nel Povigliese sono esenti dalle imposte dirette governative ma gravati delle Comunali rilevanti a L. 15,416 circa posti a carico degli affittaioli mentre invece li beni dello Stato nel Modenese soggiacciono come qualsiasi altra proprietà privata a tutte le tasse prediali che si pagano dall'amministrazione.
- (g) Questo è il prodotto della pesca delle Valli di Comacchio presunto nel preventivo del 1859 dato dall'Amministrazione in novembre dello stesso anno ma si ha fondato motivo per credere che la Rotta del Reno avvenuta in dicembre, ed il contemporaneo congelamento delle acque abbiano reso fallaci le previsioni di quel Bilancio.
- (i) Spese delle Valli di Comacchio
Il Governo Pontificio avendo preteso di rivendicare dal Comune di Comacchio la proprietà e godimento delle Valli che gli erano state cedute dalla Repubblica francese senza far risolvere la questione ne assumeva intanto l'amministrazione assegnando al Municipio una sovvenzione annua di Sc. 30,000 da ripartirsi come segue
- | | | |
|--|-------------------|--|
| Pei bisogni del Comune | Sc. 13,360. 36. 5 | } Questa spesa figura ancora nel bilancio del Governo Pontificio pel 1859 di Sc. 27,500 (L. ital. 146,300) sebbene con rescritto pontificio del 28 marzo 1853 fosse stata ridotta a soli Sc. 27,000 per quattro prossimi anni avvenire, ed a soli Sc. 25,000 (ital. L. 133,000) a far tempo dal quinto anno in appresso e così dal 1.º gennaio 1857. |
| pei Canoni livelli, Censi e Decime Vallive | » 13,409. 98. 7 | |
| per beneficenza | » 3,229. 64. 8 | |
| Totale Sc. | 30,000. 00. 0 | |
- (h) Comprende questa cifra il prodotto degli stabilimenti Salini di Cervia e Comacchio il primo amministrato in economia, il secondo appaltato al Cav. Baldassarre Dol per contratto 22 maggio 1858 più li proventi e doti delle aziende, bonificazione ed arginature, navigazione e porti.
- (l) Spese degli Stabilimenti Salini di Cervia e Comacchio.
- (m) Non queste le residue rendite dei beni di provenienza Ecclesiastica quali risultano dai registri, ma essendosene sempre trascurata l'esazione e perciò mancando la maggior parte dei titoli costitutivi si teme di non poterne più ottenere il ricupero; sonovi poi altre partite di canoni da accertarsi tra cui quelli riscossi in cointeressenza dal conte Massari di Ferrara.

Spese per

L'Amministrazione dei			Contribuzione	Oneri per censi, livelli ed altro	Affitti passivi di locali	Manutenzione di fabbricati	Totale delle Spese	Differenza	
Fondi coltivati, rustici, urbani e delle rendite diverse	Boschi	Acque						In più	In meno
11	12	13	14	15	16	17	18		
			(d)						
441,224 64			89,000	4,911 59		50,000	255,156 05	1465,611 97	
			(f)						
494,915	406,749	16,681	27,785	20,909	4,797	40,000	408,854	477,605	
			(l)						
297,724		626,594	80,522 75	146,500			4450,940 75	467,054 27	
605,865 64	406,749	645,275	497,405 75	472,120 59	4,797	70,000	4794,910 76	2108,279 24	

Le cifre di questo quadro sono desunte dai bilanci delle varie amministrazioni dello Stato pel 1859 e da esse si deduce in sostanza che le rendite demaniali nel Parmigiano esclusi i Pedaggi che fin qui fecero parte dei prodotti di Finanza, ed esclusi i proventi dei beni allodiali del Guastallese, in contestazione, rilevano a L. 1,628,893. —
Che le spese escluse quelle delle manutenzioni dei fabbricati sono di » 235,136. —
e stanno così in rapporto del 13 per cento coll'importare delle rendite che si riducono al netto in L. 1,393,757. —

Che le rendite del Modenese esclusi pure i Pedaggi ascendono a L. 859,984. —
e le spese relative detratte quelle dei fabbricati sono di » 368,834. —
e corrispondono al 43 per cento sull'importare delle rendite che si riducono al netto in L. 491,150. —

Che le valli di Comacchio la cui rendita è stata calcolata in L. 650,274. —
importano una spesa annua di » 831,474. 44
corrispondente al 128 per cento sulla rendita

E danno così una perdita annua di L. 181,200. 44
la quale rileva ancora a maggior somma per le spese straordinarie che ogni anno occorrono onde impedire od allontanare i pericoli di distruzione da cui sono di frequente in un col Comune le valli minacciate. (Vi è un personale di 447 impiegati che costa l'annua somma di L. 233,033. 45.)

ginnasio

	RENDITE ANNUALI APPARTENENTI ALLE				AMMINISTRAZIONI		CREDITI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI					
	del Reno	del Basso Pò	del Rubicone	Totale delle Rendite	Distrazioni seguite sotto i Governi Provvisori	RENDITE in rimanenza al 18 Luglio 1815	del Reno	del Basso Pò	del Rubicone	Totale dei Crediti	Distrazioni fatte dai Governi Provvisori	Rimanenza dei Crediti al 18 Luglio 1815
Prodotti de' Fondi Rustici	L. 35,530 60	L. 9,356 73 13,100 49	L. 69,808 70	L. 114,696 03 13,100 49								
Id. de' Fondi Rustici a generi	6,892 24	20	511 61	7,403 85								
Rendita de' Fondi Urbani	3,822 48	2,357 07	16,624 66	22,804 21								
Id. de' Locali ed annessi	6,517 82	3,029 58	8,513 36	18,060 76								
Frutti de' Capitali ripetibili	21,933 78	2,181 83	13,335 37	35,269 15	L. 100,641 20	L. 490,997 69	L. 3,033,565 44	L. 447,499 98	L. 1,175,687 57	L. 4,656,752 99	L. 562,332 21	L. 4,094,420 78
Id. de' Capitali residui prezzi	24,856 36	3,334 34	51,831 04	79,299 20								
Livelli, Censi, Legati e Decime	} a denaro	72,392 78	2,118 50	64,823 15	232,721 15							
		} a generi	1,106 44	95,505 19	19,223 05	21,976 91						
			4,783 36	4,783 36								
Totale complessivo delle Rendite.	L. 173,052 50	L. 173,915 45	L. 244,670 94	L. 591,638 81			L. 3,033,565 44	L. 447,499 98	L. 1,175,687 57	L. 4,656,752 99		
Simile dei Crediti												
Distrazioni seguite sotto i provvisori Governi	22,818 11	59,407 58	18,415 58	100,641 20	L. 100,641 20		494,542		67,790 21	562,332 21	L. 4,094,420 78	
Restano	L. 150,234 39	L. 114,507 87	L. 226,255 43	L. 490,997 61			L. 2,539,023 44	L. 447,499 98	L. 1,107,897 36			
Ammontare delle Rendite e Crediti in rimanenza al giorno 18 luglio 1815						L. 490,997 69				L. 4,094,420 78		L. 4,094,420 78

RIEPILOGO

Ammontare delle rendite annuali e crediti in essere al 18 luglio 1815 presso le sottonotate amministrazioni.

	Rendite	Crediti
Reno	L. 150,234 39	L. 2,539,023 44
Basso Po	114,507 87	447,499 98
Bubicone	226,255 43	1,107,897 36
Sommario	L. 490,997 69	L. 4,094,420 78

Biblioteca dell'Archiginnasio

Denominazione della Diocesi	Ammontare complessivo						Totale					
	dei Capitali fruttiferi e frutti arretrati esistenti a tutto il 1854			dei Capitali fruttiferi e frutti arretrati assegnati alle Diocesi dopo il 1854			DELLE RIMANENZE IN ESSERE					
Bologna	Lire	322,741	56	1	Lire	80,920	98	8	Lire	241,820	57	3
Ferrara	"	328,566	53	6	"	7,370	87	6	"	521,195	66	—
Comacchio	"	2,028	23	3	"	877	24	6	"	1,150	98	7
Imola	"	187,274	81	6	"	21,563	93	9	"	165,710	87	7
Faenza	"	208,838	94	5	"	31,885	62	7	"	176,953	31	8
Forlì	"	53,283	18	8	"	4,199	90	1	"	49,083	28	7
Forlimpopoli	"	3,831	74	6	"	1,182	16	8	"	2,649	57	8
Cesena	"	89,663	49	3	"	79,747	88	5	"	9,915	60	8
Rimini	"	58,383	52	5	"	21,526	03	9	"	36,857	48	6
Bertinoro e Sarsina	"	26,875	70	3	"	5,529	36	3	"	21,346	34	—
Cervia	"	12,833	21	3	"	293	61	—	"	12,539	60	3
Ravenna	"	201,640	31	6	"	27,416	06	1	"	174,224	25	5
	Lir.	1,695,961	27	5	Lir.	282,513	70	3	Lir.	1,413,447	57	2
									"	1,656,238	61	—
									Lir.	3,069,686	18	2 ^(a)

N. B. Oltre la suddetta rimanenza derivante da Capitali fruttiferi, e frutti arretrati, trovasi pure in essere un ingente Somma di Crediti secchi, le cui note furono parimenti eseguite in seguito della stessa Ordinanza 21 Settembre 1853. Prelevati le tenui cessioni fatte a favore degli Ordinari delle Diocesi di Rimini e Forlì, la somma residuale di tali crediti secchi è di

Per cui il totale definitivo delle rimanenze in essere è di

OSSERVAZIONI

Le Attività fruttifere sono costituite dalle seguenti sette Categorie — Capitali Censi — Capitali residui prezzi di Beni Demaniali — Capitali ripetibili — Livelli ed Appodiazioni — Legati — Locali religiosi — Fondi Rustici.

La rendita annuale dei Capitali fruttiferi in essere ascende a Lire 32220. 02.

Pochissime delle partite componenti i Capitali in rimanenza all'epoca suddetta erano in corso di pagamento, e la rendita annuale era assai eventuale, perchè le partite stesse erano contestate e le azioni molto vulnerate. Ciò sia detto in generale.

Nella Diocesi di Ferrara che si riferiva alla Direzione Demaniale del Basso Pò si trovavano esistere partite formanti una rendita complessiva di Lire 68,275. 53. 6, per le quali il Governo Pontificio non poté mai agire, giacchè eravi grave contestazione col Governo Austriaco, i debitori delle medesime essendo domiciliati in Taspadana, a tutto l'anno 1854 risultava già un vistosissimo arretrato.

La somma di Lire 201,640. 31. 4 che figurava nella Diocesi di Ravenna, si componeva di moltissime Appodiazioni, e livelli inerenti sopra Case poste in detta città delle quali ignoravasi sino dall'epoca delle soppressioni di quelle Corporazioni la precisa ubicazione e identità, e le famiglie gravate erano per lo più scomparse.

Le assegnazioni che poscia ebbero luogo a favore di alcuna Diocesi in base alle note suindicate esistono presso l'illustrissimo signor Angelo Minarelli Capo Contabile di questa Intendenza Generale.

(*) Quest'attività è di difficile riscossione; e converrebbe praticare accurate indagini per stabilire la vera cifra esigibile avendone il Governo Pontificio trascurato l'esigenza ne' tempi debiti.

BENI DEMANIALI
di Modena

B

**PROSPETTO degli Stabili che in conformità del Nostro Chi-
rografo del giorno d' oggi dichiariamo e decretiamo apparte-
nere al Nostro privato dominio, cioè Allodiale Patrimonio.**

PROVINCIA	DENOMINAZIONI DEGLI STABILI	DICASTERO DIRIGENTE	AMMINISTRAZIONE
Modena	Tenuta Verdeta	Intendenza Gen. Cam.	Besini Ispettore Camerale
	Piccola Tenuta e Molino in Panzano	"	Papotti e Cocchi Affitt.º
	Fondi nel Carpigiano cioè: Fondi Carbonieri e Benzi	"	Besini suddetto
	Tenuta Budrione Tenuta Quete e Cattani	"	Zamboni Giuseppe
Frignano	Possessione Gambara di provenienza Polacci	Intendenza Gen. Cam.	Perfetti G. B. Sotto Isp.
Reggio	Tenuta Amareto	Intendenza Gen. Cam.	Advocati Luigi
	Tenuta Salvaterra		Campiani Luigi Fattore
	Tondi Campopiano e Frapistone		Campiani Bartolomeo Isp.
	Tenuta Gualtirolo		Advocati Luigi
	Tenuta Quattro Castella Livelli di Novellara		Corradini Francesco

Modena questo giorno 10 Marzo 1845.

Firmato — FRANCESCO
Gaet. Gamora Segr. di Gabinetto.

FASCICOLO 4.º

CASSE ERARIALI

Specchio delle Casse Erariali e delle loro diramazioni nelle Pro- vincie Parmensi	<i>All.</i>	1
Id. nelle Modenesi	»	2
Id. in quelli delle Romagne	»	3
Specchio delle monete di conio speciale dei cessati governi Par- mense, Modenese e delle Romagne tuttora in corso	»	4

CASSE ERARIALI


GOVERNO DELLE REGIE PROVINCE DELL' EMILIA

PROVINCIE DI PARMA

Specchio delle Casse Erariali
E DELLE LORO DIRAMAZIONI

1. Casse Erariali	1. Casse Erariali
2. Casse Erariali	2. Casse Erariali
3. Casse Erariali	3. Casse Erariali
4. Casse Erariali	4. Casse Erariali
5. Casse Erariali	5. Casse Erariali
6. Casse Erariali	6. Casse Erariali
7. Casse Erariali	7. Casse Erariali
8. Casse Erariali	8. Casse Erariali
9. Casse Erariali	9. Casse Erariali
10. Casse Erariali	10. Casse Erariali
11. Casse Erariali	11. Casse Erariali
12. Casse Erariali	12. Casse Erariali
13. Casse Erariali	13. Casse Erariali
14. Casse Erariali	14. Casse Erariali
15. Casse Erariali	15. Casse Erariali
16. Casse Erariali	16. Casse Erariali
17. Casse Erariali	17. Casse Erariali
18. Casse Erariali	18. Casse Erariali
19. Casse Erariali	19. Casse Erariali
20. Casse Erariali	20. Casse Erariali

Tesoreria Generale



- | (1) | (2) |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Bardi | 1. Agazzano |
| 2. Bedonia | 2. Bettola |
| 3. Borgo S. Donimmo | 3. Borgonovo |
| 4. Borgotaro | 4. Castellarquato |
| 5. Busseto | 5. Castel S. Giov. |
| 6. Colorno | 6. Cortemaggiore |
| 7. Corniglio | 7. Fiorenzuola |
| 8. Cortile S. Martino | 8. Monticelli |
| 9. Fornovo | 9. Piacenza |
| 10. Langhirano | 10. Ponte dell'Olio |
| 11. Noceto | 11. Pontenure |
| 12. Parma | 12. San Lazzaro |
| 13. Pellegrino | 13. Sant' Antonio |
| 14. Pontremoli | |
| 15. S. Panerazio | |
| 16. S. Secondo | |
| 17. Sissa | |
| 18. Traversetolo | |
| 19. Vigatto | |
| 20. Villafranca | |
| 21. Zibello | |

(a) Dà ragione della sua Azienda alla Camera de' Conti.
 (b) Dà ragione della sua Azienda ad Amministrazioni superiori.
 (c) Il Magazziniere è il Cassiere centrale medesimo.

AVVERTENZE.


Gli Esattori delle Contribuzioni sono anche Cassieri dei Comuni e de' rispettivi Consorzi, ed in tale qualità danno conto alla Camera de' Conti.

GOVERNO DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

PROVINCIE DI MODENA


**Specchio delle Casse Erariali
E DELLE LORO DIRAMAZIONI**

Tesoreria generale




(a) Il Tesoriere Generale ed i Cassieri Provinciali non esigono che la parte spettante al Governo rendono conto ogni quindici giorni al Ministero delle Finanze in Modena, presso del quale trovavasi la Contabilità generale incaricata della revisione del rendiconto e di tutte le operazioni contabili. Il Governo dell'Emilia nulla aveva innovato rispetto all'organamento di un tal servizio, salvo la denominazione di Tesorerie Provinciali alle Casse Provinciali di Massa e Reggio.


GOVERNO DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA




PROVINCIE DELLE ROMAGNE



**Specchio delle Casse Erariali
E DELLE LORO DIRAMAZIONI**




Depositeria Generale presso la Banca





Cassa governativa di Bologna





Cassa governativa di Ferrara



Cassa governativa di Forlì



Cassa governativa di Ravenna



(1) Il presente Specchio si riporta all'epoca del Governo delle Romagne. Si è lasciato intatto perchè il subentrato Governo delle R. Provincie dell'Emilia non ha introdotto alcun sostanziale cambiamento nella diramazione delle Casse e nel giro del contante, restringendo la variazione a questo solo che le Casse Governative di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna sono indi appellate Tesorerie Provinciali, e che, atteso il nuovo riparto territoriale, qualche Cassa secondaria è passata dalla dipendenza di una Provincia a quella della circoscrizione.

(2) La Cassa generale de' Sali e Tabacchi in Bologna ha delle filiali presso i Cassieri Governativi di Ferrara, Forlì e Ravenna, ma in modo affatto particolare e a tutta responsabilità del Cassiere generale di detta Azienda, a carico del quale è altresì il personale della Cassa stessa di Bologna verso competente assegno alla di lui persona.

(3) Tutti i rami de' redditi classificati sotto la Depositeria generale possono versare tutti o parte de' loro prodotti anche nella Cassa Governativa di Bologna, ma i più fanno capo alla Depositeria sopraddetta.

(a) Queste Aziende danno ragione di loro gestione direttamente al Ministero rispettivo.

(b) Danno ragione della loro gestione ad un'Amministrazione Superiore, centro della specie.

(c) Non sono altro che sub-Appaltatori o Delegati del Cassiere Governativo Provinciale, col quale unicamente hanno rapporto e per il discarico dell'esigenza e pel premio loro dovuto.

(d) Questa Cassa è affidata al rispettivo Cassiere Governativo Provinciale, con gestione affatto separata, e ad esclusiva disposizione del Ministero dei lavori pubblici, nulla essendosi innovato nel particolare.

MONETE di conio speciale dei cessati governi
tutte in corso nelle

Alleg. VI.

DENOMINAZIONE DELLE MONETE	PESO	VALORE SECONDO LA VIGENTE LEGGE	VALORE SECONDO LA VIGENTE LEGGE	
			Lire R.	Cent.
PARMESE				
Oro				
Doppia	7.111	891	31	92
Prezzo da 20 lire nuove	—	—	—	—
Prezzo da 10 lire	—	—	—	—
Argento				
Ducato	25.704	902	—	—
Prezzo da lire 8	7.314	852	1	38
Scudo da 6 lire nuove	35.000	900	5	—
Prezzo da 2 lire nuove	10.000	300	2	—
Prezzo da 1 lira nuova	5.000	150	1	—
Prezzo da 50 centesimi	2.500	75	—	—
Prezzo da 25 id.	1.250	37	—	—
Erano mista				
Prezzo da 20 soldi	3.302	190	—	—
Prezzo da 10 id.	—	—	—	—
Prezzo da 5 id.	—	—	—	—
Prezzo da 2 centesimi	10.000	—	—	—
Prezzo da 1 id.	5.000	—	—	—
Prezzo da 1 id.	2.000	—	—	—
MODESE				
Oro				
(Bianca)				
Argento				
Scudo di Francesco III	27.693	881	5	—
Scudo di Carlo III	27.693	910	5	—
Erano mista				
Ducato	21.190	576	3	—
Scudo dall'antica	18.912	400	1	—
Quarantino	10.883	300	—	—
Lira di Modena	4.962	128	—	—
Ranco				
(Bianca)				

ZECCA

**MONETE di conio speciale dei cessati governi del Parmense, del Modenese e delle Romagne
tuttora in corso nelle Province dell' Emilia.**

DENOMINAZIONE DELLE MONETE	PESO		VALORE secondo la vigente tariffa	
	Grammi	Millesimi	Lire it.	Cent.
PARMENSE.				
Oro.				
Doppia	7. 141 —	891	21	92
Pezzo da 20 lire nuove	6. 452 —	900	20	—
Pezzo da 40 idem	12. 903 —	900	40	—
Argento.				
Ducato	25. 704	902	5	15
Pezzo da lire 6	7. 344	853	1	36
Scudo da 5 lire nuove	25. 000	900	5	—
Pezzo da 2 lire nuove	10. 000	900 —	2	—
Pezzo da 1 lira nuova	5. 000	900 —	1	—
Pezzo da 50 centesimi	2. 500	900 —	—	50
Pezzo da 25 id.	1. 250	900 —	—	25
Eroso mista.				
Pezzo da 20 soldi	3. 307	190 —	—	20
Pezzo da 10 id.	1. 653	102 —	—	10
Pezzo da 12 id.	2. 205	152 —	—	12
Rame.				
Pezzo da 5 centesimi	10. 000	—	—	05
Pezzo da 3 id.	6. 000	—	—	03
Pezzo da 1 id.	2. 000	—	—	01
MODENESE.				
Oro.				
(Manca)				
Argento.				
Scudo di Francesco III.	27. 693 —	861 —	5	54
Scudo di Ercole III.	27. 693 —	910 —	5	60
Eroso mista.				
Ducato	21. 190	576 —	2	80
Scudo dall'aquila	16. 912	400 —	1	42
Quarantana	10. 883	266 —	—	65
Lira di Modena	4. 967	268 —	—	30
Rame.				
(Manca)				

DENOMINAZIONE DELLE MONETE	PESO		VALORE secondo la vigente tariffa	
	Grammi	Millesimi	Lire it.	Cent.
ROMAGNE.				
Oro.				
<i>Monete di antico conio.</i>				
Zecchino da Clemente XIII in poi	3. 425	1000 —	11	70
Mezzo Zecchino come sopra	1. 712	1000 —	5	85
Doppia da Pio VI in poi	5. 469	917 —	17	08
Mezza doppia come sopra	2. 734	917 —	8	54
<i>Monete di nuovo conio.</i>				
Pezzo da scudi 10	17. 336	900 —	53	20
id. id. 5	8. 668	900 —	26	60
id. id. 2 1/2	4. 334	900 —	13	30
id. id. 1	1. 733	900	5	32
Argento.				
<i>Monete di antico conio (a).</i>				
Scudo a tutto il 1834	26. 428	917 —	5	32
Mezzo scudo	13. 214	917 —	2	66
Tre Paoli o Testone	7. 928	917 —	1	60
Quinto di Scudo	5. 185	917 —	1	06
Paolo	2. 642	917 —	—	53
Mezzo Paolo	1. 321	917 —	—	27
Quarto di Paolo	660	917 —	—	13
<i>Monete di nuovo conio.</i>				
Scudo dal 1835 in poi	26. 898	900 —	5	32
Mezzo Scudo	13. 449	900 —	2	66
Tre Paoli o Testone	8. 069	900 —	1	60
Quinto di Scudo	5. 379	900 —	1	06
Paolo	2. 689	900 —	—	53
Mezzo Paolo	1. 344	900 —	—	27
<i>Disposizione 14 aprile 1858</i>				
Quinto di Scudo	5. 714	800	1	06
Paolo	1. 857	800	—	53
Mezzo Paolo	1. 428 5/10	800	—	27
Rame.				
Pezzo da 2 baiocchi	20. 000	—	—	10
id. 1 id.	10. 000	—	—	05
id. 1/2 id.	5. 000	—	—	02 1/2
id. 1 quattrino	2. 000	—	—	01
(a) Le monete di questo titolo sono fuse in gran parte; le poche tuttora in circolazione si riscontrano lora.				

Specchio

DEI CONSOLIDATI, DEI PRESTITI, E DELLE PENSIONI

A CARICO

DELLE R. PROVINCE DELL' EMILIA



CONSOLIDATI E PRESTITI

Indicazione delle Provincie a cui riguardano i debiti	Denominazioni	Capitali		Ammontare		delle rendite corrispondenti a' capitali attuali	de' capitali da riscattarsi nell'anno		Totale	Modo di pagamento	Annotazioni	
		originarii	attuali									
PARMENSIS	PRESTITO 1827 5 0/0 redimibile (a)	5,380,000	2,748,549	40	157,417	47	240,000	577,417	47	Per ordini Ministeriali emessi ad ogni semestre.	(a) È estinguibile nella ragione annua di L. 240,000. (b) Le ultime cartelle scadono nel 1865. Benchè irredimibile per legge, la Cassa di ammortizzazione fu autorizzata con Decreto Sovrano ad acquistare le cartelle di una rendita inferiore a lire dieci. (c) La sua estinzione giusta il computo stabilito in apposita Tabella compiesi nel 1891. La Cassa d'ammortizzazione Parmense, possiede tante cartelle di questo prestito per l'annua rendita di Fior. 4540. (d) Idem idem nel 1871. Essa Cassa possiede pure tante cartelle di questo prestito per l'annua rendita di F. 800. — Il pagamento dei frutti di questi due ultimi debiti fu sospeso per ordine del Dittatore. (e) Di cui — rendita alienata . . . Lire 175,020 » — idem da alienarsi . . . » 74,980 » Lire 250,000 »	
	PRESTITO 1849 5 0/0 redimibile	4,477,945	3,499,791	40	174,989	57	»	174,989	57	Sopra vaglia separati dalle Cartelle.		
	PRESTITO 1854 5 0/0 irredimibile (b)	2,418,500	1,410,000	»	55,500	»	157,500	195,000	»	idem annessi alle Cartelle.		
	PRESTITI DI LUCCA	del 1856 (è stato contratto in fiorini d'impero da L. 2,175 e residuasi ora a F. 871,500) (c)	2,285,750	1,895,077	50	»	»	104,400	104,400	»		Mediante la prestazione ad ogni semestre di fiorini d'impero 24000 per estinzione di capitali e frutti scalari al 4 per cento.
		del 1845 (è stato contratto in fiorini di convenzione da L. 2. 61 e residuasi ora a Fior. 500,000 (d)	2,925,200	1,505,000	»	52,200	»	104,400	156,600	»		Idem ad ogni semestre di fiorini di convenzione 20,000 per estinzione di capitali, più i frutti scalari al 4 per cento.
		PRESTITO 1859 5 0/0 redimibile (e)	5,000,000	5,000,000	»	250,000	»	50,000	500,000	»		Per vaglia annessi alle Cartelle.
	Somme — Lire	22,785,595	15,558,218	50	670,107	04	656,500	1,506,407	04			
MODENESI	CONSOLIDATO nominativo 5 0/0 irredimibile (f)	9,529,586	9,529,586	40	466,469	52	»	466,469	52	Per mandattelli parte trimestrali parte semestrali e parte annuali emessi ad ogni scadenza dal Ministero.	(f) La rendita di questo consolidato trae origine dal 1814; essa è stata man mano aumentata sia da successivi impegni assunti dal Governo, sia dal passaggio di rendite di altri prestiti al Consolidato medesimo; fra questi sono da annoverarsi: 1° La cartella a favore di monsignor Raffaelli vescovo di Reggio, per privati servizi resi al Principe; 2° la cartella a favore di Monsignor vescovo di Carpi che per la convenzione 28 marzo 1817, doveva rimanere a carico dell'Austria; 3° Le cartelle acquistate dalla Cassa di ammortizzazione. (g) Per consuetudine arbitraria appoggiata sopra una disposizione di legge, riguardante altri titoli, molte cartelle di questo consolidato sono state cambiate col consolidato nominativo, ciò spiega la diminuzione del capitale originario. (h) È estinguibile nella ragione annua di L. 90,000. (i) Il capitale di questa rendita, giusta le relative scritture private, è da restituirsi nel 1865. (l) Il debito liquidato nella cifra di L. 2,107,559 fu diminuito per le assegnazioni fatte posteriormente in beni stabili. (m) Depositi di capitali per garanzia di esercenti le professioni di Uscieri, Notai e Patrocinatori. Capitale fruttifero L. 4,416: 67—rendita corrispondente Lire 220 85 Capitale infruttifero L. 1,266: 68 » » Assegni alle Comunità di Modena e Reggio » 1,420 85 Credito feudale Rangoni » 2,407 99 Lire 4,049 65	
	CONSOLIDATO al portatore 5 0/0 irredimibile (g)	758,491	566,984	40	28,549	24	»	28,549	24	Per vaglia annessi alle Cartelle.		
	PRESTITO obbligatorio 1849 5 0/0 redimibile (h)	1,662,250	698,750	»	54,957	50	90,000	124,957	50	idem.		
	PRESTITO volontario 1851 5 0/0 redimibile (i)	500,000	500,000	»	15,000	»	»	15,000	»	Per mandattelli emessi ad ogni semestre dal Ministero.		
	DEBITO, costituito in compenso di perduti redditi feudali, 5 0/0 irredimibile (l)	2,107,559	467,514	86	14,025	45	»	14,025	45	idem.		
	ASSEGNI diversi 5 0/0 (m)	289,691	82,259	87	4,049	65	»	4,049	65	idem.		
	PRESTITO 1859 5 0/0 redimibile (n)	5,000,000	5,000,000	»	250,000	»	50,000	500,000	»	Per vaglia annessi alle Cartelle.		
PRESTITO 1859 6 0/0 redimibile (o)	580,000	580,000	»	22,800	»	95,000	117,800	»	Per vaglia uniti ai boni.			
	Somme — Lire	19,807,579	16,824,895	55	855,651	14	255,000	1,070,651	14			
ROMAGNOLE	CONSOLIDATO nominativo 5 0/0 irredimibile (p)	16,577,120	16,577,120	»	828,856	»	»	828,856	»	Per mandattelli semestrali emessi dal Ministero.	(p) Questa rendita corrisponde a Scudi Rom. 155,800. (q) Questo prestito è estinguibile in 12 rate semestrali di Lire 619,200 ciascuna compresi i frutti scalari. La rendita del medesimo è stata fissata in Lire 162,000 » di cui ne è stata alienata » 1° Per sottoscrizioni volontarie Lire 88,560 » 2° In pagamento di debiti . . . » 52,400 » Resto da alienarsi Lire 41,040 »	
	PRESTITO nazionale 5, 40 0/0 redimibile (g)	5,000,000	2,761,800	»	»	»	658,400	658,400	»	Mediante la prestazione annua costante di Lire 658,400 per estinzione di capitali e frutti scalari al 5; 40 per cento.		
	Somme — Lire	19,577,120	19,558,920	»	828,856	»	658,400	1,467,256	»			
PROVINCIE UNITE	PRESTITO 1860 5 0/0 redimibile (r)	10,000,000	10,000,000	»	500,000	»	100,000	600,000	»	Per vaglia.	(r) È estinguibile in ragione dell'uno per 100 e per anno del capitale acceso. (s) Se questo debito non è riconosciuto come debito dello Stato, le cartelle acquistate dalla Cassa di Parma, formeranno un titolo di attività.	
	Recapitolazione.											
	DEBITO PARMENSE	22,785,595	15,558,218	50	670,107	04	656,500	1,506,407	04			
	» MODENESE	19,807,579	16,824,895	55	855,651	14	255,000	1,070,651	14			
	» ROMAGNOLO	19,577,120	19,558,920	»	828,856	»	658,400	1,467,256	»			
	» delle PROVINCIE UNITE	10,000,000	10,000,000	»	500,000	»	100,000	600,000	»			
	Somme — Lire	72,167,892	61,722,055	51	2,854,594	18	1,609,700	4,444,294	18			

Ora dalla somma capitale de' prestiti, attualmente dovuta come sopra in Lire 61,722,055 51

soffraendo

1° Il capitale nominale delle L. 74,980 di rendita del prestito Parmense 1859 non ancora alienato, cioè: Lire 1,499,600 »
 2° Il capitale nominale di L. 110,600 di rendita del prestito Modenese 1859 idem » 2,212,000 »
 3° Il capitale nominale delle L. 41,040 di rendita del prestito Nazionale Romagnolo idem » 760,000 »
 4° Il capitale del Consolidato irredimibile Modenese per l'annua rendita di L. 17,494 acquistato dalla Cassa di ammortizzazione le di cui cartelle trovansi » 565,598 »
 5° Il capitale di L. 11,179: 50 di rendite dei prestiti di Carlo Lodovico di Borbone acquistate dalla Cassa d'ammortizzazione Parmense e che trovansi ivi depositate (s) » 279,487 »
 6° Il capitale di L. 675, in cartelle del prestito Modenese 9 marzo 1849 acquistato dalle Casse d'ammortizzazione ricco dell'Austria, è stato sospeso » 11,684 »
 7° Il capitale in favore del vescovo di Carpi compreso nel Consolidato nominativo Modenese la di cui rendita dovendo stare a carico dell'Austria, è stato sospeso » 180,000 »
 8° Il capitale nominale delle L. 460,000 di rendita rispondente agli ultimi 4/5 del prestito 1860 non ancora riscossi » 8,000,000 »

si avrà il carico vero attuale al 15 marzo 1860 di Lire 15,506,169 »

Se poi da questo vuoi detrarre — 1° Il totale dei due prestiti creati dal Duca Carlo Lodovico di Borbone Lire 4,609,791 »
 — 2° L'importo della cartella assegnata al Vescovo di Reggio, compresa nel Consolidato nominativo irredimibile di Modena e sospeso dal Governo dell'Emilia » 11,806 »

— Il carico dello Stato alla detta epoca si ridurrebbe a Lire 45,794,267 51

PENSIONI

		SOMME		MODO		Annotazioni
		Annuo		di Pagamento		
Parmensi	a tutto il 31 x.bre 1859 . . . L.	988,037	13	1,009,283	77	Sopra certificati di vita rilasciati dai Sindaci rispettivi
	dal 1° gen. al 24 marzo 1860 »	21,246	64			
Modenesi	a tutto il 31 x.bre 1859 . . . »	472,513	46	545,565	66	Sopra mandattelli mensili emessi dal Ministero.
	dal 1° gen. al 24 marzo 1860 »	73,052	20			
Romagnole	a tutto il 31 x.bre 1859 . . . »	1,085,007	92	1,422,125	80	Sopra mandattelli mensili emessi dai Cassieri Governativi.
	dal 1° gen. al 24 marzo 1860 »	37,117	88			
Ritenute sulle suddette, che si aggiungono . . . L.		2,676,975	23			
		39,671	07			
TOTALE L.		2,716,646	30			

EPILOGO

Consolidati e Prestiti.	per pagamento di rendita	2,834,594	18	4,444,294	18
	per riscatto di Capitali	1,609,700	»		
Pensioni				2,716,646	30
TOTALE L.				7,160,940	48

SISTEMI DI GIUBILAZIONI

Quando incominci la pensione e in quale misura.

Impiegati	Stati Sardi	Romagne	Provincie Modenesi	Provincie Parmensi	Osservazioni
Civili (a) Dell'amministrazione di Finanza	Dopo anni 30 di servizio la pensione dovuta è eguale a $\frac{5}{4}$ dello stipendio medio delle ultime tre annate se esso sia al disotto di Lire 2000; per la somma superiore a lire 2000, fino a lire 8000 la pensione è uguale alla metà dello stipendio medio; dalle lire 8000, alle lire 24,000 è uguale al quarto; l'eccesso sulle lire 24,000, non è calcolato (Legge 21 Febbraio 1835) Dopo 25 anni di servizio è dovuta pensione uguale alla metà dello stipendio medio delle ultime tre annate. (Legge 22 Marzo 1824)	Dopo un anno di servizio è dovuta pensione eguale ad un quarantesimo del soldo. (Editto 28 Giugno 1843)	Dopo anni 15 di servizio la pensione è dovuta in ragione di un decimo dello stipendio. (Legge Napoleonica 12 Febbraio 1806)	Dopo anni 10 di servizio è dovuta pensione eguale al terzo dello stipendio medio delle ultime tre annate. (Decreto 2 Luglio 1822)	(a) È necessario il concorso o della impotenza, o della riforma amministrativa.
	Professori	Dopo anni 14 di servizio è data pensione eguale alla metà dello stipendio. (Legge 29 Dicembre 1835)	Dopo 10 anni ottengono il terzo del soldo. (Legge 18 Agosto 1825)	Dopo 10 anni compete pensione eguale alla metà del soldo. (Legge 20 Marzo 1856)	
Militari	PER ANZIANITÀ Ufficiali Superiori fino ai Capitani — dopo anni 30 di servizio ottengono pensione, che pel Generale è di Lire 6000 e pel Capitano, di " 1400 Luogotenenti fino ai Soldati — dopo anni venticinque di servizio, ricevono una pensione la quale, pel Luogotenente è di Lire 920 e pel Soldato, di " 200	PER AZIANITÀ Dopo anni 30 di servizio ottengono pensione eguale al soldo intero. PER INFERMITÀ O ALTRI GRAVI TITOLI Prima degli anni 10 di servizio sarà dovuta pensione eguale al quinto del soldo. (Editto 16 Aprile 1844)	PER ANZIANITÀ Ufficiali — Dopo anni 50 di servizio ottengono pensione eguale al soldo. PER INABILITÀ Ufficiali fino al Sottotenente — Dopo anni 30 di servizio hanno pensione eguale. pel Generale fino al Capitano — a $\frac{5}{10}$ del soldo. pel Capitano - Tenente e Sottotenente $\frac{9}{10}$ del soldo. pel Sottotenente di 2ª classe, a $\frac{7}{10}$ del soldo. FERITE GRAVI Ufficiali — Danno diritto immediatamente alla pensione a intero soldo. FERITE MENO GRAVI Ufficiali — Danno diritto immediatamente a pensione eguale a quella per inabilità. (Decreto 19 Aprile 1852) Sottufficiali e Soldati — Dopo anni 16 di servizio se concorra l'estremo dell'inabilità è accordata la pensione giornaliera. Al Sotto Caporale — di Cent. 45. Al Caporale — di " 54. Al Sergente — di " 76. (Chirografi 29 Maggio e 20 Ottobre 1843)	PER AZIANITÀ Ufficiali e Sott'ufficiali — Ottengono pensione eguale a due terzi del soldo. Soldati — Hanno pensione fissa di lire 180 annue. PER INABILITÀ Ufficiali — Dopo anni 10 di servizio è data pensione eguale a un terzo del soldo. Sott'ufficiali — Dopo anni 25 la pensione accordata è eguale a un terzo del soldo. Soldati — Dopo anni 25 è accordata pensione fissa di lire 180 annue. (Decreto 3 Gennaio 1843)	(b) Questa legge fu pubblicata e posta in vigore anche nelle Romagne il 4 Febbraio 1860; e nelle Provincie Modenesi e Parmensi il 30 Settembre 1859.
	PER FERITE O INFERMITÀ GRAVI Ufficiali e Soldati ottengono immediatamente pensione: che — pel Generale, è di Lire 12,000 — pel Capitano è di " 2,830 — pel Luogotenente, di " 2,100 — e pel Soldato, di " 525 PER FERITE O INFERMITÀ MENO GRAVI Ufficiali e Soldati — ottengono immediatamente le pensioni suindicate pel caso di anzianità. (Legge 27 Giugno 1850) (b)	PER INABILITÀ Dopo anni 5 di servizio la pensione è uguale al terzo del soldo. (Regolamento 24 Ottobre 1827)	PER INABILITÀ Dopo anni 15 di servizio ottengono una pensione giornaliera. I Capi — di Cent. 70. Le Guide — di " 60. Le Guardie — di " 40. (Regolamento 13 Dicembre 1851)	PER INABILITÀ Ottengono un soccorso non minore di cent. 25 nè maggiore di cent. 50 per ogni giorno. (Decreto 20 Aprile 1818)	
	Guardie Doganali	PER INABILITÀ Dopo anni 25 di servizio è accordata pensione eguale alla metà dello stipendio medio delle ultime tre annate. (Legge 20 Settembre 1821)	PER ANZIANITÀ Dopo anni 30 di servizio ottengono una pensione mensile di lire 23. 94. PER INABILITÀ Dopo un anno è accordata pensione di lire 7. 98 mensili. (Circolare 3 Aprile 1852)	PER INABILITÀ Dopo anni 30 di servizio ottengono un sussidio di Lire 100 annue. (Decreto 6 Novembre 1829)	
Postiglioni	PER ANZIANITÀ Dopo anni 35 di servizio è concessa pensione di Lire 200 annue. PER INABILITÀ Prima di anni 10 ottengono un sussidio annuo di L. 100. (Legge 5 Dicembre 1852)				

Impiegati	Stati Sardi	Romagne	Provincie Modenesi	Provincie Parmensi
Civili dell'Amministrazione di Finanza	Dagli anni 30 fino ai 40 la pensione aumenta di 2. 1/2 p. % per ogni anno: Agli anni 40 l'impiegato ottiene il maximum della pensione, cioè la pensione ordinaria accresciuta di un quarto. Dagli anni 25 in avanti la pensione aumenta d'un quindicesimo per ogni anno della metà dello stipendio medio delle ultime tre annate; così a capo d'anni 40 l'impiegato ottiene pensione uguale al soldo. — Però non può eccedere il maximum degli impiegati superiori di Lire 3000, per gli altri di Lire 2400.	Per ogni anno di servizio la pensione aumenta di un quarantesimo. Così a capo d'anni 40 l'impiegato ottiene pensione eguale al soldo. Come però la pensione non può essere maggiore dell'intero soldo; così non può essere minore di Scudi 24 annui, pari a Lire it. 127: 68. (Editto 28 Giugno 1843.)	Dagli anni 15 in avanti la pensione si aumenta di un decimo per ogni cinque anni. Così a capo di anni 50 la pensione è uguale a otto decimi del soldo, ma se concorre l'estremo dell'impotenza si accorda il soldo intero.	Dagl'anni dieci in avanti la pensione aumenta ogni anno di un settantaduesimo dello stipendio medio delle ultime tre annate fino agli anni 40; e dopo di un trentaseiesimo. Così a capo d'anni 49 è dovuto pensione eguale al soldo intero.
	Professori	Dagli anni 14 in avanti la pensione è aumentata ogni anno di un ventottesimo dello Stipendio. Così dopo 28 anni la pensione è eguale al soldo intero.	Dopo 20 anni la pensione è eguale a metà del soldo: dopo 30 eguale a due terzi: dopo 40 eguale all'intero.	Dopo 16 anni la pensione è eguale a cinque ottavi del soldo; dopo 20 eguale a sei ottavi: dopo 30 eguale all'intero.
Militari	PER ANZIANITÀ Ufficiali Superiori fino ai Capitani — per ogni anno di servizio dopo i 30 necessari ad avere la minima, la pensione aumenta di L. 100 pel Generale e di Lir. 25 pel Capitano. Così a capo d'anni 50 ottengono la pensione massima, la quale pel Generale è di Lir. 8,000 pel Capitano Lir. 1,900 Luogotenenti fino ai soldati — dopo gli anni 25 per ottenere il minimum, la pensione s'aumenta ogni anno di L. 24 pel Luogotenente, e di Lir. 7. 50 pel Soldato. Così a capo d'anni 50 ottengono la massima che è pel luogotenente di L. 1400 e pel soldato di L. 350.	PER ANZIANITÀ Come nella Tabella precedente. PER INFERMITÀ O ALTRI GRAVI TITOLI Dopo anni 10 la pensione è eguale ad un quarto del soldo: dopo anni 15, e eguale ad un terzo: dopo 20, è eguale alla metà; dopo 25 eguale a due terzi: dopo 30 eguale all'intero.	PER ANZIANITÀ Come nella Tabella precedente. PER INABILITÀ Ufficiali — Dai 30 anni in avanti si aumenta la pensione di un decimo della differenza fra la pensione minima indicata nella precedente Tabella, e la massima. Così dopo anni 50 ottengono il soldo intero. Soldati — Hanno la pensione fissa giornaliera come dalla precedente Tabella.	PER FERITE E INFERMITÀ PROVENIENTI DAL SERVIZIO Ufficiali e soldati — Come nella Tabella precedente. PER INABILITÀ Ufficiali — dagl'anni 10 in avanti la pensione aumenta di un quarantacinquesimo del soldo per ogni anno. Così a capo d'anni 40 la pensione è eguale al soldo intero. Sottufficiali — dagl'anni 25 in avanti la pensione ogni anno aumenta di un quarantacinquesimo del soldo. Così a capo d'anni 55 compete pensione eguale al soldo intero. Soldati — Hanno la pensione fissa di Lir. 180 annue come nella precedente Tabella.
	Guardie Doganali	PER INABILITÀ Dagli anni 25 in avanti la pensione aumenta di un quindicesimo dello stipendio medio delle ultime tre annate. Così dopo anni 40 la pensione è eguale all'intero soldo.	PER INABILITÀ Dopo anni 10 la pensione è eguale alla metà del soldo: dopo anni 16 eguale a due terzi; dopo 21 eguale a tre quarti; dopo 25 eguale all'intero.	PER INABILITÀ Dagli anni 15 in avanti la pensione aumenta ogni anno di C. 10 giornalieri. Così a capo di 40 anni è dovuta la pensione massima la quale è per i Capi di C. 0. 90; per le Guide di C. 0. 80; per le guardie di C. 0. 60.
Postiglioni	PER ANZIANITÀ Dopo anni 40 la pensione è portata a L. 250 annue. PER INABILITÀ Dopo anni 10 la pensione è portata a L. 150 annue. Dopo anni 25 la pensione è di L. 200. ed anche di L. 250.	PER ANZIANITÀ Come nella Tabella precedente PER INABILITÀ Dopo 6 anni la pensione è di mensili Lir. 15. 96; dopo anni 10 è di Lir. 23. 94; che costituisce la pensione massima.		PER INABILITÀ Dopo anni 35 è portato il sussidio a L. 150 annue.

Tabella IV.

Ritenzione sugli stipendii degli Impiegati.

Impiegati	Stati Sardi	Romagne	Province Modenesi	Province Parmensi
Civili	<p>Fino alle Lire 2500 il 3 p. % Per la somma — „ dalle L. 2501 alle L. 5000 4 „ „ dalle L. 5001 alle 12,000 5 „ Per ogni maggior somma 6 „ (Legge 28 Maggio 1856)</p>	<p>Calcolato lo Scudo Romano in ragione di L. 5.32 l'uno, si ha la proporzione seguente. Lo stipendio fino a L. 638. 30, è soggetto alla ritenzione dell' 1 p. % „ fino a L. 957. 60 2 „ „ fino a L. 1276. 80 3 „ „ fino a L. 2234. 40 4 „ Per qualunque somma superiore 5 „ (Motu proprio 1.º Maggio 1828. N. B. Inoltre l'impiegato, nell'atto dell'ammissione al servizio, rilascia il soldo di un mese, e quando ottenga aumento, rilascia la metà di una mensualità del nuovo stipendio.</p>	<p>Sopra qualunque somma, la ritenzione è invariabilmente del 2 p. % (Legge del Regno d'Italia 12 Febbraio 1806).</p>	<p>Fino a Lire 1500. il 3 p. % Da „ 1500 in avanti il 5 „ (Legge 1. Marzo e 25 Ottobre 1816.)</p>
Professori	<p>Come gli stipendii degl' Impiegati Civili</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Soggetti alla ritenzione ordinaria del 2 p. % (Legge 20 Marzo 1856)</p>	<p>Soggetti a ritenzione come quelli degl' Impiegati Civili.</p>
Militari	<p>Uffiziali. Come gli stipendii degli Impiegati Civili. Sottouffiziali e Soldati. Esenti da ritenzione. (Legge 28 Maggio 1852).</p>	<p>Uffiziali — Il 6 p. % sul loro soldo. Cadetti — 5 Baiocchi il mese sul soldo. Sottouffiziali e Comuni — Baiocchi 5 il mese sulla Massa di biancheria, calzatura ecc. (Motu proprio 30 Gennaio 1822.) N. B. Inoltre gli Uffiziali — ammessi rilasciano la prima mesata del soldo. Se ottengono aumento, rilasciano la prima mesata della differenza.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Soggetti a ritenzione come quelli degl' Impiegati Civili. (Legge 3 Gennaio 1843.)</p>
Guardie Doganali o di Finanza	<p>La ritenzione è costantemente del 2 e mezzo p. %</p>	<p>Come quelli degl' Impiegati Civili.</p>	<p>Soggetti a ritenzione come gli stipendii degli Impiegati Civili.</p>	<p>Esenti da Ritenzione.</p>
Postiglioni	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Esenti da Ritenzione.</p>

Ritenzione sulle pensioni degli Impiegati.


Impiegati	Stati Sardi	Romagne	Provincie Modenesi	Provincie Parmensi
Civili	<p>Le pensioni dalle L. 500 alle L. 1000 vanno soggette alla ritenzione di Lire 10. „ dalle L. 1001 in avanti del 2 1/2 p. % (Legge 28 Maggio 1852).</p>	<p>Calcolato lo Scudo Romano in ragione di L. 5. 32 l'uno, si ha la proporzione seguente. La pensione fino a L. 638. 40 è soggetta alla ritenzione dell' 1 p. % fino a . . . L. 957. 60 del 2 p. % fino a . . . „ 1276. 80 del 3 p. % fino a . . . „ 2234. 40 del 4 p. % Per qualunque somma superiore del . . . 5 p. % (Motu proprio 1 Maggio 1828).</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>La pensione fino a L. 1500 L. 5 p. % „ dalle L. 1500 in avanti è soggetta al 5 p. % (Leggi 1. Marzo e 25 Ottobre 1816.)</p>
Professori	<p>Come quelle degl' Impiegati Civili.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Soggetti a Ritenzione come quelle degl' Impiegati Civili.</p>
Militari	<p>Uffiziali. — Come quelle degl' Impiegati Civili. Sotto uffiziali e Soldati. — Esenti da ritenzione.</p>	<p>La ritenuta invariabile del 3 p. % (Regolamento 30 Gennaio 1822)</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Soggette a ritenzione come quelle degl' Impiegati Civili. (Legge 3 Gennaio 1843.)</p>
Guardie Doganali	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Come quelle degl' Impiegati Civili.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>
Postiglioni	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>	<p>Esenti da ritenzione.</p>

DISTINTA DELLE RESTANZE PASSIVE

IN LAVORI PUBBLICI

a tutto l'anno 1858

DELLE PROVINCIE ROMAGNOLE



DISTINTA

delle Restanze Passive in Lavori pubblici a tutto l'anno 1838

DELLE PROVINCE ROMAGNOLE

		L.		L.	
BOLOGNA	Fabbriche	19,185	05	L. 308,950	43
	Strade (a)	91,177	59		
	Navigazione (b)	11,061	73		
	Bonificazioni ed arginature (c)	187,526	26		
FERRARA	Strade	8,485	70	L. 45,621	91
	Fabbriche	57,158	21		
RAVENNA	Strade	62,754	25	L. 72,882	96
	Fabbriche	40,131	75		
FORLÌ	Navigazione	18,609	68	L. 37,884	52
	Bonifici ed arginature	2,468	25		
	Fabbriche	5,571	80		
	Strade	11,234	84		
Totale L.		465,339	82		

(b)

RIASSUNTO GENERALE

delle Restanze Passive degli Esercizi passati dell'Azienda Idraulica di Navigazione, liquidate e da liquidarsi

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO	liquide		da liquidarsi		TOTALE	
	L.		L.		L.	
1844	487	46	—	—	487	46
1845	755	87	—	—	755	87
1847	155	10	—	—	155	10
1849	8	54	—	—	8	54
1854	949	66	—	—	949	66
1855	241	95	—	—	241	95
1857	2,905	—	84	48	2,987	48
1858	5,425	87	79	80	5,505	67
Totale L.	10,897	45	164	28	11,061	73

(c)

RIASSUNTO GENERALE

delle Restanze Passive dell'Azienda Bonificazioni, Arginature degli Esercizi passati, liquidati e da liquidarsi

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO	liquide		da liquidarsi		TOTALE	
	L.		L.		L.	
1841	4442	48	—	—	4,442	48
1842	28	48	—	—	28	48
1843	—	—	485	59	485	59
1845	—	—	201	58	201	58
1846	22	56	403	46	425	82
1847	4,147	98	1,941	40	6,089	38
1848	772	27	5,448	09	3,920	36
1849	—	—	2,225	44	2,225	44
1850	—	—	130	74	150	74
1853	—	—	3,976	59	3,976	59
1854	3,574	99	224	68	3,799	67
1855	1,839	60	2,506	52	4,345	92
1856	85,237	71	41,899	41	125,157	12
1857	10,043	53	4417	06	11,460	59
1858	12,585	58	11,551	52	24,156	70
Totale L.	417,714	78	69,814	48	1,187,526	26

(a)

RIASSUNTO

delle Restanze Passive dell'Azienda Strade Nazionali, liquidate e da liquidarsi

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO	liquide		da liquidarsi		TOTALE	
	L.		L.		L.	
1856	460	50	725	59	1,183	89
1857	6427	49	3749	44	40,176	63
1858	24,264	46	55,555	71	79,816	87
Totale L.	54,148	95	60,028	44	91,177	39

REGIE PROVINCE DELL' EMILIA

Stato Numerico

DEGLI IMPIEGATI CIVILI IN SERVIZIO GOVERNATIVO

(Compresi i Preposti di finanza e gli Inservienti e Lavoranti a soldo annuale fisso)

E DEI PENSIONATI

a carico del Bilancio dello Stato giusta i ruoli in corso a tutto il 24 marzo 1860.

I M P I E G A T I

Provincia	Denominazione degli Uffici	Numero	
		degli Uffici	degli Impiegati
UFFICI CENTRALI DEL GOVERNO DELL'EMILIA			
	Gabinetto di S. E. il Governatore	3	24
	Ministero delle Finanze	1	114
	Ministero di Grazia e Giustizia, e Culti	1	45
	Ministero dell'Istruzione Pubblica	1	37
	Ministero dell'Interno	1	100
	Ministero dei Lavori pubblici	1	61
	TOTALE degli Uffici centrali del Governo in Modena N.	8	381
	Ammontare complessivo degli stipendi annui dei suddetti Funzionari ed Impiegati L.	847,238	(2)
UFFICI PROPRII DELLE PROVINCE MODENESI.			
MODENESI	Intendenze di Finanza in Modena, Reggio, e Massa N. (3)	3	62
	Ufficio centrale del censo in Modena, e Campionerie di Circondario	9	30
	Ufficio del censimento dei capitali fruttiferi ipotecari, residente in Modena	1	7
	Uffici del Registro successioni e contratti in Modena, Reggio, Massa, e Pivizzano	4	7
	Uffici delle Ipoteche in Modena, Reggio, e Massa	3	27
	Uffici del Bollo straordinario, e Magazzini della Carta bollata	3	8
	Amministrazione dei Beni Demaniali (4)	11	151
	Palazzi Reali	2	57
	Verificatori dei Pesi e Misure in Modena, Reggio, e Massa (5)	3	3
	Direzione del Regio Lotto in Modena	1	13
	Dogane e Ricevitorie	19	56
	Ispettorato dei Preposti di finanza	3	3
	Preposti di finanza in attività di servizio	—	237
	Ricevitorie del Dazio consumo murato nelle città di Modena, Reggio e Massa; e Delegati al Dazio consumo forese	10	38
	Archivio dei Bollettari e Stampe contabili in Modena	1	4
	Magazzini e dispense dei generi di privativa	21	34
	Direzione dell'Azienda Tabacchi in Modena, e Reali fabbriche di essi in Modena stessa ed in Reggio	2	36
	Lavoranti a soldo fisso mensile addetti alle Regie Fabbriche suddette (6)	—	19
	Ufficio di assaggio ori ed argenti in Modena	1	3
	Tesorerie in Modena, Reggio, Massa, e Castelnovo di Garfagnana	4	18
	Tribunale Supremo di Revisione in Modena	1	30
	Tribunali di Appello in Reggio e Massa	2	35
	Tribunali di prima Istanza in Modena, Reggio, e Carrara	3	132
	Uffici di conciliazione in Modena e Reggio	2	17
	Giusdicenze civili e criminali	50	260
	Ufficio di Revisione delle Tasse giudiziarie residente in Modena	1	5
	Regia Università degli Studi in Modena, e Scuole Universitarie in Reggio	2	108
	Licei e Ginnasi	3	42
	Scuole elementari e normali in Modena e Massa	2	21
	Accademie e Scuole di Belle Arti	4	49
Scuola di Ginnastica in Modena	1	6	
Regia Biblioteca Palatina ed Archivio in Modena	2	10	
Regia Galleria Palatina	1	6	
Intendenze Generali di Governo in Modena, Reggio, e Massa	3	100	
Intendenze di Circondario	4	50	
Vaccinazione e Sanità pubblica	3	6	
Delegazioni di Pubblica Sicurezza	11	97	
A riportarsi N.	196	1787	

Biblioteca dell'Archiginnasio

O S S E R V A Z I O N I

- (1) Il personale degli Uffici centrali del Governo dell'Emilia è composto, quasi in perfetta proporzione, d'Impiegati Modenesi, Parmensi, e Romagnoli; tenuto a calcolo anche le due Direzioni divisionali per le Finanze delle Romagne, di residenza in Bologna. Pochi sono gl'individui di Provincie Italiane altre da quelle dell'Emilia.

- (2) Raggiungibilmente lire 2030 per impiegato centrale, esclusi dal calcolo cinque Ministri e sei Segretari generali per un totale di lire 96,000.

- (3) Amministrano i generi di privativa regale, le Dogane, i Dazi di consumo; e dipendono da esse gli Uffici delle Tasse successioni e contratti, quelle del Bollo, della Verificazione dei pesi e misure, dell'Esazione della Tassa bestiame, della Tassa ponti, passi e pedaggi, e di quella della Pesa filugelli; oltre ai Preposti di finanza, suo ispettorato, ecc.

- (4) È divisa nei seguenti Uffici — Amministrazione generale residente in Modena, e dalla quale dipendono i Delegati amministrativi: uno in Reggio e l'altro in Massa; Ispettori camerali ed ingegneri, residenti in Modena; Delegati alla distribuzione delle acque d'irrigazione; Agenti e fattori camerali; Ispettori dei Boschi pel Modenese proprio, pel Frignano, pel Reggiano e per la Garfagnana; Tipografia camerale in Modena.

- (5) Solo il Verificatore di Massa fruisce di uno stipendio fisso: a quelli di Modena e Reggio viene invece corrisposta una provvigione.

- (6) Oltre i 19 lavoranti a soldo fisso ve ne hanno altri 510 circa fra uomini e donne, distribuiti nelle due fabbriche di Modena e Massa, e pagati a mercede giornaliera.

Provincie	Denominazione degli Uffici	Numero		
		degli Uffici	degli Impiegati	
	Riporto N.	196	1787	
Seguono le Provincie MODENESI	Guardie di Pubblica Sicurezza	—	91	
	Personale addetto alle Carceri	—	127	
	Direzione e redazione della Gazzetta Ufficiale	1	6	
	Orchestra dell'ex cappella ducale in Modena	—	36	
	Magazzino delle lavorazioni in Modena	1	5	
	Guardie del fuoco in Modena	—	8	
	Genio Civile (Personale Superiore)	11	144	
	detto (Personale dei Cantonieri, capi d'opera, ecc.)	—	170	
	Commissario tecnico, ed ufficio permanente della Commissione internazionale delle Strade Ferrate dell'Italia Centrale	1	11	
	Direzione dei Telegrafi, e Stazioni Telegrafiche	12	55	
	Direzione, ed Uffici postali, Corrieri e Fedoni	8	101	
	In attività di servizio	230	2538	
Impiegati civili in aspettativa di servizio	—	144		
Preposti di Finanza, pure in aspettativa	—	165		
TOTALE delle Provincie Modenesi	N.	230	2817	
Ammontare complessivo degli stipendi anui dei suddetti Impiegati L.		(7)	2,704,340 92	
PARMENSI	Camera de' Conti in Parma	1	28	
	Contribuzioni dirette e Catasto	Direzione	1	17
		Controllerie	6	6
		Geometri del Catasto	1	7
	Patrimonio dello Stato	Direzione	1	27
		Ispezioni rurali	9	18
	Ispezione de' Boschi in Parma	Architetti in Parma e Piacenza	2	9
			1	3
	Amministrazione delle Contribuzioni indirette	Ufficio interno, residente in Parma	(8) 1	105
		Dogane principali e Dogane secondarie	3	33
		Ricevitorie delle Bevande	2	4
		Ricevitorie del Dazio di consumo	13	39
		Ispezioni e vice ispezioni	5	5
		Pedaggi sui ponti Taro e Trebbia	2	2
		Fabbrica dei Tabacchi alla Certosa presso Parma	1	10
		Fabbrica del Sale a Salso (Impiegati stabili)	1	3
		Magazzini di generi regali	12	43
		Officine della carta bollata, ed ufficio del bollo straordinario	3	9
		Garanzia sull'oro e l'argento	2	4
		Direzioni ed Ufficio del Controllo ed Ipoteche	Direzione di Parma	1
Ispezione di Piacenza	1		2	
Ricevitorie nelle Provincie	4		8	
Direzioni ed Ufficio del Controllo ed Ipoteche	Conservazione delle Ipoteche in Parma	1	—	
	Conservazione delle Ipoteche in Piacenza	(9) 1	—	
Direzione del Lotto	1	18		
Preposti di Finanza	2	129		
Ispezione generale del Tesoro in Parma, ed Ispezione particolare in Piacenza	2	12		
Tesoreria generale e Vice Ricevitoria particolare in Parma	1	12		
Vice Ricevitoria particolare in Piacenza	4	3		
Esattorie	34	34		
Camere di Commercio in Parma e Piacenza	2	15		
Tribunale del Cozzenzioso amministrativo	1	22		
A riportarsi		N.	419 634	

OSSERVAZIONI

(7) Raggiugliatamente lire 958 per impiegato.

(8) Suddiviso in Direzione, Divisioni, e Sezioni a seconda delle principali materie dall'Amministrazione trattate.

(9) I Conservatori delle Ipoteche di Parma e Piacenza pagano al Governo un invariabile canone annuo; sostengono le spese tutte inerenti all'Ufficio; e sono retribuiti con parte delle tasse dalla Legge stabilite a carico dei privati. Tranne che a Parma e Piacenza, negli altri luoghi del Parmense tengono le veci di Conservatori delle Ipoteche i Ricevitori del Controllo.

Province	Denominazione degli Uffici	Numero	
		degli Uffici	degli Impiegati
	Riparto N.	119	634
	Corte Suprema di Revisione, residente in Parma	1	17
	Corti Regie in Parma e Piacenza	2	42
	Tribunali Civili e Correzionali in Parma, Piacenza, Borgotaro, e Pontremoli	4	59
	Preture	42	84
	Archivi pubblici in Parma, Piacenza, Borgotaro, e Pontremoli	4	16
	Università degli Studi, e Scuole Cristiane in Parma	2	93
	Scuole facoltative in Piacenza	3	38
	Scuola d'Ostetricia in Parma	1	4
	Protomedicato in Parma	1	5
	Collegio Maria Luigia in Parma	1	16
	Scuola de' Sordo-muti in Parma	1	1
	Accademia di Belle Arti in Parma	1	42
	Scuola di Musica nell'Ospizio delle Arti in Parma	1	13
	Biblioteca Reale in Parma	1	14
	Museo d'Antichità in Parma	1	6
	Intendenze generali di Governo in Parma e Piacenza	2	99
	Intendenze di Circondario	4	52
	Teatro di Parma	1	30
	Orchestra di Parma	—	62
	Deposito pe' Mendicanti in Borgo S. Donnino	1	22
	Casa centrale di detenzione in Parma	1	70
	Casa di custodia e di correzione in Piacenza	4	12
	Prigioni sussidiarie	1	7
	Consiglio d'arte in Parma	1	5
	Ufficio dell'Ingegnere Capo a Parma	1	8
	Acque e Strade { Impiegati	6	29
	Sezioni { Soprastanti		28
	Stradaiuoli		84
	Telegrafi elettrici { Direzione in Parma	1	8
	Stazioni telegrafiche sparse	5	30
	Poste { Direzione in Parma	1	25
	» in Piacenza	1	11
	Cancellerie postali	7	8
	Corrieri	—	2
	In attività di servizio N.	222	1676
	Impiegati in aspettativa di servizio, sia dello Stato, sia della cessata Casa Reale di Parma	—	576
	Preposti di Finanza, pure in aspettativa	—	205
	TOTALE delle Province Parmensi N. (10)	222	2457
	Ammontare complessivo degli stipendi annui dei suddetti impiegati L. (11)		2,854,234 60
	Direzioni divisionali di Finanza in Bologna N. (12)	2	18
	Procuratori Regi presso i Tribunali, per la difesa dei diritti fiscali	5	5
	Archivio demaniale residente in Bologna	1	3
	Addetti a Fabbriche Governative	—	1
	Saline di Cervia { Impiegati stabili	1	18
	Guardiani		16
	Amministrazione e sorveglianza delle Valli di Comacchio	1	447
	Cancellerie del censo	12	19
	Ispettori divisionari del Bollo, Registro, ed Ipoteche, residenti a Bologna e Forlì	2	2
	A riportarsi N.	24	532

Seguono le Province **PARMENSÌ**

Delle Province **ROMAGNE**

OSSERVAZIONI

(10) Sono poi a carico dei Comuni, i Postini, le Guardie di pubblica sicurezza, i Commessi di Buon Governo alle porte di Parma e Piacenza, gl'Impiegati delle Scuole metodiche di Parma e Piacenza, e le Guardie della cessata Polizia generale: in tutto, nelle Province Parmensi, numero 186 impiegati per un complesso annuo di lire 123,510.
 (11) Raggiugliatamente lire 1161 per impiegato.

(12) In questo numero non sono compresi gl'Impiegati addetti al ruolo di altro Ufficio, quantunque prestino provvisoriamente servizio nelle Direzioni. Nel totale della spesa però è calcolata la somma dei soprassoldi relativi.

Provincie	Denominazione degli Uffici	Numero	
		degli Uffici	degli Impiegati
	Riporto N.	24	532
	Propositure del Bollo e Registro	12	49
	Uffici di conservazione delle Ipoteche	4	52
	Direzione del Lotto in Bologna (13)	1	25
	Soprintendenze delle Dogane, Dazi di consumo, e diritti uniti in Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna	4	54
	Dogane	27	142
	Preposti di Finanza	4	670
	Revisione dei Dazi di consumo e dei diritti uniti delle Romagne, residente in Bologna	1	12
	Magazzino centrale dei libri bullettari e stampe contabili dei suddetti Dazi e Diritti, residenze in Bologna	1	8
	Ricevitorie del Dazio di consumo e de' Diritti uniti	61	234
	Amministrazione centrale in Bologna	1	41
	Amministrazione { Fabbrica dei Tabacchi in Bologna } Impiegati	1	47
	{ Magazzini } Lavoranti a soldo fisso (14)	5	36
	{ Dispense } (15)	30	40
	{ Ispezione }	—	90
	{ Quiescenti (40), Pensionati (4), Sussidiati (36) }	—	80
	{ Direzione centrale }	1	5
	{ Amministrazione interna }	4	15
	Bollo dell'oro e dell'argento	4	8
	Tribunale di Cassazione, residente in Bologna	1	19
	Tribunale di Appello, residente ove sopra	1	22
	Tribunali di prima Istanza in Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna	4	147
Seguono le	Presidenti dei Tribunali di Commercio (16)	3	3
Provincie	Giusdicenze	47	284
delle	Università degli studi in Bologna	1	166
ROMAGNE	Collegio di Ravenna	1	5
	Scuola di filosofia in Finale	1	1
	Accademia di Belle Arti in Bologna e Ravenna, ed altri Istituti d'Istruzione pubblica	4	31
	Provveditorato degli studi in Forlì	1	2
	Ispettorato delle scuole per le Provincie di Forlì e Ravenna, con residenza in Forlì	1	1
	Intendenze generali di Governo in Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna	4	140
	Intendenze di circondario	8	46
	Archivio degli Atti civili e criminali in Bologna	1	4
	Uffici di sanità marittima e continentale	18	59
	Uffici di sicurezza pubblica	12	235
	Casa di condanna a Castelfranco	1	33
	Carceri di detenzione	45	217
	Esecutore di giustizia e suo aiutante	—	2
	Genio civile, compreso il personale subalterno	4	343
	Direzione dei telegrafi in Bologna	1	9
	Uffici di stazione telegrafica nelle Romagne, compreso il personale di sorveglianza	12	73
	Commissariato delle Strade Ferrate dell'Italia centrale	1	2
	Simile delle Romagne	1	5
	Poste { Direzioni divisionali in Bologna e Forlì }	2	85
	{ Direzioni provinciali in Ferrara, Ravenna, e Rimini } (17)	3	30
	{ Uffici di prima classe in Imola, Faenza, Cesena, e Lugo }	4	19
	In attività di servizio	363	4180
	Impiegati in aspettativa di servizio	—	29
	TOTALE delle Romagne N. (18)	363	4209
	Ammontare complessivo degli stipendi annui dei suddetti Impiegati L. (19)	3,779,440	15

OSSERVAZIONI

(13) Dipendenti dalla Direzione vi sono sparsi per le Romagne 28 Ricevitori, i quali godono di una provvigione del 5 0/0 sugli introiti rispetto a quelli della città di Bologna, e del 6 0/0 in quanto agli altri.

(14) Oltre i 36 lavoranti a stipendio fisso ve ne hanno nella Fabbrica altri 368 a diaria, per un importo di lire 100,000 annue circa. Fra gl'Impiegati dei Magazzini vi sono 20 Facchini nominati dal Governo, ma senza assegno fisso a carico del pubblico Erario. Vengono invece soddisfatti col ricavato della Tassa *facchinaggio* pagata dai dispensieri ad ogni levata di genere.

(15) Oltre allo stipendio fisso si giovano i dispensieri d'una provvigione.

(16) Nei Tribunali di Commercio il solo Presidente percepisce un assegno fisso a peso del pubblico Erario.

(17) Il servizio della Posta-cavalli, che nelle Romagne ha 13 stazioni, viene eseguito mediante appalto. Questi appalti importano al Governo la spesa annua fissa di lire 72,013:24 a titolo di sovvenzione; oltre all'essere gli Appaltatori soddisfatti a tariffa di tutto che prestano ai Corrieri, alle Diligenze, Staffette, ecc.

(18) Il servizio delle Tesorerie, e della esigenza delle Contribuzioni prediali (dativa e suoi sopraccarichi) era costume del caduto governo di Roma di cederlo al miglior offerente. Vi erano quindi nelle Romagne 4 Appaltatori delle Casse governative provinciali, denominati Amministratori camerati, i quali, verso un premio stipulato eseguivano, e facevano eseguire mediante loro incaricati, le incombenze tutte del servizio suddetto. Di presente continua lo stesso sistema, e (tranne poche eccezioni) agisce lo stesso personale trovato in essere dal nuovo Ordine di cose.

(19) Raggiungiatamente lire 916 per impiegato.

RIEPILOGO

DEGL' IMPIEGATI

Rami ed Uffici di pubblico servizio	PRO		N.
	MODENESI		
	Uffici	Impiegati	
Uffici del Governo centrale dell' Emilia, residenti in Modena	8	381	
Direzioni Divisionali per le Finanze delle Romagne, con residenza in Bologna	—	—	
Corte de' Conti	—	—	
Catasto	10	37	
Insinuazione, Successioni, Bollo ed Ipotecche	10	42	
Demanio	13	208	
Uffici centrali per le Gabelle	3	62	
Dogane	19	56	
Dazi di consumo	11	42	
Preposti di Finanza in attività di servizio	3	240	
Sali, Tabacchi, ed altri generi di regalia	23	89	
Lotto	1	13	
Pesi e misure	3	3	
Monetazione, ed assaggio e bollo degli ori ed argenti lavorati	1	3	
Procuratori regi presso i Tribunali, per la difesa dei diritti erariali	—	—	
Servizio delle Tesorerie e dell' esigenza delle Contribuzioni prediali	4	18	
Camere di Commercio	—	—	
Giudiziario	59	479	
Amministrativo Governativo	9	205	
Sicurezza pubblica	4	188	
		127	
Sanità marittima e continentale	3	6	
Istruzione pubblica	15	242	
Genio civile	14	311	
Commissariati delle Strade Ferrate	1	11	
Telegrafi	12	55	
Poste	8	101	
Impiegati in aspettativa di servizio (compresi i Preposti di Finanze)	—	279	
TOTALI	238	3198	
Ammontare complessivo degli Stipendi annui	L. 3,548,548 92		
	Deducendo gli assegni dei Ministri e dei Segretari Generali restano		
	L. 3,452,548 92		

VINCIE	PARMENSÌ		DELLE ROMAGNE		TOTALE DELL' EMILIA		OSSERVAZIONI
	Uffici	Impiegati	Uffici	Impiegati	Uffici	Impiegati	
	—	—	—	—	8	381	
—	—	2	18	2	18		
1	28	—	—	1	28		
8	30	12	49	30	86		
11	26	18	103	39	171		
12	54	3	488	28	750		
1	105	4	54	8	221		
3	33	27	142	49	231		
22	50	63	254	96	346		
2	129	4	670	9	1039		
14	56	37	391	74	536		
1	18	1	25	3	56		
—	—	—	—	3	3		
2	4	5	28	8	35		
—	—	5	5	5	5		
38	61	—	—	42	79		
2	15	—	—	2	15		
54	240	56	475	169	1194		
9	268	13	190	31	663		
—	—	12	235	23	423		
6	89	46	252	52	468		
—	—	18	59	21	65		
13	232	9	206	37	680		
8	154	4	343	23	808		
—	—	2	7	3	18		
6	38	13	82	31	175		
9	46	9	134	26	281		
—	781	—	29	—	1089		
222	2457	363	4209	823	9864		
L. 2,854,234 60	L. 3,859,410 15	L. 10,262,193 67					
		Deducendo gli assegni dei Ministri e dei Segretari Generali restano					
		L. 40,166,493 67					

PENSIO

NATI

Al 24 marzo 1860 (1)

Ragguagliatamente per ogni Pensionato

MODENESI	
Numero	Ammontare degli Assegni
1839	L. 545,565 66
	L. 296

PROVINCIE				TOTALE	
PARMENSÌ		DELLE ROMAGNE		DELL' EMILIA	
Numero	Ammontare degli Assegni	Numero	Ammontare degli Assegni	Numero	Ammontare degli Assegni
2102	L. 1,027,783 77	2783	L. 1,143,296 87	6724	L. 2,716,646 30
	L. 488		L. 442		L. 404

(1) Gli assegni graziosi, temporanei, e di mero sussidio, non figurano nelle cifre di questo quadro.

RIEPILOGO

		Impiegati	
		Numero	Somma
Province	Modenesi . . .	5198	L. 5,548,548 92
	Parmensi . . .	2457	» 2,854,234 60
	delle Romagne .	4209	» 5,859,410 45
TOTALE		9864	L. 10,262,193 67

Proporzione del numero degl'Impiegati e Pensionati delle RR. Province dell'Emilia per ogni 1000 teste di popolazione.

	Parzialmente nelle Province			Complessivamente NELL'EMILIA
	MODENESI	PARMENSI	DELLE ROMAGNE	
Impiegati civili	$5 \frac{2}{10}^*$	$4 \frac{8}{10}$	$4 \frac{1}{10}$	$4 \frac{6}{10}$
Pensionati civili, militari ed ecclesiastici . . .	5	$4 \frac{1}{10}$	$2 \frac{7}{10}$	$5 \frac{1}{10}$
Assieme	$8 \frac{2}{10}$	$8 \frac{9}{10}$	$6 \frac{8}{10}$	$7 \frac{7}{10}$

* Deducendo i Funzionari ed Impiegati ministeriali, il rapporto delle Province Modenesi si limita al 4 6/10 p. 0000.

GENERALE

		Pensionati		TOTALE DEL PERSONALE a carico del Bilancio DELLE PROVINCE DELL'EMILIA	
		Numero	Somma	Numero	Somma
4859	L.	545,565 66	5057	L.	4,094,114 58
2402	»	1,027,785 77	4559	»	5,882,018 57
2785	»	1,145,296 87	6992	»	5,002,707 02
6724	L.	2,716,646 50	16388	L.	12,978,839 97

Quota per testa di popolazione della spesa del personale d'Impiegati e Pensionati a carico del Bilancio delle Regie Province dell'Emilia

	Parzialmente nelle Province			Complessivamente NELL'EMILIA
	MODENESI	PARMENSI	DELLE ROMAGNE	
Impiegati civili	L. 5:81 *	L. 5:68	L. 5:80	L. 4:82
Pensionati civili, militari ed ecclesiastici . . .	» 0:89	» 2:04	» 1:12	» 1:28
Assieme	L. 6:70	L. 7:72	L. 4:92	L. 6:10

* Deducendo però gli assegni dei Funzionari ed Impiegati ministeriali, il quoto proprio delle Province Modenesi si restringe a 4,44

INDICE

DEGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'EMILIA

DEL MARCHESE

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI

già Ministro delle Finanze di quel Governo

AL MINISTRO DELLE REGIE FINANZE DI TORINO

FASCICOLO 1°

Bilanci.

Bilancio attivo 1860 delle Regie Provincie dell'Emilia . . .	<i>All.</i>	1
Bilancio passivo . . . id. . . id. . . id. . .		2
Specchio comparativo del bilancio attivo 1859 del Regno Sardo con quello dei redditi che si ritennero realizzabili nelle singole Provincie dell'Emilia durante lo stesso anno dai rispettivi cessati Governi		3
Quadro indicativo della proporzione in cui i diversi rami della rendita pubblica concorrono ai carichi dello Stato, giusta il bilancio 1859 delle Provincie Parmensi		4
Id. delle Provincie Modenesi		5
Id. delle Provincie delle Romagne		6
Specchio comparativo della proporzione in cui contribuiscono ai carichi dello Stato gli abitanti delle antiche Provincie del Regno, e di quelle del Parmense, Modenese e Romagne, secondo i rispettivi sistemi d'imposta		7

FASCICOLO 2°

Quadri comparativi delle principali imposte.

Quadro comparativo delle rendite imponibili delle proprietà fondiarie censite nei catasti delle Regie Province dell'Emilia e della relativa imposta diretta di cui furono gravate nell'anno 1859	All.	1
Stato dimostrativo dell'estimo rustico e della relativa rendita censuaria del Comune di Bologna e suoi appodati	»	2
Quadro comparativo delle Tasse Patenti dovute dagli esercenti le professioni ed arti liberali nelle antiche Province del Regno Sardo ed in quelle delle Romagne	»	3
Quadro comparativo dei saggi delle Tasse proporzionali e fisse dovute sui contratti, seconde le tariffe piemontese, parmense, modenese e delle Romagne	»	4
Id. dei saggi delle Tasse di successione	»	5
Id. delle giudiziarie	»	6
Id. del bollo	»	7
Id. d'ipoteca	»	8
Stato di comparazione fra i prezzi dei tabacchi in vendita nelle Regie Province dell'Emilia, ed in quelle degli antichi Stati Sardi	»	9
Prospetto delle cifre d'imposizione per dazio consumo nelle città murate delle Regie Province dell'Emilia, secondo le speciali tariffe in corso	»	10
Riassunto generale dell'estimo dei beni di <i>Mano-morta</i> nelle Province di Romagna	»	11

FASCICOLO 3°

Demanio.

Quadro comparativo della consistenza e delle rendite e spese dei beni di spettanza dello Stato nelle Regie Province dell'Emilia	All.	1
---	------	---

Riassunto generale dimostrante le rendite ed i crediti in rimanenza al cessare del Regno Italiano presso le Amministrazioni delle Legazioni e le distrazioni fattene in seguito	All.	2
Stato riassuntivo delle attività d'ogni genere che trovavansi in rimanenza attiva l'anno 1854 presso il Commissariato centrale dei Residui, in Bologna	»	3
(Beni demaniali di Modena). Decreto di Francesco IV, 10 marzo 1845, col quale vennero distinte le proprietà camerali dalle allodiali	»	4

FASCICOLO 4°

Casse Erariali.

Specchio delle Casse erariali e delle loro diramazioni nelle Province Parmensi	All.	1
Id. nelle Modenesi	»	2
Id. in quelle delle Romagne	»	3
Specchio delle monete di conio speciale dei cessati Governi Parmense, Modenese e delle Romagne tuttora in corso	»	4

FASCICOLO 5°

Debito pubblico e Pensioni.

Specchio dei Consolidati e Prestiti e delle pensioni a carico delle Regie Province dell'Emilia a tutto il 24 marzo 1860	All.	1
Sistemi di giubilazioni. — Quando incominci la pensione e in quale misura	»	2
Id. — Come le pensioni aumentino, e giungano all'intero soldo	»	3
Ritenzioni sugli stipendi degl'Impiegati in attività di servizio	»	4
Simili sulle pensioni degl'Impiegati in riposo	»	5
Distinta delle Restanze passive per lavori pubblici nelle Province Romagnole a tutto l'anno 1858	»	6
Stato numerico degli impiegati civili governativi in attività di servizio, e degli impiegati civili e militari in riposo	»	7

Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through or ghosting.

Errata-Corrige.

Pagina 107, linea 12, invece di Pio VII leggesi Leone XII.